



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in Economia e
Gestione delle Arti e delle Attività Culturali
(Ordinamento ex D.M. 270/2004)

Tesi di Laurea

**L'artigianato artistico e tradizionale
come patrimonio culturale
immateriale e un suo possibile ruolo
nell'inclusione sociale**

**Il caso de La fabrique NOMADE e gli
artigiani migranti**

Relatore

Ch. Prof. Lauso Zagato

Correlatore

Ch. Prof. Enrico Gargiulo

Laureanda

Elena Clagnan

Matricola n° 987301

Anno Accademico

2017 / 2018

Indice

Indice	I
Introduzione	1
I. Oggetto della tesi.....	1
II. Piano del lavoro.....	3
III. Materiali utilizzati	5
1 Le fonti giuridiche	6
1.1 Strumenti internazionali a carattere universale	6
1.1.1 Strumenti vincolanti	6
1.1.1.1 Convenzione relativa allo status dei rifugiati, Ginevra 28 luglio 1951	6
1.1.1.2 Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966	10
1.1.1.3 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, New York 16 dicembre 1966.....	11
1.1.1.4 Protocollo relativo allo status dei rifugiati, New York 31 gennaio 1967	11
1.1.1.5 Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, Parigi 17 ottobre 2003	12
1.1.1.6 Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali, Parigi 20 ottobre 2005	15
1.1.2 Strumenti non vincolanti	18
1.1.2.1 Dichiarazione universale dei diritti umani, Parigi 10 dicembre 1948.....	18
1.1.2.2 Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore, Parigi 15 novembre 1989.....	19
1.1.2.3 Dichiarazione universale sulla diversità culturale, Parigi 2 novembre 2001	21
1.1.2.4 Dichiarazione di Istanbul, 17 settembre 2002.....	22
1.1.2.5 Dichiarazione sugli approcci integrati per la salvaguardia del patrimonio culturale tangibile e intangibile, Yamato 22 ottobre 2004.....	23
1.2 Strumenti di diritto regionale europeo.....	24
1.2.1 Strumenti vincolanti, normativa primaria dell'Unione europea.....	24
1.2.1.1 Articolo 3 del trattato sull'Unione europea.....	24
1.2.1.2 Titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	24
1.2.1.3 Articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.....	28
1.2.2 Strumenti vincolanti, normativa derivata dell'Unione europea	29
1.2.2.1 Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, 20 luglio 2001	29

1.2.2.2	Direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, 22 settembre 2003	29
1.2.2.3	Direttiva 2003/109/CE sui soggiorni di lungo periodo, 25 novembre 2003	30
1.2.2.4	Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavori altamente qualificati, 25 maggio 2009	31
1.2.2.5	Direttiva 2009/52/CE che introduce sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano manodopera illegale, 18 giugno 2009	32
1.2.2.6	Direttiva 2011/98/UE sul permesso unico di soggiorno e lavoro, del 13 dicembre 2011	33
1.2.2.7	Direttiva “Qualifiche”, 13 dicembre 2011	33
1.2.2.8	Regolamento “Dublino III”, 26 giugno del 2013	36
1.2.2.9	Direttiva “Procedure”, 26 giugno 2013	37
1.2.2.10	Direttiva “Accoglienza”, 26 giugno 2013	38
1.2.2.11	Regolamento Eurodac, 26 giugno 2013	39
1.2.2.12	Regolamento (UE) N. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020), 11 dicembre 2013	39
1.2.2.13	Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoratori stagionali, 26 febbraio 2014	41
1.2.2.14	Direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari, del 15 maggio 2014	42
1.2.2.15	Direttiva 2016/801/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di ricercatori studenti, tirocinanti, volontari, alunni e soggetti collocati alla pari, 11 maggio 2016	42
1.2.3	Strumenti non vincolanti dell’Unione europea	43
1.2.3.1	Comunicazione della commissione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, 10 maggio 2007	43
1.2.3.2	Risoluzione del Consiglio su un’agenda europea per la cultura, 16 novembre 2007	45
1.2.3.3	Risoluzione del Parlamento europeo su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, 10 aprile 2008	46
1.2.3.4	COM(2011)455 l'agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, 20 luglio 2011	46
1.2.3.5	COM(2014)0154 per un’Europa aperta e sicura: come realizzarla, 11 marzo 2014	49
1.2.3.6	Conclusioni del Consiglio su un piano di lavoro per la cultura (2015-2018), 23 dicembre 2014	51
1.2.3.7	Conclusioni del Consiglio che modificano il piano di lavoro per la cultura (2015-2018) per quanto concerne la priorità relativa al dialogo interculturale, del 15 dicembre 2015	53

1.2.3.8	COM(2015)240 l'agenda europea sulla migrazione, 13 maggio 2015	53
1.2.3.9	COM(2016) 377 piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi, 7 giugno 2016.....	55
1.2.3.10	Comunicazione della commissione su una nuova agenda europea per la cultura, 22 maggio 2018.....	58
1.2.3.11	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027), 30 maggio 2018.....	60
1.2.4	Strumenti vincolanti del Consiglio d'Europa	61
1.2.4.1	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Roma 4 novembre 1950	61
1.2.4.2	Convenzione culturale europea, Parigi 19 dicembre 1954	62
1.2.4.3	Convenzione-quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro 27 ottobre 2005	63
1.3	Strumenti di diritto nazionale e sub-nazionale	66
1.3.1	Italia.....	66
1.3.1.1	Strumenti nazionali italiani vincolanti	66
1.3.1.1.1	Legge N.443 “Legge-quadro per l’artigianato”, 8 agosto 1985.....	66
1.3.1.1.2	Decreto del Presidente della Repubblica N. 288 sulle lavorazioni artistiche, tradizionali e su misura, 25 maggio 2001	68
1.3.1.1.3	Decreto legislativo N. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, 22 gennaio 2004.....	69
1.3.1.2	Strumenti sub-nazionali vincolanti: Regione Lombardia	71
1.3.1.2.1	Legge regionale N. 44 della Regione Lombardia sulla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, 23 ottobre 2008.....	71
1.3.1.2.2	Legge regionale N. 25 della Regione Lombardia sulle politiche regionali in materia culturale, riordino normativo, 7 ottobre 2016	71
1.3.1.3	Strumenti sub-nazionali vincolanti: Regione Veneto	72
1.3.1.3.1	Legge regionale N. 67 della Regione Veneto sulla disciplina dell'artigianato, 31 dicembre 1987	72
1.3.1.3.2	Legge regionale N.34 della Regione Veneto, norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto, 8 ottobre 2018	73
1.3.2	Francia	75
1.3.2.1	Strumenti nazionali vincolanti	75
1.3.2.1.1	Codice dell’artigianato, 16 luglio 1952.....	75
1.3.2.1.2	Legge N.96-603 relativa allo sviluppo e alla promozione del commercio e dell’artigianato, 5 luglio 1996	76

1.3.2.1.3	Decreto N. 98-247 relativo alla qualificazione artigianale e al repertorio dei mestieri, 2 aprile 1998	77
1.3.2.1.4	Decreto n. 2006-595 relativo all'attribuzione del marchio "Impresa del patrimonio vivente", 23 maggio 2006	78
1.3.2.1.5	Delibera del 24 dicembre 2015 che fissa la lista dei mestieri d'arte, 24 dicembre 2015	79
2	L'artigianato artistico e tradizionale come patrimonio culturale immateriale e come strumento di inclusione sociale.....	81
2.1	Il valore dell'artigianato artistico e tradizionale.....	81
2.1.1	L'evoluzione storica del concetto di artigianato	81
2.1.2	L'artigianato oggi.....	85
2.1.3	L'agire artigiano	87
2.1.4	L'artigianato artistico, tradizionale e su misura	88
2.1.5	L'artigianato come eredità culturale: il valore emozionale e identitario.....	90
2.1.6	Artigianato nel sociale.....	93
2.1.6.1	Alcuni esempi di pratiche di inclusione attraverso i mestieri artigianali	94
2.2	L'artigianato artistico e tradizionale negli strumenti del diritto.....	97
2.2.1	L'artigianato come patrimonio culturale immateriale.....	97
2.2.1.1	L'artigianato tradizionale nella Convenzione UNESCO 2003	98
2.2.1.2	La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale: il sistema delle Liste e del Registro delle migliori pratiche.	102
2.2.1.3	La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale: sensibilizzazione e rafforzamento dello sviluppo sostenibile.	106
2.2.1.4	Da patrimonio culturale immateriale a diritto umano fondamentale attraverso la Convenzione 2005.....	109
2.2.1.5	La dimensione economica della Convenzione UNESCO del 2005	111
2.2.1.6	Il valore dell'eredità culturale per la società secondo la Convenzione di Faro.	112
2.2.1.7	Il patrimonio culturale immateriale nell'Unione europea.....	116
2.2.1.8	Il patrimonio culturale immateriale nella legislazione italiana.....	122
2.2.1.9	L'esempio della Regione Lombardia	123
2.2.2	Strumenti giuridici nazionali e sub-nazionali dedicati all'artigianato.....	124
2.2.2.1	La normativa francese	125
2.2.2.2	La legge sull'artigianato della Regione Veneto	127
2.3	Rifugiati e immigrati nell'Unione europea	132
2.3.1	Quadro giuridico di riferimento	132

2.3.1.1	La protezione internazionale	133
2.3.1.2	Le politiche in materia di migrazione	134
2.3.2	Le politiche d'integrazione.....	138
2.3.3	L'integrazione di migranti e rifugiati attraverso l'arte e la cultura.	141
2.3.3.1	Il dialogo interculturale nell'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione.....	142
2.3.3.2	Il gruppo di esperti del metodo aperto di coordinamento sul dialogo interculturale. 144	
2.3.3.3	Il dialogo strutturato con la società civile sull'inclusione.....	145
2.3.3.4	Il sostegno all'integrazione attraverso il programma Europa creativa	146
2.3.3.5	Il nuovo regolamento Europa creativa e la nuova agenda per la cultura	147
3	Caso Studio: La fabrique NOMADE	150
3.1	La fabrique NOMADE, un esempio positivo di integrazione attraverso i mestieri d'arte.....	150
3.1.1	Storia e fondazione	151
3.1.2	Statuto e organico dell'associazione	152
3.1.3	Lo scopo dell'associazione e il ruolo in essa assunto dall'artigianato	153
3.2	L'azione de La fabrique NOMADE.....	156
3.2.1	Il programma di accompagnamento	156
3.2.2	Altre azioni	157
3.2.3	I criteri per la scelta degli artigiani migranti	158
3.2.4	I tre cicli di accompagnamento	159
3.3	Risultati ottenuti	160
3.4	Coincidenza con le raccomandazioni e le priorità dei programmi UE di integrazione tramite la cultura.....	162
	Conclusioni	164
I.	Conclusioni della ricerca: risultati e difficoltà incontrate	164
II.	Novità intervenute in itinere e sviluppi futuri	166
III.	Questioni meritevoli di ulteriore studio.....	167
	Allegato: interviste	169
	Bibliografia	170
I.	Opere, saggi e articoli.....	170
II.	Documenti, studi e rapporti	173
III.	Contributi online.....	176
IV.	Siti di riferimento	177

Introduzione

I. Oggetto della tesi

La presente tesi esamina la definizione e la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale nel diritto internazionale, europeo, italiano e francese, mettendole in relazione con l'utilizzo che dell'artigianato artistico e tradizionale viene fatto in attività di inclusione sociale, in particolare quelle rivolte all'integrazione lavorativa di rifugiati e immigrati. Nonostante le pratiche di inclusione attraverso i mestieri artigianali nel contesto europeo siano molto poche, la convinzione che muove il presente lavoro è che l'interazione di questi due ambiti possa sviluppare sinergie positive e interessanti su più livelli, rispondendo a problematiche attuali. Entrambi gli ambiti trattati presentano punti di criticità: da una parte l'integrazione di rifugiati e immigrati, su cui si concentra larga parte del presente dibattito pubblico; dall'altra la progressiva scomparsa e banalizzazione dei saperi artigianali, che, meno rumorosa, attira le attenzioni solamente di "addetti ai lavori" e appassionati.

Procedendo con ordine, si intende qui fornire una prima definizione di artigianato artistico e tradizionale. Secondo la legislazione italiana, le imprese 'artigiane' sono tutte quelle che, entro determinati limiti dimensionali, svolgono "un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi"¹. L'insieme così delineato abbraccia dunque una grande varietà di professioni, per intenderci: dall'estetista al fabbro. All'interno di questo macro-gruppo si colloca anche il settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e su misura, che può essere più propriamente definito dei 'mestieri d'arte', mutuando dal francese l'espressione *métiers d'art*. Essa sta a indicare tutte le attività di produzione, creazione, trasformazione, riparazione e restauro che richiedono un certo apporto artistico e la padronanza di gesti e di tecniche atte ad una corretta lavorazione dei materiali². La presente ricerca si concentrerà quindi sulla categoria, appena definita, dei mestieri d'arte, facendo riferimento al contesto occidentale europeo e, in particolare, a quello italiano, sebbene molte riflessioni qui contenute possano risultare valide anche per altri scenari.

¹ Legge 8 agosto 1985, n. 443: Legge-quadro per l'artigianato.

² Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

I saperi e le competenze soggiacenti alle pratiche artigianali sono considerati parte del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, alla stregua della Convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile. La Convenzione del 2003, seguita da altri più recenti strumenti pattizi quali la Convenzione UNESCO del 2005 per la protezione e promozione della diversità e delle espressioni culturali e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, opera, rispetto al passato, una notevole evoluzione in materia di salvaguardia del patrimonio culturale. Il concetto di patrimonio culturale risulta infatti arricchito dalla presa in considerazione di tutta una gamma di pratiche e attività che rientrano sotto la più ampia categoria di patrimonio immateriale; la significanza del patrimonio culturale così inteso viene poi fatta coincidere non soltanto con il valore culturale *per se*, ma anche con i suoi risvolti più latamente sociali e identitari e con la sua prerogativa a configurarsi come un motore di sviluppo economico e di contributo alla costruzione di società pacifiche e sostenibili. In secondo luogo, questi strumenti riconoscono l'importanza centrale delle comunità e degli individui, intesi sia come produttori del senso che attiva gli oggetti e le pratiche rendendoli dei beni culturali, sia come soggetti aventi diritto a partecipare e a godere del patrimonio culturale di loro scelta. In quest'ottica, i beni culturali tangibili e intangibili rappresentano una risorsa fondamentale per il benessere dei popoli e sono pertanto meritevoli di essere tutelati e valorizzati attraverso azioni di salvaguardia da parte dei soggetti internazionali e della società civile.

Stando al quadro giuridico di riferimento, la tutela del patrimonio culturale viene perpetuata in nome della sua influenza positiva sulla società e sulle persone; risulterebbe quindi comprensibile e auspicabile la messa in atto di sinergie tra le pratiche artistiche e culturali e quelle di sviluppo sociale e di *empowerment*. Per quanto riguarda l'artigianato artistico e tradizionale nello specifico, il valore delle lavorazioni artigianali si estende al di là della mera produzione di manufatti da immettere sul mercato, trattandosi di una pratica che rappresenta l'identità culturale di chi la padroneggia e utilizza. Il principale presupposto per la salvaguardia dei mestieri d'arte si situa dunque nel loro concreto esercizio, che da lungo tempo vive però un processo di progressivo abbandono, possibilmente dovuto al prevalere della dimensione economica e commerciale, a scapito di quella artistica e culturale, nelle dinamiche che sottendono ai rispettivi segmenti di mercato. Si ritiene che sia propriamente questa natura duplice dell'artigianato artistico e tradizionale a renderlo particolarmente adatto ad essere

utilizzato in progetti di inclusione sociale: esso costituisce *de facto* un insieme di mestieri specializzati, finalizzati alla produzione di beni commercializzabili (e quindi una fonte possibile di sostentamento, sebbene in un settore presentante alcune criticità); allo stesso tempo l'esercizio dei mestieri artigianali mette a frutto il bagaglio culturale ed esperienziale dell'artigiano, rendendolo fruibile ed apprezzabile dalla collettività e qualificandosi pertanto come un punto di contatto e di scambio di informazioni, anche tra individui non latori di una medesima identità culturale.

Benché l'Unione europea dedichi ampio spazio all'interazione tra politiche culturali e di integrazione (a partire dal 2015, soprattutto di rifugiati e migranti), non si evidenziano progetti o iniziative, direttamente patrocinati dall'UE oppure beneficiari di fondi europei, che si concentrino specificatamente sui risvolti sociali dell'artigianato artistico e tradizionale. Questo lavoro tende alla conclusione che quest'assenza rappresenta ad oggi un'occasione mancata; a sostegno di questa tesi si vuole portare il caso studio de La fabrique NOMADE, un'associazione parigina molto giovane ma in rapido sviluppo, che sostiene artigiani di cittadinanza non comunitaria nel tentativo di far loro praticare il proprio mestiere d'arte di competenza in Francia, ovvero in un contesto economico e culturale sconosciuto e altrimenti difficilmente accessibile per queste persone. L'operazione messa in atto da La fabrique NOMADE incontra tuttavia alcune difficoltà e richiede un grande investimento di risorse, a fronte del possibile inserimento lavorativo di un numero piuttosto limitato di persone; tenendo a mente queste criticità, si vorrà mostrare che le possibili ricadute positive investono un ben più ampio spettro di azione, contribuendo non solo ad un'effettiva valorizzazione (economica e personale) di individui che si trovano ad essere rifugiati o immigrati, ma mirando soprattutto alla messa in essere delle loro capacità e delle loro pratiche artigianali. Il beneficio non è quindi ad uso esclusivo degli artigiani che partecipano al progetto, ma concerne anche la percezione dello straniero e del rifugiato nella nostra società, oltre a rendere manifesto e apprezzabile il contributo che queste persone apportano alla società di accoglienza, favorendo quindi un suo sviluppo culturale e sostenibile.

II. Piano del lavoro

Questa tesi si struttura in tre capitoli.

Il primo capitolo presenta gli strumenti che compongono il quadro giuridico di riferimento per quanto riguarda: 1) l'artigianato artistico e tradizionale; 2) i diritti e le

libertà fondamentali dell'uomo; 3) la protezione riservata ai migranti forzati; 4) l'immigrazione per motivi di lavoro.

Per quanto concerne il punto 1, sono presi in considerazione strumenti internazionali (Convenzioni, Raccomandazioni e Dichiarazioni dell'UNESCO) e regionali europei (Convenzioni del Consiglio d'Europa e atti dell'Unione europea in materia di politiche culturali). A livello nazionale sono trattate le legislazioni italiana e francese che disciplinano il settore produttivo artigianale. Per quanto concerne l'Italia, le norme riguardanti il settore dell'artigianato sono emanate dalle singole Regioni e vengono qui trattate le leggi dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Ci si è invece attenuti alla sfera internazionale ed europea, senza toccare quella nazionale, per quanto riguarda gli strumenti relativi ai diritti e alle libertà fondamentali dell'uomo (punto 2), alla protezione internazionale per i migranti forzati (punto 3) e all'ingresso e al soggiorno nell'Unione europea di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro (punto 4).

Il secondo capitolo argomenta che le pratiche artigianali, per le specificità che le configurano come una categoria del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, si dimostrino un valido strumento in progetti di inclusione sociale. Per comprendere come e perché i *savoir-faire* artigianali sono giunti ad essere considerati una categoria di patrimonio culturale immateriale, la prima sezione del secondo capitolo soppesa le caratteristiche del settore, degli oggetti e dell'agire dell'artigianato. Si descrive l'immagine e il valore che vengono attribuiti ai saperi, alle pratiche e agli oggetti artigianali, anche in funzione della sua evoluzione storica e del rapporto che intrattiene con altri fenomeni che caratterizzano il contesto culturale contemporaneo. La seconda sezione prende in esame gli strumenti giuridici relativi all'artigianato artistico e tradizionale: in un primo momento si vedrà come si sviluppa il complesso di valenze culturali relativo al patrimonio culturale a livello internazionale, regionale europeo, nazionale italiano e sub-nazionale della Regione Lombardia; secondariamente si tratterà la disciplina italiana del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e su misura, con un *focus* sulla nuova legge sull'artigianato della Regione Veneto, messa a confronto con le normative francesi sui *métiers d'art* e sull'attribuzione del marchio "Entreprise du patrimoine vivant". Nella terza parte del secondo capitolo la ricerca si concentra sulle pratiche di integrazione di rifugiati e immigrati nell'Unione europea e su come queste si incontrino e incrocino con le pratiche di valorizzazione del patrimonio culturale. Si procede a tracciare una panoramica del sistema di protezione internazionale attuato

dall'Unione europea e di quello relativo alle modalità di ingresso, soggiorno e lavoro nell'Unione europea per cittadini di paesi terzi. Dopodiché vengono presentate le politiche di integrazione dei cittadini non comunitari elaborate dall'Unione e, quindi, quelle culturali che con le prime si sovrappongono. A questo proposito, si è dato spazio ai tre meccanismi principali previsti dall'Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, finalizzati alla promozione del dialogo interculturale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi: il metodo di collaborazione aperto, il dialogo strutturato con la società civile e il sottoprogramma Cultura di *Europa creativa*.

Il terzo capitolo presenta il caso studio dell'associazione francese La fabrique NOMADE come esempio positivo di integrazione di rifugiati e immigrati attraverso i mestieri d'arte. Se ne racconteranno le attività messe in atto e i risultati raggiunti, mettendoli in relazione con gli argomenti trattati nel resto della ricerca.

III. Materiali utilizzati

I materiali utilizzati per portare avanti questa ricerca sono *in primis*, gli strumenti giuridici che hanno trovato spazio nel primo capitolo, quindi articoli, opere, studi e ricerche sui temi trattati. Molte delle riflessioni contenute nella prima e, in parte, nella seconda sezione del secondo capitolo, sono basate anche sulle testimonianze di artigiani raccolte visitando botteghe artigianali, in Italia e in Francia, e partecipando a incontri, conferenze e dibattiti pubblici sul tema.

Le informazioni contenute nel terzo ed ultimo capitolo, sono tratte da materiali disponibili online (articoli e video) che documentano l'esperienza de La fabrique NOMADE, dalle informazioni pubblicate dall'associazione stessa sul loro sito internet e sui *social network*, ma soprattutto dalle interviste condotte nell'arco dell'estate 2018 con gli artigiani migranti, i designer e i membri dell'equipe de La fabrique NOMADE.

1 Le fonti giuridiche

1.1 Strumenti internazionali a carattere universale

1.1.1 Strumenti vincolanti

1.1.1.1 Convenzione relativa allo status dei rifugiati, Ginevra 28 luglio 1951³

La Convenzione di Ginevra del 1951 che definisce, tra gli altri, lo status dei rifugiati è il trattato delle Nazioni Unite che costituisce lo strumento giuridico fondamentale nel campo della protezione internazionale, specificando i diritti di coloro che ne fanno richiesta e gli obblighi legali minimi degli Stati Contraenti verso questi ultimi.

Il testo della Convenzione è suddiviso in 7 capitoli per 46 articoli totali, è accompagnato dall'Atto Finale⁴ ed è preceduto da un preambolo di 6 paragrafi. Il primo capo riguarda le disposizioni generali della Convenzione e si compone di 11 articoli. La cosiddetta 'clausola dell'inclusione' (art 1, lett. a), co. 2), dà la definizione generale del termine 'rifugiato' delineando quali sono i soggetti da considerarsi tali e quindi i casi di applicabilità o di non applicabilità della Convenzione: la protezione internazionale prevista dalla Convenzione si applica a coloro che, trovandosi al di fuori del proprio stato di cittadinanza o di domicilio nel caso di un apolide, non possono, o non vogliono, farvi ritorno o domandarne la protezione a causa del fondato timore di poter subire persecuzioni dovute alla propria "razza", religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Perché ad un richiedente venga riconosciuto lo status di rifugiato devono sussistere tutti gli elementi delineati in questa clausola: il timore fondato, la persecuzione, l'impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza e/o di residenza, la presenza fuori

³ *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees* è stata adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951 dalla Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 22 aprile del 1954. Il testo fu approvato dalla Conferenza con 24 voti a favore e 2 astensioni (Iraq e Stati Uniti). Il numero attuale di Stati che hanno ratificato la Convenzione è 145, l'Italia ha ratificato la Convenzione il 24 luglio 1954.

Per il testo originale in inglese cfr. <http://legal.un.org/avl/pdf/ha/prsr/prsr_e.pdf>, per il testo in italiano cfr. <<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/convenzione.status.di.rifugiato.pdf>>.

⁴ L'Atto finale della conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi contiene raccomandazioni sul: rilasciare o riconoscere i titoli di viaggio ai rifugiati; prendere misure necessarie per la protezione delle famiglie dei rifugiati per mantenere l'unità del nucleo familiare dei rifugiati e assicurare la protezione dei minori; facilitare, incoraggiare e sostenere gli sforzi delle organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative qualificate per l'erogazione di servizi sociali; mantenere uno spirito di solidarietà internazionale ai fini dell'asilo e nel trattamento riservato alle persone che non rientrano nei termini della convenzione ma che si trovano nel territorio degli Stati contraenti in qualità di rifugiati.

dal Paese di cittadinanza o di residenza abituale⁵. La protezione internazionale prevista dalla Convenzione, però, è valida solamente per persone che sono diventate rifugiate in seguito ad avvenimenti che precedono il 1° gennaio 1951⁶: oltre a questo limite temporale è prevista anche una restrizione geografica (art. 1 co. b.1) per la quale gli Stati possono scegliere di circoscrivere i propri obblighi ai soli eventi verificatisi in Europa⁷. La protezione prevista dalla Convenzione non si applica ai rifugiati che godono già di altre forme di protezione e assistenza previste da altri organi delle Nazioni Unite, né a coloro che beneficiano di uno statuto equivalente a quello dei cittadini del paese di accoglienza. Le possibili cause di cessazione dello status di rifugiato sono elencate alla lettera c) dello stesso articolo. Esse sono innanzitutto legate a eventuali cambiamenti della situazione nello Stato di origine, che può far venir meno la necessità della protezione internazionale e pertanto rendere possibile il rimpatrio del rifugiato. In secondo luogo possono essere dovute a un mutamento della situazione personale del rifugiato, a seguito di un atto volontario di: ridomandare la protezione del suo Stato di cittadinanza, riacquistare la cittadinanza persa o acquistarne una nuova oppure ritornare a vivere nel paese in cui temeva di essere perseguitato.

Le successive clausole dell'articolo 1, alle lettere d), e) ed f), individuano le situazioni in cui una persona non può ottenere lo status di rifugiato, anche se risponde pienamente alla descrizione alla lettera a) del comma 2 del presente articolo. Secondo tali clausole sono escluse dalla Convenzione *in primis* le persone che già usufruiscono di protezione o di assistenza da parte di un'organizzazione o di un'istituzione altra rispetto all'UNHCR. Tra gli esclusi dal diritto vi sono inoltre coloro che sono sospettati di aver commesso gravi crimini di diritto comune, oppure crimini di guerra, o ancora crimini contro la pace o contro l'umanità. Lo stesso vale per gli atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite. Non sono previste riserve per l'articolo 1, così come non lo sono per le altre disposizioni fondamentali della Convenzione che si trovano agli articoli 3 (*Non-discrimination*⁸), 4 (*Religion*), 16 (*Droit d'ester en justice*) e 33 (*Défense d'expulsion et de refoulement*)⁹.

⁵ N. MORANDI, P. BONETTI (a cura di), *Lo status di rifugiato, Scheda pratica*, ASGI, 5 febbraio 2013, pp. 8-9.

⁶ La riserva temporale e geografica sono eliminate dal Protocollo sullo status di rifugiato del 1967, cfr. cap. 1, par. 1.1.1.4.

⁷ Gli stati che hanno scelto di adottare l'alternativa "in Europa" piuttosto che "in Europa o altrove" sono: il Congo, il Madagascar, il Principato di Monaco e la Turchia.

⁸ Dal testo originale in francese della Convenzione.

⁹ Oltre a questi, anche gli artt. 36 e 44. Gli artt. senza possibilità di riserva sono elencati all'art. 42 della Convenzione.

Gli articoli successivi di questa prima parte della Convenzione sanciscono i diritti e gli obblighi dei rifugiati. Da un lato essi hanno il dovere di conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti nel paese d'asilo (art. 2) e, dall'altra, gli verranno concessi diritti almeno pari a quelli di cui godono cittadini del paese d'asilo per quanto riguarda la libertà di praticare la loro religione e di dare un'istruzione religiosa ai loro figli (art. 4). Più in generale, l'art. 7 sancisce che gli Stati contraenti devono riservare ai rifugiati almeno lo stesso trattamento concesso agli altri stranieri, con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla Convenzione, le quali devono continuare ad accordarle loro gli stessi diritti e vantaggi previsti dallo Stato prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Dopo tre anni di soggiorno, inoltre, ai rifugiati dovrà essere concessa l'esenzione dalla condizione di reciprocità legislativa. Contro di essi non devono essere attuate le misure straordinarie previste per i cittadini originari dello stesso paese (art. 8) ma, ai fini della sicurezza nazionale, in circostanze gravi ed eccezionali, gli Stati contraenti sono liberi di adottare le misure provvisorie che ritengono necessarie rispetto ad una determinata persona (art. 9). Le disposizioni della Convenzione dovranno essere applicate ai rifugiati senza discriminazioni di razza, religione e rispetto al Paese d'origine (art. 3).

Tra il secondo e il quinto capo viene regolato il trattamento che gli Stati Contraenti devono riservare ai rifugiati in svariati ambiti. Il capo II si occupa della condizione giuridica dei rifugiati, quindi i loro diritti in materia di proprietà mobiliare e immobiliare (art. 13), industriale e intellettuale (art. 14), di diritto di associazione (art. 15) e di diritto di adire ai tribunali (art.16). Il capo III è dedicato alle attività lucrative: l'art. 17 regola le attività dipendenti, l'art. 18 quelli indipendenti e l'art. 19 le professioni liberali. In tutte le situazioni appena elencate si prevede "un trattamento più favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale".

Il capo IV regola gli aspetti che riguardano il benessere sociale dei rifugiati: nella ripartizione dei prodotti scarsi godono dello stesso trattamento dei cittadini del paese d'asilo (art. 20), il trattamento è "non meno favorevole" di quello degli stranieri per quanto riguarda gli alloggi (art. 21); in materia di assistenza pubblica, legislazione sul lavoro e sicurezza sociale è pari a quello dei cittadini, così come per l'educazione pubblica in scuola primaria. Per l'insegnamento in scuole non primarie, però, il trattamento è quello concesso agli stranieri in generale (artt. 22, 23 e 24).

Il capo V riguarda i provvedimenti amministrativi: gli Stati contraenti concedono la loro assistenza amministrativa ai rifugiati (art. 25), rilasciano i documenti e gli attestati che sostituiscono quelli rilasciati dalle autorità nazionali del paese di provenienza, tra cui il documento di identità e il titolo di viaggio¹⁰ necessario per viaggiare al di fuori dal territorio del paese d'asilo (artt. 27 e 28). Ai rifugiati possono essere riscosse tasse e oneri fiscali, ma mai di importo superiore a quelli riscossi ai cittadini del paese (art. 29). Non possono essere applicate sanzioni penali per l'entrata e il soggiorno irregolari nel territorio degli Stati contraenti, se giustificati. In misura necessaria possono tuttavia essere poste delle limitazioni sugli spostamenti dei rifugiati che soggiornano irregolarmente sul territorio di uno Stato contraente. Queste dovranno essere mantenute solo fintanto che lo statuto di queste persone non sia stato regolato o non siano ammessi in un altro paese (art. 31). Un rifugiato regolare può essere espulso dal Paese di accoglienza solo per "motivi di sicurezza nazionale e d'ordine pubblico", in questa evenienza gli dovrà essere concesso un termine adeguato per farsi ammettere regolarmente in un altro stato e la possibilità di fare ricorso (art. 32). L'art. 33 della Convenzione sancisce inoltre che, eccezion fatta per il caso in cui un rifugiato sia considerato un pericolo per la sicurezza del Paese o una minaccia per la collettività, è vietata l'espulsione e il respingimento verso confini territoriali pericolosi, dove la persona potrebbe essere perseguitata e la sua vita o libertà minacciate. Su questo divieto si fonda il cosiddetto Principio del *non-refoulement*, che è ormai considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario.

Gli ultimi due capitoli trattano gli aspetti più tecnici della Convenzione; al capo VI troviamo le disposizioni esecutorie e transitorie, mentre al capo VII sono esposte le clausole finali.

¹⁰ Le modalità di rilascio, rinnovo, proroga della validità del titolo di viaggio sono specificate in un allegato di 16 paragrafi a completamento della Convenzione.

1.1.1.2 Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966¹¹

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, assieme al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, è il primo strumento a carattere universale in materia di diritti umani fondamentali che contiene obblighi vincolanti per gli Stati parte. Il testo del Patto sui diritti civili e politici è costituito da un Preambolo e 53 articoli. Il Preambolo dichiara che il riconoscimento della dignità e dei diritti dell'essere umano sta alla base della libertà, della pace e della giustizia e che "l'ideale dell'essere umano libero" è colui che gode dei propri diritti civili e politici nonché di quelli economici, sociali e culturali. Gli Stati parte dovranno, perciò, rispettare e garantire ad ogni individuo tali diritti senza nessuna discriminazione (art. 2).

I diritti e le libertà fondamentali sancite dal Patto sui diritti civili e politici sono delineati alla Parte terza del testo (artt. 6-27), che riconosce, per esempio, il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della persona e della vita privata, il divieto alla tortura, alla schiavitù e alle detenzioni arbitrarie. Più in particolare, per quanto riguarda l'argomento di questa ricerca, l'articolo 12 impone il rispetto della libertà di movimento all'interno di uno Stato per chi vi si trovi legalmente e il diritto a poter lasciare qualsiasi paese, oltre a quello di poter rientrare nel proprio. Gli stranieri, inoltre, non possono venire espulsi se non in base ad una decisione presa in conformità della legge e con la possibilità di far valere le proprie ragioni (art. 13).

Più avanti, si istituiscono il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 18), la libertà di opinione e di espressione che annovera la libertà "di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee", comprese quelle espresse "in forma artistica" (art. 19). Ai sensi dell'articolo 27, alle persone appartenenti a minoranze etniche, religiose, o linguistiche, devono essere riconosciuti "il diritto ad avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua".

¹¹ *International Covenant on Civil and Political Rights*, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976. Gli Stati parte sono attualmente 172, l'Italia ha ratificato il 15 settembre 1978.

Per il testo ufficiale in inglese cfr. <<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf>> e per il testo in italiano cfr. <<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/patto.diritti.civili.e.politici.pdf>>. Per approfondimenti cfr. L. PINESCHI, «Il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici», in L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Giuffrè, Milano, 2006.

1.1.1.3 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, New York 16 dicembre 1966¹²

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è uno strumento parallelo e complementare al Patto sui diritti civili e politici; il Preambolo e i primi articoli dei due strumenti, infatti, riportano gli stessi enunciati. Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali è costituito da un Preambolo e 31 articoli e, come l'altro Patto, i diritti che gli Stati Parte devono tutelare sono delineati nella terza parte del testo (artt. 6-15). I primi tre articoli di questa sezione sanciscono il diritto a “guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato” (art. 6) e i diritti dei lavoratori (artt. 7 e 8); seguono il diritto alla sicurezza sociale (artt. 9 e 10), il diritto a un livello di vita adeguato (artt. 11 e 12) e all'istruzione (artt. 13 e 14).

L'articolo 15, l'ultimo articolo della Parte terza del Patto, riguarda i diritti culturali degli individui, che sono: il diritto “a partecipare e godere della vita culturale” (art. 15, co. 1, lett. a), “a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni” (art. 15, co. 1, lett. b) ed il diritto degli autori di vedere tutelati gli interessi morali e materiali scaturenti dalla loro attività (art. 15, co. 1, lett. c). Ai fini di garantire il pieno godimento di tali diritti culturali, gli Stati si impegnano a prendere delle misure per “il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura” (art. 15, co. 2), a rispettare la libertà degli individui necessaria alla ricerca scientifica e all'attività creativa (art. 15, co. 3) e, infine, a sviluppare collaborazioni internazionali in questi settori (art. 15, co. 3).

1.1.1.4 Protocollo relativo allo status dei rifugiati, New York 31 gennaio 1967¹³

Lo scopo principale del Protocollo relativo allo status di rifugiato è di eliminare il limite temporale di applicazione della Convenzione di Ginevra sullo status dei

¹² *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976. Gli Stati parte sono attualmente 169, l'Italia ha ratificato il Patto il 15 settembre 1978.

Per il testo ufficiale in inglese cfr. <<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>>, per il testo in italiano cfr. <<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/patto.intern.relativo.dir.economici.sociali.e.culturali.pdf>>.

Per approfondimenti cfr. L. PINESCHI, *Il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici*, cit.

¹³ *Protocol relating to the Status of Refugees*, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967. Attualmente il Protocollo conta 146 Stati parte, gli Stati membri della Convenzione che non hanno ratificato il Protocollo sono il Madagascar e Saint Kitts e Nevis, quelli che hanno ratificato il Protocollo ma non la Convenzione sono Capo Verde, Stati Uniti e Venezuela.

rifugiati¹⁴ agli eventi potenziali cause di rifugiati avvenuti prima del 1° gennaio 1951, estendendo quindi la protezione anche ai *nuovi* rifugiati.

Secondo il primo degli undici articoli che compongono il Protocollo, gli Stati ratificanti si impegnano ad applicare la Convenzione dall'articolo 2 al 34, secondo la definizione di 'rifugiato' all'articolo 1 della Convenzione, privato dei riferimenti temporali presenti alla lettera a). Inoltre, contrariamente all' articolo 1 comma b.1 della Convenzione - che dava la possibilità agli Stati di decidere circa l'estensione dei propri obblighi ad eventi accaduti in Europa oppure "in Europa o altrove" - il Protocollo va applicato senza restrizioni geografiche. Gli Stati che alla ratifica della Convenzione avevano optato per la restrizione geografica alla sola Europa, possono scegliere di mantenerla anche ratificando il Protocollo¹⁵.

Secondo l'articolo 5, l'adesione al Protocollo non è aperta soltanto agli Stati parte della Convenzione; il Protocollo è quindi uno strumento indipendente dalla Convenzione anche se fortemente connesso ad essa.

1.1.1.5 Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, Parigi 17 ottobre 2003¹⁶

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile è il primo strumento multilaterale vincolante, riguardante la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che, come esplicitato dal Preambolo alla Convenzione, contribuisce in modo importante alla diversità culturale e alla creatività umana, oltre che essere "garanzia di uno sviluppo duraturo". L'atto di soft law che precede la Convenzione nel trattare il patrimonio intangibile è la Raccomandazione UNESCO

¹⁴ Cfr. cap.1, par. 1.1.1.1.

¹⁵ È questo il caso della Turchia.

¹⁶ *Convention for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla 32° Conferenza generale dell'UNESCO ed entrata in vigore il 20 aprile 2006. I Paesi parte sono attualmente 178. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 30 ottobre 2007.

Per il testo ufficiale in inglese cfr. <http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>, per il testo in italiano cfr. <<https://ich.unesco.org/doc/src/00009-IT-PDF.pdf>>.

Per approfondimenti cfr. L. ZAGATO, «La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile», in L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, CEDAM, Padova, 2008; T. SCOVAZZI, «La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile», in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè, Milano, 2012.

sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare del 1989¹⁷ ¹⁸. Cosa si intenda per ‘patrimonio culturale immateriale’ è descritto all’articolo 2:

[...] le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

Si tratta dunque un patrimonio vivo, legato ad una particolare pratica svolta da un gruppo di persone in un determinato luogo¹⁹. È escluso dal campo di applicazione della Convenzione tutto ciò che è incompatibile con i diritti umani, con il reciproco rispetto tra comunità e individui e con lo sviluppo sostenibile.

Al secondo comma dello stesso articolo si trova un elenco non esaustivo e interdisciplinare, di ambiti di attività in cui il patrimonio immateriale si manifesta, questi sono: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; e l’artigianato tradizionale in riferimento alle abilità e ai saperi specifici dei creatori e non ai manufatti²⁰, quest’ultima è una categoria nuova tra le manifestazioni del patrimonio culturale immateriale. La protezione prevista per queste manifestazioni, ai sensi dell’articolo 3, è subordinata a quella prevista dalla Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 e ai diritti e obblighi degli Stati in materia di proprietà intellettuale o dell’uso di risorse biologiche ed ecologiche previsti da altri strumenti internazionali.

¹⁷ Cfr. cap.1, par. 1.1.2.2.

¹⁸ Altri precedenti, seppur in modo meno diretto, possono essere considerati il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e la Convenzione sulla diversità biologica del 1982. Cfr. T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, cit., p. 5.

¹⁹ La Convenzione parla di “comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui”. Il patrimonio deve essere condiviso da più persone, si parla di “individui” quando si tratta di più persone che non costituiscono una comunità o un gruppo ma condividono lo stesso patrimonio culturale intangibile che conferisce un senso di identità ai suoi praticanti. Cfr. T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, cit., p. 12.

²⁰ Nel testo originale in inglese viene usato il termine *traditional craftsmanship* piuttosto che *traditional handicraft* e in quello francese viene usata l’espressione *les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel*, la Convenzione è volta a proteggere i portatori di conoscenze. Cfr. L. ZAGATO, «La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile» in L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, CEDAM, Padova, 2008, p. 38.

La seconda sezione della Convenzione istituisce gli organi istituzionali per l'implementazione delle disposizioni previste dalla Convenzione: l'Assemblea generale degli Stati Parte che è l'organo sovrano della Convenzione (art. 4), il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile che ha il compito di promuovere e sorvegliare l'applicazione della Convenzione (artt. 5-9) e il Segretariato che assiste l'Assemblea e il Comitato (art 10).

Il contenuto della protezione prevista dalla Convenzione mira ad assicurare la salvaguardia e il rispetto del patrimonio culturale immateriale che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, passa attraverso misure volte a garantirne la vitalità, suscitare la consapevolezza della sua importanza e, quindi, promuovere il sostegno e la cooperazione internazionale per la sua protezione. È in capo agli Stati parte l'obbligo di salvaguardare il patrimonio culturale intangibile presente sul proprio territorio adottando i provvedimenti necessari; tale obbligo a livello nazionale (sez. 3, artt. 11-15) si concretizza attraverso misure di salvaguardia, sviluppo e valorizzazione (art. 13); attività e programmi di educazione, sensibilizzazione e rafforzamento delle capacità (art. 14); e soprattutto, nell'attività strumentale di individuazione degli elementi del proprio patrimonio immateriale in collaborazione con le comunità, i gruppi e gli individui ad esso legati, per poi stilare inventari da presentare periodicamente al Comitato intergovernativo (art. 12).

A livello internazionale (sez. 4, artt. 16-18) le attività sono elaborate dal Comitato su richiesta degli Stati, per "garantire una miglior visibilità del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere salvaguardato" il Comitato crea e aggiorna costantemente la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale (art. 16), la Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e verso cui adottare provvedimenti specifici (art. 17) e il Registro delle migliori pratiche di salvaguardia; si tratta di programmi, progetti e attività di salvaguardia selezionati e sostenuti dal Comitato su proposta degli Stati parte (art. 18). L'unico obbligo internazionale posto direttamente in capo agli Stati è quello di presentare periodicamente al Comitato dei rapporti sulle attività intraprese in applicazione della Convenzione (art. 29). Per aiutare gli Stati ad espletare i propri obblighi, sono previste forme di cooperazione internazionale e di assistenza tecnica e finanziaria gestite dal Comitato. A tal proposito la sezione 6 istituisce il Fondo per il patrimonio culturale immateriale a cui tutti gli Stati contraenti sono obbligati a

contribuire periodicamente e il cui uso da parte del Comitato è deciso dall'Assemblea generale.

1.1.1.6 Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali, Parigi 20 ottobre 2005²¹

Per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel 2005 la Conferenza generale dell'UNESCO adotta la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità e delle espressioni culturali, riproponendo in chiave vincolante gli enunciati della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001²².

Nel preambolo si afferma che la diversità culturale è una caratteristica inerente all'umanità di cui è patrimonio comune, essa va salvaguardata e promossa perché, se coltivata nella tolleranza, nella giustizia e nel rispetto reciproco delle culture, è fattore di sviluppo sostenibile, di pace e di sicurezza, in quanto crea un mondo variegato e ricco di scelte che esalta le capacità e i valori umani. Questo tema viene posto in relazione con la globalizzazione e le nuove tecnologie: esse offrono la possibilità di rapide interazioni interculturali e quindi, più possibilità di conoscenza e dialogo, ma al contempo, piuttosto che favorire un mutuo accrescimento culturale, rischiano di omogeneizzare le diversità culturali schiacciando le culture tradizionali e, inoltre, di costituire una minaccia per il settore culturale dei Paesi più poveri e meno sviluppati (considerando 18)²³ in quanto le attività, i beni e i servizi culturali possiedono una natura doppia: non sono solo portatori di significati identitari, ma possiedono anche un valore economico e commerciale (considerando 19).

²¹ *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression*, approvata il 20 ottobre 2005 a Parigi dalla 33[°] Conferenza Generale dell'UNESCO con 148 voti a favore, 4 astenuti e 2 contrari (Stati Uniti e Israele). La Convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007. Attualmente gli Stati parte sono 145 ed è stata ratificata dall'Italia il 16 febbraio 2007.

Per il testo in inglese della Convenzione, cfr. <http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>, per la traduzione del testo in italiano cfr. <<http://unesblob.blob.core.windows.net/documenti/959ca9b1-de58-4896-8d39-2168b1710090/Convenzione%20Internazionale%20sulla%20Protezione%20e%20la%20Promozione%20della%20Diversit%20delle%20Espressioni%20Culturali.pdf>>.

Per approfondimenti cfr. L. PINESCHI, «Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali», in L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, CEDAM, Padova, 2008.

²² Cfr. cap. 1, par. 1.1.2.3.

²³ L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit. p., 165.

Il testo della convenzione è suddiviso in 7 sezioni, la prima delle quali stabilisce gli obiettivi e i principi che sostengono la Convenzione. L'articolo 1 elenca gli obiettivi che reggono la Convenzione, questi consistono nel salvaguardare le espressioni della diversità culturale in quanto si tratta di un patrimonio universale, a prescindere dal suo valore commerciale; in secondo luogo, si vuole favorire il pluralismo culturale attraverso misure di sostegno e protezione a livello economico e commerciale, derogando le regole del libero scambio e conservando "il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e applicare politiche e misure che ritengono adeguate in materia di protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio" (art. 1, lett. h)).

Il secondo articolo riguarda i principi fondamentali della Convenzione, che sono: il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, d'informazione e di comunicazione, nonché quella di poter scegliere le proprie espressioni culturali; la sovranità del diritto nazionale degli Stati nell'adottare misure e politiche per adempiere agli scopi della presente Convenzione sul proprio territorio; l'uguaglianza della dignità e del rispetto di tutte le culture, incluse quelle delle persone appartenenti alle minoranze e alle popolazioni autoctone; la solidarietà e la cooperazione internazionali anche con i Paesi in via di sviluppo; la complementarità degli aspetti economici e culturali nello sviluppo; lo sviluppo sostenibile che presuppone la protezione, la promozione e il mantenimento della diversità culturale per le generazioni future; l'equo accesso alle espressioni culturali del mondo intero ai mezzi di espressione e di diffusione; infine, l'apertura e l'equilibrio nell'adottare le misure in applicazione delle disposizioni della Convenzione.

La seconda sezione delimita gli obblighi in capo agli Stati contraenti alle politiche e misure nell'ambito della promozione e della protezione delle diversità delle espressioni culturali (art. 3). All'articolo 4, sezione numero 3, sono date una serie di definizioni: la 'diversità culturale' è la moltitudine di forme mediante le quali le culture dei gruppi e delle società si esprimono, compresi i "modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati"²⁴; "queste

²⁴ Nonostante si dichiara che la diversità delle espressioni culturali va salvaguardata a prescindere dal suo valore economico e commerciale, «la definizione appare formulata con lo scopo precipuo di richiamare l'attenzione non tanto sulle conoscenze, i riti e le tradizioni (elementi caratterizzanti della diversità culturale, dati per acquisiti attraverso l'espressione "not only") ma soprattutto ("but also") sulle attività

espressioni culturali vengono tramandate all'interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro" e vanno ad arricchire il patrimonio culturale dell'umanità (art. 4 co. 1). Per 'espressioni culturali' "s'intendono le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società" (art. 4, co. 3), mentre 'contenuto culturale' "rimanda al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali generati dalle identità culturali o che ne rappresentano le espressioni" (art. 4, co. 2). Definendo maggiormente l'oggetto della Convenzione, al comma 6 dello stesso articolo, è data la definizione di 'politiche e misure culturali' che sono quelle che riguardano "la cultura a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, indipendentemente dal fatto che si focalizzino sulla cultura in quanto tale o siano destinate a influenzare direttamente le espressioni culturali degli individui, dei gruppi e delle società, incluse la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, di beni e di servizi culturali nonché l'accesso a questi ultimi".

La quarta parte del testo (artt. 5-19) elabora la protezione prevista dalla Convenzione e sviluppa, a livello nazionale e internazionale, gli obiettivi posti all'articolo 1. Gli obblighi previsti sono di natura esortativa e generica, invitano gli Stati ad agire attivamente per promuovere e proteggere le espressioni culturali secondo i principi e le modalità di intervento dettati dalla Convenzione²⁵. In particolare, l'articolo 7 stabilisce che gli Stati devono coinvolgere nelle loro politiche culturali tutta la società civile, con attenzione alle donne e alle persone appartenenti alle minoranze e le popolazioni autoctone; devono, inoltre, permettere la circolazione sul loro territorio di beni e servizi provenienti da culture altre²⁶ e che il giusto riconoscimento sia concesso agli artisti e gli altri creatori. Gli Stati dovranno anche dedicare parte delle loro azioni all'educazione e alla sensibilizzazione verso il valore della diversità culturale (art. 10). Per uno sviluppo sostenibile degli Stati, l'articolo 13 chiede che la cultura venga integrata in tutte le politiche dedicate allo sviluppo. Grande importanza è data alla cooperazione internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo (art. 14), i paesi più sviluppati devono sostenerli in vari modi per ridurre la povertà; i loro sforzi devono essere indirizzati a consolidarne le industrie culturali contribuendo a migliorarne, tra le

artistiche, in quanto produttive di beni oggetto di scambi e consumo». L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit. p., 166.

²⁵ L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale: circolazione e restituzione*, Cafoscarina, Venezia, 2018, p. 101.

²⁶ La Convenzione non vuole favorire approcci nazionalistici, la presenza di diverse culture sullo stesso territorio deve essere basata sul rispetto reciproco, si ribadisce un approccio interculturale. Cfr. L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 100.

altre cose, le competenze strategiche e gestionali nel settore culturale, accordandogli un accesso facilitato al mercato mondiale e ai circuiti di distribuzione e attraverso il sostegno finanziario. Per portare avanti tutte queste attività è istituito il Fondo internazionale per la diversità culturale (art. 18).

La quinta parte del testo sancisce le relazioni della Convenzione con gli altri strumenti legislativi: essa non è subordinabile agli altri trattati, ma nessuna delle sue disposizioni può essere interpretata come una modifica dei diritti e degli obblighi in capo alle Parti contraenti derivanti della loro adesione ad altri trattati (art. 20).

La sesta sezione della Convenzione istituisce i suoi Organi che, in modo non dissimile dalla Convenzione UNESCO del 2003, sono: la Conferenza delle Parti contraenti, organo plenario e sovrano della Convenzione (art. 22); il Comitato intergovernativo presso l'UNESCO (art. 23); ed il Segretariato UNESCO (art. 24).

La settima ed ultima parte, tra gli articoli 25 e 35, riguarda le disposizioni finali della Convenzione.

1.1.2 Strumenti non vincolanti

1.1.2.1 Dichiarazione universale dei diritti umani, Parigi 10 dicembre 1948²⁷

La Dichiarazione Universale dei diritti umani è il primo documento giuridico universale attraverso cui gli Stati riconoscono che «*tutti* gli individui, cittadini o stranieri, senza discriminazione alcuna, a prescindere dallo status giuridico del Paese o del territorio a cui essi appartengono, spetta il riconoscimento e la tutela di una serie di diritti espressamente enunciati»²⁸, questa serie di diritti è il soggetto dei 30 articoli che compongono la Dichiarazione, senza, però, chiarire in che modo gli Stati dovranno assicurare i diritti che qui riconoscono. Questo punto verrà superato da altri trattati internazionali a carattere vincolante come il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali: la

²⁷ *Universal Declaration of Human Rights* adottata dalla 138^o Assemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948.

Per il testo ufficiale in inglese cfr. <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf>, per una traduzione in italiano cfr. <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf>.

Per approfondimenti cfr. L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit.

²⁸L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit., pp. 67-68.

Dichiarazione ne rappresenta la base giuridica e i diritti e le libertà che sancisce vi sono ripresi senza sostanziali differenze.

Gli articoli 26 e 27 della Dichiarazione introducono i diritti culturali: l'articolo 26 sancisce il diritto di ciascuno all'istruzione e l'articolo 27 quello a godere delle arti e di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità come al progresso scientifico. Il secondo comma dell'articolo 27 aggiunge il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali degli autori derivanti dalle proprie produzioni scientifiche, letterarie o artistiche.

1.1.2.2 Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore, Parigi 15 novembre 1989²⁹

La Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore dell'UNESCO è il primo atto normativo internazionale a tutela del patrimonio culturale immateriale. Nel Preambolo al testo si afferma che la cultura tradizionale e popolare fa parte del patrimonio universale dell'umanità e che è un mezzo di dialogo interculturale e di costruzione delle identità. Oltre all'importanza sociale e culturale che questa ricopre, le viene attestato anche un interesse economico e politico per il ruolo che ricopre nella storia di un popolo e nella società contemporanea. Vista la sua importanza e la sua natura fragile e volatile la cultura tradizionale e popolare, la Conferenza fa appello a tutti gli Stati perché venga riconosciuta e salvaguardata adottando, conformemente con il loro apparato costituzionale, misure legislative opportune e favorendo le azioni delle istituzioni e delle organizzazioni che si occupano di queste tematiche.

Dopo il Preambolo, nelle sette sezioni della Raccomandazione, viene data la definizione di cultura tradizionale e popolare e vengono delineati gli impegni di conservazione e valorizzazione ricadenti sugli Stati parte. L'articolo A sancisce che, in questo testo, per 'cultura tradizionale e popolare'³⁰ si intende l'insieme delle creazioni³¹ fondate sulle tradizioni di una comunità culturale. Tali creazioni sono espressione dei

²⁹ *Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*, adottata a Parigi il 15 novembre 1989 dalla 25° Conferenza Generale UNESCO.

Per il testo originale in inglese cfr. <http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

³⁰ Nel testo ufficiale in lingua francese troviamo la dicitura *culture traditionnelle et populaire*, mentre in quello in inglese vengono usati termini *traditional and popular culture* oppure *folklore*.

³¹ La disposizione fa riferimento solo alle creazioni, cioè ai prodotti e alle documentazioni, piuttosto che ai produttori e al processo di produzione come parte costitutiva del patrimonio tradizionale e popolare. La raccomandazione è stata per questo criticata e considerata deficitaria. Cfr. L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, cit., p. 32.

gruppi o degli individui e corrispondono alle attese della comunità in quanto riflettono la comune identità culturale e sociale, oltre che incarnare le norme e i valori che vengono trasmessi oralmente, per imitazione o in altro modo. Alcune fattispecie di creazione sono individuate dal testo e sono, per esempio, la lingua, la musica, i riti, i costumi, l'artigianato etc.

Per l'efficace salvaguardia del *folklore* è necessaria, innanzitutto, la sua identificazione; gli Stati membri dovranno dunque incoraggiare studi per la creazione di inventari, di istituzioni specifiche e di sistemi di registrazione, classificazione e catalogazione normalizzati e condivisi (art. B). L'articolo C dispone che la documentazione relativa a queste culture viventi, le cui tradizioni possono evolvere o non essere più utilizzate, deve essere debitamente conservata cosicché le tracce dei cambiamenti intervenuti possano essere fissate e studiate; gli strumenti idonei a tale compito sono gli archivi, i musei e le esposizioni.

La preservazione delle tradizioni e di coloro che ne sono portatori (art. D), passa attraverso: programmi di insegnamento, di studio e di ricerca; l'accesso e la possibilità di pratica delle proprie tradizioni per le comunità; e l'istituzione di organismi di coordinazione che rappresentino gli interessi dei vari gruppi. Nell'applicare le disposizioni contenute in questo articolo, le Parti, dovranno tenere presente che, spesso, l'adesione di un popolo alla propria cultura viene intaccata dall'"industrialized culture" mediante i mass media.

La salvaguardia della cultura popolare e tradizionale passa anche attraverso la sua diffusione (art. E) mirata alla sensibilizzazione delle persone al suo valore come elemento identitario di un gruppo. A questo proposito è ritenuto utile che gli Stati membri incoraggino la diffusione di materiali attraverso i canali di comunicazioni di massa, la produzione di materiali educativi e l'organizzazione di manifestazioni come feste, festival, esposizioni, congressi, laboratori, etc.

L'articolo F riguarda la protezione del folklore, questa deve essere attuata in due direzioni. Da una parte, la cultura popolare e tradizionale, in quanto manifestazione della creatività intellettuale individuale o collettiva, "deserves to be protected in a manner inspired by the protection provided for intellectual productions" in modo da permetterne lo sviluppo e la diffusione senza pregiudicare gli interessi coinvolti. In secondo luogo, della cultura popolare tradizionale va tutelata: la vita privata e la confidenzialità dei portatori delle tradizioni, gli interessi dei collezionisti e l'integrità fisica dei materiali raccolti attraverso servizi di archiviazione. Questi aspetti della

cultura popolare tradizionale godono già di forme di protezione previste da altri strumenti e così deve continuare ad essere ai sensi della Raccomandazione. Il testo si chiude con l'articolo G, auspicando la cooperazione internazionale per perseguire gli obiettivi ed i principi della Raccomandazione.

1.1.2.3 Dichiarazione universale sulla diversità culturale, Parigi 2 novembre 2001³²

La Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, atto di soft law propedeutico alla Convenzione UNESCO 2005, introduce nel diritto internazionale la disciplina della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, affermando l'importanza del rispetto della diversità culturale nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale³³.

Il testo della dichiarazione si articola in quattro punti. Il primo definisce la diversità culturale da vari punti di vista: la cultura³⁴ assume nel tempo e nello spazio una grande varietà di forme, "fonte di scambi, d'innovazione e di creatività" oltre che di identità; la diversità culturale può essere, perciò, considerata "patrimonio comune dell'Umanità"(art. 1); la diversità culturale è un "fattore di sviluppo" sociale ed economico (art.3) ma, inserita in un contesto di pluralismo, rende necessarie politiche atte all'integrazione e alla coesione sociale per un'interazione armoniosa tra le molteplici identità culturali (art.2).

Il secondo argomento trattato nella dichiarazione riguarda i diritti umani; i diritti culturali ne fanno parte e la possibilità di accedere ed esprimere le forme della propria cultura è una libertà fondamentale (art. 5) che va garantita a tutti e a tutte le culture (art. 6); in nessun caso, però, i Diritti dell'uomo e le libertà fondamentali possono essere pregiudicati o limitati nella loro portata in nome della salvaguardia della diversità culturale (art.4).

³² UNESCO *Universal Declaration on cultural diversity*, approvata a Parigi il 2 novembre 2001 dalla 31° Conferenza Generale UNESCO.

Per il testo ufficiale in inglese cfr. <http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>, per una traduzione in italiano cfr.

<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_it.pdf>.

³³ È significativo che tale testo fu accolto all'unanimità poche settimane dopo gli attentati dell'11 settembre 2001.

³⁴ Nel preambolo il concetto di 'cultura' è descritto come "l'insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettivi e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale".

Il terzo punto afferma che “ogni creazione affonda le sue radici nelle tradizioni culturali, ma si sviluppa a contatto con altre culture” ed è, perciò, “testimonianza dell’esperienza e delle aspirazioni dell’umanità”. I beni e i servizi culturali sono portatori di identità e senso, vanno dunque tutelati, protetti, trasmessi alle generazioni future (art. 7) e, per questi motivi, particolare attenzione va posta nella loro commercializzazione (art. 8); in merito a quest’ultimo aspetto, ogni Stato dovrà stabilire la propria politica, assicurando la libera circolazione dei beni e servizi culturali e favorendone la produzione (art. 9).

L’ultima sezione del testo sottolinea l’importanza della cooperazione e della solidarietà internazionale (art. 10), delle politiche pubbliche in partenariato con il settore privato e le parti civili (art. 11) per permettere l’applicazione dei principi della dichiarazione anche nei paesi in via di sviluppo. L’articolo 12 delinea il ruolo dell’UNESCO nel favorire tali dinamiche tra le varie parti sociali, promuovendo l’attuazione di un Piano d’azione allegato al testo della Dichiarazione; esso declina, in modo programmatico seppur generale, i principi della Dichiarazione in 20 obiettivi in capo agli Stati membri.

1.1.2.4 Dichiarazione di Istanbul, 17 settembre 2002³⁵

La Dichiarazione di Istanbul, redatta nell’ambito della Terza tavola rotonda dei ministri della cultura dal titolo “Intangible Cultural Heritage, mirror of cultural diversity”, presenta il patrimonio culturale immateriale e la diversità culturale come elementi portatori di pace e sviluppo sostenibile in un contesto globalizzato. Gli Stati riconoscono tramite questo documento che le manifestazioni del patrimonio intangibile, radicato nella storia e nei luoghi, permette alle comunità e agli individui di esprimere la propria visione del mondo e il proprio sistema di valori, creando un senso di appartenenza e continuità; diventando fonte di identità e diversità culturale, oltre che di creatività e di benessere per l’umanità intera (punti 1 e 2).

La salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale intangibile dipende dall’intervento delle persone ad esso connesse. Per assicurare la sostenibilità e la continuità di tali pratiche, è dovere dei governi facilitarne la democratica partecipazione

³⁵*Istanbul Declaration* adottata a Istanbul il 17 settembre 2002 dalla Terza tavola rotonda dei ministri della cultura organizzata dall’Unesco.

Per il testo in inglese cfr. <<http://portal.unesco.org/en/files/6209/10328672380Communiqu%E9Final-E-17sept.pdf/Communiqu%E9Final-E-17sept.pdf>>.

e salvaguardare i contesti in cui si sviluppano; queste pratiche sono, infatti, minacciate da più fattori quali i conflitti, l'intolleranza, l'eccessivo merchandising, l'urbanizzazione incontrollata e il decadimento delle campagne (punti 3 e 4). La globalizzazione è un elemento che può portare all'uniformazione del patrimonio culturale immateriale ma, al punto quinto della Dichiarazione, si suggerisce un suo possibile contributo positivo: le possibilità di diffusione che offre grazie alle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, possono diffondere valori di solidarietà e tolleranza attraverso la comprensione e il rispetto della diversità.

Gli Stati si impegnano ad adottare misure e politiche volte all'identificazione, alla salvaguardia e alla diffusione del patrimonio immateriale dell'umanità, alla cooperazione e solidarietà internazionale e alla creazione di una Convenzione appropriata alla complessità del tema (punto 7).

1.1.2.5 Dichiarazione sugli approcci integrati per la salvaguardia del patrimonio culturale tangibile e intangibile, Yamato 22 ottobre 2004³⁶

Dopo l'approvazione della Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, una Conferenza internazionale si è tenuta a Nara, in Giappone, per discutere riguardo alla salvaguardia del patrimonio culturale tangibile ed intangibile. Gli esperti attribuiscono al patrimonio culturale immateriale valore pari a quello tangibile e quello naturale, riconoscendo che spesso tali patrimoni sono interdipendenti ma strutturalmente differenti; auspicano perciò approcci integrati ed inclusivi di tutela e valorizzazione, che abbiano effetti di mutuo beneficio e rafforzamento tra patrimonio tangibile e immateriale. Questi approcci dovranno sempre tenere in considerazione le specificità dei contesti culturali e agire con l'approvazione e la collaborazione delle comunità interessate permettendo il costante ricrearsi delle loro espressioni culturali.

³⁶ *Yamato Declaration on Integrated Approaches for Safeguarding Tangible and Intangible Cultural Heritage*, adottata a Yamato il 22 ottobre 2004 dalla Conferenza internazionale su "The Safeguarding of Tangible and Intangible Cultural Heritage: Towards an Integrated Approach", organizzata dalla Japanese Agency for Cultural Affairs e dall'Unesco.
Per il testo ufficiale in inglese cfr. <<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137634e.pdf>>.

1.2 Strumenti di diritto regionale europeo

1.2.1 Strumenti vincolanti, normativa primaria dell'Unione europea

1.2.1.1 Articolo 3 del trattato sull'Unione europea

L'articolo 3 del titolo I del Trattato sull'Unione europea (TUE) dedicato alle disposizioni comuni, pone gli obiettivi dell'Unione europea; è alla luce di questi, in particolare di quelli al terzo paragrafo dell'articolo 3, che vanno letti gli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla cultura. Tra gli obiettivi posti si trova, innanzitutto, la promozione della pace, dei valori dell'Unione ed il benessere dei suoi popoli (art. 3, par. 1); quindi il perseguimento della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Questo necessita l'elaborazione di misure appropriate riguardo ai controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione e la lotta contro la criminalità (art. 3, par. 2). Il terzo comma dell'articolo 3 riguarda *in primis* gli obiettivi economici dell'Unione, ovvero la creazione di un mercato interno, lo sviluppo sostenibile dell'Europa e il progresso tecnologico e scientifico; dopodiché dichiara il proposito di combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e, infine, promuove la giustizia, la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri. È importante sottolineare che, ancora al comma 3 dell'articolo 3, oltre ai già citati obiettivi, l'Unione si impegna sia a rispettare le diversità culturali e linguistiche degli Stati membri, che a vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale comune europeo.

Il quarto paragrafo istituisce l'Unione economica e l'euro, il quinto riguarda le relazioni dell'Europa con il resto del mondo. Con ciò l'UE dice di poter contribuire “alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani” e “allo sviluppo del diritto internazionale”.

Tutto ciò in ragione delle competenze che sono attribuite all'Unione dai trattati (art. 3 par. 6).

1.2.1.2 Titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La normativa europea in materia di asilo e immigrazione si basa sugli articoli del capo II “Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione” del

Titolo V, rubricato “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, che a sua volta fa parte della terza parte del TFUE, dedicata alle “Politiche e azioni interne dell’Unione”. Gli articoli di questa sezione del TFUE rappresentano la base giuridica per tutti gli strumenti giuridici che l’UE emanerà in materia di asilo, migrazione e integrazione al fine di creare un effettivo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo. Tale progetto prende inizio con la riunione del Consiglio europeo a Tampere nel 1999³⁷ e il Programma di Tampere che ne consegue. Al programma di Tampere segue il programma dell’Aia dal 2005³⁸ e a quest’ultimo, nel 2009, subentra il programma di Stoccolma³⁹. Per i primi due programmi l’obiettivo era la costituzione di un Sistema Europeo Comune di Asilo (CEAS)⁴⁰ per l’armonizzazione dei sistemi di protezione internazionale concessi dagli Stati membri; mentre l’obiettivo principale posto al Programma di Stoccolma dal Trattato di Lisbona è, più che altro, la creazione di una “politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea”⁴¹.

Anche per quanto riguarda l’immigrazione regolare, è con la riunione di Tampere del 1999 che l’Unione riconosce la necessità di creare un sistema di gestione dei flussi migratori che garantisca l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi e quella di armonizzare le normative nazionali relative alle condizioni di ingresso e soggiorno legali nell’UE, anche considerando che l’immigrazione influisce sulla crescita economica. L’adozione di una disposizione generale riguardante l’intero settore dell’immigrazione per motivi di lavoro non è stata possibile e il Parlamento europeo assieme al Consiglio procedono con una normativa settoriale che si articola in una serie di direttive in materia migrazione legale per categorie di migranti⁴².

³⁷ Consiglio europeo di Tampere del 26 e 26 ottobre 1999, che adotta il Programma di Tampere.

³⁸ Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004, che adotta il *Programma dell’Aia. Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea* (2005/C 53/01).

³⁹ Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 2009, che adotta il *Programma di Stoccolma. Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini* (2010/C 115/01), attualmente in atto.

⁴⁰ Ad oggi gli strumenti normativi principali che compongono il CEAS sono: la Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea; la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale che è concessa ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria; il Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale; la Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; la Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, il Regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013.

⁴¹ TFUE, art. 78, co. 1.

⁴² Diversi atti sono stati adottati a partire dal 2008 con il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo del 24 settembre 2008, come la Direttiva 2009/50/CE che istituisce un permesso unico per lavoro e soggiorno, la

Il titolo V del TFUE consta di 5 capi e 22 articoli (artt. 67-89): il primo capo riguarda le disposizioni generali riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il secondo le politiche relative ai controlli alle frontiere interne ed esterne agli Stati membri, all'asilo e all'immigrazione, il terzo si occupa della cooperazione giudiziaria tra Stati membri in materia civile e il quarto di quella penale, infine il capo quinto parla della cooperazione di polizia. L'articolo 67, il primo articolo di questa parte del trattato, sancisce la creazione di questo Spazio nel rispetto dei diritti fondamentali: esso è *di libertà* perché non sono previsti controlli sulle persone alle frontiere interne agli Stati membri ma piuttosto a quelle esterne. Le questioni riguardanti i controlli alle frontiere, l'asilo e l'immigrazione, si vogliono gestite in modo unitario secondo una politica comune e uniforme in tutti i paesi dell'UE, fondata sulla solidarietà tra gli Stati ed equa verso i cittadini dei paesi terzi. Nello Spazio si vuole avere un alto livello di *sicurezza* raggiunto attraverso: la lotta e la prevenzione alla criminalità, al razzismo e alla xenofobia; il coordinamento e la collaborazione tra le forze armate, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti; e attraverso il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali. Perché questo Spazio sia anche *di giustizia*, si dovrà rispettare il Principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie civili oltre che penali, in modo da facilitare l'accesso alla giustizia.

Gli articoli interessanti ai fini di questo studio sono quelli riguardanti le politiche relative al controllo alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione che sono raggruppati nel capo II del titolo V (artt. 77-80). All'articolo 77 è ribadita la volontà di sviluppare una politica volta a garantire l'assenza di controlli alle frontiere interne, a tal fine devono essere stabilite delle misure riguardanti i titoli di soggiorno di breve durata, le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare tra gli Stati membri e le misure necessarie all'istituzione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

All'articolo 78 l'Unione si impegna a sviluppare "una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea" in accordo con i trattati internazionali in materia. Al comma 2 esso prevede: uno status uniforme di asilo

Direttiva 2011/98/UE sulla Carta blu per i lavoratori altamente qualificati, la Direttiva 2014/66/UE riguardante i trasferimenti intra-societari, la Direttiva 2014/36/UE per i lavoratori stagionali, la Direttiva 2016/801/UE per i ricercatori, studenti, volontari etc., nel 2011 è stata modificata la Direttiva 2003/109/CE sullo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti per lungo periodo. A livello di *soft law*, i più recenti sviluppi politici sono l'Approccio globale in materia di migrazione e mobilità (COM/2011/0743 definitivo), la comunicazione su un'Europa aperta e sicura (COM/2014/0154 final) e l'Agenda europea in materia di migrazione (COM/2015/0240 final).

per i cittadini dei paesi terzi (lett. a)) e di protezione sussidiaria a favore dei cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale pur non potendo beneficiare dell'asilo europeo (lett. b)); un sistema di protezione temporanea per gli sfollati (lett. c)); delle procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status di protezione internazionale (lett. d)); dei criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente all'esame di una domanda di protezione (lett. e)); delle norme sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione (lett. f)); il partenariato e la cooperazione con paesi terzi nella gestione dei flussi di richiedenti (lett. g)). Al comma 3 sono previste, inoltre, delle misure temporanee a beneficio di uno o più paesi dell'UE che affrontino una situazione di emergenza per un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

L'articolo 79 si occupa di immigrazione. L'Unione vuole sviluppare una politica comune dell'immigrazione che gestisca efficacemente i flussi migratori, che tratti in modo equo i cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e che contrasti l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani. Per fare ciò si intende adottare misure riguardanti: le condizioni di ingresso, di soggiorno, di rilascio dei visti e dei titoli di soggiorno di lunga durata da parte degli Stati membri, compresi quelli per il ricongiungimento familiare (co. 2, lett. a)); la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, compresi quelli sulla libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri (co. 2, lett. b)); l'immigrazione clandestina, il soggiorno irregolare, l'allontanamento e il rimpatrio (co. 2, lett. c)); la lotta alla tratta degli esseri umani (co. 2, lett. d)).

Si prevede, inoltre, di adottare misure di incentivazione e di sostegno dell'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio. Si esclude a tal proposito qualsiasi forma di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (co. 4); in questo modo si rispetta il principio di sussidiarietà e le politiche di integrazione rimangono di competenza dei singoli Stati. Resta di competenza di ogni Stato anche la determinazione del numero degli ingressi di lavoratori provenienti da Paesi terzi (co. 5).

Il capo si conclude dichiarando che tutte le disposizioni adottate in sua applicazione devono essere “governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario” (art. 80).

1.2.1.3 Articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La cultura è uno dei settori in cui “l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri”⁴³. Il ruolo dell’Unione nel campo della cultura è sancito dall’articolo 167 del TFUE, unico articolo del Titolo XIII della Parte III del TFUE, che riprende l’articolo 151 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. Esso si compone di cinque paragrafi il primo dei quali riporta la volontà dell’UE di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, valorizzando il patrimonio culturale comune dell’Europa nel rispetto delle diversità nazionali e sub-nazionali degli Stati membri. Nel perseguire tale obiettivo, l’azione dell’UE si limita a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e ad appoggiarne e integrarne l’azione⁴⁴; le sue iniziative sono finalizzate al miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, alla conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, agli scambi culturali non commerciali e alla creazione artistica, letteraria e dell’audiovisivo (par. 2).

La cooperazione internazionale non deve limitarsi ai soli Stati membri ma estendersi anche a Paesi terzi e organizzazioni internazionali che si occupano di cultura come il Consiglio d’Europa (par. 3). L’Unione si impegna a considerare gli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma anche di altre disposizioni dei trattati (par. 4). Per contribuire agli obiettivi qui delineati, il Parlamento ed il Consiglio adottando azioni di incentivazione e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni (par. 5).

Questo articolo indirizza la politica culturale dell’Unione in due direzioni: da una parte è tesa al conseguimento di un valore aggiunto europeo che è altro rispetto alle culture nazionali e regionali, dall’altra vuole rafforzare le specifiche politiche culturali nazionali e locali⁴⁵.

⁴³ Ai sensi dell’articolo 6 del TFUE i campi di competenza dell’UE sono: tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; cooperazione amministrativa.

⁴⁴ Nel rispetto del principio di sussidiarietà l’azione dell’UE è di tipo ausiliario, i singoli Stati membri sono responsabili delle proprie politiche culturali.

⁴⁵ Il primo orientamento, il “profilo funzionale”, traspare dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo, mentre il secondo, il “profilo strutturale”, dal paragrafo 4. Cfr. L. ZAGATO, «La problematica costruzione di un’identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?» in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 255-256.

1.2.2 Strumenti vincolanti, normativa derivata dell'Unione europea

1.2.2.1 Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, 20 luglio 2001⁴⁶

La Direttiva 2001/55/CE del Consiglio sancisce le norme minime per la concessione della protezione temporanea a sfollati provenienti in grandi gruppi da paesi non appartenenti all'Unione europea in cui non possono fare ritorno. La Direttiva promuove inoltre l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri nell'accoglienza degli sfollati, senza imporre la distribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo tra paesi dell'UE. La protezione temporanea agli sfollati è attivata su delibera del Consiglio ed è attuata in tutti i paesi dell'UE. Gli sfollati hanno diritto a fare domanda d'asilo nel paese che li accoglie, ma quest'ultimo non è obbligato a concedere lo status di rifugiato a chi è già beneficiario della protezione temporanea, in modo tale da non far crescere la pressione sul suo sistema di asilo a causa di un numero eccessivo di richieste.

La durata della protezione è di un anno estendibile fino ad un massimo di due. In linea con la protezione internazionale per i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, gli sfollati hanno il permesso di lavorare e di accedere all'istruzione, godono del diritto al ricongiungimento familiare, all'ottenimento di un titolo di soggiorno, di un alloggio, di assistenza sociale, di cure mediche e di sostegno economico.

Sono escluse dalla protezione temporanea le persone sospettate di costituire un pericolo per la sicurezza del paese ospitante o di aver commesso crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, reati gravi di natura non politica, atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite.

1.2.2.2 Direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, 22 settembre 2003⁴⁷

La Direttiva 2003/86/CE reca disposizioni concernenti il diritto al ricongiungimento familiare in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita. Mettendo i cittadini di paesi terzi nella possibilità di godere della propria vita familiare grazie a questo strumento, si favorisce la loro stabilità socioculturale e quindi, la loro integrazione negli Stati membri contribuendo alla

⁴⁶ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. In GU L 212 del 07.08.2001, p. 12.

⁴⁷ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. In GU L 251 del 3.10.2003, p. 12.

coesione economica e sociale, che è l'obiettivo fondamentale della Comunità (consid. n. 4).

Possono richiedere il ricongiungimento familiare i cittadini non comunitari titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno e che hanno una possibilità legale di ottenere un diritto di soggiorno permanente. Ne sono quindi esclusi i richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva e coloro che si avvalgono di forme temporanee di protezione.

Il ricongiungimento familiare riguarda i membri della famiglia nucleare cioè il coniuge e i figli minorenni con la possibilità dei singoli Stati di autorizzare il ricongiungimento anche per altri familiari. Non è riconosciuto il matrimonio poligamo quindi un solo coniuge ed i relativi figli possono beneficiare del ricongiungimento. La Direttiva stabilisce la procedura per il ricongiungimento familiare nonché i diritti dei familiari.

1.2.2.3 Direttiva 2003/109/CE sui soggiorni di lungo periodo, 25 novembre 2003⁴⁸

La norma principale che regola il soggiorno per lunghi periodi nell'Unione europea da parte di cittadini di paesi terzi è, ancora oggi, la Direttiva 2003/109/CE che, nel 2011, è stata modificata per estendere il suo ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. Essa stabilisce i termini e le condizioni di concessione e ritiro dello status di soggiornante di lungo periodo, determina i diritti di chi lo ottiene e stabilisce le condizioni applicabili nel caso in cui costoro desiderino trasferirsi in un altro paese dell'UE. La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dalla Direttiva è la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro che deve essere legale e continuativa per cinque anni⁴⁹, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. Il permesso di soggiorno rilasciato ai richiedenti ritenuti idonei è valido per 5 anni ed è automaticamente rinnovabile. Il possesso di tale permesso dà ai soggiornanti di lungo periodo il diritto di godere dello stesso trattamento dei cittadini del paese. Ne sono esclusi gli studenti e i lavoratori "alla pari" o stagionali.

⁴⁸ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. In GU L 16 del 23.1.2004, p. 44.

⁴⁹ Sono concesse assenze inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi nell'intero periodo; nel Preambolo al testo della Direttiva, al consid. n. 6, si auspica "una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio".

1.2.2.4 Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavori altamente qualificati, 25 maggio 2009⁵⁰

Per il rafforzamento dell'economia basata sulla conoscenza nello sviluppo economico europeo, è importante agevolare l'ammissione e la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie. La Direttiva 2009/50/CE istituisce dunque una procedura accelerata per il rilascio della Carta blu UE: un permesso speciale di soggiorno e di lavoro per cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. A queste persone la Carta blu UE accorda diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante, concedendo inoltre condizioni di lavoro favorevoli. I titolari di tale permesso e le loro famiglie godono degli stessi diritti dei cittadini comunitari per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'istruzione, il riconoscimento delle qualifiche, la sicurezza sociale e la libertà di associazione; possono inoltre entrare, rientrare e soggiornare nel paese dell'UE che ha rilasciato loro la carta e passare attraverso altri paesi dell'UE. Tali diritti sono limitabili dagli Stati membri.

I richiedenti la Carta blu UE devono attestare di possedere: un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante di almeno un anno, che preveda uno stipendio di almeno 1,5 volte lo stipendio annuo lordo medio nel paese interessato; le qualifiche necessarie a svolgere tale impiego; un'assicurazione malattia; un documento di viaggio valido ed eventualmente un visto.

La Carta blu UE è valida per un periodo standard di 1-4 anni a seconda del paese membro che la concede; se la durata del contratto di lavoro è più breve del periodo di validità standard del permesso, quest'ultimo sarà valido per un periodo pari la durata del contratto di lavoro più tre mesi.

⁵⁰ Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. In GU L 155 del 18.6.2009, p. 17.

Nel 2016 è stata pubblicata una revisione della Direttiva (SWD/2016/0193 final) da parte della Commissione europea che ha successivamente emanato una proposta di abrogazione della Direttiva (COM/2016/0378 final). La revisione rileva che il sistema della Carta blu EU non viene applicato coerentemente in tutta l'Unione in quanto molti paesi dispongono di regole e procedure parallele per la stessa categoria di lavoratori facendo perdere efficacia ed efficienza al sistema. Attraverso la nuova proposta si vuole: estendere il campo di applicazione della Direttiva per includervi i beneficiari di protezione internazionale; sostituire i programmi nazionali paralleli destinati ai lavoratori altamente qualificati cittadini di paesi terzi; concedere condizioni di ammissione più flessibili, diritti più ampi, più facilità per i viaggi all'interno dell'UE e consentire procedure più semplici, rapide e flessibili.

1.2.2.5 Direttiva 2009/52/CE che introduce sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano manodopera illegale, 18 giugno 2009⁵¹

Inerentemente al tema del lavoro di cittadini di paesi terzi e al fine di contrastare l'immigrazione illegale, i paesi membri vietano l'assunzione dei cittadini di paesi terzi non autorizzati a soggiornare nell'Unione europea e introducono norme minime in tutti gli Stati membri relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto. Le sanzioni finanziarie aumentano a seconda del numero di persone assunte illegalmente e consistono anche nelle spese di rimpatrio per i lavoratori che non hanno il diritto a restare in Europa. I datori di lavoro che si sono serviti di mano d'opera illegale sono passibili di essere esclusi dal partecipare ad appalti pubblici e dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni pubbliche per un periodo fino a cinque anni; se del caso, dovranno anche rimborsare le prestazioni pubbliche ricevute nei dodici mesi precedenti dell'assunzione illegale. L'esercizio di queste persone può essere inoltre chiuso temporaneamente o permanentemente. La violazione del divieto, se intenzionale, costituisce una fattispecie di reato quando il datore di lavoro: persiste nella violazione o la reitera, impiega un numero significativo di persone il cui soggiorno è illegale; li impiega in condizioni lavorative di sfruttamento; quando alcuni dei lavoratori clandestini sono minorenni o vittime della tratta di esseri umani.

Gli Stati membri si impegnano a garantire che i datori di lavoro paghino ai dipendenti clandestini le retribuzioni arretrate e i contributi previdenziali non pagati in precedenza; si impegnano inoltre, a istituire meccanismi che consentano a questi lavoratori di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro.

Per evitare di incorrere in tali sanzioni, le autorità competenti devono essere informate dell'inizio dell'impiego di un cittadino di un paese terzo e i datori di lavoro devono perciò chiedere a costoro di presentare un permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno prima dell'assunzione e quindi conservarne una copia per tutta la durata del rapporto lavorativo.

⁵¹ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In GU L 168 del 30.6.2009, p. 24.

1.2.2.6 Direttiva 2011/98/UE sul permesso unico di soggiorno e lavoro, del 13 dicembre 2011⁵²

Il permesso unico di soggiorno e di lavoro per cittadini di paesi terzi viene istituito con la Direttiva 2011/98/UE attuando una semplificazione procedurale volta a rendere più efficiente la procedura sia per i migranti che per i loro datori di lavoro, consentendo inoltre controlli più agevoli della regolarità del soggiorno e dell'impiego. La Direttiva prevede una procedura unica e semplificata per le domande di rilascio, modifica o rinnovo di un titolo combinato, che comprende sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro, in un unico atto amministrativo.

Il permesso unico garantisce un insieme di diritti specifici per gli immigrati quali entrare e soggiornare nel paese che rilascia il permesso, svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata e godere dello stesso trattamento ricevuto dai cittadini del paese. La Direttiva riguarda sia i cittadini di paesi terzi che già hanno l'autorizzazione a vivere o lavorare nell'UE, indipendentemente dal motivo originario della loro ammissione, sia quelli che cercano di esservi ammessi. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme per i permessi di soggiorno⁵³.

1.2.2.7 Direttiva “Qualifiche”, 13 dicembre 2011⁵⁴

La Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, è la cosiddetta Direttiva “qualifiche” in quanto reca le norme sull'attribuzione della *qualifica* di beneficiario di protezione internazionale secondo uno status uniforme per i rifugiati e per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché il contenuto della protezione riconosciuta. In applicazione all'articolo 78 comma 2 lettere a) e b), l'obiettivo della Direttiva sono far sì che la protezione offerta rispetti dei livelli minimi di prestazione uguali in tutti gli Stati membri⁵⁵, che le domande di protezione internazionale vengano esaminate secondo

⁵² Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. In GU L 343 del 23.12.2011, p. 1.

⁵³ Cfr. cap.1, nota 75.

⁵⁴ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. In GU L 337 del 20.12.2011, p. 9.

⁵⁵ Considerando n. 12 della Direttiva “qualifiche”.

criteri comuni e che comprendano, oltre alla protezione per i rifugiati riconosciuta a livello internazionale, anche la protezione sussidiaria per i casi di persecuzione non individuale. Quest'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri vuole altresì limitare i movimenti secondari dei richiedenti spinti dalla ricerca dello Stato con il quadro giuridico più favorevole nell'accertamento delle esigenze di protezione⁵⁶.

Per beneficiare della protezione offerta dalla legislazione comunitaria per i rifugiati e per i titolari di protezione sussidiaria, il richiedente dev'essere cittadino di un paese terzo o apolide; la Direttiva "qualifiche" non riguarda, infatti, i cittadini degli Stati membri perché sono considerati "paesi d'origine sicuri" secondo il Protocollo numero 24 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea del TFUE⁵⁷. La valutazione della domanda di protezione prende in considerazione tanto i fatti e le circostanze riguardanti il paese d'origine del richiedente, quanto quelli relativi alla sua situazione individuale e personale basata sui documenti e le dichiarazioni da lui forniti per giustificare la richiesta (art. 4).

La definizione di "rifugiato" data all'articolo 2 lettera d), riprende la definizione dalla Convenzione di Ginevra, che viene ulteriormente specificata ai capi III e IV della Direttiva: per riconoscere lo status di rifugiato deve sussistere il fondato timore che il richiedente, tornando o avvalendosi della protezione del paese d'origine, possa subire atti persecutori tali per cui, in sé o sommati l'uno all'altro, per natura o frequenza, rappresentino una violazione grave dei diritti umani fondamentali, oppure che gli possa venire a mancare la protezione contro tali atti⁵⁸ (art. 9). Questi atti persecutori devono essere motivati da caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali⁵⁹ o politiche, che sono possedute dal richiedente o che gli sono attribuite dall'autore delle persecuzioni (art. 10). Particolare attenzione deve essere inoltre rivolta alle forme di persecuzione riguardanti i minori (considerando 28).

⁵⁶ Il cosiddetto *asylum shopping*, cfr. Considerando n.13 della Direttiva "qualifiche".

⁵⁷ Protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. In GU C 115 del 9.5.2008, p. 305.

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 6, non sono soltanto lo Stato e i partiti o le organizzazioni che controllano interamente o una parte del territorio dello Stato a poter essere potenziali responsabili delle persecuzioni e dei danni gravi, ma possono esserlo anche i soggetti non statuali, gli agenti privati o i gruppi sociali nel caso in cui l'autorità statale non voglia o non sia in grado di fornire protezione al richiedente contro tali atti persecutori o danni gravi.

⁵⁹ L'appartenenza ad un determinato gruppo sociale può fondarsi sulla caratteristica dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere (art. 10, co. 1, lett. d)).

Le condizioni di cessazione, esclusione, revoca e rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato sono elencate negli articoli 11, 12 e 14 riprendendo fedelmente quelle sancite dalla Convenzione di Ginevra all'articolo 1 ai paragrafi C, D, E ed F.

I capi V e VI trattano la protezione sussidiaria che viene attribuita a chi non possiede i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o di residenza abituale nel caso di apolidi, “correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”; cioè che la sua vita o la sua persona⁶⁰ sarebbero concretamente minacciate da una condanna alla pena di morte, dalla violenza indiscriminata di un conflitto armato, dal rischio di tortura o tutt'altra forma di trattamento inumano o degradante (art. 15). La protezione per i beneficiari di protezione sussidiaria cessa quando le circostanze che determinano il rischio di subire danni gravi vengono meno in modo effettivo e non temporaneo (art. 16).

Sono esclusi dalla protezione sussidiaria coloro che rappresentano un pericolo per la comunità e per lo Stato in cui si trovano o che hanno commesso, istigato o concorso nella commissione di: crimini contro la pace, di guerra, contro l'umanità, reati gravi, atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, oppure altri reati “che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati” (art. 17).

Ai sensi del capo VII della Direttiva “qualifiche”, secondo le disposizioni della Convenzione di Ginevra, a quanti venga riconosciuta una forma di protezione internazionale spetta di essere protetto dal rimpatrio a rischio di persecuzione e il riconoscimento dei seguenti diritti: ad essere informato sui suoi diritti e doveri; all'ottenimento di un permesso di soggiorno di almeno tre anni rinnovabile, che viene rilasciato anche ai membri della famiglia ai fini del mantenimento del nucleo familiare; ai documenti di viaggio; alla libera circolazione sul territorio secondo le stesse libertà e restrizioni degli altri cittadini di paesi terzi; all'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio secondo le stesse modalità concesse ai cittadini del Stato d'accoglienza; all'assistenza al rimpatrio; e a poter

⁶⁰ Secondo il Considerando n. 35 “I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono una minaccia individuale da definirsi come danno grave”.

partecipare a programmi di integrazione adeguati alle loro esigenze. Ulteriori e più specifiche disposizioni sono previste per i minori non accompagnati.

1.2.2.8 Regolamento “Dublino III”, 26 giugno del 2013⁶¹

Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno del 2013, detto Regolamento di Dublino III, stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Esso modifica il cosiddetto Regolamento di Dublino II (regolamento 2003/343/CE), che a sua volta sostituiva la Convenzione di Dublino del 1997, il primo trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo dell'Unione europea. Questi atti danno applicazione all'articolo 67 del TFUE sull'istituzione di un sistema di libertà, sicurezza e giustizia e all'articolo 78 del TFUE per la creazione di un sistema europeo comune di asilo dotato, appunto, di “criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria”⁶².

Il terzo capo del Regolamento di Dublino III enumera i criteri per la determinazione dello Stato membro competente; questi criteri, secondo il quinto considerando del Preambolo, vogliono essere oggettivi ed equi sia per gli Stati membri che per i richiedenti protezione, in modo tale da rendere possibile un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento di protezione internazionale. Secondo l'articolo 3 qualsiasi domanda di protezione deve essere esaminata e un solo Stato, lo Stato competente, può esaminare una domanda d'asilo. Lo Stato competente è da individuare secondo i criteri del capo III del Regolamento; se ciò non è possibile, lo Stato competente è il primo Stato membro in cui il richiedente ha presentato la domanda. Gli articoli del capo III sanciscono che se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato competente è quello in cui si trova legalmente un familiare o un adulto responsabile per il minore (art. 8). Se il richiedente ha dei familiari richiedenti o beneficiari di protezione internazionale in uno Stato membro, questo Stato è lo Stato competente (artt. 9 e 10). Quando diversi membri della stessa famiglia presentano domanda di protezione internazionale in un arco di tempo ravvicinato, lo Stato

⁶¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. In GU L 180 del 29.6.2013, p. 31.

⁶² Art. 78, co. 2, lett. e) del TFUE

competente per la maggior parte di essi, secondo gli altri criteri del Regolamento, diventa competente anche per gli altri (art. 11). Per i richiedenti in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto, lo Stato competente è quello che ha rilasciato tali documenti (art. 12). Nel caso in cui il richiedente sia entrato illegalmente nel territorio dell'Unione europea, lo Stato competente è quello di cui il richiedente ha attraversato le frontiere clandestinamente; se non è possibile accertare quale sia la frontiera esterna attraversata o se sono passati più di dodici mesi dall'ingresso illegale, lo Stato competente è quello in cui il richiedente ha soggiornato per almeno cinque mesi consecutivi (art. 13).

Il capo V delinea gli obblighi di presa o ripresa⁶³ in carico del richiedente in capo allo Stato competente (art. 18) e le possibilità la cessazione di tali obblighi (art. 19). Nel capo successivo che è suddiviso in sei sezioni, sono specificate le condizioni in cui devono essere espletati gli obblighi dell'articolo 18, ovvero: le modalità di avvio della procedura della determinazione dello Stato competente da parte dello Stato che ha ricevuto la domanda d'asilo (sez. 1); le procedure per la presentazione della richiesta di presa o ripresa in carico da parte dello Stato in cui è stata presentata la domanda (Stato richiedente) se ritiene che lo Stato competente sia un altro; e infine le procedure per la risposta alla presentazione della presa o ripresa in carico da parte di quest'ultimo (Stato richiesto) (sez. II e III); l'accettazione di prendere o riprendere in carico una persona da parte dello Stato richiesto comporta il trasferimento di questa persona. Le sezioni IV, V e VI riguardano l'invio della notifica della decisione di trasferimento al richiedente, il suo diritto a ricorrere contro tale decisione e i mezzi che ha per farlo. Vengono disciplinati inoltre: il trattenimento della persona ai fini di assicurarne il trasferimento; lo scambio di informazioni utili e dei dati sanitari prima del trasferimento; e le modalità, i termini e la gestione dei costi del trasferimento.

1.2.2.9 Direttiva “Procedure”, 26 giugno 2013⁶⁴

La Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, detta Direttiva “procedure”, reca le procedure comuni ai fini del riconoscimento e

⁶³ Si parla di ‘ripresa in carico’ quando una persona presenta una domanda di asilo in uno Stato membro, avendone già presentata precedentemente una in un altro Stato membro e avendola ritirata, oppure essendo stata tale domanda respinta o ancora in corso di trattamento da tale Stato, oppure nel caso in cui sia stato trovato nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 lett. b), v) e d))

⁶⁴ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. In GU L 180 del 29.6.2013, p. 60.

della revoca dello status di protezione internazionale per tutte le richieste di protezione internazionale presentate nei paesi dell'UE o ai loro confini, nelle acque territoriali o in aree di transito.

La Direttiva stabilisce le modalità e i tempi di presentazione della domanda da parte dei richiedenti e quelle di esame della stessa da parte delle autorità responsabili, per far sì che il processo sia efficace, rapido, giusto per i richiedenti e che rispetti gli standard unionali. La Direttiva prevede delle misure speciali per aiutare le persone nella richiesta d'asilo, soprattutto alle frontiere, e garantisce ai richiedenti l'esame individuale, obiettivo e imparziale delle domande. Garantisce inoltre: assistenza e consulenza legale gratuita, il diritto ad essere informati in una lingua a loro comprensibile e il diritto ad un appello effettivo davanti ad una corte o a un tribunale. La Direttiva "procedure" adotta inoltre delle misure per prevenire il reiteramento delle domande, in modo tale che le persone che non necessitano di protezione non possano più evitare il rimpatrio attraverso la ripetuta presentazione di nuove richieste.

Sono previsti degli obblighi anche in capo ai richiedenti, come quello a cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento della loro identità e di altri elementi.

1.2.2.10 Direttiva "Accoglienza", 26 giugno 2013⁶⁵

La Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, reca le norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale per creare un sistema comunitario di norme che garantiscano, ai richiedenti e le loro famiglie, delle condizioni di vita dignitose e il rispetto dei diritti umani in tutti gli Stati membri nell'attesa dell'esame della domanda d'asilo. Si vuole prevenire così, il movimento di persone da un paese all'altro motivato dalle variazioni nelle condizioni di vita. Le condizioni di accoglienza standard a livello di UE includono: vitto, alloggio, vestiario, sussidi economici, assistenza medica e psicologica, l'accesso al mercato del lavoro e all'istruzione per i minori di 18 anni. È previsto, inoltre, un trattamento specifico per le persone vulnerabili come i minori, i disabili e le vittime di torture e violenze. Ai sensi del Regolamento di Dublino III una persona non può essere trattenuta solo per il fatto di essere un richiedente, la Direttiva "accoglienza" elenca le motivazioni

⁶⁵ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In GU L 180 del 29.6.2013, p. 96.

di trattenimento di un richiedente e stabilisce delle garanzie per i richiedenti trattenuti e le condizioni di trattenimento.

1.2.2.11 Regolamento Eurodac, 26 giugno 2013⁶⁶

Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, istituisce l'«Eurodac», una banca dati biometrica a livello comunitario contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo e dei cittadini di paesi terzi non appartenenti al SEE, che permette di determinare, attraverso il confronto delle impronte digitali, se l'individuo ha già presentato domanda d'asilo in un paese dell'UE o se era stato precedentemente arrestato mentre cercava di entrare illegalmente nell'Unione europea. Questo sistema di riconoscimento rende più facile la determinazione del paese competente all'esame della domanda, in applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013⁶⁷.

1.2.2.12 Regolamento (UE) N. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020), 11 dicembre 2013⁶⁸

Il programma Europa creativa sostiene i settori culturali e creativi europei⁶⁹ in virtù del loro duplice valore artistico ed economico, facendone uno degli elementi chiave della strategia comunitaria di crescita, lavoro e coesione sociale del settennio tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Il programma risponde a degli aspetti critici del settore creativo e culturale europeo che, da un lato vive un processo di rivoluzione dovuto alla globalizzazione e l'avvento dell'era digitale e, dall'altro, risulta

⁶⁶ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In GU L 180 del 29.6.2013, p. 1.

⁶⁷ Cfr. cap. 1, 1.2.2.8.

⁶⁸ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE. In GU L 347 del 20.12.2013, p. 221. I programmi precedentemente sviluppati dall'Unione europea a sostegno ai settori culturali e creativi, abrogati da Europa creativa sono: il programma MEDIA stabilito con la decisione n. 1718/ 2006/CE, il programma Cultura 2007/2013 istituito con la decisione 1855/2006/CE e il programma MEDIA Mundus dalla decisione n. 1041/2009/CE.

⁶⁹ Il programma è rivolto in particolare ai settori audiovisivo e cinematografico.

frammentario in quanto la distanza tra le culture e le tradizioni europee rende difficile la connessione tra gli autori e il pubblico internazionale (considerando 10 e 11). Europa creativa mira quindi a rafforzare la competitività dei settori culturali europei, a proteggere la diversità culturale e linguistica europea e, al contempo, a promuovere il patrimonio culturale comune dell'Europa che trascende le specificità nazionali (art. 3). Le disposizioni sono orientate verso una dimensione internazionale e transnazionale per poter “raggiungere nuovi e più ampi destinatari”; è in questa direzione che si intende orientare lo sviluppo di organizzazioni e imprese di piccole e medie dimensioni, lo sviluppo di nuovi modelli di business e la circolazione di opere e creativi (art. 4); è nella stessa ottica che, ai sensi dell'articolo 5, le azioni e le attività che possono ricevere sostegno dal programma Europa creativa sono quelle che possiedono un “valore aggiunto europeo”.

L'articolo 2 chiarifica che, ai fini del presente regolamento, i settori culturali e creativi sono “tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura”, questo vasto insieme orientato alla produzione, diffusione e conservazione di beni e servizi, comprende: l'architettura, le biblioteche, l'artigianato artistico, gli audiovisivi, il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival eccetera. Riconoscendo l'eterogeneità del settore, il programma Europa creativa è stato suddiviso tra il sottoprogramma MEDIA dedicato alla promozione dello sviluppo, della produzione, della diffusione e dell'accesso alle opere audiovisive (capo II artt. 9-11) e il sottoprogramma Cultura che prevede progetti, attività e azioni specifiche per il rafforzamento delle iniziative culturali, della circolazione e della mobilità transnazionali di opere culturali e creative e dei loro autori (capo III, artt. 12-13). In aggiunta è stata istituita la sezione transettoriale che prevede uno strumento di garanzia finanziaria per le micro, piccole e medie imprese dei settori culturali e creativi, e forme di cooperazione politica transnazionale (capo IV, artt. 14 e 15). I paesi partecipanti⁷⁰ al programma si impegnano a cooperare con la Commissione per il raggiungimento degli obiettivi previsti; esso viene attuato dalla Commissione adottando, mediante atti di esecuzione,

⁷⁰Oltre che agli Stati membri, il programma è aperto anche ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio, alla Svizzera, ai paesi candidati e potenzialmente candidati all'adesione all'UE e ai paesi che fanno parte della politica europea di vicinato; questi paesi terzi possono partecipare solo se rispettano determinate condizioni e dietro versamento di un contributo finanziario.

dei programmi di lavoro annuali relativi ai due sottoprogrammi e alla sezione transettoriale (art. 22). Il budget previsto per il periodo 2014-2020 è di € 1.462.724.000 di cui il 56% è stato stanziato per il sottoprogramma MEDIA, il 31% per il sottoprogramma Cultura e per la sezione transettoriale è attribuito al massimo il 13% delle risorse di cui almeno il 4% per le misure di cooperazione politica e l'8% allo Strumento di garanzia (art. 24).

1.2.2.13 Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoratori stagionali, 26 febbraio 2014⁷¹

Per contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale, il Parlamento ed il Consiglio adottano la Direttiva 2014/36/UE che stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che desiderano svolgere un lavoro stagionale in uno Stato membro. La Direttiva vuole assicurare ai lavoratori condizioni di vita e di lavoro dignitose, fissare norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno e impedire il superamento dei termini del soggiorno rendendolo permanente o illegale.

Il periodo di tempo massimo per un impiego stagionale è compreso tra cinque e nove mesi a discrezione del paese; ogni Stato membro deve compilare e inviare alla Commissione europea una lista dei settori che dipendono dal ritmo delle stagioni, questi sono solitamente legati al turismo e all'agricoltura. I lavoratori migranti stagionali conservano la propria residenza principale nel paese terzo di provenienza e, per ottenere il permesso di soggiornare temporaneamente e legalmente nell'Unione, devono garantire, al momento della richiesta di ammissione, di avere un contratto o un'offerta di lavoro vincolante, devono specificarne la retribuzione, le ore di lavoro e altre condizioni e, inoltre, devono dimostrare di avere un alloggio adeguato.

La Direttiva precisa i diritti di cui godono tali lavoratori garantendo che non vengano sfruttati: essi hanno diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini del paese ospitante per quanto riguarda i termini di impiego, quali il salario minimo, le condizioni di lavoro e le norme in materia di salute e sicurezza; non viene garantita, però, la parità di trattamento in materia di prestazioni familiari e di disoccupazione. Gli

⁷¹ Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. In GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375.

Stati membri devono adottare misure volte a prevenire eventuali abusi e sanzionare le violazioni e gestire le denunce nei confronti dei datori di lavoro.

1.2.2.14 Direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari, del 15 maggio 2014⁷²

Per semplificare il distacco temporaneo del personale in succursali o filiali ubicate sul territorio dell'Unione europea di società o imprese multinazionali, gli Stati membri hanno adottato la Direttiva 2014/66/UE che stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi e delle loro famiglie nell'ambito di trasferimenti intra-societari di più di 90 giorni. Tali trasferimenti intra-societari di personale qualificato sono incoraggiati dall'Unione in quanto fanno circolare competenze, conoscenze, tecnologie e flussi di investimenti nei paesi membri; queste attività sottostanno alle politiche di immigrazione dell'UE che ha prodotto norme standard per esaminare le richieste di trasferimento e garantire che le persone coinvolte siano trattate equamente, queste norme non si applicano ai lavoratori autonomi, agli studenti e agli incarichi tramite agenzie di collocamento.

1.2.2.15 Direttiva 2016/801/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di ricercatori studenti, tirocinanti, volontari, alunni e soggetti collocati alla pari, 11 maggio 2016⁷³

La Direttiva (UE) 2016/801 stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. Il personale qualificato, gli studenti e i ricercatori sono categorie richieste (consid. n. 3) ed è stato ritenuto necessario garantirgli più possibilità e maggior protezione sostituendo i precedenti strumenti normativi⁷⁴ ampliandone l'ambito di applicazione e semplificandoli. Per

⁷² Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. In GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1.

⁷³ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. In GU L 132 del 21.5.2016, p. 21.

⁷⁴ Che sono: la Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e la Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

l'ammissione, i richiedenti devono soddisfare condizioni generali e condizioni specifiche della categoria a cui appartengono, essi dovranno, tra le altre cose, presentare un documento che attesti l'accordo tra il richiedente e l'istituzione presso cui svolgerà l'attività prevista.

L'autorizzazione viene rilasciata sotto forma di permesso di soggiorno sul modello previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002⁷⁵ oppure sotto forma di visto per soggiorno di lunga durata; coloro la cui richiesta viene accettata hanno diritto a ricevere lo stesso trattamento dei cittadini dell'UE con la possibilità per gli Stati membri di adottare determinate eccezioni in determinate circostanze. Gli studenti possono lavorare fuori dall'orario di studio; studenti e i ricercatori hanno diritto a restare nel paese che li ha accettati per almeno 9 mesi dopo il completamento dell'attività per cercare un'occupazione o avviare un'attività; i familiari dei ricercatori possono ottenere l'autorizzazione a raggiungerli secondo specifiche condizioni e seguirli negli eventuali soggiorni temporanei negli altri Stati membri.

La Direttiva fissa, infine, le procedure e regole di trasparenza per il trattamento delle domande.

1.2.3 Strumenti non vincolanti dell'Unione europea

1.2.3.1 Comunicazione della commissione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, 10 maggio 2007⁷⁶

Nel maggio 2007 la Commissione europea emana una comunicazione relativa ad un'agenda europea per la cultura, dove propone gli obiettivi delle future attività dell'Unione a favore dei settori culturali e creativi. In novembre dello stesso anno l'agenda viene approvata dal Consiglio e in aprile 2008 dal Parlamento. Attraverso l'agenda, la Commissione vuole aiutare ed orientare gli Stati membri dell'Unione europea nelle loro politiche culturali. Le sfide comuni che gli Stati sono portati qui ad affrontare sono la promozione della diversità culturale, la tutela del patrimonio culturale, favorire la libera circolazione degli operatori del settore e sostenere le imprese culturali e creative per rilanciare la crescita e l'occupazione nell'UE. Il progetto comunitario europeo che non vuole limitarsi all'unione economica degli Stati

⁷⁵ Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. In GU L 157 del 15.6.2002, p. 1.

⁷⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione. COM(2007) 242 def. Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

membri, ma vuole anche sviluppare il loro comune retaggio culturale nel rispetto delle diversità regionali. Questo risulta maggiormente rilevante in un contesto di globalizzazione, sensibile al tema della salvaguardia delle diversità culturali. La ricchezza culturale è considerata dalla Commissione un'importante risorsa per i paesi dell'UE in quanto un vivace settore culturale è fonte di innovazione e può "contribuire a promuovere una società inclusiva, nonché a prevenire e ridurre la povertà e l'esclusione sociale". La cultura, la ricchezza e la diversità culturale europea sono, quindi, elementi essenziali per conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione europea in materia di prosperità, solidarietà e sicurezza.

Al paragrafo 2, la presente comunicazione fa il punto dei programmi e delle politiche interne ed esterne dell'UE che già contribuiscono alla promozione delle attività culturali in Europa, come ad esempio l'allora attuale programma Cultura (2007-2013), e, al paragrafo 3, in base all'articolo 151 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (l'attuale articolo 167 del TFUE), pone gli obiettivi strategici sulla cui promozione si basa l'agenda europea per la cultura, questi sono correlati tra di loro e che devono essere condivisi da tutti i soggetti interessati (la Commissione, gli Stati membri, la società civile e il Parlamento europeo). Tali obiettivi sono raggruppati in tre serie:

- *la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale* (par. 3.1) per dare visibilità al patrimonio culturale europeo condiviso e, contemporaneamente, all'apporto di tutte le culture presenti, uno scopo che assume particolare rilievo alla luce della crescente multiculturalità delle società europee e dell'economia globale; questo macro obiettivo si declina nell'incoraggiare la mobilità dei professionisti della cultura, la circolazione delle espressioni artistiche e nello sviluppo di competenze specifiche al servizio del dialogo interculturale;
- *la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione* (par. 3.2), data la capacità delle industrie culturali e del settore creativo di contribuire al PIL, alla crescita e all'occupazione; per aumentarne l'incidenza positiva si vuole promuovere la creatività nell'istruzione e aumentare le sinergie tra cultura e istruzione, sostenere le strutture di formazione in materia di gestione, commercio, imprenditorialità per i professionisti del settore culturale, realizzare partenariati tra il settore culturale e gli altri settori;

- *la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE* (par. 3.3) per diffondere la conoscenza delle culture europee nel mondo conformemente ai principi della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali; a tal proposito è stata concepita una duplice strategia che da una parte, opera l'integrazione sistematica della dimensione culturale in tutte le politiche, progetti e programmi relativi alle relazioni esterne e di sviluppo e, dall'altra, sostiene le azioni e le manifestazioni culturali.

L'attuazione dell'agenda europea sulla cultura si articola su un forte partenariato tra tutti i suoi protagonisti basato sul dialogo con gli attori del settore culturale, su politiche e interventi pensati a partire da dati fattuali e sull'adozione del cosiddetto metodo aperto di coordinamento (MCA), cioè un quadro intergovernativo non vincolante che consente lo scambio di esperienze a livello politico e l'azione concertata degli Stati membri (par. 4).

1.2.3.2 Risoluzione del Consiglio su un'agenda europea per la cultura, 16 novembre 2007⁷⁷

Con la risoluzione relativa ad un'agenda europea per la cultura, il Consiglio dell'Unione europea accoglie favorevolmente la proposta della Commissione sullo stesso tema. L'agenda delineata dalla Commissione viene considerata dal Consiglio un elemento importante nello sviluppo della cooperazione nel campo della cultura, nell'incremento della coerenza e della visibilità dell'azione europea in questo settore e nel rafforzamento del ruolo della cultura stessa (art. 1). Il Consiglio ne approva i tre obiettivi strategici rielaborandone i contenuti (artt. 2 e 3). All'articolo 4 il Consiglio rileva che le azioni intraprese per conseguire questi obiettivi devono rappresentare un "reale valore aggiunto europeo" oppure essere intraprese nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e quindi non ostacolare l'azione degli Stati membri nell'attuazione dei propri obiettivi politici nazionali (art.4). Il Consiglio conviene sull'adozione del Metodo aperto di coordinazione tra gli Stati membri aggiungendo che dovrà essere attuato secondo un approccio flessibile e a partecipazione volontaria (artt. 9 – 13); alla lettera c) dell'articolo 10, inoltre, stabilisce che gli obiettivi dell'agenda europea per la cultura "saranno attuati attraverso piani di lavoro triennali riguardanti un numero ristretto di

⁷⁷ In GU C 287 del 29.11.2007, p. 1.

settori prioritari” al cui riguardo la Commissione proporrà azioni specifiche da sottoporre al Consiglio.

1.2.3.3 Risoluzione del Parlamento europeo su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, 10 aprile 2008⁷⁸

Circa un anno dopo la sua emanazione da parte della Commissione, il Parlamento europeo approva, con una risoluzione, la comunicazione su un'agenda europea per la cultura. La risoluzione si sviluppa su 83 punti preceduti da una lunga lista di considerazioni che danno atto di svariati aspetti della cultura e del settore culturale. Viste tali considerazioni, il Parlamento si compiace dell'agenda compilata dalla Commissione e ne approva gli obiettivi ma, al punto 6 del testo, il Parlamento deplora che non ci siano riferimenti ai partenariati tra città, autorità locali e regioni e, al punto 9, esprime preoccupazione riguardo al “perdurante problema delle incomprensioni relative alla cultura a livello di arti contemporanee e tradizionali, di patrimonio europeo e di «industrie creative» a scopo di lucro e redditizie”; gli obiettivi esposti nell'agenda, inoltre, si riferiscono generalmente al valore strumentale sociale, economico e politico dell'arte senza comprendere il valore fine a sé stesso della cultura.

Il testo tocca svariati temi, progetti e programmi culturali dell'UE, riportiamo, in particolare, il punto 11 dove il Parlamento afferma che le specificità del settore della cultura, in particolare la sua capacità di favorire la creatività e l'innovazione, nonché la sua importanza sociale, devono essere considerate alla stregua di beni culturali ed economici. Al punto 17 il Parlamento invita la Commissione a creare programmi specifici volti a “stimolare la creatività degli artisti e a preservare, in maniera più vasta e approfondita, il contatto con i beni e i valori, materiali e immateriali, che integrano il patrimonio culturale europeo”.

1.2.3.4 COM(2011)455 l'agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, 20 luglio 2011⁷⁹

L'agenda europea per l'integrazione del 2011 presenta “l'integrazione come motore dello sviluppo economico e della coesione sociale, affinché gli immigrati

⁷⁸ (2007/2211(INI)). In GU C 247 E del 15.10.2009, p. 32.

⁷⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Bruxelles, 20.7.2011 COM(2011) 455 definitivo.

possano contribuire ulteriormente alla crescita economica e alla ricchezza culturale” dell’UE, la questione problematica che potrebbe trarre beneficio dall’immigrazione è l’invecchiamento della popolazione europea e il conseguente restringimento della fascia di persone in età lavorativa: due fattori che diminuiscono la produttività economica dell’Unione. Perché l’immigrazione “dispieghi” il suo potenziale benefico, però, bisogna gestire al meglio l’integrazione degli immigrati e “la diversità” che pone “nuove condizioni per la coesione sociale e la risposta dei governi ai timori della gente comune”; questi obiettivi sono già presenti nella strategia Europa 2020⁸⁰ e nel programma di Stoccolma⁸¹. Nel dettaglio, le sfide che la commissione ha individuato sono: bassi livelli occupazionali della forza lavoro immigrata, soprattutto femminile; la crescente disoccupazione e gli alti tassi di forza lavoro immigrata sovra qualificata; il crescente rischio di esclusione sociale; le disparità in termini di rendimento scolastico; l'apprensione pubblica per la scarsa integrazione (cap. 1).

Essendo le strategie di integrazione appannaggio dei singoli Stati, l’agenda europea si limita a individuare problematiche, porre obiettivi comuni e proporre approcci possibili, appellandosi a tutti gli attori in gioco, e incentivando i processi e le azioni attuate dagli Stati membri attraverso azioni di monitoraggio, di scambio di buone pratiche e l’utilizzo degli strumenti finanziari a sua disposizione. Le azioni principali proposte dall’agenda seguono tre direttrici: l’integrazione tramite la partecipazione (cap. 2, lett. A); più azione a livello locale (cap. 2, lett. B); il coinvolgimento dei paesi di origine (cap. 2, lett. C).

Per “integrazione attraverso la partecipazione” si intende l’elaborazione di politiche che attivino l’impegno della società ospitante dal basso per incrementare la partecipazione degli immigrati alla società, per questo, però, “gli immigrati devono dar prova di voler integrarsi e rispettare le regole e i valori della società in cui vivono”. Il primo fattore essenziale all’integrazione trattato è l’apprendimento della lingua, l’agenda auspica la creazione di formazioni linguistiche e programmi introduttivi finanziariamente e geograficamente accessibili (par. 1.1.). In secondo luogo troviamo la partecipazione al mercato del lavoro, per risolvere due tra le problematiche precedente individuate - l’alto tasso di disoccupazione e di forza lavoro sovra qualificata tra i

⁸⁰ Il programma della Commissione EUROPA 2020 per una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020 definitivo.

⁸¹ Il programma di Stoccolma (2010-2014) per un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, ha delineato le priorità dell’agenda dell’Unione europea in materia di giustizia, libertà e sicurezza fino alla fine del 2014.

cittadini di paesi terzi - è necessario: istituire servizi che permettano il riconoscimento di qualifiche e competenze per aumentare le opportunità di trovare un impiego adeguato; rendere accessibili le informazioni sui posti di lavoro anche attraverso servizi pubblici per l'impiego; attivare dispositivi che sostengano e rafforzino le capacità imprenditoriali e la creatività dei migranti (par. 1.2.). In terzo luogo troviamo l'istruzione, i sistemi scolastici devono adeguarsi alla crescente "diversificazione della popolazione studentesca", la sopra citata "disparità in termini di apprendimento" corrisponde ad un livello medio di istruzione degli "studenti con un passato di immigrazione" inferiore a quello dei cittadini dell'Unione e una maggiore esposizione dei primi al rischio di abbandonare gli studi prima del conseguimento di un diploma; si ritiene utile che gli insegnanti fossero formati per gestire queste difficoltà, che venissero attivati corsi di lingua per i genitori e programmi specifici nelle scuole con un'alta concentrazione di immigrati (par. 1.3.). Altre misure di inclusione dovrebbero essere prese per rimuovere altri eventuali ostacoli all'integrazione, in particolare per più vulnerabili, l'agenda suggerisce di attivare servizi sociali e psicologici e altre politiche per ridurre l'isolamento (par. 1.4.). In questo contesto il ruolo della Commissione è quello di favorire lo scambio delle pratiche e il coordinamento delle politiche del lavoro, sociali e dell'istruzione, e provvedere all'efficace uso degli strumenti finanziari di cui dispone l'Unione per sostenere la partecipazione degli immigrati (par. 1.5.).

Il tema delle politiche di integrazione tramite la partecipazione si declina anche nell'importanza di intensificare gli sforzi diretti alla lotta contro le discriminazioni, a dare agli immigrati gli strumenti per conoscere i valori dell'Unione e degli Stati membri e a rimuovere gli ostacoli che impediscono la loro partecipazione alla vita politica e al processo democratico (cap. 2, lett. A.2.).

Il secondo settore di intervento, "più azione a livello locale", riguarda, appunto, le autorità locali che sono responsabili di molti servizi e attività e quindi di una parte delle interazioni tra gli immigrati e la società ospite. Gli sforzi vanno diretti contro la segregazione e verso la riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane abitate da un'alta percentuale di immigrati che spesso sono quartieri problematici. Per il raggiungimento di questo ed altri obiettivi è importante la collaborazione a più livelli ovvero tra le istituzioni europee, quelle nazionali, regionali e locali. Anche per le strategie volte a promuovere l'integrazione a scala locale sono previsti fondi finanziari (Cap. 2, Lett. B.1., B.2. e B.3.).

La terza direttrice di intervento concerne il coinvolgimento dei paesi d'origine che possono svolgere un ruolo nel processo di integrazione: “1) gettando le basi dell'integrazione già prima della partenza dei migranti; 2) sostenendo i migranti una volta nell'Unione, ad esempio tramite le ambasciate; 3) preparando il rimpatrio temporaneo o definitivo dei migranti che hanno fatto tesoro di esperienze e conoscenze” (Cap. 2, Lett. C.1., C.2. e C.3.).

Le attività da seguire dalle istituzioni europee sono l'argomento del terzo capitolo. La Commissione deve fornire sostegno al processo di intensificazione della cooperazione tra le parti interessate a tutti i livelli di governance (nazionale, regionale, locale), tra i paesi di accoglienza e quelli di origine, e tra i vari Stati dell'Unione; la Commissione ha istituito a tal proposito il forum europeo dell'integrazione che è un il luogo d'incontro dei rappresentanti dalla società civile a livello nazionale e dell'Unione (cap. 3.1.). Per coordinare l'azione degli Stati l'Unione ha creato un pacchetto di provvedimenti, i cosiddetti “Moduli europei” che possono essere presi ad esempio delle autorità degli Stati membri nell'elaborare le loro politiche di integrazione, adattandoli alle specificità nazionali (cap. 3.2.). Un altro compito in capo alla Commissione è quello di creare indicatori per monitorare i risultati delle politiche di integrazione, compararli e formulare raccomandazioni più concrete e adatte alla situazione, in dialogo con gli Stati membri (cap. 3.3.).

1.2.3.5 COM(2014)0154 per un'Europa aperta e sicura: come realizzarla, 11 marzo 2014⁸²

Avvicinandosi il termine del programma di Stoccolma e in previsione dei nuovi orientamenti strategici per lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che il Consiglio europeo stabilirà nel giugno 2014⁸³, la Commissione pubblica la sua visione sulla direzione da seguire nella comunicazione intitolata «Un'Europa aperta e sicura: come realizzarla». Le priorità politiche individuate dalla commissione sono: consolidare

⁸² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: un'Europa aperta e sicura: come realizzarla. Strasburgo, 11.3.2014, COM(2014) 154 final, non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

⁸³ Conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, EUCO 79/14. Nella prima parte del testo il Consiglio definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2014-2020; in essi si sottolinea ancora una volta di la necessità di mettere in atto un approccio globale e coerente “in materia di asilo, immigrazione, frontiere e cooperazione di polizia e giudiziaria” per “la costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali” che rimane uno degli obiettivi fondamentali dell'UE.

i risultati ottenuti con i programmi pluriennali di Tampere, l'Aia e Stoccolma⁸⁴ in materia di migrazione e mobilità, con l'elaborazione di una politica migratoria dell'UE più efficace che tragga i massimi vantaggi dall'immigrazione e favorisca la coesione sociale (parte n. 1); completare il sistema di Schengen rafforzando l'attuazione di una politica comune per i visti e la gestione integrata delle frontiere esterne (parte n. 2); consolidare il sistema europeo comune di asilo (parte n. 3); collaborare maggiormente con i paesi extra UE nell'ottica di rafforzare l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (parte n. 4); potenziare la strategia di sicurezza interna (ISS) e il suo relativo piano d'azione per combattere e prevenire la criminalità (parte n. 5).

Più inerenti alla presente ricerca sono la prima e la terza priorità individuate. La mobilità internazionale è destinata a crescere nel mondo globalizzato e interconnesso che va delineandosi e la Commissione, conscia di questo, intende consolidare l'approccio settoriale alla migrazione dell'UE⁸⁵, intensificando gli sforzi mirati all'integrazione e facendo il possibile per attrarre in Europa persone talentuose e competenti, in modo tale da creare sinergia tra le politiche di migrazione e quelle di sviluppo, occupazione, istruzione e commercio. Questo dovrebbe colmare la carenza di lavoratori qualificati in determinati settori dell'economia europea che, assieme all'invecchiamento della popolazione, limita la produttività e la ripresa economica dei paesi UE. Più nello specifico, la presente comunicazione propone di: favorire i soggiorni e gli spostamenti all'interno dell'Unione dei professionisti altamente qualificati; attirare studenti internazionali; promuovere l'istruzione degli immigrati in posizione regolare, valorizzarne il potenziale e favorirne l'imprenditorialità, in quanto gli immigrati già presenti regolarmente negli Stati membri sono coloro che sono maggiormente colpiti dall'esclusione sociale e dalla disoccupazione. Riguardo a quest'ultimo particolare tema, la Commissione ritiene importante impegnarsi maggiormente per favorire un'autentica integrazione di queste persone nel mercato del lavoro e nelle società di accoglienza soprattutto nei confronti dei giovani e delle donne. Questa prima parte dedicata alla priorità sulle politiche di migrazione continua occupandosi della prevenzione e riduzione della migrazione irregolare e delle misure sul rimpatrio.

⁸⁴ Cfr. cap. 1, note 37, 38, 39.

⁸⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità del 18.11.2011, COM (2011) 0743 definitivo. Questo approccio ha portato all'adozione di più direttive che disciplinano separatamente l'ingresso e il soggiorno di categorie di cittadini di paesi terzi per motivi lavorativi (lavoratori stagionali, altamente qualificati, ricercatori, studenti etc.).

La terza parte riguarda il CEAS: si prevede che nel prossimo futuro il flusso di richiedenti asilo aumenterà mettendo ulteriore pressione sui sistemi di protezione internazionale nazionali che potrebbero non riuscire a svolgere al meglio le loro attività di accoglienza, integrazione e di trattazione delle domande d'asilo. La Commissione auspica, perciò, la solidarietà tra gli Stati per far fronte a pressioni temporanee sul sistema di asilo dei singoli paesi, attraverso il ricollocamento dei beneficiari di protezione internazionale, il trattamento congiunto delle domande di asilo e la comune gestione dei posti di accoglienza; si intende inoltre prevenire l'arrivo di massicci flussi di richiedenti attraverso l'azione esterna dell'UE.

1.2.3.6 Conclusioni del Consiglio su un piano di lavoro per la cultura (2015-2018), 23 dicembre 2014⁸⁶

I piani di lavoro triennali o quadriennali⁸⁷ definiscono le priorità degli obiettivi dell'agenda europea per la cultura coniugandoli con le priorità della strategia Europa 2020⁸⁸; l'ultimo, in vigore fino al 2019, è il Piano di lavoro dell'Unione europea per la cultura nel quadriennio 2015 – 2018. In esso troviamo delineati i principi (titolo I), i metodi di lavoro (titolo II) e le azioni (titolo III) attraverso i quali si vuole che siano perseguite le quattro priorità principali che il testo pone in traduzione degli obiettivi dell'agenda. Le priorità sono approfondite all'allegato I al testo, dove sono declinate in svariate tematiche, per ogni tematica viene individuato l'attore principale che ha il compito di occuparsene (gli Stati membri e/o la Commissione), gli strumenti e i metodi di lavoro da utilizzare, i risultati attesi e un calendario indicativo. Le quattro priorità sono:

- priorità A, *cultura accessibile e inclusiva*⁸⁹, per cui sono state individuate le tematiche “A1) Sviluppo della competenza chiave «consapevolezza ed espressione

⁸⁶ Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro per la cultura (2015-2018). In GU C 463 del 23.12.2014, p. 4.

⁸⁷ Il primo è stato per il triennio 2008-2010 (In GU C 143 del 10.06.2008, p. 9), il secondo per il periodo 2011-2014 (In GU C 325 del 2.12.2010, pag. 1) e il terzo ed ultimo dal 2015 al 2018, ancora in vigore.

⁸⁸ COM(2010) 2020 definitivo. Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le priorità che individua sono:

1) crescita intelligente, sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
2) crescita sostenibile, promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
3) crescita inclusiva, promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale.

⁸⁹ Corrisponde alla priorità 3.1 dell'Agenda europea per la cultura e alla priorità 3 della Strategia Europa 2020.

culturale»”, “A2) Promozione dell’accesso alla cultura con mezzi digitali: politiche e strategie per l’ampliamento del pubblico” e “A3) Promozione del contributo della cultura all’inclusione sociale”;

- priorità B, *patrimonio culturale*⁹⁰ le cui tematiche sono “B1) Governance partecipativa del patrimonio culturale”, “B”) Abilità, formazione e trasferimento di conoscenze: professioni tradizionali ed emergenti nel campo del patrimonio culturale” e “B3) Valutazione e prevenzione dei rischi per la salvaguardia del patrimonio culturale dagli effetti di catastrofi naturali e le minacce causate dall’azione dell’uomo”;

- priorità C, *settori culturali e creativi: economia creativa e innovazione*⁹¹ con le tematiche “C1) Accesso ai finanziamenti”, “C2) Ruolo delle politiche pubbliche nello sviluppo del potenziale in termini di imprenditorialità e di innovazione dei settori culturali e creativi” e “C3) Turismo culturale sostenibile”;

- priorità D, *promozione della diversità culturale, presenza della cultura nelle relazioni esterne dell’UE e mobilità*⁹² le cui tematiche sono “D1) Convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”, “D2) La cultura nelle relazioni esterne dell’UE”, “D3) Dialogo interculturale e mobilità” e “D4) Cinema: incrementare la circolazione dei film europei”.

Tra le tematiche proposte dal allegato I al piano di lavoro, riportiamo più nel dettaglio la terza tematica della priorità A “Promozione del contributo della cultura all’inclusione sociale” dove agli Stati viene posto il quesito “In che modo le politiche possono incoraggiare e sostenere gli enti culturali riguardo al lavoro in partenariato con altri settori (assistenza sanitaria, assistenza sociale, amministrazione penitenziaria ecc.)?”; gli esperti sono chiamati a mappare le politiche pubbliche esistenti in materia di inclusione sociale tramite la cultura e a identificare le buone prassi. Interessanti sono anche le tematiche B1) e B2) rivolte rispettivamente alla “Individuazione di approcci innovativi alla governance multilivello del patrimonio materiale, immateriale e digitale, che coinvolgono il settore pubblico, soggetti privati e la società civile” e allo “Sviluppo di capacità per i professionisti nel campo del patrimonio culturale. Particolare attenzione

⁹⁰ Corrisponde alla priorità 3.1 dell’Agenda europea per la cultura e alle priorità 1 e 2 della Strategia Europa 2020.

⁹¹ Corrisponde alla priorità 3.2 dell’Agenda europea per la cultura e alle priorità 1 e 2 della Strategia Europa 2020.

⁹² Corrisponde alla priorità 3.1 e 3.3 dell’Agenda europea per la cultura e alle priorità 2 e 3 della Strategia Europa 2020.

alla trasmissione di abilità e know-know tradizionali, nonché alle professioni emergenti, anche nel contesto del passaggio al digitale”.

1.2.3.7 Conclusioni del Consiglio che modificano il piano di lavoro per la cultura (2015-2018) per quanto concerne la priorità relativa al dialogo interculturale, del 15 dicembre 2015⁹³

In un periodo segnato da dalla crisi migratoria e dei rifugiati, il Consiglio approva un Conclusione che vuole contribuire all'integrazione sociale ed economica di migranti e rifugiati tramite la cultura, secondo la convinzione che l'arte e la cultura possono aiutare le persone “a capire meglio il loro nuovo ambiente e la sua interazione con il loro retroterra socioculturale, contribuendo in tal modo a costruire una società più coesa e aperta”.

Con questa conclusione, il Consiglio agisce modificando la tematica D3) alla lettera a) “Dialogo interculturale” della priorità D “Promozione della diversità culturale, presenza della cultura nelle relazioni esterne dell'UE e mobilità” del piano di lavoro per la cultura (2015-2018): la Commissione e gli Stati membri dovranno “valutare in che modo la cultura e l'arte possono contribuire a riavvicinare le persone e i popoli, accrescere la loro partecipazione alla vita culturale e sociale, nonché promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale”, gli esperti dovranno fare “il punto sulle politiche e sulle buone prassi esistenti in materia di dialogo interculturale, con un'attenzione particolare all'integrazione nelle società dei migranti e dei rifugiati attraverso l'arte e la cultura.

1.2.3.8 COM(2015)240 l'agenda europea sulla migrazione, 13 maggio 2015⁹⁴

In linea con quanto determinato nella comunicazione per un'Europa aperta e sicura del 2014, la Commissione, attraverso l'agenda europea sulla migrazione, delinea un insieme di iniziative per gestire meglio i vari aspetti della migrazione in modo tale da permettere di “cogliere i vantaggi e vincere le sfide che la migrazione reca in sé”. L'introduzione al testo richiama l'attenzione sulla necessità della collaborazione tra tutti

⁹³ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modificano il piano di lavoro per la cultura (2015-2018) per quanto concerne la priorità relativa al dialogo interculturale. In GU C 417 del 15.12.2015, p. 44.

⁹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: agenda europea sulla migrazione. Bruxelles, 13.5.2015, COM(2015) 240 final, non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

gli attori dell'UE (Stati, istituzioni e società civile) per migliorare, adattare ed attuare una nuova politica europea comune in materia di migrazione; questo si rende particolarmente necessario data la cosiddetta "crisi dei migranti" che, oltre a essere lo scenario di morte e soprusi, "ha anche evidenziato molti dei limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui dispone". L'agenda pone misure a breve termine per arginare la crisi del Mediterraneo e priorità, o pilastri, a medio-lungo termine per: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare (paragrafo III.1); migliorare la gestione delle frontiere esterne rendendole più sicure salvando vite umane (paragrafo III.2); sviluppare una politica comune di asilo più forte e chiara, che preveda un'effettiva condivisione delle responsabilità di accoglienza tra i paesi membri (paragrafo III.3); sviluppare una nuova politica di migrazione legale (paragrafo III.4). Relativamente alle priorità del terzo pilastro sulle politiche di asilo, è nell'allegato al testo che troviamo una più completa proposta per la ricollocazione e reinsediamento di persone con "evidente bisogno di protezione internazionale".

Per quanto riguarda l'ultima priorità, l'agenda si prefigge di dotarsi di un modello di gestione della migrazione legale a livello dell'UE che risponda alle necessità economiche e demografiche che l'Unione dovrà affrontare a lungo termine: "La popolazione sta invecchiando e l'economia dipende sempre di più da posti di lavoro altamente qualificati", il testo riporta che nel prossimo decennio la popolazione UE in età lavorativa diminuirà di 17,5 milioni in assenza di immigrazione e che la domanda di mansioni che richiedono lavoratori qualificati aumenterà del 23%. L'immigrazione è un mezzo per garantire la crescita sostenibile dell'economia europea e quindi, nonostante il tasso elevato di disoccupazione, l'UE punta ad attirare cittadini di paesi terzi di talento attraverso specifici programmi ed azioni quali il programma Orizzonte 2020, ERASMUS+, l'adozione della Direttiva 2016/801/UE su ricercatori e studenti che avverrà nel maggio 2016, il riesame della Direttiva 2009/50/CE sulla carta blu che nel corso dei primi due anni di vigenza non ha raggiunto i risultati sperati. L'agenda sottolinea inoltre l'interesse a modernizzare la politica dei visti per beneficiare dei vantaggi economici derivanti dal turismo e per minimizzare l'immigrazione irregolare e i problemi di sicurezza.

Per sostenere la politica di migrazione dell'agenda risulta necessario da parte dell'UE favorire le iniziative nazionali, locali e della società civile di promozione dell'integrazione; per fare ciò si attingerà dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo

(FSE). In particolare si vogliono sostenere “iniziative mirate volte a migliorare le competenze linguistiche e professionali, l’accesso ai servizi e l’accesso al mercato del lavoro, favorire un’istruzione inclusiva e scambi interculturali, e promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte sia alle comunità di accoglienza che ai migranti”.

La politica UE in materia di migrazione si rivolgerà anche verso obiettivi di sviluppo sostenibile dei paesi d’origine dei migranti in collaborazione con le Nazioni Unite.

1.2.3.9 COM(2016) 377 piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi, 7 giugno 2016⁹⁵

Il piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi, del giugno 2016, comprende le iniziative della Commissione a favore dell'integrazione dando continuità a quanto affermato nell'agenda europea per l'integrazione del 2011. L'introduzione del testo informa che i cittadini di paesi terzi continuano a trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto ai cittadini dell'Unione in termini di occupazione, istruzione e inclusione sociale, che l'UE deve occuparsi di gestire un "elevato numero di persone bisognose" e che fenomeni di discriminazione, razzismo e xenofobia sono in aumento; per questi motivi l'Unione e gli Stati membri devono lavorare sulle politiche di integrazione con maggiore attenzione all'inclusione sociale e al rispetto dei diritti fondamentali, in particolare gli Stati con poca esperienza in questo ambito (cap. 1). Anche le politiche economiche e sociali dovranno tenere conto dell'afflusso di migranti, sia per soddisfarne le necessità che per la loro integrazione lavorativa che può apportare vantaggi economici se gestita correttamente; il lavoro dipendente dei cittadini di paesi terzi, infatti, apporta un contributo tributario netto positivo, in caso contrario, se l'integrazione non è gestita nel senso di favorire l'effettivo inserimento lavorativo, il rischio è “che il costo della non integrazione superi quello degli investimenti nelle politiche di integrazione” (cap. 2). Gli investimenti nelle politiche di integrazione sono investimenti a lungo termine, queste politiche “sono più efficaci se sono concepite per instaurare sistemi coerenti, che facilitano la partecipazione e l'emancipazione di tutti in seno alla società”, per prendere parte alla società del paese di accoglienza è importante comprendere e aderire ai valori fondamentali dell'Unione europea quali la “democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali”.

⁹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Strasburgo, 7.6.2016, COM(2016) 377 final.

In base a quanto affermato nei primi tre capitoli e dall'agenda del 2011, il quarto capitolo del piano d'azione pone le priorità e gli strumenti politici essenziali per sostenere l'integrazione nell'UE; per ogni priorità sono individuate delle direzioni verso cui gli Stati membri sono incoraggiati ad agire e le iniziative avviate o da avviare da parte della Commissione. La prima priorità riguarda le misure precedenti la partenza e l'arrivo dei migranti come azioni di informazione sulle aspettative di vita in un determinato paese o di preparazione della società di accoglienza per creare empatia e conoscenza e superare i pregiudizi; queste attività; per la realizzazione di questo tipo di attività è necessario lo sviluppo di partenariati globali con i paesi terzi e collaborazioni con i soggetti internazionali competenti (4.1.1). La seconda priorità è l'istruzione quindi l'attivazione di corsi linguistici, la promozione di un sistema scolastico inclusivo e dell'apprendimento non formale a completamento dell'integrazione dei giovani (4.1.2). La terza priorità riguarda il mercato del lavoro: si sostengono misure per promuovere l'identificazione rapida delle competenze e delle qualifiche dei nuovi arrivati, l'efficace condivisione delle buone pratiche e la rimozione degli ostacoli all'inserimento e alla formazione professionale; questa priorità riguarda anche i programmi rivolti ai cosiddetti NEET ovvero i giovani in situazioni vulnerabili che non lavorano e sono al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, che devono essere aperti anche ai giovani provenienti da paesi terzi. Nel contesto di questa priorità la Commissione ha lanciato: progetti come Science4refugee, Social Innovation Competition; progetti per l'integrazione e l'inserimento accelerato nel mercato del lavoro e nella formazione professionale - in particolare per le donne – anche attraverso formazioni linguistiche specifiche per l'impiego; piattaforme per la condivisione delle pratiche promettenti in materia di integrazione nel mercato di lavoro anche attraverso un repertorio online; attività per il riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche in generale dei cittadini di paesi terzi; avvierà, sosterrà e finanzia l'imprenditorialità dei migranti etc (4.1.3). La quarta priorità riguarda l'accesso ai servizi di base ovvero ai servizi sanitari e ad abitazioni adeguate, si parla qui sia di alloggi immediati per rifugiati appena arrivati ma anche di politiche di edilizia abitativa e di politica urbana (4.1.4). La quinta ed ultima priorità si concentra sulla partecipazione attiva e l'inclusione sociale: i cittadini di paesi terzi dovrebbero essere coinvolti nella progettazione e attuazione delle politiche di integrazione per migliorarne i risultati, in quanto "L'integrazione non consiste soltanto nell'apprendere la lingua, trovare un alloggio od ottenere un posto di lavoro, bensì nello svolgere un ruolo attivo nella propria comunità locale, regionale e nazionale,

nello sviluppare e nel mantenere veri e propri contatti interpersonali, mediante attività sociali, culturali e sportive, nonché la partecipazione a livello politico”. Questo tipo di attività favoriscono lo scambio tra i nuovi arrivati e la società di accoglienza. Nell’ambito di questa priorità, inoltre, gli Stati membri sono chiamati a garantire l’osservanza delle leggi unionali che tutelano ogni persona dalle discriminazioni e a lottare contro il razzismo, la xenofobia e l’incitamento all’odio; questo può essere fatto attraverso l’attuazione delle politiche dell’UE pertinenti, leggi nazionali e misure politiche mirate. Nell’ambito di questa priorità la Commissione si impegna ad avviare progetti di dialogo interculturale, sulla diversità culturale e sui valori comuni europei attraverso la cultura, il cinema e l’arte con il programma Europa Creativa⁹⁶ oltre a questo si servirà di altri programmi rivolti ai giovani legati allo sport, delle svariate applicazioni del programma Erasmus+ e del Servizio di volontariato europeo, preparerà manuali e prontuari per gli operatori del settore e porterà avanti il progetto sulla Direttiva antidiscriminazione (4.1.5).

Gli strumenti utili all’applicazione del piano d’azione a favore dell’integrazione sono: il coordinamento delle politiche UE, nazionali, regionali e locali e il coinvolgimento dei portatori di interesse non governativi; l’utilizzo della Rete europea sull’integrazione per la connessione tra i vari attori e del Forum europeo delle migrazioni per il dialogo tra le istituzioni della società civile e quelle europee; la cooperazione politica dell’UE nei settori legati all’integrazione dei migranti; il sostegno finanziario da parte dell’UE agli interventi in materia degli Stati membri o delle organizzazioni non governative. Molti dei progetti passati non sarebbero stati sostenibili senza i fondi europei; per il periodo 2014-2020 gli Stati membri hanno assegnato 765 milioni di euro totali al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF), un importo inferiore rispetto al periodo precedente⁹⁷ e che “si rivela inadeguato per la situazione attuale”; altri fondi sono a disposizione delle iniziative come i Fondi strutturali e di investimento europeo (fondi SIE), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4.2.1 e 4.2.2).

In fondo al testo si trova una tabella che elenca tutte le iniziative della Commissione per ognuna delle cinque priorità individuate dal piano d’azione.

⁹⁶ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.12.

⁹⁷ Per il ciclo 2007-2013 sono stati erogati a titolo del Fondo europeo per l’integrazione 825 milioni di euro.

1.2.3.10 Comunicazione della commissione su una nuova agenda europea per la cultura, 22 maggio 2018⁹⁸

Per costruire un'Europa più forte migliorando la coesione sociale e l'attrattività dell'Unione europea attraverso la cultura, la commissione propone una nuova agenda europea per la cultura.

L'agenda offre un quadro di riferimento per l'azione dell'Unione europea nell'affrontare le sfide sociali attuali con un approccio interdisciplinare. Lo scenario in cui la nuova agenda è chiamata ad agire è quello di un'Europa "riemersa da una grave crisi finanziaria" che "deve far fronte all'aumento delle ineguaglianze sociali, a popolazioni eterogenee, al populismo, alla radicalizzazione e alle minacce terroristiche"; il settore della cultura nello specifico, soffre per la frammentazione del mercato, l'accesso insufficiente ai finanziamenti e condizioni contrattuali sfavorevoli. Per sostenere e orientare le politiche culturali degli Stati membri, l'agenda propone tre obiettivi strategici e svariate azioni che li rispecchiano, tutto è ordinato in tre dimensioni: sociale, economica ed esterna.

Gli obiettivi e le azioni della dimensione sociale (par. 4.1) sfruttano il potere della cultura e della diversità assumendo che la partecipazione culturale unisce le persone facilitando la coesione sociale - anche tra i rifugiati, gli altri migranti e le popolazioni che li ospitano -, che la cultura possiede "forza trasformativa per la rigenerazione della comunità" e che è uno dei principali fattori determinanti il benessere psicologico. I programmi proposti vogliono quindi: "Favorire la capacità culturale di tutti gli europei rendendo disponibile una vasta gamma di attività culturali e fornendo le opportunità per parteciparvi attivamente", "Incoraggiare la mobilità dei professionisti nei settori creativi e della cultura e rimuovere gli ostacoli alla loro mobilità" e "Proteggere e promuovere il patrimonio culturale dell'Europa inteso come risorsa condivisa, allo scopo di aumentare la consapevolezza della nostra storia comune e dei valori che condividiamo e rafforzare un senso di identità europea comune".

Nell'ambito della dimensione economica si sostiene la creatività e la cultura nell'istruzione e nell'innovazione oltre che per l'occupazione e la crescita (par. 4.2); le azioni sviluppate puntano a: "Promuovere le arti, la cultura e il pensiero creativo nell'istruzione e nella formazione formali e informali a tutti i livelli e

⁹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: una nuova agenda europea per la cultura. Bruxelles, 22.5.2018, COM(2018) 267 final, non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

nell'apprendimento permanente”, “Incoraggiare ecosistemi favorevoli alle industrie creative e della cultura, promuovendo l'accesso ai finanziamenti, la capacità d'innovazione, la remunerazione equa di autori e creatori e la cooperazione intersettoriale” e “Promuovere le competenze richieste dai settori creativi e della cultura, comprese quelle digitali, imprenditoriali, tradizionali e specializzate”.

Gli obiettivi previsti nella dimensione esterna (par. 4.3) sono di rafforzare le relazioni internazionali culturali e quindi: “Sostenere la cultura quale motore per lo sviluppo sociale ed economico sostenibile”, “Promuovere la cultura e il dialogo interculturale per creare relazioni pacifiche fra le comunità”, “Rafforzare la cooperazione in materia di patrimonio culturale”.

Altri due filoni strategici trasversali si aggiungono a questi tre nella nuova agenda per la cultura (par. 5), il primo, “l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018”, è centrato sulla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale mentre il secondo, “Digital4future”, riguarda il mercato unico digitale denominata

Per quanto riguarda l'attuazione dell'agenda (par. 6) l'accento è posto sulla cooperazione tra gli Stati membri e sul dialogo con la società civile, è stato proposto nuovamente il metodo aperto di coordinamento e gli sforzi andranno alla concreta attuazione a livello nazionale, regionale e locale di progetti comuni, in parte finanziati da strumenti dell'UE; per ampliare il dialogo con la società civile si vogliono sfruttare maggiormente le opportunità di collaborazione online e coinvolgere nelle azioni le organizzazioni pertinenti esterne ai settori creativi e della cultura.

Per una soddisfacente attuazione della nuova agenda e delle relative azioni sono ritenute necessarie la partecipazione e la stretta collaborazione del Parlamento europeo, del Consiglio, degli Stati membri e delle parti interessate del settore della cultura. La collaborazione politica nell'ambito della nuova agenda sarà sostenuta, nel 2019 e nel 2020, dal progetto Europa creativa e da altri programmi dell'Unione che finanziano progetti culturali; a partire dal 2021 verrà portata avanti da programmi successivi attuati nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE (par. 8).

1.2.3.11 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027), 30 maggio 2018⁹⁹

Con la proposta di regolamento che istituisce il nuovo programma Europa creativa (2021-2027), il Parlamento dà continuità all'azione dell'attuale programma Europa Creativa (2014-2020) a sostegno dei settori culturali e creativi, adattandola alle necessità dell'odierno scenario socio-politico europeo¹⁰⁰, consolidando gli elementi che hanno avuto un buon riscontro e rinforzando il bilancio a disposizione. Attraverso questo ed altri programmi dell'UE¹⁰¹, vengono attuate le disposizioni della nuova agenda europea per la cultura¹⁰² secondo le priorità individuate nel piano di lavoro per la cultura¹⁰³, offrendo la possibilità agli operatori del settore culturale di sviluppare iniziative transfrontaliere a livello europeo che siano innovative dal punto di vista artistico, tecnologico e commerciale.

Il regolamento proposto stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il settennio, le forme di finanziamento e le loro modalità di erogazione (art. 1). I settori culturali e creativi sono descritti, all'articolo 2, come "tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali o espressioni artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive. Esse sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale", tra gli esempi riportati di settori culturali e creativi troviamo anche l'artigianato artistico. Gli obiettivi generali del programma (art. 3, co. 1) non sono dissimili da quelli perseguiti nella prima generazione (2014-2020), mentre se ne differenziano quelli specifici (art. 3, co. 2) che sono: "valorizzare la dimensione economica, sociale ed esterna della cooperazione a livello europeo al fine di sviluppare e promuovere la diversità culturale europea e il patrimonio culturale europeo, irrobustire la competitività dei settori culturali e creativi europei e rinsaldare le relazioni culturali internazionali"; "promuovere la competitività e la

⁹⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. Bruxelles, 30.5.2018, COM(2018) 366 final - 2018/0190 (COD), non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

¹⁰⁰ La relazione che accompagna la proposta di regolamento descrive al primo paragrafo le "sfide" che il settore della cultura europeo deve affrontare, con particolare riferimento al settore dell'audiovisivo; oltre alla frammentarietà del mercato data dalle diversità linguistiche e culturali dei popoli europei e il processo di conversione al digitale, troviamo la problematica della concorrenza di forti attori mondiali, la concentrazione del mercato in un ristretto numero di operatori e il fenomeno della crescente disinformazione. Queste sono questioni transnazionali che rappresentano una minaccia per un settore culturale diversificato, libero, capace di contribuire all'occupazione, alla crescita e all'inclusione sociale.

¹⁰¹ Altri programmi e iniziative intraprese sono, per esempio: il programma Erasmus+, le Capitali europee della cultura, il Marchio del patrimonio europeo.

¹⁰² Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.1.

¹⁰³ Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.6.

scalabilità dell'industria audiovisiva europea”; “promuovere la cooperazione programmatica e azioni innovative a sostegno di tutte le sezioni del programma, compresa la promozione di un ambiente mediatico diversificato e pluralistico, dell'alfabetizzazione mediatica e dell'inclusione sociale”. Il programma Europa creativa 2021-2027, come il suo predecessore, si articola in tre parti, cioè: "a) «CULTURA», che riguarda i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo; b) «MEDIA», che riguarda il settore audiovisivo; c) «sezione TRANSETTORIALE», che riguarda le attività in tutti i settori culturali e creativi” ed è concentrata sull'innovazione (art. 3, co. 3). Gli articoli successivi propongono le priorità per ogni sezione che verranno poi ulteriormente specificate all'allegato I. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma settennale ammonta a 1 850 000 000 euro di cui fino a 609 000 000 euro per la sezione CULTURA, 1 081 000 000 euro per la sezione MEDIA e 160 000 000 euro per la sezione TRANSETTORIALE (art. 7).

1.2.4 Strumenti vincolanti del Consiglio d'Europa

1.2.4.1 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Roma 4 novembre 1950¹⁰⁴

Un anno dopo la sua istituzione, l'indomani della fine della 2° Guerra mondiale, il Consiglio d'Europa¹⁰⁵ adotta la Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il primo grande trattato in materia dei diritti della persona. I suoi obiettivi, dichiarati nel Preambolo al testo, sono di perseguire la giustizia, la pace e una più stretta unione tra gli Stati membri; si vogliono inoltre garantire alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti umani, che soltanto quindici anni più tardi troverà nuova applicazione nei Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali¹⁰⁶.

Gli articoli della Convenzione sono raggruppati in tre titoli: il Titolo I (artt. 2 – 18) descrive i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione, che sono prevalentemente di carattere civile e politico; il titolo II della Convenzione (artt. 19-51) istituisce e articola

¹⁰⁴ *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953. Gli stati parte sono attualmente 47 ovvero tutti gli stati dell'Organizzazione, è stata ratificata dall'Italia il 26 ottobre 1955.

Per il testo ufficiale in inglese e i suoi Protocolli, cfr. <<https://rm.coe.int/1680063765>>, per una traduzione in italiano cfr. <https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf>.

¹⁰⁵ Il Consiglio d'Europa è stato istituito il 5 maggio 1949.

¹⁰⁶ Cfr. cap. 1., par. 1.1.1.2. e par. 1.1.1.3.

la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, un sistema internazionale di controllo che assicura il rispetto degli obblighi in capo agli Stati¹⁰⁷; e il Titolo III dedicato alle disposizioni finali e di varia natura.

I diritti e le libertà al Titolo I riguardano: il diritto alla vita, la proibizione della tortura, della schiavitù, del lavoro forzato, il diritto alla libertà, alla sicurezza, ad un equo processo, al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione e di associazione, di matrimonio, ad un ricorso effettivo ed il divieto alla discriminazione. La libertà di espressione, all'articolo 10, in particolare, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee.

Negli anni successivi la protezione della Convenzione è stata ampliata da svariati protocolli, quelli che arricchiscono il catalogo dei diritti da tutelare sono: il Protocollo numero 1 del 20 marzo 1952 che istituisce il diritto alla proprietà, all'istruzione e alle libere elezioni; il Protocollo numero 4 del 16 settembre 1963 dove troviamo il divieto di imprigionamento per debiti, la libertà di circolazione su un territorio per chi vi si trovi legalmente, la libertà di poter lasciare qualunque paese compreso il proprio e il divieto di espulsione per i cittadini e collettiva per gli stranieri; il Protocollo numero 6 del 28 aprile 1983 e il Protocollo numero 13 del 3 maggio 2002 aboliscono la pena di morte in tempo di pace come in tempo di guerra; il Protocollo numero 7 impone alcune garanzie procedurali per l'espulsione di stranieri, riconosce il diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale, il diritto ad essere risarcito nel caso di errore giudiziario e il diritto a non essere giudicato o punito due volte, oltre che la parità tra i coniugi; il Protocollo numero 12, infine, amplia il divieto alla discriminazione dell'articolo 14 della Convenzione.

1.2.4.2 Convenzione culturale europea, Parigi 19 dicembre 1954¹⁰⁸

La Convenzione Culturale Europa è il primo strumento in materia culturale del Consiglio d'Europa, l'obiettivo è promuovere la comprensione reciproca tra i popoli

¹⁰⁷ Ogni persona i cui diritti siano stati violati può adire alla Corte facendo valere i suoi diritti a livello internazionale. Le sentenze della Corte hanno valore vincolante per gli Stati interessati.

¹⁰⁸ *European Cultural Convention*, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed entrata in vigore il 5 maggio 1955.

Il numero degli stati parte è di 50, l'Italia ha ratificato la Convenzione il 16 maggio 1957.

Per il testo originale in inglese cfr. <<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006457e>>, per una traduzione in italiano cfr. <<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016800645c8>>.

europei e valorizzarne gli ideali ed i principi comuni, avendo come ultimo fine la realizzazione di una più stretta unione tra gli Stati membri (Preambolo). Le disposizioni della Convenzione mirano, perciò, a promuovere “lo studio delle lingue, della storia e delle civiltà degli altri e della civiltà comune ad essi tutti” e ad incoraggiare le Parti contraenti ad adottare misure per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale comune dell’Europa (artt. 1 e 2). Le Parti coordineranno le loro azioni tramite il Consiglio d’Europa (art. 3) e faciliteranno la circolazione e lo scambio delle persone nonché degli oggetti di valore culturale (art. 4); ai sensi dell’articolo 5 questi oggetti devono essere considerati come parte integrante del patrimonio culturale comune. Viene introdotta qui la nozione di patrimonio culturale comune dell’Europa che verrà ripresa in successivi trattati.

Secondo l’articolo 9 comma 4, l’adesione alla Convenzione è aperta anche agli Stati europei non membri del Consiglio d’Europa su invito del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

1.2.4.3 Convenzione-quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro 27 ottobre 2005¹⁰⁹

La Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa si occupa del valore che il patrimonio culturale rappresenta per la società in quanto potenziale risorsa per lo sviluppo sostenibile e per il miglioramento del benessere e della qualità della vita dei cittadini; il suo contributo si realizza attraverso la possibilità di costruire una società pacifica, democratica e aperta al dialogo tra le culture e le religioni. Il suo valore non si limita, dunque, alla capacità di produrre impatti economici positivi e lo sforzo per la salvaguardia del patrimonio culturale non è fine a sé stesso ma è uno strumento funzionale al perseguimento di questi obiettivi. La Convenzione, trattando di patrimonio culturale, pone l’accento sulle persone e il loro valori, chiamandole “a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento dei valori dell’eredità culturale, e invitando gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia di competenze fra tutti gli attori nel campo dell’eredità culturale: le pubbliche istituzioni, i

¹⁰⁹ *Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*, la Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 27 ottobre 2005 a Faro, in Portogallo ed è entrata in vigore il 1° giugno 2011. Gli stati che hanno ratificato la Convenzione attualmente sono 18, l’Italia ha firmato la Convenzione il 27 febbraio 2013 ma non ha ratificato. Il testo ufficiale in inglese è consultabile all’indirizzo: <<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746>>, per una traduzione in italiano: <<http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf>>.

cittadini privati, le associazioni”¹¹⁰. Questo approccio si basa sul diritto di ognuno a partecipare e a godere della vita culturale e delle arti nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo¹¹¹.

Ai sensi della Convenzione, con “patrimonio culturale”, nel testo originale in inglese *cultural heritage*, si intende un insieme di risorse ereditate dal passato e che sono identificate come l’espressione in costante evoluzione dei valori, delle credenze, delle conoscenze e delle tradizioni di una comunità patrimoniale, tra queste sono inclusi anche gli aspetti risultanti dall’interazione tra le persone ed un luogo attraverso il tempo; per “comunità patrimoniale” o comunità di eredità, si intende un gruppo di persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici dell’eredità culturale e che sono unite dalla volontà di sostenere e trasmettere alle generazioni future specifici aspetti per patrimonio culturale (art. 2).

Il patrimonio culturale comune dell’Europa, nello specifico, riguarda tutte le forme di patrimonio culturale fonte di memoria collettiva, di identità, di creatività e tolleranza oltre che di ideali, principi e valori che sono condivisi dagli Stati membri del Consiglio d’Europa in quanto è l’interazione tra le diverse culture europee che lo ha creato; sebbene questa interazione sia stata spesso di natura conflittuale, la valorizzazione di questo patrimonio comune favorisce lo sviluppo di una società fondata sulla pace, sul rispetto dei diritti dell’uomo, sulla democrazia e sullo Stato di diritto (art. 3).

All’articolo 4 sono individuati i diritti e le responsabilità individuali e collettive dei cittadini nei confronti del patrimonio culturale: ognuno ha il dovere di rispettare il proprio e l’altrui patrimonio culturale, chiunque ha diritto a trarre beneficio e a contribuire all’arricchimento del patrimonio; le uniche restrizioni alle quali questi diritti e doveri possono essere soggetti, sono quelle finalizzate alla protezione dell’interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà.

L’articolo 5 è rivolto agli Stati contraenti, essi si impegnano a riconoscere l’interesse pubblico legato agli elementi del patrimonio culturale in conformità alla loro importanza per la società; le Parti dovranno mettere in atto misure per la sua valorizzazione, la sua protezione e per favorire la partecipazione degli individui e delle collettività alle attività legate al patrimonio e nell’esercizio dei loro diritti all’articolo 4.

¹¹⁰ E. SCIACCHITANO, «La Convenzione quadro sul valore dell’eredità culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005)», in Ufficio Studi Segretariato Generale - Servizio I (a cura di), Notiziario XXV-XXVI 92-97 / gennaio 2010 - dicembre 2011, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Roma, 2012, p.170.

¹¹¹ Cfr. cap. 1, par. 1.1.2.1.

Nessuna disposizione della Convenzione può essere interpretata al fine di, o di modo tale da, ledere i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo (articolo 6).

La seconda parte della Convenzione delinea una serie di direttrici secondo le quali le Parti si impegnano a produrre provvedimenti che facciano emergere il contributo che il patrimonio culturale apporta alle persone e alla società; considerando il patrimonio culturale come una risorsa, il suo utilizzo e la sua gestione devono essere orientati: al dialogo interculturale (art. 7), al miglioramento della qualità della vita nel rispetto delle diversità ambientali e culturali, alla promozione della coesione sociale (art. 8), alla sostenibilità del patrimonio culturale stesso (art. 9), e allo sfruttamento del suo potenziale economico in modo sostenibile e senza intaccarne i valori intrinseci (art. 10).

Il Titolo III riguarda il ruolo delle autorità pubbliche nella gestione del patrimonio culturale (art. 11) e la responsabilità condivisa nei confronti dello stesso da parte di tutte le parti sociali, che devono potervi partecipare in modo democratico (art. 12) e a cui deve essere accessibile la sua conoscenza e il suo studio (art. 13); le tecnologie digitali devono essere sviluppate in modo tale da favorire tali processi (art. 14). La legislazione, le politiche e le pratiche riguardanti il patrimonio culturale saranno sottoposte a monitoraggio da parte delle Parti attraverso il Consiglio d'Europa; tutte le informazioni al riguardo saranno inserite in un sistema informativo comune e rese pubbliche (artt. 15 e 16); le Parti sono inoltre tenute a cooperare tra loro per dare seguito agli obiettivi e ai principi delineati nella Convenzione (art. 17).

1.3 Strumenti di diritto nazionale e sub-nazionale

1.3.1 Italia

1.3.1.1 Strumenti nazionali italiani vincolanti

1.3.1.1.1 Legge N.443 “Legge-quadro per l’artigianato”, 8 agosto 1985¹¹²

Risale al 1985 la legge-quadro per l’artigianato che, nell’ordinamento italiano, disciplina l’artigianato artistico e tradizionale assieme alle altre piccole e medie imprese che producono beni in generale.

Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione¹¹³, la potestà legislativa in materia di artigianato artistico e tradizionale spetta, in maniera concorrente, allo Stato e alle Regioni: a livello nazionale vengono stabiliti i principi direttivi delle normative regionali. La legge-quadro nazionale numero 443 dell’8 agosto 1985 sta alla base delle norme regionali dirette “alla tutela ed allo sviluppo dell’artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all’assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l’esportazione” (art. 1). Il testo di legge consta di 13 articoli, il secondo articolo dà la definizione di “imprenditore artigiano”, ovvero colui che è il titolare di un’impresa artigiana, una sola, della quale assume le responsabilità, gli oneri ed i rischi, e nel cui processo produttivo svolge il proprio lavoro, anche manuale. L’impresa è “artigiana” se ha come scopo principale la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi¹¹⁴, ha forma di società, anche cooperativa (art. 3), e ha un numero massimo di dipendenti e apprendisti stabilito dalla legge all’articolo 4, che varia a seconda delle lavorazioni svolte: se le lavorazioni non sono in serie, l’impresa può avere un massimo 18 dipendenti di cui massimo 9 apprendisti; se, invece, la lavorazione è in serie, purché non del tutto automatizzata, può averne 9 con non più di 5 apprendisti; le imprese artigiane che si muovono nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e

¹¹² Legge 8 agosto 1985, n. 443: Legge-quadro per l’artigianato. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1985, n. 199.

¹¹³ L’articolo 117 della Costituzione stabilisce le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva e quelle in cui è concorrente con le Regioni.

¹¹⁴ Ad escluse delle attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

dell'abbigliamento su misura¹¹⁵ avranno un massimo di 32 dipendenti compresi 16 apprendisti al massimo (co. 1, lett. c); le imprese nel settore dei trasporti non avranno più di 8 dipendenti e le imprese di costruzione edile 10.

L'articolo 5 istituisce l'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese che possiedono i requisiti agli articoli 2, 3 e 4 sono tenute ad iscriversi per ottenere le agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane (co. 5). Alle imprese artigiane iscritte all'albo non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro esercenti il commercio per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di lavoro (co. 7); quelle non iscritte all'albo non possono adottare come ditta, marchio o insegna, una denominazione con riferimenti all'artigianato (co. 8).

L'articolo 6 stabilisce la possibilità delle imprese artigiane ad associarsi in consorzi e società. L'articolo 7 dispone riguardo l'iscrizione, le modificazioni e le cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo e i relativi accertamenti da parte delle autorità. L'istruzione artigiana deve essere svolta nell'ambito della formazione professionale; la promozione ed il coordinamento delle formazioni imprenditoriali e degli aggiornamenti professionali per artigiani è responsabilità delle Regioni che possono chiamare le imprese artigiane a svolgere corsi di formazione in attuazione degli indirizzi programmatici e in base a specifiche convenzioni; spetta alle Regioni il compito di riconoscere la qualifica di bottega-scuola alle imprese del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

Le regioni, inoltre, disciplinano gli organi amministrativi di tutela dell'artigianato quali la Commissione provinciale per l'artigianato e la Commissione Regionale per l'artigianato: la Commissione provinciale si occupa della tenuta degli albi e dell'accertamento dei requisiti che le imprese artigiane devono possedere per legge; la Commissione regionale deve provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprimersi in merito alla programmazione regionale in materia (art. 9). L'istituzione della Commissione provinciale è delineata all'articolo 10 e quella della Commissione regionale all'articolo 11.

¹¹⁵ Questi settori sono individuati dal d.p.r. 25 maggio 2001, n. 288. cfr. paragrafo successivo.

1.3.1.1.2 Decreto del Presidente della Repubblica N. 288 sulle lavorazioni artistiche, tradizionali e su misura, 25 maggio 2001¹¹⁶

Con questo decreto viene varato il Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura; esso è emanato ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettera C della legge numero 443 dell'8 agosto 1985 (vedi Paragrafo precedente) che individua i limiti dimensionali delle imprese artigiane operanti nel suddetto specifico settore.

L'articolo 1 del decreto delimita il settore delle lavorazioni artistiche: le lavorazioni artistiche sono “le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale (...), tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione”; la produzione è svolta “prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate” (art. 1, lett. a). Rientrano in questo settore anche le attività di restauro di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, archivistico e bibliografico.

La lettera B dello stesso articolo definisce il settore delle lavorazioni tradizionali, esso è connotato da “produzioni e attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento”. Le lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, escludendo processi di lavorazione integralmente in serie e fasi di lavorazione automatizzate. In questo settore rientrano le attività di restauro e riparazione di oggetti d'uso ma anche la produzione alimentare tipica prodotta manualmente e in modo naturale.

¹¹⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288: Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001 ed entrato in vigore il 01 agosto 2001.

Infine, la lettera C è dedicata al settore dell'abbigliamento su misura in cui rientrano "le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente". Anche qui le tecniche sono prevalentemente manuali, svolte anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature ed escludendo i processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.

L'allegato al testo riporta un elenco ripartito in tredici sezioni, delle lavorazioni che compongono i settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

1.3.1.1.3 Decreto legislativo N. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, 22 gennaio 2004¹¹⁷

Il decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004, istituisce il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che rappresenta il principale riferimento legislativo in materia di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione secondo cui la Repubblica italiana "promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". L'articolo 1 del Codice riconosce che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale "concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura"; la conservazione deve essere sostenuta dallo Stato e dagli altri soggetti pubblici, ma anche dai privati che sono possessori o detentori di beni culturali. L'esercizio delle funzioni di tutela, che sono quelle volte ad "individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione" (art. 3), sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali (art. 4) in cooperazione con le regioni, i comuni, le città metropolitane e le province (art. 5). La valorizzazione dei beni culturali, invece, mira allo sviluppo della cultura e consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a

¹¹⁷ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004. Il decreto entra in vigore il 01 maggio 2004. Il Codice sostituisce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica (art. 6).

Il patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 2 del Codice, è costituito da beni culturali e beni paesaggistici; i beni culturali sono beni mobili e immobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, oppure altre "cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà"; quali siano i beni e le *cose* che rientrano in questa definizione sono elencate agli articoli 10 e 11, i quali comprendono solo elementi tangibili¹¹⁸.

Nel 2008 il Codice viene modificato¹¹⁹ per adeguarlo ai più recenti strumenti internazionali in materia culturale quali la Convenzione UNESCO del 3 novembre 2003¹²⁰ e quella del 20 ottobre 2005¹²¹, al Codice viene aggiunto l'articolo 7-bis riguardante le espressioni di identità culturale e collettiva. Questo articolo riconosce il patrimonio culturale immateriale e la diversità culturale come espressioni di identità culturale collettiva meritevoli di essere salvaguardate e quindi assoggettabili alla protezione prevista dal Codice, ma solamente "qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10"¹²².

¹¹⁸ "La scelta legislativa è stata sempre giustificata con l'impossibilità di estendere gli strumenti di tutela dei beni culturali materiali a quelli che non sono dotati di un tale substrato e, in generale, nella «irrazionalità e pervasività dell'applicazione della legislazione vincolistica, anche penale, a espressioni umane immateriali»." A.L. TARASCO, «Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana», in *La Ricerca Folklorica* No. 64, 2011, pp. 55-61.

¹¹⁹ Dall'art. 1, co. 1, lett. c) del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62: Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008. Il provvedimento entra in vigore il 24 aprile 2008.

¹²⁰ Cfr. cap. 1, par. 1.1.1.5.

¹²¹ Cfr. cap. 1, par. 1.1.1.6.

¹²² Le espressioni culturali immateriali devono, dunque, incarnarsi in un in un supporto tangibile, come richiesto dal citato art. 10.

1.3.1.2 Strumenti sub-nazionali vincolanti: Regione Lombardia

1.3.1.2.1 Legge regionale N. 44 della Regione Lombardia sulla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, 23 ottobre 2008¹²³

Ispirandosi alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 settembre 2007, numero 167, la Regione Lombardia emana la legge 23 ottobre 2008 numero 44 per valorizzare il patrimonio culturale immateriale presente sul territorio della regione Lombardia. Il secondo comma del primo articolo dichiara che, alla stregua di questa legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono non solo “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, e quanto ad esso connesso, che le comunità locali, i gruppi sociali o i singoli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, della loro storia e della loro identità”, ma anche “la memoria di eventi storici significativi per la loro rilevanza spirituale, morale e civile di carattere universale, nonché per la loro rilevanza culturale identitaria per le comunità locali e le tradizioni orali, i miti, le leggende ad essi connessi”. L’articolo 2 espone in 6 punti le linee d’azione che la Regione intende seguire, queste mirano all’individuazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale, all’organizzazione delle loro tracce in inventari e banche dati consultabili, e l’attivazione di azioni e attività atte a promuovere, divulgare, trasmettere e conservare il patrimonio culturale immateriale. Al primo comma di questo articolo c’è anche una lista degli elementi del patrimonio culturale verso cui si vuole rivolgere particolare attenzione, tra questi troviamo “saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, commerciali e artistiche” (art. 2, lett. a, n. 5).

1.3.1.2.2 Legge regionale N. 25 della Regione Lombardia sulle politiche regionali in materia culturale, riordino normativo, 7 ottobre 2016¹²⁴

Il 7 ottobre 2016 la Regione Lombardia emana la legge numero 25 ovvero il riordino normativo delle politiche culturali regionali. Tra i vari ambiti della cultura toccati da questa legge, troviamo anche il patrimonio culturale immateriale a cui sono dedicate alcune delle finalità elencate all’articolo 1, nella fattispecie alla lettera A

¹²³ Legge regionale 23 ottobre 2008, numero 27: Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 44, 1° supplemento ordinario del 28 ottobre 2008.

¹²⁴ Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25: Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 11 ottobre 2016.

”diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia”, alla lettera E “valorizzazione delle multiformi espressioni delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Lombardia” e alla lettera I “integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell’artigianato, della ricerca, dell’istruzione e della formazione, del welfare”. Uno dei campi di applicazione all’articolo 2 lettera B sono le “espressioni dell’eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall’UNESCO”.

Il titolo III del testo suddivide i beni culturali in gruppi di categorie e li tratta in articoli separati, il patrimonio culturale immateriale si trova all’articolo 13 assieme ai beni etnoantropologici: la Regione si impegna a sostenerne la conoscenza, l’individuazione, la salvaguardia, la valorizzazione, a costituire inventari e sostenere la loro iscrizione alle liste UNESCO. La definizione qui riportata di patrimonio culturale immateriale è quella della legge 167/2007¹²⁵ che è quella data dall’UNESCO nel 2003.

Il capo successivo riguarda i luoghi e gli istituti della cultura tra cui gli ecomusei; il titolo IV è dedicato alla salvaguardia della lingua lombarda e il titolo V alle attività culturali tra le quali compare anche la partecipazione a programmi europei e la collaborazione con realtà internazionali, nazionali, regionali, locali e con l’Unione europea.

1.3.1.3 Strumenti sub-nazionali vincolanti: Regione Veneto

1.3.1.3.1 Legge regionale N. 67 della Regione Veneto sulla disciplina dell’artigianato, 31 dicembre 1987¹²⁶

La legge della Regione Veneto numero 67 del 1987, ha disciplinato il settore dell’artigianato veneto ai sensi della legge-quadro nazionale numero 443 del 1985 fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale sull’artigianato nell’ottobre 2018. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 riguardano, rispettivamente, la definizione di imprenditore artigiano,

¹²⁵ Legge 27 settembre 2007, n. 167: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 13 ottobre 2007.

¹²⁶ Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67: Disciplina dell’artigianato. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 76 il 31 dicembre 1987.

di impresa artigiana, dei limiti dimensionali di quest'ultima e la loro tutela tramite l'iscrizione all'albo preposto; questi articoli ripropongono sostanzialmente i principi dei corrispettivi articoli della legge-quadro nazionale con l'aggiunta dell'articolo 3-bis che approfondisce le forme di esercizio possibili per le imprese artigiane.

Gli articoli dal 6 al 9 riguardano il sistema degli albi provinciali per le imprese artigiane che tenuti dalle corrispettive Commissioni provinciali; vi sono delineate le modalità, le tempistiche e le verifiche previste per le procedure di iscrizione all'albo da parte dell'imprenditore artigiano, le iscrizioni d'ufficio, le modifiche, le sospensioni e le cessazioni delle attività artigiane.

I titoli successivi sono relativi al funzionamento delle Commissioni per l'artigianato, alle procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle Commissioni provinciali, alle agenzie per l'avviamento delle imprese artigiane, e, al penultimo titolo, prima delle disposizioni finali e transitorie, all'eccellenza artigiana: l'articolo 33-bis del titolo IV tutela, promuove e riconosce "le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all'economia del territorio, alla tipicità delle tecniche di lavorazione e dei materiali utilizzati, alle arti applicate, al design e all'innovazione".

1.3.1.3.2 Legge regionale N.34 della Regione Veneto, norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto, 8 ottobre 2018¹²⁷

Il più recente strumento giuridico italiano in materia di artigianato è la nuova legge regionale veneta per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato, entrata in vigore l'8 ottobre 2018. Al titolo I dedicato ai principi generali del testo, la regione Veneto riconosce la funzione sociale, oltre a quella economica, dell'artigianato nel territorio veneto; vuole, perciò, sviluppare politiche che ne promuovano lo sviluppo e che lo valorizzino e tutelino nelle sue "espressioni territoriali, artistiche e tradizionali" (art. 1). Il secondo titolo del testo segue la traccia della precedente legge veneta sull'artigianato (vedi Paragrafo precedente), mentre il titolo III apporta numerose novità. L'articolo 18 individua linee di intervento per favorire lo sviluppo del settore, molte delle quali sono rivolte all'artigianato artistico e tradizionale, ma anche a quello

¹²⁷ Legge Regionale 08 ottobre 2018, n. 34: Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018 ed entrata in vigore il giorno stesso.

di innovazione digitale; si intendono sostenere e favorire: la nascita e lo sviluppo di nuove imprese (lett. a); l'artigianato artistico e tradizionale salvaguardandone le competenze, le professionalità e la continuità d'impresa (lett. b); l'artigianato che interpreta la cultura delle comunità locali e che concorre alla crescita del territorio anche attraverso una produzione artistica di serie limitata (lett. c); gli interventi mirati al recupero degli antichi mestieri artigianali a rischio di estinzione (lett. d); la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale, anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano (lett. e); i processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese (lett. f); la manifattura innovativa coniugata al valore artigiano che nasce dalla fusione tra cultura digitale e manifatturiera¹²⁸ (lett. g); la promozione dell'artigianato nella filiera turistica regionale (lett. h); le forme di collaborazione tra le imprese (lett. i); l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane (lett. l); il raccordo tra le imprese artigiane e il mondo della formazione e dell'istruzione (lett. m); la continuità e il ricambio generazionale nel settore (lett. n); le forme di collaborazione con università, FabLab e incubatori fisici e virtuali (lett. o); l'internalizzazione delle imprese (lett. p); e la digitalizzazione delle procedure (lett. q). Per queste finalità è istituito un fondo per lo sviluppo dell'artigianato veneto (art. 18, co. 2).

L'articolo 19 delinea la figura del maestro artigiano, questo titolo è attribuito dalla struttura regionale al titolare dell'impresa artigiana su sua richiesta, se possiede l'adeguata anzianità professionale e un'elevata attitudine all'insegnamento del mestiere; oltre a questi due requisiti minimi, altri criteri assieme alle modalità di attribuzione del titolo, dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. La stessa scadenza è prevista per delineare i criteri per il riconoscimento di Bottega scuola che può essere ottenuto dalle imprese dove opera un maestro artigiano (art. 20).

Per intervenire sui processi di qualità, la Giunta regionale promuove, all'articolo 21, azioni nell'ambito dell'istruzione, quali: la collaborazione tra organismi per l'individuazione e coltivazione dei talenti; il raccordo organico, continuativo e sistematico tra formazione e lavoro attraverso esperienze in assetto lavorativo, di tirocinio o di apprendistato; la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca; e percorsi di formazione con i maestri artigiani.

¹²⁸ Questa "si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l'attenzione alla qualità, l'orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l'innovazione creativa e l'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione". Art. 18, co. 1, lett. g).

Il capo III è dedicato all'artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico. L'articolo 22, riprendendo le definizioni di "lavorazioni artigianali artistiche" e "lavorazioni tipiche e tradizionali" del Decreto del Presidente della Repubblica numero 288 del 2001¹²⁹, ribadisce la volontà della Regione di tutelare, valorizzare e promuovere le lavorazioni che "presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine". L'artigianato storico è trattato all'articolo 23, le imprese artigianali storiche sono quelle in attività da almeno quarant'anni e che svolgono lavorazioni rientranti nell'elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui all'allegato del Decreto numero 288 del 2001. La tutela dell'artigianato storico è finalizzata alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico, sociale e culturale della Regione Veneto, questa si impegna, quindi, a incentivare la collaborazione con i comuni e sostenere le azioni di individuazione e valorizzazione di tali manifestazioni. Si impegna, inoltre, a istituire, presso la Giunta regionale, un registro regionale delle imprese storiche artigianali che dà alle imprese iscritte il diritto di fregiarsi di un contrassegno grafico riportante la dicitura "impresa artigiana storica"; le caratteristiche di tale contrassegno e i requisiti e le procedure per l'iscrizione saranno determinati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Segue il titolo IV che aggiorna l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste rispetto alla vecchia legge sull'artigianato del 1987, quindi il titolo V per le disposizioni finali.

1.3.2 Francia

1.3.2.1 Strumenti nazionali vincolanti

1.3.2.1.1 Codice dell'artigianato, 16 luglio 1952¹³⁰

Il Codice dell'artigianato disciplina il settore dell'artigianato inteso in senso ampio, senza fare riferimento all'artigianato artistico o tradizionale, i cosiddetti *métiers d'art*, questi sono trattati dalla legge numero 96-603 del 1996 sullo sviluppo e la promozione del commercio e dell'artigianato (vedi paragrafo successivo). L'articolo 4-bis al primo titolo del Codice definisce il *compagnon* come operaio specializzato che

¹²⁹ Cfr. cap. 1, par. 1.3.1.1.2.

¹³⁰ *Code de l'artisanat*, creato con il *Décret n°52-849 du 16 juillet 1952 Codification des textes législatifs concernant l'artisanat*. Versione consolidata, ultima modifica del 1 gennaio 2018.

lavora presso un'impresa artigiana e che possiede una qualifica professionale quale il certificato di operaio artigiano (“certificat de compagnon”) oppure attestata in seguito ad un apprendistato o dall'esercizio prolungato del mestiere. Il secondo titolo si occupa delle camere dei mestieri e dell'artigianato, gli organi pubblici rappresentativi dell'artigianato (art. 5) e il titolo IV disciplina l'apprendistato artigianale.

1.3.2.1.2 Legge N.96-603 relativa allo sviluppo e alla promozione del commercio e dell'artigianato, 5 luglio 1996¹³¹

Nella normativa francese il settore dell'artigianato artistico e tradizionale è regolamentato in primo luogo agli articoli 20 e 21 della legge numero 96-603 del 5 luglio 1996, questi articoli si trovano al titolo secondo, capitolo primo, riguardante le disposizioni relative alle qualifiche professionali e all'artigianato.

Il primo articolo di questa parte del testo, l'articolo 16, riporta un elenco di attività artigianali¹³², ciò che le accomuna non è il loro statuto giuridico né le caratteristiche dell'impresa che le esercita, ma il fatto di poter essere svolte solamente da persone professionalmente qualificate oppure sotto il loro controllo effettivo e permanente. Secondo l'articolo 19, sono considerate facenti parte del settore artigianale le persone immatricolate al repertorio dei mestieri (“répertoire des métiers”), il documento ufficiale che censisce tutti i mestieri artigianali in senso ampio, o al registro delle imprese (“registre des entreprises”), a cui devono iscriversi tutte le persone fisiche e giuridiche con un numero uguale o inferiore a 10 dipendenti¹³³ e che esercitano, a titolo principale o secondario, un'attività professionale indipendente di produzione, trasformazione, riparazione o prestazione di servizio che appare tra quelle contenute nella lista che verrà stabilita tramite decreto dal Consiglio di Stato francese, si tratta del decreto n. 98-247 del 2 aprile 1998 relativo alla qualifica artigianale e al repertorio dei mestieri (vedi paragrafo successivo).

Ai sensi dell'articolo 20, le attività di produzione, creazione, trasformazione, ricostruzione, riparazione o restauro del patrimonio, che necessitano una certa “maîtrise de gestes et de techniques”¹³⁴ per la lavorazione della materia e un apporto artistico,

¹³¹ Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, versione consolidata, ultima modifica il 1 giugno 2017.

¹³² Non di tipo artistico o tradizionale, vi sono riportati mestieri quali il meccanico, l'idraulico, l'estetista, il parrucchiere etc.

¹³³ Questo limite è estensibile fino a cinquanta dipendenti.

¹³⁴ Padronanza di gesti e tecniche.

fanno parte dei *métiers d'art* la cui lista completa è fissata da una delibera congiunta dei ministri incaricati dell'artigianato e della cultura¹³⁵; una sezione specifica è dedicata ai mestieri d'arte presso il repertorio dei mestieri¹³⁶.

L'articolo 21 sancisce che le persone fisiche o i dirigenti di persone giuridiche che svolgono un'attività artigianale ai sensi dell'articolo 19 o 20 possono avvalersi, rispettivamente, della qualifica di *artisan* o *artisan d'art* se possiedono un diploma, un titolo o dell'esperienza nel mestiere esercitato, queste condizioni sono specificate meglio nel decreto sopracitato; questo decreto stabilisce anche le modalità di attribuzione della qualifica di *maître artisan*. Soltanto i titolari della qualifica di artigiano, artigiano d'arte o maestro artigiano, e i loro dipendenti, possono utilizzare la parola "artisan" e derivati a scopi di denominazione, promozione e insegna.

1.3.2.1.3 Decreto N. 98-247 relativo alla qualificazione artigianale e al repertorio dei mestieri, 2 aprile 1998¹³⁷

Nel 1998 viene emanato il decreto numero 98-247 che definisce i criteri per ottenere le qualifiche di artigiano, artigiano d'arte e di maestro artigiano in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 della legge numero 96-603 del 5 luglio 1996 (vedi paragrafo precedente). L'articolo 1 si occupa della qualifica di artigiano per la quale è necessario possedere un certificato di idoneità professionale (CAP) oppure, in alternativa, un brevetto di studi professionali (BEP), un titolo omologato almeno equivalente nel mestiere esercitato o in uno a questo connesso, oppure essere immatricolati in quel mestiere da almeno sei anni. Per quanto riguarda la qualifica di artigiano d'arte è necessario essere titolari di un CAP o un titolo di livello almeno equivalente per quello specifico mestiere oppure essere immatricolati al repertorio dei mestieri da sei anni (art. 2). Per essere maestro artigiano bisogna essere immatricolati al repertorio dei mestieri, essere titolari di un "brevet de maîtrise" (BM) e avere due anni di pratica professionale; in mancanza del BM si può avere un diploma di livello almeno equivalente più competenze di gestione e psicopedagogia almeno equivalenti a quelle delle unità BM, oppure, in assenza di titoli, dieci anni di pratica. Le domande di attribuzione di queste

¹³⁵ Cfr. cap. 1, par. 1.3.2.1.5.

¹³⁶ Questo articolo ha assunto la forma attuale, qui descritta, dopo l'adozione della *loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine* che, all'articolo 44, modifica l'articolo 20 riconoscendo ufficialmente il settore dei *métiers d'art* come settore a sé stante.

¹³⁷ *Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers*. Versione consolidata, ultima modifica del 7 novembre 2018.

qualificazioni sono esaminate da una commissione regionale competente il cui funzionamento è trattato all'articolo 4, le decisioni sono prese in base alla maggioranza dei membri della commissione presenti, in seguito all'opinione espressa da un esperto competente del mestiere in questione (art. 4); la qualifica di artigiano, artigiano d'arte e il titolo di maestro artigiano sono attribuiti dal presidente della camera dei mestieri e dell'artigianato del dipartimento competente. Altre disposizioni sono previste per i cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea o parte dello Spazio economico europeo, queste sono descritte all'articolo 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater e 6.

Il titolo secondo del decreto riguarda il repertorio dei mestieri: il capitolo 1 è dedicato all'immatricolazione e il capitolo 2 alla tenuta del repertorio da parte della camera dei mestieri e dell'artigianato competente. Il titolo terzo contiene disposizioni riguardanti alcuni dipartimenti francesi e il quarto e ultimo titolo le disposizioni generali.

1.3.2.1.4 Decreto n. 2006-595 relativo all'attribuzione del marchio "Impresa del patrimonio vivente", 23 maggio 2006¹³⁸

Il decreto 2006-595 del 23 maggio 2006 dà applicazione alla legge numero 2005-882¹³⁹ del 2 agosto 2005, emanata per sostenere le piccole e medie imprese e che, all'articolo 23, istituisce il marchio Impresa del patrimonio vivente ("Entreprise du patrimoine vivant") allo scopo di valorizzare il patrimonio e il *savoir-faire* delle imprese artigiane francesi. L'articolo 23 stabilisce che questo marchio può essere assegnato alle imprese che detengono "un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire"¹⁴⁰. I criteri e le modalità di attribuzione di tale marchio sono articolati nel decreto 2006-595 del 23 maggio 2006. L'articolo 1 del decreto stabilisce che le imprese devono, innanzitutto, essere immatricolate al registro del commercio e delle società, al repertorio dei mestieri o al registro delle imprese; devono svolgere un'attività di produzione, trasformazione, riparazione o restauro; e devono soddisfare tre criteri presentati in almeno una delle tre condizioni poste all'articolo 2. Il primo criterio a cui corrispondere è relativo ad un

¹³⁸ Décret n°2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label "entreprise du patrimoine vivant".
Versione consolidata, ultima modifica del 7 luglio 2013.

¹³⁹ Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

¹⁴⁰ Un patrimonio economico costituito, in particolare, da un'abilità rara, rinomata o ancestrale, basata sulla padronanza di tecniche tradizionali o di alta tecnica e legate ad un territorio circoscritto.

patrimonio economico specifico che può configurarsi nel: possedere degli equipaggiamenti, macchinari, utensili, modelli, documentazione tecnica rari; possedere i diritti di proprietà industriale sui propri prodotti, servizi o strumenti di produzione; possedere una significativa rete di clientela. Il secondo criterio riguarda il padroneggiare abilità rare, basate sulla padronanza di tecniche tradizionali o di alta tecnica, le imprese devono: detenere *savoir-faire* dal valore indiscutibile in modo esclusivo o condiviso da pochi; padroneggiare un'abilità non accessibile con i normali percorsi di formazione ma solo con quelli dispensati dall'impresa stessa; impiegare uno o più dipendenti che possiedono abilità di eccellenza dimostrate da titoli o riconoscimenti di alto livello o da lunghi periodi di esercizio. Il terzo criterio risiede nella notorietà dell'impresa o nella sua storica fondazione in uno specifico luogo: può essere installata nell'attuale locazione da almeno cinquant'anni o in locali di valore storico o architettonico; può assicurare una produzione all'interno del suo bacino storico; può disporre di un nome o un marchio considerabile notorio in quanto beneficia di distinzione nazionale, è oggetto di pubblicazioni di riferimento, o perché interviene su beni appartenenti ad un patrimonio protetto come monumento storico o che consentono di perpetrare una corrente stilistica di arte francese. Le autorità competenti dell'assegnazione del marchio sono i ministri delle piccole e medie imprese, del commercio e dell'artigianato (art. 3), dietro consiglio della Commissione nazionale delle imprese del patrimonio vivente (art. 4). Il marchio ha una durata di cinque anni (art. 6).

1.3.2.1.5 Delibera del 24 dicembre 2015 che fissa la lista dei mestieri d'arte, 24 dicembre 2015¹⁴¹

La lista aggiornata dei *métiers d'art* è stata pubblicata il 24 dicembre 2015 attraverso delibera dei ministri competenti, come sancito dal primo paragrafo dell'articolo 20 della legge numero 96-603 del 1996¹⁴². Il titolo “*maître artisan en métier d'art*” è attribuibile a chi esercita i mestieri contenuti in questa lista e soddisfa le stesse condizioni previste per l'ottenimento del titolo di “*maître d'art*” ai sensi degli

¹⁴¹ *Arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.* Versione consolidata, ultima modifica del 24 dicembre 2015.

¹⁴² Cfr. cap. 1, par. 1.3.2.1.2.

articoli 3 e 4 del decreto numero 98-247 del 1998 sulle qualifiche artigianali e sul repertorio dei mestieri¹⁴³.

¹⁴³ Cfr. cap. 1, par. 1.3.2.1.3.

2 L'artigianato artistico e tradizionale come patrimonio culturale immateriale e come strumento di inclusione sociale

2.1 Il valore dell'artigianato artistico e tradizionale

Appare necessario, a questo punto, delineare l'immagine e il ruolo dell'artigianato oggi. Tale obiettivo non è fine a sé stesso. Serve invece a comprendere perché tale attività produttiva ha assunto la valenza di patrimonio culturale immateriale e cosa ha spinto, negli ultimi anni, persone e organizzazioni a servirsi dell'artigianato come strumento e ambito di applicazione per le loro attività di *empowerment* e di inclusione sociale. A tale scopo, nel presente capitolo, si ripercorrerà succintamente la storia di questa modalità produttiva e delle valenze culturali di cui quest'ultima è stata via via investita, che si sono stratificate fino ad oggi. La figura dell'artigiano e le caratteristiche intrinseche del suo lavoro manuale, dense di significato ed eredi della tradizione, si stagliano sullo sfondo di una società globale dell'immateriale, dell'apparenza e della fretta, in cui sempre più persone sentono il desiderio di riappropriarsi della propria cultura materiale, ma in cui l'effettiva sopravvivenza dei *métiers d'art* subisce drastici ridimensionamenti.

2.1.1 L'evoluzione storica del concetto di artigianato

Nel mondo antico l'artigianato era considerato un'arte, intendendo per arte un insieme regolato di saperi specialistici. Il vasto insieme delle arti comprendeva non solamente le attività di produzione di manufatti, come per esempio la pittura o la sartoria, ma anche quel complesso di discipline per la cui pratica è necessario conoscere e padroneggiare precisi metodi e norme, come la musica, la geometria o la grammatica¹⁴⁴. Nell'Antica Grecia gli artigiani liberi (cioè non costretti in schiavitù) appartenevano alla stessa categoria sociale che comprendeva i lavoratori manuali specializzati assieme a medici, magistrati minori, banditori, aedi e araldi. Gli appartenenti a questo insieme di professioni venivano chiamati demiurghi ed erano personalità pubbliche, appartenenti alla classe media e considerati dei civilizzatori, ossia

¹⁴⁴ W. TATARKIEWICZ, *Dzieje szesciu pojec*, Naukowe PWN, Warszawa, 2005, (trad. it. O. BURBA, K. JAWORSKA (a cura di), *Storia di sei idee: l'arte, il bello, la forma, la creatività, l'imitazione, l'esperienza estetica*, Aesthetica, Palermo, 2011), pp. 43 - 46.

latori di pratiche culturali alla base del concetto di civiltà¹⁴⁵. Nel tempo i filosofi greci suddivisero e categorizzarono le arti secondo diversi e molteplici canoni; queste categorizzazioni riflettono un mutamento nel ruolo sociale dell'artigiano: vennero infatti distinte le arti utili da quelle finalizzate a provocare piacere, le arti produttive da quelle imitative o, ancora, le arti ordinarie dalle arti liberali. Quest'ultima partizione godette di maggior diffusione e fu ereditata dai romani che chiamarono le prime *artes vulgares*, caratterizzate da lavoro manuale e sforzo fisico, e le seconde *artes liberales*, intellettuali e superiori. Le *artes liberales* diventano semplicemente *artes* nel Medioevo, che le considerava arti *tout court*, contrapposte alle arti ordinarie che presero la definizione di arti "meccaniche"; l'artigianato faceva parte di queste ultime, assieme a quelle pratiche artistiche che verranno successivamente chiamate 'belle arti'.

Nel Medioevo, le attività di produzione e vendita dei manufatti, così come la trasmissione dei saperi, avevano luogo all'interno delle botteghe artigiane e rispondevano ad una struttura gerarchica la cui massima autorità era costituita dal maestro. Le botteghe erano associate in gilde o corporazioni di arti e mestieri, che difendevano gli interessi di una determinata categoria produttiva tutelando il valore intrinseco al mestiere praticato nella loro area geografica di riferimento, invece che concentrarsi sulle particolarità delle singole botteghe¹⁴⁶.

A partire dal Quattrocento, questo sistema cominciò a mutare: sempre più artigiani intraprendono la loro attività in autonomia dalle corporazioni, circondandosi di aiutanti salariati, a cui non sono tenuti a insegnare il mestiere. Avendo rinunciato alla sicurezza sociale costituita dalle corporazioni, il successo di questa nuova figura produttrice dipende dalla sua capacità di rendere riconoscibili i propri prodotti e di rendere noto il proprio nome. Il Rinascimento vede così la nascita della figura dell'artista, che rivendicava l'originalità del proprio lavoro trasformando la bottega artigiana in quello che oggi chiameremmo 'atelier d'artista'¹⁴⁷. Le belle arti vengono sempre più associate alle arti liberali, piuttosto che a quelle meccaniche; il vecchio concetto di arte andava gradualmente trasformandosi in quello moderno. L'artigianato ne risultava escluso, poiché considerato troppo povero di elementi intellettuali e spirituali. Il lavoro artigianale viene considerato anonimo, collettivo e trasmissibile,

¹⁴⁵ Anche gli schiavi erano dotati di abilità tecniche elevate ma queste non bastavano per conferirgli diritti sociali e politici, cfr. R. SENNETT, *The craftsman*, Yale University Press, New Haven, 2008 (trad. it. A., BOTTINI (a cura di), *L'uomo artigiano*, Feltrinelli, Milano, 2008), pp. 29-31.

¹⁴⁶ R. SENNETT, *L'uomo artigiano*, cit., pp. 61-69.

¹⁴⁷ Per un approfondimento sulla nascita del concetto di arte, cfr. W. TATARKIEWICZ, *Storia di sei idee*, cit., p.79.

contrariamente a quello dell'artista che è originale, distinto e prodotto nell'isolamento¹⁴⁸.

Un grande mutamento nella storia dell'artigianato avviene nella seconda metà del Diciottesimo secolo, con l'introduzione delle tecniche produttive meccaniche azionate dal motore a vapore. Secondo l'idea illuministica del progresso tecnico, tale innovazione avrebbe dovuto migliorare la qualità della vita di lavoratori e consumatori, in quanto le macchine avrebbero dovuto permettere una maggiore produttività con minor fatica fisica. Ma già nel secolo successivo, con un ulteriore sviluppo delle tecniche produttive e la cosiddetta seconda rivoluzione industriale, le macchine non erano più un elemento di sostegno ai compiti dell'artigiano, al contrario, ne diventano la principale causa di estinzione; anziché limitarsi ad eliminare le mansioni inferiori o ripetitive, infatti, finirono col sostituire la manodopera specializzata ad alto costo. A partire dalla metà dell'Ottocento, le esposizioni universali mettono in mostra i risultati delle produzioni meccaniche, che diventano ben presto oggetto delle riflessioni di intellettuali e artisti. Questi ultimi iniziarono a criticarne sia le qualità estetiche che quelle culturali e il dibattito si concentra sull'influenza che il sistema industriale ha prodotto sui processi sociali e culturali. Le arti erano considerate lo specchio della società che li esprimeva: la fredda perfezione degli oggetti prodotti in serie divenne dunque la manifestazione di una società in decadenza mentre gli oggetti artigianali, nella loro irregolare unicità, erano letti come l'emblema di valori positivi legati al passato e alla dignità del lavoro umano e manuale. L'artigianato venne assunto a punto di convergenza del dibattito sul rapporto problematico che intercorreva tra produzione industriale, cultura e società, in quanto rappresentante l'unico modello produttivo alternativo a quello industriale. I prodotti industriali erano stati creati per entrare nel mercato dei prodotti artigianali senza determinare un nuovo modello di consumo; la loro introduzione aveva causato all'artigianato una «duplice devastazione, dovuta da un lato alla concorrenza commerciale dei prodotti industriali, e dall'altro al saccheggio più volgare dei suoi modelli formali; la macchina, imitando il lavoro artigianale, lo umiliava e annullava tutti i valori espressivi contenuti implicitamente nel prodotto fatto a mano»¹⁴⁹. Per recuperare i valori che la civiltà industriale aveva perduto, vengono proposti modelli culturali tesi a risanare la società attraverso l'arte e il rinnovamento

¹⁴⁸ R. SENNETT, *L'uomo artigiano*, cit., pp. 70-78. In queste pagine l'autore presenta la vicenda emblematica di Benvenuto Cellini.

¹⁴⁹ A. BRANZI, *La casa calda: esperienze del nuovo design italiano*, Idea books, Milano, 1984, p. 12

delle arti applicate; il rilancio delle cosiddette “arti minori” diventò il luogo di difesa degli oggetti dall’appiattimento della produzione in serie e anche di una nuova incarnazione dell’individualità. Personalità come John Ruskin ed Eugène Viollet-le-Duc si posero in aperta opposizione all’uso delle macchine e alla divisione del lavoro, rifacendosi ad un “genuino” passato medievale. Altri, come William Morris, pioniere dell’Arts and Crafts Movement, si concentrano sulla ricerca di un giusto uso delle macchine e di un nuovo superamento della distinzione tra arti pure e arti applicate, proprio come fece in seguito anche Walter Gropius, primo direttore della scuola del Bauhaus¹⁵⁰. Le sperimentazioni compiute da Morris e dagli allievi del Bauhaus nella progettazione di oggetti ibridi tra produzione industriale, artigianale e artistica si risolsero nello sviluppo del puro design industriale. I prezzi dei loro primi oggetti erano infatti troppo alti per il loro target di riferimento iniziale, ovvero il grande pubblico e non una ristretta élites di benestanti e di intellettuali¹⁵¹.

Il dibattito teorico attorno all’artigianato come luogo di confronto su teorie di sviluppo alternativo è ricorrente anche durante il Novecento fino ai giorni nostri, rivitalizzato periodicamente dalla presa di coscienza della scomparsa degli antichi mestieri, dal confronto con il sistema produttivo di massa e con le dinamiche della Nuova Economia, dell’economia della conoscenza e della Nuova rivoluzione industriale. La diffusa necessità di sostenibilità economica, ambientale ed etica del sistema di produzione e creazione oggi percepita, riporta l’attenzione sull’universo *slow* del fatto a mano, dove l’archetipo dell’artigiano, interprete della tradizione, richiama ancora valori di integrità, creatività e cultura. A quest’immagine, non esente da stereotipi ereditati dalla storia precedente, si contrappone un altro pregiudizio molto diffuso che vede gli oggetti artigianali come antiquati oppure di prezzo troppo alto e che considera sconsigliabile investire tempo e risorse in tale settore, in quanto destinato a morte certa.

Per quanto riguarda nello specifico il caso dell’Italia, a partire dalla seconda metà del secolo scorso la ricerca nella progettazione di oggetti è stata indirizzata più che altro verso il design industriale. È stata invece tralasciata quella rivolta a oggetti in rapporto all’ambiente e alla storia, con un conseguente non adeguato sviluppo del settore corrispondente (ovvero dell’artigianato artistico e tradizionale) nel dialogo con le

¹⁵⁰ A. BRANZI, *La casa calda*, cit.; R. SENNETT, *L'uomo artigiano*, cit., pp. 85-118.

¹⁵¹ C. BANZ, M. KROHN, A. SACHS, *Social Design: participation and empowerment*, Lars Muller, Zurigo, 2018, pp. 22-23.

esperienze contemporanee. Rispetto a paesi quali Francia, Stati Uniti, Giappone, Corea o ancora quelli del Nord Europa, dove la cultura del *craft* non è stata trascurata, in Italia poche sono le istituzioni che si occupano di artigianato artistico e tradizionale, scarsi sono i musei dedicati alle arti applicate che integrino il lavoro di raccolta e archiviazione dei materiali con un programma di educazione e divulgazione culturale; rari sono inoltre gli istituti e i laboratori preposti all'insegnamento di queste materie dopo il progressivo smantellamento degli istituti d'arte. La situazione è peggiorata dal disinteresse di una larga parte della popolazione italiana verso il settore dell'artigianato; ne consegue un mercato degli oggetti d'arte molto limitato, dove manca il collezionismo e gli oggetti sono poco quotati¹⁵².

2.1.2 L'artigianato oggi

Nonostante la letteratura al riguardo risulti frammentaria e lacunosa, l'interesse verso il mondo dell'artigianato è molto vivo e, anche in Italia, si registrano segnali positivi di rinnovamento. L'artigianato, che ha gradualmente perso la sua funzione meramente produttiva di beni di utilizzo quotidiano, si interroga oggi su sé stesso, sui ruoli che può ricoprire nella società e nell'economia contemporanea. Come molti altri settori, anche quello artigianale è portato a ridefinire sé stesso con sempre maggiore frequenza per adattarsi alle mutazioni del mercato; i fenomeni con cui è portato a confrontarsi sono, per esempio, la rivoluzione digitale, il crescente interesse per l'ecologia, la globalizzazione e le migrazioni. La scomparsa dei mestieri tradizionali porta ad interrogarsi sulle possibilità di innovazione e perpetuazione dei *savoir-faire* sia dal punto di vista della tutela e valorizzazione delle identità culturali, che da quello economico e commerciale. Tra le questioni più dibattute recentemente troviamo, innanzitutto, quella dell'ambigua distinzione di che cosa sia l'artigianato rispetto all'arte e il design nonché della definizione dei rapporti che intercorrono tra queste discipline. Si discutono inoltre l'attribuzione dell'autorialità rispetto agli oggetti prodotti dagli artigiani; il connubio del settore artigianale con quelli del lusso e del turismo; le accuse di conservatorismo nei confronti dell'artigianato artistico e tradizionale e le controverse possibilità di innovazione offerte dalle nuove tecnologie di fabbricazione digitale dei FabLab. Molti studi si interessano infine all'artigianato tradizionale non occidentale,

¹⁵² U. LA PIETRA, *Fatto ad arte. Né arte né design: scritti e disegni (1976-2018)*, Marsilio, Venezia, 2018, pp. 239-240.

prendendone in considerazione sia gli aspetti e le questioni più attuali sia quelli storici, secondo un approccio globale che tiene conto dei contatti e degli scambi avvenuti nel tempo tra le diverse culture¹⁵³.

Testimonianza del rinnovato interesse verso il mondo dell'artigianato è il moltiplicarsi di fiere dell'artigianato e grandi esposizioni¹⁵⁴; istanze artigianali vanno diffondendosi nel mondo del design, della moda, dell'editoria e dell'arte contemporanea: artisti e creativi si servono di tecniche produttive appartenenti alla sfera delle arti applicate, oppure di elementi e pratiche tradizionali comunemente associate a determinate epoche, aree geografiche e categorie sociali. Il filo rosso che connette la poetica dei vari artisti contemporanei che condividono questa sensibilità - rispetto a quelli che lavorano secondo un approccio più concettuale o ispirandosi alla tecnologia e al digitale - può essere reperito nella dedizione ai materiali, al processo e al tempo di produzione; nell'enfasi posta sulle esperienze personali e sulle storie raccontate, che riflettono il pensiero e le emozioni di un singolo o di un gruppo; spesso vengono problematizzate la presenza della tecnologia nella vita quotidiana e l'omogeneizzazione culturale nel mondo globalizzato¹⁵⁵. Il concetto delle opere si incarna nelle tecniche e nei materiali il cui utilizzo è fondamentale per l'opera finita. Spesso per rendere concreta l'idea degli artisti sono tuttavia necessarie abilità che richiedono anni di pratica per essere padroneggiate: coloro che non le possiedono si cimentano nel loro apprendimento oppure incaricano artigiani dell'esecuzione dell'opera, portando nuovo materiale alla grande questione della definizione del concetto di arte e artista, di originalità e dell'attribuzione dell'autorialità¹⁵⁶. Nell'ambito del design si tende a recuperare i valori tipici dell'artigianato, spesso facendo riferimento ai mestieri

¹⁵³ Per una raccolta di testi che affrontano questi ed altri temi, cfr. C. BRAUNSTEIN-KRIEGEL, F. PETIOT (a cura di), *Crafts: Today's Anthology for Tomorrow's Crafts*, Norma, Parigi, 2018.

¹⁵⁴ Tra le più significative citiamo: *The Power of Making*, nel 2011 al Victoria and Albert Museum di Londra in collaborazione con il Craft Council; *Le Dessein du geste*, all'Hôtel de Ville di Parigi nel 2012; *The Tomb of Unknown Craftman*, un'esposizione dell'artista Grayson Perry del 2012 al British Museum di Londra; le esposizioni *L'Usage des formes* e *Double Je* all'interno della collaborazione tra il Palais de Tokyo di Parigi e la Fondation Bettencourt Schueller per il periodo 2014 – 2018; e la più recente *Homo faber, crafting a more human future* che si è svolta a Venezia nel settembre 2018 organizzata dalla Michelangelo Foundation.

¹⁵⁵ H. SHU, J. MAGLIARO, *By hand: the use of craft in contemporary art*, Princeton Architectural Press, New York, 2007, pp. 11-16.

¹⁵⁶ Per approfondimenti cfr. M. PETRY, *The art of not making: the new artist, artisan relationship*, Thames and Hudson, Londra, 2011, pp. 6-11. L'autore percorre la rivoluzione apportata nel mondo dell'arte da Marcel Duchamp nello slegare il concetto di autorialità dall'effettiva creazione dell'opera d'arte, e la storia di Egidio Costantini, un vetraio veneziano che è stato uno dei primi esempi di *modern fabricator* ovvero uno specialista - in questo caso del vetro di Murano - impiegato da un artista per produrre delle opere; egli collaborò con artisti del calibro di Jan Arp e Pablo Picasso ed era mosso dal desiderio di elevare l'arte del vetro soffiato allo stesso livello della pittura e della scultura.

tradizionali di una specifica area geografica; i designer progettano oggetti a tiratura limitata che acquistano preziosità dall'essere fatti a mano. Secondo il designer Ugo La Pietra - direttore della rivista *Artigianato tra arte e design* dal 1996 al 2010 - tali esperienze di collaborazione nascono dal fatto che la nostra società «ama sperimentare nuovi modelli di comportamento ambientale, ma desidera anche conservare, rievocare, ripercorrere antichi rituali»¹⁵⁷ e chiama gli oggetti che ne scaturiscono 'fatti ad arte'.

2.1.3 L'agire artigiano

Il sociologo Richard Sennett dedica il celebre volume *The Craftsman*¹⁵⁸ alla descrizione delle caratteristiche della figura dell'artigiano come archetipo di un particolare modo di vivere e lavorare: artigiano è colui che padroneggia il suo mestiere e lo svolge con maestria; egli tende a standard di qualità superiore, si destreggia all'interno di tutto il processo produttivo - o di gran parte di esso - e si orienta all'interno di dinamiche complesse in cui trova soluzioni originali. Le sue capacità provengono, si affinano e si sviluppano nella pratica concreta del lavoro in un circolo co-evolutivo tra mano e mente. Non si tratta solamente delle abilità manuali bensì della comprensione profonda del significato e dell'entità di ciò che viene fatto. La maestria dell'artigiano è densa di conoscenza che è prevalentemente di tipo tacito, quindi difficilmente codificabile, e viene trasmessa da maestro ad apprendista tramite rapporti di collaborazione o insegnamento diretto. Il possesso di tale conoscenza attribuisce al maestro artigiano un valore immateriale che supera quello tangibile dei suoi prodotti. L'artigiano è radicato nella comunità di appartenenza presso la quale il suo lavoro è strutturato in pratiche socialmente riconoscibili e trasmissibili, che ne definiscono l'identità. L'artigiano dialoga con l'ambiente che lo circonda, è depositario della tradizione e opera una continua innovazione nel rispondere ai bisogni dei potenziali clienti; la dimensione in cui si muove è «molteplice, relazionale e situazionale»¹⁵⁹. Il complesso di caratteristiche attribuite all'artigiano costituisce, nel suo insieme, un sistema di valori nonché una particolare cultura del lavoro, che può essere rintracciata in esempi di svariate professioni; Sennett la ritrova, per esempio, tra i programmatori del sistema operativo Linux e ne auspica la diffusione nella globalità dei processi del fare.

¹⁵⁷ U. LA PIETRA, *Fatto ad arte*, cit., p. 112.

¹⁵⁸ R. SENNETT, *L'uomo artigiano*, cit.

¹⁵⁹ M. COSTA, *Capacitare l'innovazione: la formatività dell'agire lavorativo*, Angeli, Milano, 2016, p. 137.

Come Richard Sennett, anche Stefano Micelli è convinto dell'importanza del valore dell'agire artigiano come aspirazione al lavoro ben fatto e come intelligenza e capacità di innovazione soggiacente al *saper fare* concreto. Egli sostiene che il *modus operandi* del lavoro artigiano sia stato ereditato dall'impresa italiana di piccole, medie e grandi dimensioni e che questo saper fare - efficacemente combinato con l'adozione di nuove tecnologie e modelli di business orientati verso il mercato globalizzato e digitale - sia la chiave del successo del Made in Italy nell'economia internazionale¹⁶⁰.

Nessuno dei due autori si occupa della tutela dei mestieri né auspica un utopico ritorno al sistema produttivo preindustriale; essi piuttosto pongono, in modo molto diverso l'uno dall'altro, le modalità operative e cognitive dell'artigiano come matrice dell'agire innovativo, in quanto la progettualità intrinseca al lavoro artigianale «richiede all'essere umano di esercitare l'intenzione, di fare pratica di volontà, di effettuare scelte, di compiere gesti capaci di ricucire la distanza tra *praxis* e *poiesis*, valorizzandone la valenza generativa e creativa»¹⁶¹. Un *modus operandi* inserito in un contesto relazionale ed organizzativo adeguato, quindi, può portare all'attivazione della persona non solo nelle vesti di imprenditore, ma anche in quella di lavoratore.

2.1.4 L'artigianato artistico, tradizionale e su misura

L'artigianato è una categoria produttiva molto vasta e difficile da isolare e definire, legata sia alla tradizione e al settore culturale e turistico, sia all'ambito produttivo e commerciale delle piccole e medie imprese con istanze di sperimentazione e innovazione tecnologica e formale, soprattutto se quest'ultima è associata al design. In questo settore la produzione delle merci devono essere prodotte seguendo lavorazioni prevalentemente manuali: l'ausilio di apparecchiature è ammesso ma non la produzione interamente in serie. Non è tuttavia l'uso di lavorazioni manuali, anziché automatizzate, a definire l'identità delle imprese di artigianato tradizionale e artistico. La distanza è commerciale più che produttiva: attuando una diversa strategia di mercato, le imprese di produzione di beni 'artigianali' in senso ampio, producono grandi quantità di oggetti di valore culturale medio-basso secondo dinamiche industriali, mentre le imprese

¹⁶⁰ Per approfondimenti sul rapporto Made in Italy, cfr. S. MICELLI, *Futuro artigiano: l'innovazione nelle mani degli Italiani*, Marsilio, Venezia, 2011; S. MICELLI, «Il made in Italy? Non è un prodotto, ma un'idea del mondo», Linkiesta, 01 luglio 2015, disponibile su: <<https://www.linkiesta.it/it/article/2015/07/01/il-made-in-italy-non-e-un-prodotto-ma-unidea-del-mondo/26516/>>; M. BETTIOL, *Raccontare il Made in Italy: un nuovo legame tra cultura e manifattura*, Marsilio, Venezia, 2015.

¹⁶¹ M. COSTA, *Capacitare l'innovazione*, cit., p. 79.

dell'artigianato artistico e tradizionale producono pochi prototipi di alto valore culturale per un segmento di mercato distinto. «L'artigiano fa dell'artigianato, cioè realizza merceologie destinate ad un mercato proprio, separato, diverso ed alternativo a quello industriale, [quando] utilizza modelli culturali assai più complessi da analizzare e propone qualità strutturali del prodotto molto caratterizzate, anche se in maniera più simbolica che reale»¹⁶². L'artigiano «è per eccellenza un lavoratore le cui mani trasformano i materiali, come quelle del cuoco i cibi crudi, in esempi rappresentativi della sua identità culturale»¹⁶³.

Con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica numero 288 del 25 maggio 2001¹⁶⁴, l'artigianato artistico, rispetto a quello tradizionale, si caratterizza per il marcato accento posto sulla ricerca estetica dei prodotti, senza tralasciarne le finalità pratiche d'uso; i beni possono essere connotati da una cifra estetica di alto valore oppure ispirata a elementi formali del patrimonio storico e culturale. Con le dovute innovazioni, l'artigianato tradizionale si distingue per l'utilizzo di tecniche e modalità produttive tramandate e consolidate nei costumi e nelle consuetudini di un determinato luogo, anche in relazione alle necessità della popolazione locale e alla disponibilità di una particolare materia prima nel territorio. L'artigianato su misura realizza i suoi prodotti in stretto dialogo con le necessità e i desideri del cliente o committente, principalmente nel settore della moda e del mobile.

All'interno del settore dell'artigianato artistico/tradizionale possiamo distinguere vari sottogruppi caratterizzati da diverse logiche creative, produttive e commerciali. La Pietra ne delinea alcune¹⁶⁵: artigiani che si occupano di lavorazioni specifiche oppure della realizzazione di stampi e modelli per conto di aziende più grandi che operano nella grande produzione; artigiani che lavorano su ordinazione per opere uniche o su misura oppure oggetti in piccola serie su progetto di designer; artigianato "basso", poco innovativo e personalizzato, che ripropone modelli ormai banali e che viene venduto nei tipici mercatini di natale e nei negozi di souvenir; artigianato "in stile" o "d'epoca" che ripercorre modelli del passato con vari gradi di ricostruzione filologica; "artigiani-artisti" che si esprimono attraverso un linguaggio contemporaneo ma prendendo le distanze dal mondo dell'arte; artigiani "autoproduttori" che si occupano della

¹⁶² A. BRANZI, *La casa calda*, cit., p. 139.

¹⁶³ M. HERZFELD, «Artigianato e società: pensieri intorno a un concetto», in *Antropologia*, 2015, pp. 19-33.

¹⁶⁴ Cfr. cap. 1, par.1.3.1.1.2.

¹⁶⁵ U. LA PIETRA, *Fatto ad arte*, cit., p. 216.

progettazione, della produzione, della comunicazione e della commercializzazione, spesso superando i modelli tradizionali e innovando, oltre che le forme, anche le tecniche e i materiali.

Queste varie forme imprenditoriali incontrano differenti tipi di ostacoli nel loro percorso e la loro tutela richiede diverse strategie. La principale difficoltà che gli artigiani devono affrontare è il progressivo aumento delle spese, soprattutto per affitto e materiali, che non è contrastabile con l'aumento della merce venduta. Il cui prezzo della merce è generalmente basso in rapporto al tempo impiegato per la produzione ma, allo stesso tempo, troppo alto per competere con le merci industriali. Incapaci di sostenere i prezzi sempre più alti degli immobili, soprattutto coloro che operano nei centri storici delle grandi città, sono obbligati a spostare la propria abitazione ed attività in periferia, perdendo così il legame con l'identità geografica del luogo di appartenenza. Ne consegue un danno economico per l'artigiano; spesso, infatti, i clienti considerano la bottega in centro città come una garanzia di tipicità¹⁶⁶. Un secondo grande problema è la mancanza di eredi professionali, ovvero di giovani disposti a spendere molti anni per apprendere una professione considerata faticosa ed economicamente rischiosa; a questo si aggiunge un'esosa burocrazia che scoraggia gli artigiani a siglare contratti di apprendistato. Un ulteriore aspetto problematico che si riscontra frequentemente è, in terzo luogo, l'impossibilità di reperire alcuni materiali necessari per lo svolgimento di determinate tecniche tradizionali; tali materie sono ormai fuori produzione, perché non più economicamente sostenibili, e gli artigiani sono costretti a lunghe e dispendiose sperimentazioni alla ricerca di materiali sostitutivi.

2.1.5 L'artigianato come eredità culturale: il valore emozionale e identitario

Coloro che acquistano i prodotti artigianali sono disposti a pagare una somma maggiore per possedere di oggetti prodotti secondo lavorazioni di artigianato artistico e tradizionale, in quanto queste costituiscono fattispecie merceologiche che vengono «investite di affetti, concetti e simboli che individui, società e storia vi proiettano, gli oggetti diventano cose, distinguendosi dalle merci, in quanto semplici valori di uso e di scambio o espressione di *status symbol*»¹⁶⁷. Il valore attribuito deriva da diversi fattori che agiscono contemporaneamente. Da una parte è la limitata distribuzione degli

¹⁶⁶ M. HERZFELD, *Artigianato e società*, cit., p. 29.

¹⁶⁷ R. BODEI, *La vita delle cose*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 22.

oggetti, quindi la loro scarsità e difficile reperibilità, ad aumentare la disponibilità a pagare degli acquirenti; lo stesso si ottiene con l'utilizzo di tecniche tradizionali unite alla maestria dell'artigiano, che fanno presupporre una migliore qualità dell'oggetto artigianale rispetto alla controparte industriale.

D'altro canto lo scegliere, possedere e utilizzare queste *cose* mette la persona nella situazione di dare continuità ad una cultura tradizionale e materiale, che sia la propria o quella con cui è entrata in contatto: si tratta della stratificazione di ruoli e valori attribuiti all'artigiano nelle epoche storiche, dell'*agire artigiano* formatosi nel tempo, delle vicende particolari della bottega che li ha prodotti, della comunità o del luogo a cui appartiene e della tecnica o della materia prima utilizzata. È in questo senso che gli oggetti artigianali sono veicoli di riferimenti culturali e di identità; gli oggetti culturali «sono oggetti fortemente tridimensionali, in cui la tridimensionalità non allude semplicemente alla loro ovvia fisicità, ma anche ai possibili continui riferimenti alla storia e alla memoria.»¹⁶⁸

Gli elementi qualificanti degli oggetti artigianali stanno, quindi, sia nelle caratteristiche fisiche, estetiche e funzionali del prodotto che negli elementi culturali che queste incarnano. Il consumatore dimostra di essere interessato alle qualità del prodotto se è in grado di associarlo a un preciso contesto d'uso e di significati originali: è in questo contesto che è importante la giusta valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale e le efficaci strategie di comunicazione per far conoscere il contesto culturale alla base dei prodotti¹⁶⁹. La suggestione emotiva e il sentimento di appartenenza o vicinanza ad una storia e ad una comunità sono spesso stimolati attraverso pratiche di *storytelling* per invogliare all'acquisto; le aziende che presentano lavorazioni fatte a mano o riconducibili a pratiche tradizionali nel proprio processo produttivo - soprattutto nel mondo del lusso e della moda¹⁷⁰ - non esitano a metterli in primo piano nella promozione dei loro prodotti, assieme alla narrazione romanzata della storia delle radici artigianali dell'impresa. A volte però, l'artigianalità dei prodotti è presente solo e soltanto a livello pubblicitario, tramite campagne di marketing che mirano a sfruttare la diffusa sensibilità dei consumatori verso l'artigianato, proiettando

¹⁶⁸ U. LA PIETRA, *Fatto ad arte*, cit., p. 209.

¹⁶⁹ Come sostenuto da Bettiol in riferimento al Made in Italy, cfr. M. BETTIOL, *Raccontare il Made in Italy*, cit.,

¹⁷⁰ Primi tra tutti il marchio Louis Vuitton del gruppo LVMH ed il gruppo Hermès.

sulle merci stereotipi di autenticità, tradizione ed eccellenza¹⁷¹ e strumentalizzando a scopi commerciali la parola ‘artigianato’ per giustificare prezzi gonfiati.

Al di là del valore economico e commerciale dell’artigianato, ai fini del presente studio risulta più interessante il suo valore immateriale di testimonianza culturale, intendendo per cultura «quell’insieme di costumi, valori, credenze, ideali, visioni del mondo e abitudini che caratterizzano e conformano un determinato gruppo sociale» all’interno del quale «sono compresi anche gli utensili e gli oggetti prodotti ed utilizzati da quel gruppo sociale»¹⁷².

Gli oggetti sono portatori di significato linguistico, costituiscono un codice comune di comunicazione e in questo hanno una funzione sociale¹⁷³. Come i ricordi di un individuo o la storia di una famiglia, anche le memorie condivise di un gruppo possono essere proiettate su luoghi ed oggetti; visitare questi luoghi e conservare tali oggetti rende queste storie tangibili ed esperibili, la fruizione del patrimonio culturale è un’esperienza che ingloba più processi socioculturali. Il concetto di eredità culturale, *heritage*, non è relativo soltanto al passato e non si esaurisce nella mera esistenza fisica del “cimelio”; esso riguarda il modo in cui la memoria e la conoscenza vengono trasmesse e comunicate. Queste vengono continuamente rinegoziate e *usate* per produrre senso, comprensione e consapevolezza riguardo ad un ventaglio di identità, valori sociali e significati¹⁷⁴. Lo studio, la mappatura, la gestione, la protezione, la conservazione e la tutela delle eredità culturali sono processi di identificazione e legittimazione di cose, luoghi ed attività come rappresentanti di valori, dibattiti e aspirazioni della società contemporanea in costante mutamento. *Heritage* «is a process of engagement, an act of communication and an act of making meaning in and for the present»¹⁷⁵.

Da questo punto di vista l’artigianato risulta interessante in virtù della sua capacità di differenziare i prodotti per rispondere alle necessità di gruppi sociali, interpretandone i gusti e adattandosi all’ambiente in cui agisce.

¹⁷¹ Come ad esempio “Industriell???”), la collezione IKEA 2018 il cui slogan è «perfezione nell’imperfezione». C. BRAUNSTEIN-KRIEGEL, F. PETIOT, *Crafts*, cit., p. 24.

¹⁷² D. SECONDULFO, *Sociologia del consumo e della cultura materiale*, Angeli, Milano, 2012, p. 39-40.

¹⁷³ D. SECONDULFO, *Sociologia del consumo*, cit., p. 41.

¹⁷⁴ L. SMITH, *The uses of heritage*, Routledge, Londra-New York, 2006.

¹⁷⁵ L. SMITH, *The uses of heritage*, cit., p. 1.

2.1.6 Artigianato nel sociale

Nell'ultimo decennio vari progetti ed esperienze hanno esplorato il ruolo che l'artigianato potrebbe svolgere nello sviluppo sociale e in pratiche di *empowerment*. È un artigianato diffuso e vitale che ingloba persone con diversi trascorsi e necessità. Esso riscopre la sua versatilità e le possibilità di applicazione del suo patrimonio culturale, che consiste in un vasto bagaglio di conoscenze e competenze, ma anche in un particolare modo di agire e pensare: l'agire artigiano su cui Sennett immagina di fondare un nuovo paradigma sociale. Una società che percepisce il valore dell'artigianato per il benessere sociale e lo impiega nelle sue attività, mantenendone viva la pratica, è una società che si riflette nel patrimonio culturale immateriale rappresentato dai saperi artigianali.

Il lavoro – al pari degli oggetti che popolano la nostra quotidianità - è un elemento che connette le persone alla società e che può contribuire alla felicità e al benessere di un individuo. Le attività di inserimento lavorativo vogliono valorizzare persone che si trovano in una situazione in cui possono sentirsi senza posto, identità o valore. Si presentano al paragrafo successivo alcuni progetti che si servono di pratiche di artigianato artistico e tradizionale per l'inclusione sociale e la riabilitazione di categorie “deboli” come disoccupati, svantaggiati, persone affette da disturbi psichici, carcerati, rifugiati e migranti.

Utilizzando i mestieri artigianali per raggiungere i loro scopi di inclusione sociale professionale, tali iniziative attuano una forma di salvaguardia del patrimonio culturale dell'artigianato artistico e tradizionale. Ciò avviene in modo indiretto in quanto, solitamente, la salvaguardia non rientra tra i loro obiettivi programmatici e l'artigianato è solo uno strumento tra altri a loro disposizione. Nel caso de La fabrique NOMADE - il caso studio presentato al terzo capitolo della presente tesi - la valorizzazione dei mestieri d'arte è strumentale al raggiungimento dei propri obiettivi, in quanto permette di mostrare il valore e il contributo che rifugiati e immigrati portano alla società che li accoglie. Altri progetti invece, come per esempio il progetto umanitario REFUGEE ScArt di Roma¹⁷⁶, perseguono i loro obiettivi di solidarietà servendosi di lavorazioni che chiamano “artigianali”, ma che con queste non hanno null'altro in comune se non il fatto di essere svolte in modo manuale o semi meccanico.

¹⁷⁶ REFUGEE ScArt è un progetto della Fondazione Spiral Onlus e patrocinato dall'UNHCR, i rifugiati che prendono parte al progetto fabbricano teli a partire da plastiche di scarto, con questi confezionano oggetti che poi commercializzano. Cfr. <<http://www.refugeescart.org/>>.

2.1.6.1 Alcuni esempi di pratiche di inclusione attraverso i mestieri artigianali

Si delineano di seguito alcuni esempi di attività di inclusione tramite pratiche artigianali rivolte a vari tipi di utenze, a partire con quelle atte all'integrazione di rifugiati e migranti, le quali costituiscono uno degli argomenti centrali della presente tesi. Le attività presentate nascono spesso da progetti temporanei che diventano nel tempo laboratori stabili; è interessante notare inoltre la forte presenza di designer occidentali che, grazie alle loro competenze progettuali, si pongono come una figura che media tra le pratiche artigianali e le forme di un'estetica occidentale contemporanea.

Nato nel 2014 a Berlino dal Cucula project - che ha visto la collaborazione di designer e giovani rifugiati maliani e nigeriani per la fabbricazione di mobili di legno sulla base dei disegni del progetto "Autoprogettazione" di Enzo Mari¹⁷⁷ - Cucula è un laboratorio di artigianato e design, ma anche un'associazione per l'educazione di giovani rifugiati ai mestieri della falegnameria e una piattaforma per scambi culturali sul tema delle migrazioni. La particolarità dei mobili che Cucula continua a produrre e vendere, è l'utilizzo di assi di legno provenienti dalle imbarcazioni utilizzate da migranti per attraversare il mediterraneo per raggiungere l'Europa¹⁷⁸.

COSMO è un marchio nonché una piattaforma commerciale di oggetti che nascono dalla collaborazione tra designer e artigiani di diversi e lontani paesi d'origine e contesti culturali. La prima (e fin ora unica) edizione di oggetti COSMO risale al 2015, s'intitola "Time to relight" e ha visto come protagonisti per la sua realizzazione il falegname gambiano Bakary Darboe, allora richiedente asilo, e lo studio di design Lupo & Burtscher di Bolzano¹⁷⁹.

Un ulteriore laboratorio dove rifugiati e richiedenti asilo possono essere artigiani, è stato installato nel centro sociale Django di Treviso; si tratta dell'opificio Talking Hands - Con le mani mi racconto. I mestieri praticati sono la falegnameria e la sartoria, con il supporto di creativi e designer¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Enzo mari nel 1974 pubblica diciannove progetti per mobili *do-it-yourself* o "fateveli da soli" con semplici assi di legno, utensili base e poche conoscenze di falegnameria. Quarant'anni dopo dà il permesso al team di Cucula di usare, ricreare e sviluppare i suoi disegni.

¹⁷⁸ Cfr. <<https://www.cucula.org/en/>>; C. BANZ. *et al.*, *Social Design*, p.106; Eleanor Herring «Carpentry and crisis (On refugees and a solidarity Craft)», in C. BRAUNSTEIN-KRIEGLER, F. PETIOT (a cura di), *Crafts: Today's Anthology for Tomorrow's Crafts*, Norma, Parigi, 2018, pp. 422-423.

¹⁷⁹ Cfr. <<http://www.meet-cosmo.it/index.html>>.

¹⁸⁰ Cfr. <<https://www.facebook.com/OpificioTalkingHands/>>.

In Italia molte iniziative si sono sviluppate per creare sbocchi lavorativi in contesti di legalità per i detenuti e, soprattutto, le detenute delle carceri. Tra queste realtà vi è la Cooperativa Sociale Rio Terà dei pensieri, per la riabilitazione professionale dei detenuti del carcere maschile di Santa Maria Maggiore a Venezia: organizza un laboratorio artigianale di PVC riciclato dove, con questo materiale, vengono create le borse e gli accessori della linea Malefatte¹⁸¹.

Nella Casa Circondariale di Piazza Lanza a Catania opera la cooperativa sociale FiloDritto che si occupa del recupero delle arti tessili siciliane e, in particolar modo, della lavorazione artigianale del feltro. Le donne detenute vengono formate a tali lavorazioni e alla produzione di oggetti con questo materiale; i manufatti vengono poi commercializzati rendendo tale attività una fattispecie di lavoro creativo remunerato¹⁸².

Anche negli Istituti Penitenziari di Bollate e San Vittore sono stati installati dei laboratori tessili; si tratta della sartoria San Vittore, il brand di moda di Cooperativa Alice, per l'inserimento lavorativo delle donne detenute. La sartoria San Vittore realizza e vende capi di abbigliamento disegnati da stilisti e toghe su misura per magistrati e avvocati, secondo la tradizione forense¹⁸³.

Per quanto riguarda l'inserimento professionale di disoccupati e svantaggiati nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, interessante è il progetto ATENA del 2017 di Ecipa Nordest, per il recupero e l'innovazione dei mestieri antichi e artistici di Venezia. Attraverso un periodo di quattro mesi di tirocinio, in rapporto uno ad uno con un maestro artigiano, si favorisce il ricambio generazionale per fabbri, ceramisti e vetrai¹⁸⁴. Al progetto ATENA segue il progetto EX LIBRIS del 2018, specializzato, questa volta, nel recupero e nella valorizzazione dei mestieri collegati alla lavorazione della carta e della legatoria d'arte¹⁸⁵.

Les Résilientes è uno studio di design afferente alle attività di collocamento dell'associazione Emmaüs Alternatives dedicate alle persone più indigenti. A partire da materie prime di scarto, le persone che partecipano alle azioni dello studio, progettano collettivamente degli oggetti di design, che poi realizzano e vendono¹⁸⁶.

¹⁸¹ Cfr. <<https://malefattevenezia.it/>>.

¹⁸² Cfr. <http://www.filodritto.com/Home_1.html>.

¹⁸³ Cfr. <<http://www.sartoriasanvittore.com/>>, <<http://www.sartoriasanvittore.com/cooperativa-alice-donne-oltre-le-mura/>>.

¹⁸⁴ Cfr. <<http://www.ecipa.eu/atena-vuoi-apprendere-un-mestiere-della-tradizione-basato-sul-saper-le-mani-selezioni-aperte#.WbAQiKvyyFI.facebook>>.

¹⁸⁵ Cfr. <<http://www.ecipa.eu/ex-libris-recupero-valorizzazione-dei-mestieri-collegati-alla-carta-alla-rilegatura-darte>>.

¹⁸⁶ Cfr. <<https://www.les-resilientes.com/concept>>.

Si porta infine l'esempio della collezione dell'Atelier Chalamala (2012-2016). Si tratta di una serie di manufatti in legno, progettati da una designer e prodotti a mano da persone affette da schizofrenia. Queste ultime sono seguite dalla Fondazione svizzera HorizonSud, ovvero un'istituzione specializzata nel supporto a persone che soffrono di handicap psichici. Gli oggetti prodotti reinterpretano gli utensili da cucina tipici del distretto della Gruyère e il loro design rimanda ad un linguaggio simbolico di forme geometriche semplici e modulari, che vogliono invitare le persone a mangiare insieme allo stesso tavolo¹⁸⁷.

¹⁸⁷Cfr. <<http://ateliers-chalamala.ch/>>; C. BANZ. *et al.*, *Social Design*, cit. p. 98.

2.2 L'artigianato artistico e tradizionale negli strumenti del diritto

Nelle ultime decadi il concetto di patrimonio culturale (*cultural heritage*) è considerabilmente cambiato¹⁸⁸, aprendosi al valore intangibile di questo ed estendendosi alle persone e alle pratiche portatrici di valori culturali. Come vedremo, gli strumenti giuridici pattizi risalenti ai primi anni Duemila, si rivolgono alla salvaguardia del patrimonio culturale secondo una diversa prospettiva, che riconosce l'importanza dei soggetti e dei processi da cui dipende la vitalità e la significatività del patrimonio. Questi nuovi strumenti «tracciano il quadro di diritti e responsabilità dei cittadini nei confronti del patrimonio culturale e declinano le diverse accezioni del valore del patrimonio culturale per la società, aggiungendo alla tradizionale domanda “Quale patrimonio culturale tutelare e in che modo?”, quella “Perché e per chi valorizzarlo?”»¹⁸⁹. In questo contesto, le caratteristiche degli oggetti, dei luoghi e delle pratiche non hanno valore di per sé, ma in quanto significative per una comunità; è il rapporto con il luogo e la comunità in cui nascono e si sviluppano, che fa assumere ai saperi e i mestieri tradizionali il ruolo di beni culturali immateriali.

Nella sezione precedente del presente capitolo si è tentato di delineare quali possano essere le valenze culturali legate alle competenze, alle pratiche e all'agire dell'artigiano, che costituiscono a pieno titolo una fattispecie di patrimonio culturale immateriale da salvaguardare. Nella sezione seguente invece, si verrà delineando il valore che i mestieri d'arte assumono in base agli strumenti pattizi internazionali collegati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quindi lo spazio concesso alla loro tutela e valorizzazione nelle discipline nazionali italiana e francese espressamente dedicate al settore dell'artigianato artistico e tradizionale.

2.2.1 L'artigianato come patrimonio culturale immateriale

Il dibattito riguardo la necessità di tutelare il patrimonio culturale immateriale risale agli anni Settanta, ma la riflessione internazionale in merito a questo tema matura più che altro nell'arco degli anni Novanta: la caduta del muro di Berlino nel 1989, il

¹⁸⁸ Per l'evoluzione del termine: M. VECCO, «A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible», in *Journal of Cultural Heritage*, 11.3, 2010, pp. 321-324.

¹⁸⁹ E. SCIACCHITANO, «Tavolo 1 - L'ESPERIENZA: comprendere, capire, acquisire e conservare nel tempo l'esperienza della visita per l'accrescimento della conoscenza», in E., SCIACCHITANO (a cura di), *Quaderni della valorizzazione - 2: Primo colloquio sulla valorizzazione, Esperienza, Partecipazione, Gestione 12 ottobre 2011*, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale Servizio I, Roma, 2011, pp. 52-53.

bombardamento della città di Dubrovnik nel 1991, la distruzione del ponte di Mostar nel 1993 e quella dei Buddha della valle del Bamiyan nel 2001 mostrano la «centralità che beni e manifestazioni culturali – e la loro eventuale distruzione – rivestono nei nuovi conflitti identitari»¹⁹⁰. Nel novembre 1989 viene adottata la Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore¹⁹¹, nel novembre 2001 la Dichiarazione universale sulla diversità culturale¹⁹², nel 2003 la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale¹⁹³, nel 2005 la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali¹⁹⁴ e, sempre nel 2005, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società¹⁹⁵. Questi nuovi strumenti «determinano il pieno riconoscimento dell'eredità culturale come elemento fondamentale e fondante per l'identità culturale delle comunità e dei gruppi [...] evidenziandone le potenzialità inclusive»¹⁹⁶; nei prossimi paragrafi si intende dettagliare in che modo ciò avvenga.

2.2.1.1 L'artigianato tradizionale nella Convenzione UNESCO 2003

Alla stregua della Convenzione dell'UNESCO del 2003, l'artigianato tradizionale va salvaguardato e rispettato in quanto considerato parte del patrimonio culturale immateriale; gli Stati Parte della Convenzione riconoscono solennemente che «la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d'interesse generale per l'umanità»¹⁹⁷ e quindi si impegnano a livello nazionale e internazionale ad operare per la sua tutela e valorizzazione. La Convenzione non è uno strumento per rivendicare il possesso di un determinato patrimonio da parte di un popolo o nazione, ma vuole focalizzare l'attenzione e la protezione internazionale sui portatori della cultura, ovvero coloro che ne garantiscono la continuità¹⁹⁸.

¹⁹⁰ L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, cit., p. 29.

¹⁹¹ Cfr. cap. 1, par. 1.1.2.2.

¹⁹² Cfr. cap. 1, par. 1.1.2.3.

¹⁹³ Cfr. cap. 1, par. 1.1.1.5.

¹⁹⁴ Cfr. cap. 1, par. 1.1.1.6.

¹⁹⁵ Cfr. cap. 1, par. 1.2.4.3.

¹⁹⁶ A. D'ALESSANDRO, «La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società», in M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2014, pp. 218-219.

¹⁹⁷ Art. 19 della Convenzione UNESCO 2003.

¹⁹⁸ L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 118.

Il patrimonio culturale consiste in tutte le “prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how”¹⁹⁹ e gli oggetti e i luoghi a questi associati, che sono considerati da gruppi, comunità e individui come rappresentanti il proprio patrimonio culturale. L’artigianato tradizionale – “traditional craftsmanship” o “les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel”, nelle versioni originali del testo in inglese e francese – è una delle cinque categorie di patrimonio immateriale individuate nel testo della Convenzione, con esplicito riferimento ai saperi e alle competenze tecniche soggiacenti alle pratiche di produzione di manufatti, piuttosto che ai manufatti stessi. La tutela è dunque rivolta alle persone – gli artigiani – che sono portatori di queste abilità e conoscenze tradizionali e che sono quindi patrimoni culturali viventi. Il valore culturale dell’artigianato risulta quindi autonomo rispetto alle opere prodotte dagli artigiani, ma ne è al contempo strettamente legato: i manufatti artigianali, gli utensili impiegati nelle lavorazioni e i locali di lavoro (che solitamente sono anche i luoghi della vendita), sono gli “strumenti, oggetti e manufatti” che permettono la manifestazione dei *savoir-faire* artigianali. In virtù di tale relazione con il patrimonio intangibile, queste manifestazioni diventano ‘oggetti culturali’ e ‘spazi culturali’ passibili di tutela: la Convenzione UNESCO 2003 diventa così il primo strumento di protezione per i manufatti artigianali e dei luoghi di produzione tradizionale a livello internazionale. Alla stregua dell’articolo 3, le disposizioni della Convenzione sono subordinate ai seguenti strumenti pregressi: la Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale; la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali; e della Convenzione dell’Unidroit del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. In relazione alle espressioni tangibili del patrimonio immateriale - come i manufatti dell’artigianato tradizionale ad esempio - potrebbero verificarsi delle sovrapposizioni tra le disposizioni degli strumenti appena citati e quelle della Convenzione UNESCO 2003: le manifestazioni tangibili dell’artigianato tradizionale, che rientrano ora nella categoria dei beni culturali, potrebbero dover sottostare al regime di circolazione dei beni materiali²⁰⁰. La Convenzione non tratta tali ipotetiche problematiche di sovrapposizione.

¹⁹⁹ Art. 2 della Convenzione UNESCO 2003.

²⁰⁰ L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, cit., p. 38; A. LANCIOTTI, «profili internazionalprivatistici dei nuovi strumenti UNESCO» L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, CEDAM, Padova, 2008, p. 294.

Il preambolo al testo della Convenzione del 2003 afferma che il patrimonio culturale immateriale è meritevole di essere salvaguardato in quanto contribuisce a diversità culturale, alla creatività umana e allo sviluppo sostenibile. Inoltre sostiene che “i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale”, nonostante creino possibilità di dialogo fra le comunità, costituiscono una minaccia di deterioramento e scomparsa per il patrimonio culturale immateriale per la mancanza di risorse per la sua salvaguardia. Per quanto riguarda l’artigianato, il pericolo rappresentato dalla globalizzazione si declina in varie forme: nella competizione della produzione di massa in un mercato globalizzato che produce oggetti più rapidamente e con costi contenuti rispetto alla produzione artigianale; nei cambiamenti climatici, la deforestazione e il disboscamento che rendono indisponibili le materie prime per l’artigianato tipico di alcune parti del mondo che non trova più le sue materie prime tradizionali^{201 202}. Un’altra sfida ravvisata dall’UNESCO per i mestieri tradizionali è rappresentata dal lungo apprendistato necessario per padroneggiarli e che i giovani non sono disposti a seguire, preferendo lavori più remunerativi anche se meno eccitanti. Quest’ultimo punto, il problema della mancanza di eredi professionali è aggravato dalla consuetudine di mantenere segreti i cosiddetti “trucchi del mestiere”, che si perdono con la morte dei loro attuali detentori²⁰³.

Alla luce delle sfide globali individuate, l’UNESCO, attraverso la Convenzione, vuole perseguire la salvaguardia e il rispetto del patrimonio immateriale, suscitare la consapevolezza dell’importanza di tale eredità culturale e promuovere la cooperazione internazionale per la sua protezione. Agli Stati contraenti viene richiesto di attuare misure volte a “garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale”²⁰⁴. Per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati Parte, la Convenzione non prevede norme a carattere *self-executing*, né un sistema di sanzioni e

²⁰¹ UNESCO, «Traditional craftsmanship», disponibile al <<https://ich.unesco.org/en/traditional-craftsmanship-00057>>.

²⁰² Questa problematica riguarda più che altro le popolazioni che vivono in stretto contatto con l’ambiente naturale, per approfondimenti, cfr. S. PINTON, “La tutela dell’identità culturale a fronte dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale”, in L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, CEDAM, Padova, 2008 pp. 123-155.

²⁰³ UNESCO «Traditional craftsmanship», disponibile al <<https://ich.unesco.org/en/traditional-craftsmanship-00057>>.

²⁰⁴ Art. 2, co. 3 della Convenzione UNESCO del 2003>.

misure “negative”, ma solamente obblighi positivi “di fare” e un sistema di incentivi, sovvenzioni, assistenza e premi²⁰⁵. Quando gli obblighi sono «formulati in termini esortativi, non si pretende che gli Stati raggiungano risultati immediati. È sufficiente dimostrare l’esistenza di sforzi effettivi, sia tramite l’educazione sia tramite l’adozione di appositi provvedimenti legislativi»²⁰⁶. La Convenzione esorta gli organi nazionali ad adottare tutti i procedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e ad astenersi da quelli che possono mettere a repentaglio il suo mantenimento. In particolare questo strumento chiede agli Stati di identificare, definire e inventariare gli elementi del patrimonio immateriale sul proprio territorio, che è un obbligo strumentale alla loro salvaguardia. Stando all’articolo 2, del compito di identificazione sembrerebbero incaricati “comunità, gruppi e individui”, ma invece incombe sui singoli Stati a cui, di conseguenza, spetta anche il potere di proporre la candidatura delle manifestazioni dell’eredità immateriale individuate per l’iscrizione alla Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell’umanità e alla Lista del patrimonio necessitante di urgente salvaguardia. Gli Stati inoltre dovranno presentare al Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile un rapporto periodico circa le misure intraprese, in modo tale da permettere al Comitato di controllarne l’operato.

A livello internazionale la salvaguardia passa attraverso il sistema delle due Liste, il Registro delle migliori pratiche e le azioni di cooperazione e assistenza internazionale per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Convenzione. Gli Stati contraenti sono chiamati a dare maggior visibilità possibile alle Liste e al Registro: i vari elementi delle liste vanno presentati nel loro contesto e mettendo l’accento sul significato che rivestono per la loro comunità di riferimento, piuttosto che sottolineando le eventuali valenze estetiche o di intrattenimento. Per contribuire alla visibilità degli elementi iscritti alle Liste e al Registro, è possibile servirsi dell’emblema della Convenzione, assieme a quello dell’UNESCO.

I parametri per l’implementazione della Convenzione sono raccolti nelle relative Direttive Operative²⁰⁷ che sono state stilate dal Comitato intergovernativo nel 2007 e approvate per la prima volta dall’Assemblea generale l’anno successivo, da allora

²⁰⁵ L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, cit., p. 70.

²⁰⁶ L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit., p. 171.

²⁰⁷ UNESCO, *Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Parigi, 2018. Per il testo delle Direttive, cfr. <https://ich.unesco.org/doc/src/ICH-Operational_Directives-7.GA-PDF-EN.pdf#p170>.

vengono revisionate ogni due anni, l'ultima versione risale al giugno 2018. Le direttive contengono: i criteri per l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione delle due Liste e del Registro delle buone pratiche di salvaguardia e tutte le disposizioni annesse (cap. I, par. 1-65), le indicazioni per l'attribuzione del Fondo (cap. II, par. 66-78); le modalità di partecipazione all'implementazione della Convenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti (cap. III, par. 79-99); le misure volte alla sensibilizzazione verso patrimonio immateriale culturale a livello nazionale e internazionale (cap. IV, par. 100-150); le modalità di sottomissione dei rapporti periodici al Comitato da parte degli Stati (cap. V, par. 151-169); e riguardo lo sviluppo sostenibile del patrimonio immateriale (cap. VI, par. 170-197).

2.2.1.2 La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale: il sistema delle Liste e del Registro delle migliori pratiche.

Le Direttive Operative stabiliscono che il Fondo va dedicato essenzialmente alle attività di assistenza internazionale che, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione può essere concessa anche per la salvaguardia degli elementi iscritti alle Liste e per il supporto delle migliori pratiche; il Fondo può essere allocato anche per il sostegno alle altre funzioni del Comitato, per sostenere costi di servizi consultativi forniti da organizzazioni altre e per la partecipazione alle attività di esperti nominati dagli Stati Parte o di rappresentanti delle comunità e dei gruppi.

Secondo i criteri predisposti dal Comitato (cinque criteri per la Lista rappresentativa e sei per la Lista del patrimonio in pericolo), la candidatura alle liste degli elementi (che corrispondono alla definizione di patrimonio immateriale data dalla Convenzione e che sono presenti in un inventario del patrimonio culturale immateriale nazionale dello Stato proponente) deve godere di ampio riscontro di partecipazione presso le comunità, i gruppi e le singole persone; questo criterio ribadisce l'importanza della volontà di salvaguardia delle persone che vivono il patrimonio culturale e che gli attribuiscono valore. Infatti, per quanto riguarda l'iscrizione alla Lista del patrimonio in grave pericolo, l'elemento candidato deve necessitare di salvaguardia urgente, non perché caduto in disuso in seno alla sua comunità o individui di riferimento, ma perché in pericolo nonostante gli sforzi di salvaguardia di questi e dello Stato proponente. Le misure elaborate per il "salvataggio" di tale patrimonio, in ogni caso, devono permettere alla comunità o agli individui di continuare a praticare e a trasmettere il patrimonio in

questione. Un altro criterio per l'accettazione di un bene nella Lista rappresentativa stabilisce che l'iscrizione stessa dell'elemento debba contribuire a dare visibilità e contribuire alla presa di coscienza dell'importanza dell'eredità immateriale, oppure portarsi a testimonianza della creatività umana, favorendo il dialogo tra le persone e innescando la riflessione sul valore diversità culturale.

La Lista rappresentativa del patrimonio intangibile conta attualmente 429 elementi in 117 Paesi, nove dei quali si trovano in Italia. Degli elementi italiani iscritti solamente uno è pienamente ascrivibile alla categoria dell'artigianato tradizionale, ovvero il saper fare liutario di Cremona, iscritto alla Lista dal 2012. Esso consiste nell'arte di costruire e restaurare violini, viole, violoncelli e contrabbassi, che da secoli specialità degli artigiani cremonesi²⁰⁸. Alcuni degli elementi del patrimonio immateriale italiano toccano tangenzialmente l'ambito dell'artigianato tradizionale, come per esempio l'Opera dei Pupi Siciliani, che è iscritta alla Lista dal 2008: essa è salvaguardata principalmente per il tipo di spettacolo rappresentato da questa fattispecie di teatro di marionette, ma parte della la sua spettacolarità è data dalle colorate ed espressive marionette in legno intagliato, costruite secondo metodi tradizionali²⁰⁹. Le Feste delle Grandi Macchine a spalla, iscritte alla Lista rappresentativa dal 2013, consistono in processioni cattoliche che si svolgono secondo le stesse modalità in varie città italiane. Il fulcro delle processioni di queste città sono le costruzioni di notevoli dimensioni che vengono trasportate a spalla. La manifestazione non coinvolge soltanto, i trasportatori, i musicisti e i fedeli, ma anche e gli artigiani che costruiscono le "macchine" e che fabbricano gli abiti tradizionali utilizzati durante l'evento²¹⁰. Dal 2018 è iscritto alla lista un elemento transnazionale comune a Italia, Croazia, Cipro, Francia, Slovenia, Spagna e Svizzera, si tratta della pratica del costruire muretti a secco, attività che richiede sapiente selezione e posizionamento delle pietre per donare solidità alla costruzione²¹¹.

²⁰⁸ COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'UNESCO, «Saper fare liutario di Cremona», disponibile al: <<http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/385>>; COMUNE DI CREMONA, «Il "saper fare liutario" è patrimonio immateriale dell'Umanità», 23 gennaio 2015, disponibile al <<https://www.comune.cremona.it/node/414549>>.

²⁰⁹ COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'UNESCO, «Opera dei pupi siciliani», disponibile al <<http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/387>>; FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO SICILIA, «L'Opera dei pupi siciliani», 13 settembre 2014, disponibile al <<http://unescosicilia.it/wp/project/lopera-dei-pupi/>>.

²¹⁰ COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'UNESCO, «Feste delle grandi macchine a spalla», disponibile al <<http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/383>>.

²¹¹ COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'UNESCO, «L'«Arte dei muretti a secco» iscritta nella lista del patrimonio immateriale dell'UNESCO», disponibile al <<http://www.unesco.it/it/News/Detail/600>>.

Nella Lista del patrimonio in pericolo si contano ad oggi 59 elementi in 32 paesi. Tra questi, svariati elementi sono ascrivibili alla categoria dell'artigianato tradizionale, come per esempio: la terracotta nera o i campanacci per bestiame del Portogallo (iscritti nella Lista rispettivamente dal 2016 e dal 2015), i tappeti di feltro delle popolazioni nomadi del Kirghizistan (dal 2012), le borse o reti *Noken* della Papua (dal 2012), i tessuti di lana *Al Sadu* dei beduini degli Emirati Arabi (dal 2011), la stampa a caratteri mobili di legno o la costruzione di giunche in Cina (entrambi dal 2010)²¹².

I programmi, progetti o attività che meglio riflettono i principi e gli obiettivi della Convenzione sono meritevoli di essere iscritti al Registro delle migliori pratiche²¹³; i criteri per la sola selezione impongono sforzi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello regionale, sub-regionale o internazionale e, inoltre, che le iniziative siano già in opera da un tempo sufficiente a dimostrarne l'effettiva efficacia in termini di contributo alla vitalità del patrimonio culturale immateriale interessato. Anche qui si richiede la partecipazione libera e informata della comunità, del gruppo o degli individui interessati, questa volta però nella formulazione delle azioni di salvaguardia. Per meritare l'iscrizione al Registro le iniziative devono poter essere prese a modello da altre attività di salvaguardia; particolare attenzione viene accordata alle attività che rispondono alle necessità dei paesi in via di sviluppo. I progetti non sono infatti valutati solo in base ai risultati che ottengono verso l'eredità culturale di cui si occupa, ma anche secondo la loro partecipazione all'ampliamento del sistema di salvaguardia globale istituito con la Convenzione.

Il Registro delle buone pratiche conta solamente 20 elementi in 16 paesi. Ad uno sguardo d'insieme, sembrano prevalere quelli che hanno ad oggetto la salvaguardia e la rivitalizzazione di più settori contemporaneamente²¹⁴. Si presentano di seguito alcune delle iniziative selezionate che sono legate al mondo dell'artigianato.

Iscritto dal 2017 e attivo in Uzbekistan dal 2007, il Crafts Development Centre vuole salvaguardare, sviluppare e promuovere il metodo e le tecnologie tradizionali uzbeke per la produzione dei tessuti tipici locali *ikat*, *atlas* e *adras*. Questo centro è stato voluto dalla comunità locale e organizza mostre, festival, fiere dell'artigianato

²¹² Per consultare le liste cfr. <<https://ich.unesco.org/en/lists?text=&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs>>.

²¹³ Per approfondimenti e per l'analisi di due elementi iscritti al Registro, cfr. L. ZAGATO, "Il registro delle Best Practices", in M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2014, pp. 195-212.

²¹⁴ L. ZAGATO, *Il registro delle Best Practices*, cit., p. 205.

tessile, sessioni di formazione in vari ambiti e pubblica materiali riguardanti la salvaguardia. Alla tutela della produzione di tessuti si aggiunge la promozione dell'utilizzo di materiali naturali e la sensibilizzazione verso l'influenza delle conoscenze e abilità riguardanti la natura e l'universo, sulla salute e sul benessere delle persone²¹⁵.

Il cantiere navale e officina non-profit Oselvarverkstaden è iscritto dal 2016 ed è stato fondato nel 1997 dalla corporazione di costruttori di barche *Båtbyggjarlag* della municipalità di Os, in Norvegia. Il laboratorio si occupa della salvaguardia della pratica tradizionale di costruzione della barca di legno *oselvar*, che sono imbarcazioni di dimensioni comprese tra i 5 e i 10 metri e utilizzate per le corse di velocità, il trasporto merci o la pesca. L'Oselvarverkstaden recluta apprendisti costruttori, facilita la trasmissione di conoscenze sulle tecniche di costruzione, realizza studi sul campo, attrae costruttori attivi supportandoli nel mercato manifatturiero. Questi ultimi vengono supportati dall'Oselvarverkstaden attraverso la fornitura di infrastrutture, materiali e strumenti; essi ricambiano tenendo dimostrazioni, seminari e mostre, sia a livello locale che internazionale²¹⁶.

In Austria il laboratorio Bregenzerwald, la Handwerk Haus Salzkammergut e il centro tessile Haslach collaborano da 15 anni con imprese artigiane, istituzioni educative e scientifiche per la salvaguardia di mestieri tradizionali e non, per infondere un senso di identità e continuità alle comunità. Per migliorare la visibilità delle loro azioni, i tre centri organizzano attività pubbliche, mostre e concorsi, attirando designer e artisti locali o internazionali. La salvaguardia operata si articola inoltre secondo altre molteplici direttrici, ovvero: l'organizzazione di programmi di apprendistato e corsi post-laurea – ma anche corsi introduttivi per bambini – che sono tenuti da esperti locali e internazionali allo scopo di trasmettere conoscenze e abilità specialistiche associate a determinati mestieri. Per rafforzare ulteriormente l'attività di salvaguardia i centri fungono da piattaforme per la condivisione di idee ed esperienze sull'artigianato

²¹⁵ UNESCO, «Margilan Crafts Development Centre, safeguarding of the atlas and adras making traditional technologies», disponibile al <<https://ich.unesco.org/en/BSP/margilan-crafts-development-centre-safeguarding-of-the-atlas-and-adras-making-traditional-technologies-01254>>.

²¹⁶ UNESCO, «Oselvar boat - reframing a traditional learning process of building and use to a modern context», disponibile al <<https://ich.unesco.org/en/BSP/oselvar-boat-reframing-a-traditional-learning-process-of-building-and-use-to-a-modern-context-01156>>.

tradizionale, oltre che per lo sviluppo di reti cooperative e per lo sviluppo di partenariati tra negli ambiti culturale, educativo ed economico²¹⁷.

L'associazione culturale dei *Kiln* (forni) per la calce di Morón de la Frontera in Andalusia si prefigge dal 2011 di rivitalizzare la tradizionale produzione di calce, con lo scopo di sensibilizzare al valore di tale pratica e migliorare le condizioni di vita degli artigiani. A tali fini, l'associazione ha restaurato i forni, ha promosso la creazione di un centro etnografico e di un museo vivente - che mostra il processo artigianale in situ -, trasmette le tecniche alle nuove generazioni, organizza attività di sensibilizzazione e di recupero delle competenze e delle tecniche per il loro uso nell'edilizia sostenibile, infine ha organizzato progetti nazionali ed internazionali di sensibilizzazione sull'affresco, e tanto altro²¹⁸.

2.2.1.3 La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale: sensibilizzazione e rafforzamento dello sviluppo sostenibile.

Le disposizioni delle Direttive Operative della Convenzione 2003, ai capitoli IV e VI, riguardano, rispettivamente, le azioni di sensibilizzazione verso l'importanza del patrimonio culturale immateriale e le ricadute positive che la sua salvaguardia può avere sullo sviluppo sostenibile, sulla pace e sulla sicurezza. Questi due punti sono rilevanti per la valorizzazione e tutela dell'artigianato tradizionale per i motivi che vedremo.

Condizione necessaria per la vitalità dell'artigianato artistico e tradizionale è che le persone usino e quindi acquistino i manufatti artigianali: potendo continuare il loro lavoro di produzione gli artigiani dispiegano il patrimonio culturale di cui sono portatori, sviluppando le loro opere in dialogo con la società contemporanea, che a sua volta potrà continuare a rispecchiarsi in tale patrimonio. La sensibilizzazione verso il patrimonio immateriale porta l'attenzione delle persone sugli oggetti e sulle pratiche artigianali e sulla consapevolezza riguardo al loro valore. Questo risponde, non soltanto alla problematica della concorrenza dei prodotti a basso costo in quanto può orientare le scelte degli acquirenti, ma anche alla questione della mancanza di eredi professionali.

²¹⁷ UNESCO, «Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft», disponibile al <<https://ich.unesco.org/en/BSP/regional-centres-for-craftsmanship-a-strategy-for-safeguarding-the-cultural-heritage-of-traditional-handicraft-01169>>.

²¹⁸ UNESCO, «Revitalization of the traditional craftsmanship of lime-making in Morón de la Frontera, Seville, Andalusia», disponibile al <<https://ich.unesco.org/en/BSP/revitalization-of-the-traditional-craftsmanship-of-lime-making-in-moron-de-la-frontera-seville-andalusia-00511>>.

A livello nazionale e locale è richiesto agli Stati contraenti di volgere i propri sforzi all'informare le persone riguardo al valore dell'eredità culturale e riguardo ai fattori che la minacciano. Gli strumenti a loro disposizione sono: campagne mediatiche; studi e ricerche sul tema; l'organizzazione di eventi vari come atelier, seminari, festival ed esposizioni; politiche in favore del riconoscimento ufficiale delle persone che detengono e praticano elementi del patrimonio immateriale esplicitando il loro contributo alla diversità culturale e alla ricchezza dello Stato interessato. Gli Stati sono esortati a mettere in atto programmi educativi formali - e non - rivolti alle scuole, alle università, all'orientamento professionale e a formazioni per la gestione di piccole imprese legate al patrimonio culturale immateriale. Un ruolo fondamentale è attribuito ai centri e associazioni comunitarie, ai musei, agli archivi, alle biblioteche, ai centri di ricerca, ai centri di competenza etc. che svolgono attività di raccolta, documentazione, archiviazione, studio e che possono anche fare della sensibilizzazione e diffusione della cultura immateriale. Quest'ultima articolazione della salvaguardia, ha fatto nascere delle critiche da parte di coloro che sostengono che la Convenzione 2003 non avrebbe superato i limitativi approcci museali ed archivistici della Raccomandazione del 1989; l'enfasi sul ruolo di inventari e musei nella salvaguardia è criticata in virtù del rischio che, fissandone e catalogandone gli elementi, il patrimonio culturale intangibile perda la vitalità e la flessibilità che lo definiscono, in quanto impossibilitato a evolversi e trasformarsi. La conservazione della memoria del passato, però, non preclude le esperienze di innovazione. Alla base degli strumenti giuridici analizzati nella presente ricerca sta l'idea che la salvaguardia è una pratica necessaria allo sviluppo sostenibile: come indirettamente proposto dalla Convenzione la pratica museale può essere un luogo di costruzione di occasioni per l'esibizione della propria cultura da parte di comunità, gruppi e individui.²¹⁹

Oltre a queste pratiche di valorizzazione, la continuità delle pratiche artigianali si gioca in un contesto economico più che museale; rispetto agli altri elementi delle altre quattro categorie di beni intangibili proposte dalla Convenzione 2003, la dimensione economica ha un peso maggiore per la sopravvivenza dell'artigianato. I paragrafi finali del Capitolo IV.1.2 delle Direttive affrontano il tema delle attività commerciali legate al patrimonio culturale immateriale, ma prendono in considerazione solo le attività accessorie che possono nascere collateralmente ad alcune manifestazioni del patrimonio

²¹⁹ L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, cit., pp. 54-55.

immateriale dicendo che risulta necessario evitarne lo sfruttamento commerciale e gestire in modo sostenibile il turismo. Tali attività possono portare un miglioramento finanziario nella vita delle comunità che detengono e praticano il patrimonio, ma corrono il rischio di stravolgere il senso profondo delle manifestazioni.

Più vicine alle dinamiche del settore dell'artigianato tradizionale, sono le riflessioni sullo sviluppo economico sostenibile all'ultimo capitolo delle Direttive; qui vengono date una serie di indicazioni su come implementare la capacità del patrimonio culturale immateriale per contribuire allo sviluppo sostenibile che è stato esplicitato e riconosciuto a livello internazionale dalla Convenzione. Il Capitolo VI quindi, invita gli Stati a riconoscere alla salvaguardia del patrimonio immateriale la capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile delle nazioni dal punto di vista economico, sociale e ambientale, oltre che alla costruzione di società pacifiche, giuste ed inclusive, fondate sul rispetto dei diritti dell'uomo e libere dalla paura della violenza. Gli Stati sono esortati a rafforzare tali possibili contributi positivi del patrimonio intangibile, integrando pienamente la sua salvaguardia nelle politiche e nei programmi di sviluppo nazionali. Risulta necessario lanciare studi scientifici e ricerche per le azioni di promozione; adottare misure giuridiche, tecniche, amministrative, finanziarie appropriate, compresi incentivi fiscali; assicurarsi che le comunità, i gruppi e gli individui siano i primi beneficiari delle ricadute positive del proprio patrimonio culturale. I piani e i programmi di salvaguardia devono essere «fully inclusive of all sectors and strata of society, including indigenous peoples, migrants, immigrants and refugees, people of different ages and genders, persons with disabilities and members of vulnerable groups, in conformity with Article 11 of the Convention»²²⁰.

Tra le aree di sviluppo inclusivo riportate dal documento, l'artigianato può contribuire a quella economica in virtù della sua particolare forma produttiva e dei valori dell'agire artigiano. Nel panorama del settore secondario esso è considerabile come un fattore di sviluppo sostenibile, ovvero di una «stable, equitable and inclusive economic growth based on sustainable patterns of production and consumption»²²¹. Esso rinforza le economie locali e promuove il lavoro dignitoso. Gli Stati devono rispettare la natura di questo patrimonio, le situazioni specifiche in cui si sviluppa e le scelte gestionali operate dai gruppi, comunità ed individui in relazione al proprio patrimonio culturale; devono offrire le condizioni necessarie alla pratica delle loro

²²⁰ Par. 174 delle Direttive Operative.

²²¹ Par. 18 delle Direttive Operative.

espressioni creative e infine promuovere un tipo di commercio equo e delle etiche relazioni economiche.

Il Capitolo VI.4 delle direttive afferma che lo sviluppo sostenibile è una caratteristica imprescindibile delle società pacifiche e giuste; il patrimonio immateriale costituisce un punto di contatto e dialogo all'interno e tra le comunità, i gruppi e gli individui, favorendo la coesione sociale. La salvaguardia del patrimonio culturale è ancora una volta chiamata a rinforzare tale attributo del patrimonio culturale immateriale. Le azioni di salvaguardia devono essere portate avanti senza discriminazioni e mettendo in valore soprattutto le pratiche che aiutano a trascendere le differenze etniche, di genere, di età, di provenienza geografica, di gruppo, classe o strato sociale compresi i popoli autoctoni, i migranti, gli immigrati, i rifugiati, disabili e gruppi marginalizzati in genere.

2.2.1.4 Da patrimonio culturale immateriale a diritto umano fondamentale attraverso la Convenzione 2005

L'idea di patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo sostenibile di società pacifiche e sicure, è ampliato nella Convenzione UNESCO del 2005. Essa sancisce l'uguale dignità delle diverse culture, promuove la tutela dell'identità culturale e il dialogo interculturale. Il suo obiettivo principale è la salvaguardia della diversità culturale che, «necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita»²²², è patrimonio comune all'Umanità e diritto fondamentale dell'uomo. Il pluralismo culturale va tutelato in quanto è un bene minacciato dal «dirompente fenomeno della globalizzazione che rischia di portare all'omogeneità culturale»²²³.

Questa Convenzione è complementare a quella del 2003 nel completare la nozione di identità culturale: da una parte si protegge il patrimonio immateriale perché risultato di un'attività umana creativa di rilevante interesse e in quanto portatrice dei valori e dell'identità di chi l'ha prodotta e, dall'altra parte, si tutela la diversità culturale che è patrimonio universale dell'umanità in quanto scaturisce dalla coesistenza e dal

²²² Art. 1 della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001.

²²³ L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit., p. 160.

confronto delle varie culture²²⁴. Salvaguardando il patrimonio culturale - immateriale e non - si tutela indirettamente dunque anche la diversità culturale.

Secondo il Patto internazionale sui diritti civili e politici²²⁵ e quello sui diritti economici, sociali e culturali²²⁶, l'essere umano libero è colui che gode dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali; gli Stati parte di tali Patti devono garantirli ad ogni individuo senza discriminazioni. Tali strumenti sanciscono la libertà di espressione, il diritto di ogni individuo ad avere una vita culturale propria e a partecipare e godere della vita culturale. Presupponendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, la Convenzione UNESCO del 2005 e la Convenzione UNESCO del 2003 sono strumenti importanti per garantirne l'effettivo esercizio. L'esercizio di tali diritti e libertà è reso possibile attuando la tutela del diritto alla manifestazione delle proprie tradizioni culturali, garantendo a tutte le culture la possibilità di essere rappresentate attraverso adeguati mezzi di espressione e di diffusione, permettendo l'esercizio del diritto alla libera scelta tra le diverse espressioni culturali, salvaguardando il pluralismo culturale dall'omogeneizzazione²²⁷.

Nella Convenzione UNESCO del 2005, il rapporto tra tutela della diversità culturale e tutela dei diritti umani opera a due livelli. Da un lato, la tutela della diversità culturale è uno strumento indispensabile per la piena realizzazione dei diritti umani fondamentali; dall'altro, l'obiettivo della tutela della diversità culturale può essere realizzato soltanto se vengono rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali. È tuttavia da escludere che la Convenzione UNESCO del 2005 possa essere considerata, in sé, come uno strumento a tutela di diritti umani fondamentali.²²⁸

L'obiettivo principale della Convenzione resta la protezione del prodotto culturale inteso come manifestazione di una cultura e soltanto indirettamente la protezione degli individui o del gruppo che producono tali espressioni. L'interesse di questo Sistema di salvaguardia (Convenzione UNESCO del 2003 e del 2005) non è fine a sé stesso ma ha come fine ultimo lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza, in base agli obiettivi costitutivi dell'UNESCO; l'articolo 1 del suo atto istitutivo recita: «The purpose of the Organization is to contribute to peace and security by promoting collaboration among

²²⁴ L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit., pp. 162-163.

²²⁵ Cfr. cap. 1, par. 1.1.1.2.

²²⁶ Cfr. cap. 1, par. 1.1.1.3.

²²⁷ L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit., p. 188.

²²⁸ L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit., pp. 166-167

the nations through education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion»²²⁹.

L'ampliamento del campo di valore immateriale attribuito ai beni culturali, nella loro elevazione a espressione della diversità culturale, con le risonanze che questo comporta nella sfera dei diritti umani, giova anche alla particolare categoria di bene culturale che è l'artigianato, troppo spesso valutato solo per il suo valore meramente commerciale e materiale nell'improprio confronto con i prodotti industriali.

2.2.1.5 La dimensione economica della Convenzione UNESCO del 2005

La crescente liberalizzazione degli scambi porta all'intensificarsi delle interazioni tra culture distanti in un processo sbilanciato che, «anziché favorire il mutuo accrescimento culturale, rischia di portare allo sviluppo di un flusso di informazioni unilaterale e all'annientamento delle culture tradizionali»²³⁰ questo flusso si muove dai paesi ricchi verso quelli svantaggiati e in via di sviluppo in quanto i primi possiedono più mezzi per la produzione e per la diffusione delle loro espressioni culturali. È in relazione a questo contesto che la Convenzione punta a garantire un più equo accesso ai mezzi di espressione e diffusione, consolidando le politiche culturali degli Stati attraverso misure protezionistiche e aiuti pubblici di varia natura, spesso rivolti in modo preferenziale allo sviluppo delle politiche culturali dei Paesi più poveri. Le deroghe alle regole del libero scambio sono giustificate per l'interesse superiore di tutti gli Stati al pluralismo culturale. La Convenzione riconosce e affronta la dimensione economica del patrimonio culturale ma la tutela dei beni espressione della diversità culturale non è perseguita in funzione delle sue ricadute economiche e commerciali, né è attuata in per il valore di mercato degli specifici beni culturali. Sono tuttavia questo tipo di interessi che hanno portato alla nascita del trattato e alla sua ratifica da parte di molti Stati²³¹.

I limiti della Convenzione stanno nella presenza di poche disposizioni a carattere vincolante, nella vaghezza dei meccanismi di controllo e nel rapporto di virtuale

²²⁹ UNESCO Constitution, firmata a Parigi il 16 novembre 1945.

²³⁰ L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit., p. 163.

²³¹ L. PINESCHI, *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, cit., pp. 161-163.

conflittualità con il sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio²³² ²³³. L'interesse di tale strumento sta tanto nella sua volontà di favorire l'affermazione di politiche alternative nei confronti delle diverse espressioni culturali in un'ottica globale della salvaguardia, quanto nell'ampliamento del valore del patrimonio culturale.

2.2.1.6 Il valore dell'eredità culturale per la società secondo la Convenzione di Faro.

A livello europeo è il Consiglio d'Europa ad occuparsi del valore del patrimonio culturale attraverso la Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società. «La Convenzione di Faro, frutto di un processo biennale di studio, discussione e valutazione, si pone all'apice di una linea di pensiero che pone al centro il riconoscimento del fondamentale apporto del patrimonio culturale al progresso sociale, umano ed economico, e alla diffusione dei comuni valori europei.»²³⁴.

In modo affine agli strumenti precedentemente trattati, la salvaguardia non è fine a sé stessa né è attuata esclusivamente in virtù dei suoi possibili impatti economici; ciò che risulta importante per la Convenzione di Faro è il riconoscimento del patrimonio culturale come elemento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone, oltre che il suo contributo «in the construction of a peaceful and democratic society, and in the processes of sustainable development and the promotion of cultural diversity»²³⁵. Lo strumento non è focalizzato sulla salvaguardia dei beni culturali ma sulla loro valorizzazione tramite la partecipazione attiva dei gruppi e degli individui alla vita culturale della propria comunità di riferimento. Questo definisce l'identità di questi gruppi e individui permette a costoro di godere pienamente dei loro diritti culturali. La Convenzione attribuisce non solo i diritti al godimento del proprio patrimonio culturale, ma anche le responsabilità connesse; un importante contributo della Convenzione di Faro è infatti il formulare per la prima volta esplicitamente il diritto al patrimonio culturale come diritto fondamentale dell'uomo. Il

²³² L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 118.

²³³ Per informazioni più dettagliate sulle misure previste dalla Convenzione per la promozione e la protezione delle espressioni culturali a livello nazionale e internazionale e sulle misure di controllo previste per garantire l'effettivo rispetto degli obblighi, vedere le Direttive Operative. Queste sono state approvate per la prima volta nel 2009 e l'ultimo aggiornamento risale al giugno 2017. Cfr. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260710_fre>.

²³⁴ A. D'ALESSANDRO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., p. 219.

²³⁵ Art 1, lett. d) della Convenzione di Faro.

diritto al patrimonio culturale è inteso come una declinazione del diritto dell'individuo a partecipare e godere liberamente alla vita culturale della comunità, come stabilito dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Si tratta di un diritto sia individuale che collettivo²³⁶.

Un secondo importante merito riconosciuto allo strumento è di aver ulteriormente articolato il concetto di patrimonio culturale accostandolo alla nozione di 'comunità patrimoniale'. Sulla scia della Convenzione UNESCO 2003 e la Convenzione UNESCO 2005 - a cui è contemporanea - l'eredità culturale è vista come l'insieme di risorse materiali e immateriali ereditate dal passato, comprendenti tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione tra persone e luoghi, nello scorrere del tempo, che alcune persone identificano come espressione dei loro "valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in costante evoluzione"²³⁷. Il valore dei beni culturale va dunque al di là dello specifico valore storico-artistico: ha a che fare con l'identità di una comunità e con la genesi della stessa²³⁸. Inoltre si può dedurre dal fatto che l'eredità sia definita come un "insieme di risorse", individua il patrimonio culturale come uno strumento per perseguire il progresso diffuso delle persone e della società²³⁹.

Particolare attenzione è posta sul legame del patrimonio con il territorio e con i cittadini abitanti del luogo. La comunità patrimoniale è qualcosa di più rispetto alle "comunità, gruppi e individui" delle Convenzioni UNESCO: la comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici della loro eredità culturale e desiderano sostenerli e trasmetterli alle generazioni future, nell'ambito di azioni pubbliche. Il valore attribuito dalle comunità patrimoniali agli aspetti dell'eredità in cui si identificano è un «parametro dell'obbligo dello Stato»²⁴⁰ nell'applicare la Convenzione. Viene redistribuito così il controllo che di solito è esclusivo degli esperti del settore e delle autorità nazionali.

Nella nozione di comunità patrimoniale non sono specificati parametri sociali, nazionali, etnici, religiosi, professionali o di classe per definirne i componenti: ne può fare parte chiunque la scelga. Gli abitanti dell'Europa, potendo muoversi liberamente

²³⁶ L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 170.

²³⁷ Art. 2, lett. a) della Convenzione di Faro.

²³⁸ L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 172.

²³⁹ A. D'ALESSANDRO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., p. 220.

²⁴⁰ L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 171.

sul territorio europeo, possono appartenere contemporaneamente o in sequenza a più comunità patrimoniali, divenendo portatori di più identità culturali²⁴¹. La Convenzione definisce anche il patrimonio culturale dell'Europa come comune a tutti gli Stati europei e scaturite dalla loro relazione nel tempo, che li ha resi promotori di “una società pacifica e stabile”²⁴².

La Convenzione di Faro è stata concepita come uno strumento flessibile perché sia adattabile alle specificità di ogni contesto nazionale e possa lasciar spazio alla sperimentazione di nuove forme di valorizzazione. La responsabilità del patrimonio e dell'applicazione della Convenzione è condivisa e implica «la costruzione di sinergie e la condivisione di conoscenze e funzioni tra l'attore istituzionale e le *heritage communities*»²⁴³. Gli Stati hanno ampio margine nei tempi e nei modi di applicazione degli obblighi previsti, così come nella definizione di cosa includere nel proprio patrimonio culturale e chi componga le comunità patrimoniali. La Convenzione quadro definisce gli obiettivi, le definizioni e il campo di applicazione; suggerisce forme di intervento pubblico e invita alla partecipazione dei privati, senza scendere nel dettaglio degli strumenti attuativi. Il rischio della non osservanza da parte degli Stati rappresentato dalla flessibilità dello strumento è arginato dal Meccanismo di controllo e monitoraggio del Consiglio d'Europa²⁴⁴, che si concentrerà sulla legislazione e le politiche pratiche riguardanti il patrimonio culturale dei singoli Stati che devono essere in linea con la Convenzione. Il Consiglio d'Europa svilupperà inoltre il sistema informativo comune Herein ovvero una rete di condivisione di informazioni riguardo al patrimonio culturale, accessibile al pubblico.

Gli obblighi in capo agli Stati Parte sono di riconoscere l'interesse sociale, economico ed ambientale associato al patrimonio culturale e di servirsene nelle proprie politiche di sviluppo. Devono inoltre valorizzarlo, promuoverlo e favorire un clima economico e sociale adatto a favorire l'iniziativa di tutti i soggetti interessati e la partecipazione delle persone e delle comunità a godere del proprio diritto al patrimonio culturale e ad assumersene la responsabilità. Ratificando la Convenzione gli Stati sono obbligati a dotarsi di una disposizione riguardante il diritto patrimoniale culturale e a contribuire

²⁴¹ L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 172.

²⁴² Art. 3 della Convenzione di Faro.

²⁴³ A. D'ALESSANDRO, *La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi: I casi di Marsiglia e Venezia*, cit., p. 492.

²⁴⁴ L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 168.

attraverso il Consiglio d'Europa al Meccanismo di controllo e monitoraggio e al sistema Herein. Gli Stati sono inoltre esortati a sviluppare reti nazionali e internazionali per lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche.

Per orientare le comunità patrimoniali e le autorità nazionali e locali nel tradurre i principi della Convenzione in azioni concrete, sono elaborati periodicamente dei Piani d'azione (il primo si riferisce al periodo 2013-2014, il secondo 2016-2017 e l'attuale 2018-2019), dove sono state individuate alcune esperienze pilota²⁴⁵. Da queste sono stati ricavati: tre principi che sono stati posti alla base dell'applicazione della Convenzione, nove criteri di riferimento che consolidano i principi, alcune priorità per l'implementazione della Convenzione e cinque tipologie di "applicazioni", che sono degli strumenti a disposizione delle comunità patrimoniali finalizzati a promuovere la Convenzione e incoraggiare gli Stati alla sua ratifica e alla sua implementazione²⁴⁶. Le applicazioni sono: le passeggiate patrimoniali, le commissioni patrimoniali, le cooperative di abitanti, i workshop di rivelazione urbana e i sentieri urbani. Molte sperimentazioni di questi strumenti sono state portate avanti da associazioni e da privati cittadini interessati a sensibilizzare cittadini e turisti sul significato dell'eredità culturale²⁴⁷. Venezia e Marsiglia sono considerate "città pilota" della Convenzione di Faro dall'*Action Plan* 2013-2014, in base alle iniziative sviluppate dalle comunità patrimoniali che vi operano. A Venezia è attiva l'Associazione Faro Venezia che organizza dal 2008 numerose passeggiate patrimoniali nelle aree della città meno toccate dall'ingente flusso di turisti, che minaccia la vivibilità dell'isola. Svariate sono le tematiche sulle quali si centrano le passeggiate e che stanno a cuore alle comunità patrimoniali della città: il luoghi della riconversione industriale, i giovani artisti, le religioni, le remiere; ma anche il vetro di Murano, la stampa di Manuzio e, più in generale, l'artigianato tradizionale a Venezia²⁴⁸.

²⁴⁵ Per un approfondimento delle passeggiate patrimoniali organizzate a Venezia dall'associazione *Faro Venezia* dal 2008 e le attività partecipative organizzate a Marsiglia per la riabilitazione di alcuni quartieri della città, cfr. A. D'ALESSANDRO, «La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi: I casi di Marsiglia e Venezia», in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Citizens of Europe: culture e diritti*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2015.

Per informazioni sull'esperienza di Venezia cfr. <<https://farovenetia.org/>> e di Marsiglia cfr. <http://ancrages.org/wp-content/uploads/2013/08/Forum_Marseille_12-13sept2013_plaquette.pdf>.

²⁴⁶ Questi sono riportati nella Guida al piano d'azione 2018-2019, cfr. <<https://rm.coe.int/faro-convention-action-plan-handbook-2018-2019/168079029c>>. Per approfondimenti cfr. A. D'ALESSANDRO, *La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi*, cit., pp. 85-86.

²⁴⁷ L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., pp. 175-176.

²⁴⁸ Per una lista esaustiva cfr. <<https://farovenetia.org/azioni/le-passeggiate-patrimoniali/>>.

Queste iniziative rendono chiaro ed esplicito lo stretto legame che intercorre tra artigianato, storia e comunità vive e attive nei luoghi; chiarificando inoltre il significato profondo del diritto al patrimonio culturale: Esso non riguarda solamente le persone nate nel luogo legato ad un particolare patrimonio culturale, ma tutti coloro che lo scelgono come propria eredità culturale, partecipando alla generazione dei valori culturali.

2.2.1.7 Il patrimonio culturale immateriale nell'Unione europea

I beni culturali materiali e immateriali per l'Unione europea sono strumenti utili al rafforzamento della stessa da un punto di vista sia economico e che sociale: attraverso un sistema di obiettivi, priorità e finanziamenti mirati, si persegue l'innovazione, l'aumento dell'occupazione e dell'inclusione sociale nonché il rafforzamento di un'identità comune europea nel rispetto delle diversità nazionali e locali.

Nel campo culturale – secondo l'articolo 3, comma 3 dei principi generali dell'Unione al Trattato sull'Unione europea²⁴⁹, l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea²⁵⁰ e nel rispetto del principio di sussidiarietà - l'Unione europea sostiene e integra l'azione degli Stati parte, incoraggiandone la cooperazione. Le sue politiche si muovono nella duplice direzione di contribuire al pieno sviluppo delle politiche culturali nazionali e locali nel rispetto delle diversità culturali e linguistiche e al contempo della salvaguardia e dello sviluppo del patrimonio culturale di importanza europea, che è comune a tutti i Paesi membri. Resta agli Stati la responsabilità della conservazione del patrimonio culturale nazionale non “di importanza europea”. L'azione dell'Unione per valorizzare uno spazio culturale comune europeo e rappresenta “un valore aggiunto europeo” che si aggiunge a quello generato dagli Stati membri in autonomia.

Una delle modalità principali di azione dell'Unione in campo culturale - e in particolare per la cooperazione culturale in Europa - è l'attuazione di programmi culturali pluriennali che fanno riferimento alle disposizioni contenute nell'agenda europea per la cultura²⁵¹, secondo le priorità individuate nei piani di lavoro triennali per la cultura²⁵². L'attuale agenda per la cultura è stata adottata nel 2007, essa chiama gli

²⁴⁹ Cfr. cap. 1, par. 1.2.1.1.

²⁵⁰ Cfr. cap. 1, par. 1.2.1.3.

²⁵¹ Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.1.

²⁵² Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.6.

Stati a promuovere la diversità e il dialogo interculturale, tutelare del patrimonio culturale, favorire la libera circolazione di opere ed artisti, sostenere le imprese culturali e creative per rilanciare la crescita e l'occupazione nell'Unione europea.

Non sono previsti strumenti dedicati in particolar modo all'artigianato tradizionale e artistico; esso rientra nei programmi pluriennali dedicati in generale allo sviluppo dei settori culturali e creativi. Fanno parte di questi ultimi «tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative»²⁵³: l'insieme comprende sia l'artigianato artistico che il patrimonio culturale immateriale e di conseguenza anche l'artigianato tradizionale alla stregua della Convenzione UNESCO del 2003²⁵⁴.

Attraverso l'agenda, l'Unione riconosce l'importanza della “ricchezza culturale” come fattore per l'innovazione, lo sviluppo economico e l'inclusione sociale; infatti, in linea con gli strumenti internazionali presentati nei paragrafi precedenti di questo capitolo, L'UE sostiene che il *cultural heritage* è fonte di crescita sostenibile nelle dimensioni economica, sociale e ambientale; il suo uso innovativo è trattato anche nella Strategia Europa 2020²⁵⁵. Uno studio del 2016 ha calcolato che i settori culturale e creativo generano all'incirca 509 miliardi di euro in valore aggiunto al prodotto interno lordo (ovvero il 5,3% del totale dell'UE) e danno lavoro a oltre 12 milioni di addetti a tempo pieno, equivalenti al 7,5% della forza lavoro europea²⁵⁶. Nel Libro verde per le

²⁵³ Articolo 2 del Regolamento n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Programma Europa creativa.

²⁵⁴ Troviamo la definizione completa nel Libro verde per le industrie culturali e creative «Le "industrie culturali" sono le industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e servizi comprendono anche i film, i Dvd e i video, la televisione e la radio, i giochi video, i nuovi media, la musica, i libri e la stampa. Questo concetto è definito in relazione alle espressioni culturali nel contesto della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005).

Le "industrie creative" sono le industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. Comprendono l'architettura e il design, che integrano elementi creativi in processi più ampi, e sotto settori come il design grafico, il design di moda o la pubblicità.

A un livello più periferico, molti altri settori, tra l'altro quelli del turismo e delle nuove tecnologie, si basano sulla produzione di contenuti per il loro sviluppo e sono quindi in certa misura interdipendenti con le industrie culturali e creative. Questi settori non sono compresi esplicitamente nel concetto di industrie culturali e creative utilizzato in questo Libro verde.», COMMISSIONE EUROPEA, *Libro verde: Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare*, COM (2010) 183 definitivo, Bruxelles, 2010, p.6.

²⁵⁵ COMMISSIONE EUROPEA (DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION), *Getting cultural heritage to work for Europe: Report of the Horizon 2020 Expert Group on Cultural Heritage*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2015.

²⁵⁶ Dallo studio “Boosting the competitiveness of cultural and creative industries for growth and jobs”, pubblicato dalla Commissione nel 2016 e prodotto dall'Austrian Institute for SMEs/VVA Europe,

industrie culturali e creative la Commissione sostiene che queste industrie forniscono servizi di innovazione alle attività di altre imprese e alle organizzazioni nell'insieme dell'economia, contribuendo al superamento di carenze comportamentali quali l'avversione per il rischio, l'immobilismo e la vista corta. L'arte e la cultura hanno inoltre «una capacità eccezionale di creare impieghi "verdi", di sensibilizzare, di mettere in discussione abitudini sociali e promuovere cambiamenti di comportamento nelle nostre società, anche per quel che riguarda il nostro atteggiamento generale nei confronti della natura»²⁵⁷.

Il programma culturale attualmente in vigore è Europa creativa che è rivolto in particolar modo ai settori audiovisivo e cinematografico. Gli obiettivi politici generali del programma sono i già citati obiettivi comunitari di valorizzare le culture nazionali e locali, il valore aggiunto europeo e di rafforzare la competitività del settore. Per fare ciò si interfaccia con gli aspetti critici che limitano il settore quali la globalizzazione, l'avvento dell'era digitale e la frammentarietà del sistema data dalla distanza tra le culture europee. L'Unione intende quindi rinforzare finanziariamente il settore e orientare verso una dimensione internazionale e transnazionale la circolazione prodotti culturali, dei creativi, lo sviluppo del settore, dei nuovi business e delle organizzazioni e imprese operanti in questo settore.

Il programma è suddiviso in tre sottoprogrammi, interessante per la presente ricerca è il sottoprogramma Cultura a cui sono stati affidati obiettivi specifici e priorità per quanto riguarda: 1) la promozione della mobilità transnazionale di opere culturali e creative, di artisti e operatori culturali e creativi, il favorire l'internazionalizzazione delle carriere di costoro, oltre agli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità culturale e l'inclusione sociale; 2) fare *audience development* cioè conquistare nuovi pubblici stimolandone l'interesse e la partecipazione, riducendo la già citata frammentazione dei mercati e rendendo la cultura più accessibile con particolare attenzione alle categorie sotto-rappresentate (rifugiati compresi); 3) incoraggiare la creatività e l'innovazione nell'ambito culturale e favorendone le ricadute positive anche su altri settori economici; 4) migliorare il dialogo interculturale e interreligioso

utilizzando dati fino al 2013. È consultabile al <https://ec.europa.eu/growth/content/boosting-competitiveness-cultural-and-creative-industries-growth-and-jobs-0_en>.

²⁵⁷ COMMISSIONE EUROPEA, *Getting cultural heritage to work for Europe*, cit., p. 19. La Commissione porta come esempio del design come processo creativo che può tradursi in innovazione, per maggiori informazioni, cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Commission Staff Working Document: Design as a driver of user-centred innovation*, SEC(2009) 501 final, Bruxelles, 2009.

promuovendo il rispetto reciproco e i valori positivi comuni dell'Europa per contribuire all'integrazione sociale di migranti e rifugiati.

Il sottoprogramma Cultura a sua volta offre opportunità di finanziamento per azioni che si sviluppano secondo quattro vie: per la traduzione letteraria; per la creazione di reti europee di organizzazioni culturali e creative di paesi diversi secondo un approccio *business to business*; sviluppando piattaforme culturali e creative paneuropee *business to consumers*; infine creando progetti di cooperazione europea, ovvero sviluppati in partenariati che coinvolgano almeno tre o cinque operatori culturali da tre o cinque Paesi membri differenti. È in quest'ultima sezione che sono state intraprese iniziative nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, nell'ambito del bando per sostegno ai progetti di cooperazione europea²⁵⁸.

La durata massima dei progetti selezionati dal bando è di 48 mesi e possono ricevere finanziamenti per il 60% del totale dei costi eleggibili per un massimo di 200 000 euro a progetto, per i progetti di cooperazione su piccola scala afferenti al bando *Smaller scale cooperation projects*; oppure il 50% dei costi per al massimo 2.000.000 per i progetti su larga scala afferenti al bando *Larger scale cooperation projects*. Il bando Europa creativa del 2017 ha finanziato 81 progetti vincitori²⁵⁹: 66 progetti su piccola scala e 15 progetti su larga scala. Tra i primi dei due, tre sono riconducibili alla promozione delle pratiche artigianali o al loro utilizzo in contesto sociale. Se ne offre qui di seguito una breve panoramica.

Il progetto *Storytelling Ceramic Artifacts through Augmented Reality* del Ki Keramik-Institut GmbH, mira a promuovere le produzioni d'arte ceramica attraverso l'implementazione delle ICT (Information and communication technologies), con la collaborazione di ricercatori, designer, artigiani, *storyteller* ed esperti della comunicazione. L'idea di fondo consiste nel rendere accessibile "valore spirituale aggiunto" di ogni prodotto ceramico. Ogni artefatto è quindi munito di un codice identificativo che, attraverso un'apposita applicazione, permetterà l'accesso a materiali multimediali concernenti le materie prime utilizzate, le tecniche di produzione, la storia del manufatto e delle persone che lo hanno prodotto. In questo modo ci si propone di

²⁵⁸ Maggiori informazioni nel bando di sostegno ai progetti di cooperazione europea per l'anno 2019, cfr. <https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._guidelines_coop2019_eacea_34_2018_en_0.pdf>; per informazioni sul sottoprogramma Cultura cfr. <<http://cultura.cedesk.beniculturali.it/programma-europa-creativa.aspx>>.

²⁵⁹ Per l'elenco dei progetti selezionati dal 2014 al 2017, cfr. <<http://cultura.cedesk.beniculturali.it/risultati-selezioni.aspx>>.

spostare l'apprezzamento dell'oggetto artigianale dal fatto estetico alla sua più ampia dimensione culturale²⁶⁰.

Il progetto CARPET (Craft, Art & People Together) della Fundacion Tres Culturas del Mediterraneo vuole valorizzare il concetto di diversità attraverso la promozione delle pratiche artigianali e di una concezione dell'artigianato come motore di sviluppo economico e sociale. Per farlo, si conta di istituire una rete di scambi tra artigiani, figure professionali afferenti al *design* o all'arte contemporanea e cittadinanza. Particolare enfasi viene posta anche sull'internazionalizzazione con l'intento di permettere agli artigiani di lavorare in altri paesi, di intraprendere collaborazioni e di pubblicizzare le proprie produzioni su nuovi mercati. Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso l'istituzione di residenze per artigiani e la realizzazione di mostre e attività che prevedano una partecipazione pubblica²⁶¹.

Il Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus con il progetto CREATIVE MAKERS: kids' fablabs for letterpress and printing inspired by tinkering and making si propone di creare quattro FabLab dedicati ai bambini, ispirati al modello *hands-on* prevalentemente adottato dai musei per l'infanzia. L'utenza, allargata a famiglie e scuole, vi potrà seguire laboratori dedicati alla tipografia e alla stampa, in cui le basi del metodo artigianale verranno contaminate con la fabbricazione digitale e con le nuove tecnologie. Il corpo delle attività è dedicato alla pianificazione dei FabLab e delle attività che vi verranno svolte (che prenderanno avvio durante l'ultimo mese del progetto), attraverso una serie di *workshop* transnazionali e di attività di analisi e marketing. *Creative makers* coinvolge il museo per l'infanzia Explora di Roma, lo spazio di *co-working* e officina creativa Neapolis a Vilanova y La Geltrù (Spagna) e i musei di arte tipografica di Tallin (*Tallinna Paber*) e di Dublino (*National Print Museum*).

Il bando Europa creativa 2016 ha finanziato un solo progetto esplicitamente diretto alla valorizzazione dell'artigianato, si tratta del progetto Digitally crafting new communities of practice del Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland. L'iniziativa si prefigge di sviluppare una piattaforma digitale atta a dare visibilità a realtà locali impegnate nell'artigianato tessile e, più in generale, ad altre pratiche europee di artigianato. Lo scopo del progetto risiede nel mettere in contatto di piccole realtà

²⁶⁰ Cfr. <<http://www.cerare.eu/en-us/>>.

²⁶¹ Cfr. <<http://www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/craft-art-and-people-together>>; per un rendiconto delle attività finora realizzate cfr. <<http://tresculturas.org/proyecto/carpet/>>.

artigiane con la corrente economia digitale. Le attività principali consistono nello sviluppo di strumenti che permettano a non nativi digitali di interagire con la piattaforma informatica, nella messa a punto di sistemi per la promozione dei patrimoni immateriali, delle eccellenze e dei mestieri e nella creazione di un sistema di interazioni artigiano-artigiano e artigiano-consumatore²⁶²

Nel maggio 2018 la Commissione ha proposto una nuova agenda europea per la cultura²⁶³, nello stesso mese il Parlamento europeo e il Consiglio emanano la proposta per il nuovo Regolamento del programma Europa creativa riferito al periodo 2021-2027²⁶⁴ tuttora in corso di discussione. La nuova agenda riscontra nella società europea ineguaglianze sociali, populismi, e minacce terroristiche; il settore culturale soffre ancora della frammentarietà dei mercati, dell'insufficiente accesso ai finanziamenti e delle condizioni contrattuali sfavorevoli. A questa situazione la commissione risponde con un approccio interdisciplinare, proponendo obiettivi e azioni tripartiti nella: dimensione sociale per la coesione della società europea; nella dimensione economica per l'istruzione, la crescita, l'innovazione e l'occupazione; la dimensione "esterna" per le relazioni internazionali.

Anche la proposta per il nuovo programma pluriennale per la cultura si adatta al più recente scenario europeo: le problematiche qui riscontrate sono la concorrenza di forti attori mondiali, la concentrazione del mercato in un ristretto numero di operatori e la crescente disinformazione dei pubblici. Sebbene queste considerazioni potrebbero essere adatte anche per il settore dell'artigianato, esse sono rivolte più che altro al settore dell'audiovisivo, come mostrano gli obiettivi specifici del programma. Le azioni orizzontali e settoriali, formulate per perseguire vecchi e nuovi obiettivi²⁶⁵, inoltre, non fanno mai riferimento all'artigianato, che comunque continua a comparire nella lista dei settori culturali e creativi, riportata in entrambi i Regolamenti.

²⁶² Cfr. <<https://www.kultuur.ut.ee/en/departments/eudigitac-digitally-crafting-new-communities-practice>>; per la descrizione delle attività promosse dal *partner* italiano del progetto (Confartigianato di Udine) cfr. <http://www.confartigianatoudine.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDYvMTQvMTBfMTFfMzdfMjQyX0VZGlNaVRBQ19tYW51YWxfSVRBTEIBTI5wZGYiXV0/EUdigiTAC_manual_ITALIAN.pdf>.

²⁶³ Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.10.

²⁶⁴ Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.11.

²⁶⁵ Si trovano negli allegati della proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027).

2.2.1.8 Il patrimonio culturale immateriale nella legislazione italiana

In Europa la definizione e la regolamentazione del settore artigianale così come la gestione del patrimonio culturale è competenza dei singoli Stati e la legislazione di ogni nazione presenta particolarità proprie. In Italia è il Codice dei beni culturali e del paesaggio²⁶⁶ ad essere lo strumento a cui viene affidato il compito di stabilire la definizione di patrimonio culturale e le disposizioni riguardanti la sua tutela, conservazione, e valorizzazione, che sono volte a “preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”²⁶⁷. La salvaguardia del patrimonio immateriale, però, è sviluppata in modo parziale senza dare concretamente applicazione alle Convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005. Ai sensi dell’articolo 10 del Codice, assieme ai beni paesaggistici, i beni culturali che costituiscono il patrimonio culturale sono tutti quelli che la legge individua come testimonianza avente valore di civiltà, ovvero i beni mobili e immobili che hanno valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico. Allo stesso articolo è presente anche una lista di tali beni, che è composta solamente da elementi tangibili. Un tentativo di integrare la sfera dell’immateriale nel Codice, viene fatto nel 2008, con l’articolo 7-bis, che riconosce il patrimonio culturale immateriale e la diversità culturale come espressioni di identità culturale collettiva e di conseguenza meritevoli di salvaguardia. La salvaguardia è possibile soltanto se tali espressioni sono rappresentate da testimonianze materiali che rientrano nei criteri posti dall’articolo 10. L’articolo 7-bis si limita quindi a dare atto che alcuni beni culturali materiali possono avere *anche* un valore immateriale, il patrimonio immateriale non viene inserito come *nuovo* genere di bene culturale - come era avvenuto per i beni paesaggistici - ma è trattato quasi come una sottospecie di quello già considerato²⁶⁸. «Nulla dice invece – né forse avrebbe potuto dire, data l’impostazione spiccatamente “materialista” del Codice – circa i principi, i criteri, i metodi e le tecniche a cui le istituzioni statali, regionali e locali devono attenersi ai fini dell’individuazione e della salvaguardia del patrimonio culturale intangibile.»^{269 270}.

²⁶⁶ Cfr. cap. 1, par. 1.3.1.1.3.

²⁶⁷ Articolo 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

²⁶⁸ E. VARRICCHIO, «Il patrimonio immateriale nella legislazione italiana», *Nuova Museologia*, 19, 2008, pp. 18-21.

²⁶⁹ M. GIAMPIERETTI, «Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel quadro internazionale europeo», L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale: circolazione e restituzione*, Cafoscarina, Venezia, 2018, p.145.

²⁷⁰ «Trattasi, credo, di una sostanziale “elusione” della normativa internazionale, dal momento che al Codice dei beni culturali non si affianca [...] una normativa organica delle evidenze immateriali, con la

Le manifestazioni di patrimonio immateriale più “volatili”, cioè che non si incarnano in nessun tipo di supporto materiale e che non rientrano in specifiche normative di settore, rimangono sprovviste di copertura legislativa.

I manufatti artigianali potrebbero costituire il supporto materiale necessario a garantire protezione all’artigianato artistico e tradizionale. Questo non viene però esplicitato e nessun riferimento a tali oggetti appare nell’elenco di beni culturali, riportato al comma 4 dell’articolo 10. Nell’ordinamento italiano l’artigianato non è trattato in qualità di patrimonio culturale, ma come settore produttivo ai sensi della legge-quadro 433/85²⁷¹, che vedremo più avanti.

Il vuoto legislativo riguardo il patrimonio immateriale è colmato «in ordine sparso»²⁷² dalle Regioni, che hanno la potestà legislativa concorrente allo Stato²⁷³ in materia di valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali²⁷⁴.

2.2.1.9 L’esempio della Regione Lombardia

Nel contesto delineato al paragrafo precedente, la Regione Lombardia ha posto in essere nel 2008²⁷⁵ uno strumento giuridico di valorizzazione del patrimonio immateriale lombardo, che si ispira direttamente alla Convenzione UNESCO 2003. Questa legge aggiunge alla definizione di patrimonio intangibile dell’UNESCO, la “memoria di eventi storici significativi per la loro rilevanza spirituale, morale e civile” e “le tradizioni orali, i miti e le leggende”. Ricalcando il testo della Convenzione, tra gli elementi verso cui si intende rivolgere le azioni di salvaguardia c’è ovviamente anche l’artigianato, che viene descritto qui come “i saperi e le tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, commerciali e artistiche”.

conseguenza che alla negazione della tutela contenuta nel recente art. 7-bis si associa la lacuna di altre fonti normative. Con la conseguenza paradossale che pur dopo la ratifica delle Convenzioni Unesco, i beni immateriali non appaiono protetti nel Codice del (comune) patrimonio culturale.» A.L. TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato*, cit., p. 69.

²⁷¹ Cfr. cap. 1, par. 1.3.1.1.1.

²⁷² M. GIAMPIERETTI, *Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel quadro internazionale europeo*, cit., p. 146.

²⁷³ Articolo 117 della Costituzione.

²⁷⁴ Per più informazioni sulle prime azioni intraprese dalle Regioni - in particolare Piemonte, Lazio e Lombardia - per la salvaguardia di “mestieri tradizionali e locali storici”, di borghi e centri storici, lingue e dialetti regionali, etc.: M. GIAMPIERETTI, *Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel quadro internazionale europeo*, cit., p. 146.

²⁷⁴ Articolo 117 della Costituzione p. 146-150.

²⁷⁵ Cfr. cap. 1, par. 1.3.1.2.1.

Nel 2016 un riordino normativo sulle politiche culturali regionali, aggiorna la legge del 2008. Esso si occupa quindi di tutti i settori della cultura in Lombardia e anche qui molta attenzione è posta sul patrimonio immateriale: si impegna a sostenere la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio immateriale culturale; a costituire inventari e sostenere l'iscrizione dei suoi elementi alle liste UNESCO. Tra le finalità dello strumento troviamo: la diffusione della conoscenza di tale patrimonio e l'ampliamento della sua fruizione; la valorizzazione delle espressioni di identità, della lingua e della produzione culturale; la promozione del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e del welfare.

2.2.2 Strumenti giuridici nazionali e sub-nazionali dedicati all'artigianato

Per quanto riguarda l'artigianato, in Italia, la sua tutela e il suo sviluppo sono sanciti dall'articolo 45 della Costituzione italiana; a tutt'oggi, il settore artigianale è regolamentato dalla legge-quadro numero 443 per l'artigianato del 1985, che dà la definizione di imprenditore artigiano e dell'impresa artigiana; istituisce gli organi amministrativi a tutela dell'artigianato (ovvero la Commissione provinciale per l'artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato); sancisce l'obbligo di iscrizione all'albo delle imprese artigiane come condizione necessaria all'ottenimento dello status di impresa artigiana e al godimento delle relative agevolazioni. La legge 443/85 riguarda il settore artigianale in senso ampio quindi l'artigianato artistico, tradizionale e su misura assieme a tutte le piccole e medie imprese che producono beni e servizi in forma di società o cooperativa entro un determinato numero massimo di dipendenti e apprendisti. La definizione specifica di artigianato artistico, tradizionale e su misura è lasciata al decreto del Presidente della Repubblica numero 288 del 2001²⁷⁶ al cui allegato è riportata la lista delle lavorazioni che compongono tali settori artigianali. Il riconoscimento dell'esistenza di questa specifica categoria di lavorazioni da parte degli strumenti nazionali, seppur importante di per sé, non prevede nessun trattamento specifico se non la possibilità di avere un maggior numero di dipendenti e apprendisti (fino a 32 dipendenti tra cui 16 apprendisti, contro un numero che oscilla tra gli 8 e i 18 previsto per le altre categorie di imprese artigianali). Una regolamentazione apposita per i mestieri d'arte può essere però elaborata a livello regionale.

²⁷⁶ Cfr. cap. 1, par. 1.3.1.1.2.

Oltre alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, altre materie concernenti il nostro argomento, in cui la potestà legislativa spetta alle Regioni sono: le professioni, la ricerca scientifica e tecnologica, il sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Riguardo a queste materie le Regioni si muovono in base ai principi fondamentali stabiliti dallo Stato: per quanto riguarda l'artigianato tali principi sono stabiliti appunto dalla legge-quadro 443/85.

Le competenze legislative e operative che tale legge-quadro attribuisce alle regioni riguardano: l'istruzione artigiana, i criteri per il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola, la disciplina delle due Commissioni che si occupano della tenuta degli albi e della programmazione regionale in materia. Sta alle normative regionali quindi lo sviluppo e la tutela del settore artigianale e la valorizzazione delle sue espressioni territoriali, artistiche e tradizionali.

Alcune regioni, più di altre, si sono dimostrate sensibili alle istanze culturali dell'artigianato; si porta di seguito l'esempio della Regione Veneto, che negli ultimi mesi ha emanato una nuova e interessante legge sull'artigianato²⁷⁷. Con questo ed altri strumenti, la normativa italiana, che fino ad oggi è risultata inadatta alle specificità dei mestieri d'arte, si apre a nuove possibilità di efficace gestione del patrimonio culturale rappresentato dall'artigianato artistico e tradizionale.

2.2.2.1 La normativa francese

Articolato in innumerevoli specializzazioni che sono radicate nella storia e sul territorio a livello nazionale, regionale e locale, il panorama dei mestieri d'arte francese possiede molti punti in comune con quello italiano e anch'esso gode di un rinnovato interesse da parte del pubblico e del mondo dei creativi, che si accompagna alla graduale scomparsa degli antichi mestieri. Rispetto all'Italia però si rileva in Francia una più grande quantità di azioni di valorizzazione e un sistema normativo più attento all'artigianato artistico e tradizionale.

Come in Italia, i mestieri d'arte sono una sotto categoria dell'artigianato inteso come attività di produzione di beni e servizi di piccole e medie dimensioni: il Codice dell'artigianato non fa riferimento ai mestieri d'arte ma delinea la figura del *compagnon*, ovvero una figura di operaio specializzato che lavora presso un'impresa artigiana e che ha ottenuto la certifica di tale titolo dopo aver conseguito un

²⁷⁷ Cfr. cap. 1, par. 1.3.1.3.2.

apprendistato o dopo la pratica prolungata del mestiere. È all'insegna della specializzazione che vengono definite le attività artigianali alla stregua della legge 96/603 del 1996 relativa allo sviluppo e alla promozione del commercio e dell'artigianato²⁷⁸: ciò che le accomuna è il fatto di poter essere svolte solamente da una persona professionalmente qualificata o sotto il suo effettivo controllo (l'*artisan*), deve inoltre trattarsi di un'attività di produzione, trasformazione, riparazione o prestazione di servizio. Per il loro riconoscimento è obbligatoria l'iscrizione al *répertoire des métiers* e al *registre des entreprises* che è riservata alle imprese con meno di 10 dipendenti.

I mestieri d'arte sono trattati agli articoli 20 e 21, a cui è riservata una sezione specifica nel repertorio dei mestieri. Dei mestieri d'arte fanno parte, ancora, le attività di produzione, trasformazione e riparazione (manca la prestazione di servizi) e sono aggiunte quelle di creazione, ricostruzione e restauro del patrimonio; tutte queste attività devono essere svolte padronanza di gesti e tecniche nel lavorare le materie. Coloro che possiedono tali requisiti e sono in possesso di un diploma, un titolo o della sufficiente esperienza del mestiere potranno ottenere la qualifica di *artisan d'art* oppure di *maître artisan*. Ulteriori criteri riguardanti i titoli di studio e\o la quantità di esercizio del mestiere necessaria per ottenere tali qualifiche, sono riportati al decreto numero 98-247 del 1998. Secondo tale strumento, il maestro artigiano deve avere due anni di pratica e un *brevet de maîtrise* oppure dieci anni di pratica; il brevetto, oltre a certificare la padronanza delle tecniche, attiene anche a competenze di gestione e psicopedagogia.

Soltanto gli *artisans*, *artisans d'art*, i *maîtres artisans* e i loro dipendenti, possono utilizzare riferimenti all'artigianato a scopi di denominazione, insegna e promozione. Il maestro d'arte è un artigiano altamente qualificato, esperto nel proprio mestiere, che sa proficuamente gestire un'impresa e tramandare le sue competenze ad allievi e apprendisti; questa figura professionale a tutto tondo non è presente nella legge italiana, dove troviamo solamente la definizione di imprenditore artigiano. A differenza di *artisan*, *artisan d'art* e *maître artisan*, l'appellativo di imprenditore artigiano non consiste in una qualifica per il cui ottenimento sia necessario possedere titoli di studio o certificare periodi prolungati di esercizio del mestiere, ma solamente essere il titolare di un'impresa artigiana e all'interno di questa svolgere le proprie - non meglio specificate - mansioni lavorative.

²⁷⁸ Cfr. cap. 1, par. 1.3.2.1.2.

La lista dei *métiers d'art*, che sono quelli esercitati dagli *artisans d'art* e dai *maîtres artisan*, è fissata periodicamente da una delibera dei ministri competenti²⁷⁹. L'ultimo aggiornamento della lista risale al dicembre 2015; la lista delle lavorazioni artistiche, tradizionali o su misura allegata al testo del decreto del Presidente della Repubblica italiana numero 288, risale al maggio 2001.

Un'iniziativa molto interessante è stabilita dal decreto 2006-595 relativo all'attribuzione del marchio *Entreprise di patrimoine vivant*²⁸⁰. Della durata di cinque anni, la concessione dell'uso di tale marchio d'eccellenza, vuole sostenere le piccole e medie imprese dell'artigianato artistico e tradizionale con dei *savoir-faire* rari, rinomati o ancestrali, basati su tecniche tradizionali o di alta tecnica e circoscritte ad un territorio. Ricercati criteri sono posti per l'individuazione delle imprese *d'exception* meritevoli di fregiarsi di tale marchio: possono essere dati dalla rarità delle risorse e delle abilità tecniche, dal possesso dei diritti di proprietà intellettuale sui propri prodotti, servizi o strumenti, dall'essere particolarmente noti o di storica fondazione o avere una significativa rete di clienti. Stando ai dati aggiornati al febbraio 2018 dell'Institut supérieure des Métiers (il mandatario dello stato per la gestione del marchio) le imprese francesi che hanno ottenuto il marchio sono quasi 1.400 e le candidature da parte delle imprese aumentano di anno in anno²⁸¹.

La legge nazionale italiana sull'artigianato, che è una legge-quadro, è molto vaga in materia di artigianato artistico e tradizionale: la responsabilità dell'effettiva valorizzazione e salvaguardia di questi mestieri è demandata alle Regioni con risultati più o meno efficaci. La legge francese mostra invece maggiore attenzione verso i *métiers d'art*. Alle disposizioni specifiche sopra riportate sono riconducibili le disposizioni di alcuni strumenti regionali, come la nuova legge della Regione Veneto.

2.2.2.2 La legge sull'artigianato della Regione Veneto

Pochi mesi orsono, in ottobre 2018, la Regione Veneto ha emanato una nuova legge per la tutela, la salvaguardia e la promozione dell'artigianato²⁸². Ciò che la rende interessante, oltre all'attualità dello strumento, è l'ampia attenzione accordata

²⁷⁹ Cfr. cap. 1, par. 1.3.2.1.5.

²⁸⁰ Cfr. cap. 1, par. 1.3.2.1.4.

²⁸¹ Il rapporto d'attività 2017 è consultabile al <http://www.patrimoine-vivant.com/pub/2018/cp_epv_rapport_activite_2017_ism.pdf>, per più informazione e per la lista delle imprese cfr. <<http://www.patrimoine-vivant.com/>>.

²⁸² Cfr. cap. 1, par. 1.3.1.3.2.

all'artigianato artistico e tradizionale, oltre al fatto che tali disposizioni si applicano ad un centro storico molto particolare e vicino a chi scrive: Venezia. La morfologia e la storia della città la rendono un esempio emblematico delle questioni legate all'artigianato, che qui si concretizzano ed estremizzano. Le particolari necessità degli abitanti di una città sull'acqua, unite ad una storia secolare di sfarzo, ha fatto sì che si sviluppassero competenze e mestieri unici, che oggi soccombono sopraffatti da dinamiche commerciali e turistiche che sfruttano il patrimonio culturale dell'isola e che sono poco sostenibili nel tempo sotto svariati punti di vista²⁸³.

I problemi principali incontrati dagli artigiani a Venezia (come in molti altri contesti, cfr. cap. 2, par. 2.1.4) sono: la mancanza di spazi a prezzi accessibili e adeguati alle lavorazioni e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro²⁸⁴ necessarie per l'assunzione di dipendenti o apprendisti; le difficoltà logistiche della città che impongono spostamenti di merci e prodotti a mano o in barca fanno aumentare le spese di produzione delle imprese artigiane; la forte concorrenza di oggetti industriali di scarsissima qualità che si rifanno superficialmente alla storia e all'immagine della città; infine il progressivo spopolamento della città, che priva l'artigiano del suo tessuto di relazioni e di acquirenti di riferimento. Un altro problema che si riscontra è lo scarso riconoscimento istituzionale di alcuni mestieri, che sono talmente specifici ed esercitati da talmente poche persone, da non essere presenti nella lista nazionale delle lavorazioni artistiche e tradizionali e su misura e, a volte, non esiste nemmeno il corrispondente codice Ateco. Questo fatto fa emergere, tra le altre cose, la difficoltà del definire cosa sia 'artistico' e cosa 'tradizionale', anche a livello nazionale.

Le azioni di tutela dovrebbero essere volte a creare un ambiente che favorisca e non ostacoli gli artigiani nel loro lavoro di produzione, in particolare per i mestieri che sono strettamente connessi al territorio e alla comunità locale di riferimento; è necessario sostenere le attività produttive artigianali con agevolazioni fiscali e incentivi, con la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane, con forme di semplificazione normativa e amministrativa, attraverso studi e ricerche mirate sul tema

²⁸³ Cfr. M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2014; in questo volume in particolare cfr. S. PASTOR, «Gli affanni degli artigiani della gondola: Tra rispetto delle tradizioni e aggiornamento tecnologico, tra ricerca di nuovi mercati e impoverimento socioeconomico della città», in M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2014; A. ERVAS, S. PASTOR, «Venice dies whether is not seen any more from water», in S. PINTON, L. ZAGATO, (a cura di), *Cultural Heritage: scenarios 2015-2017*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2017.

²⁸⁴ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

da un punto di vista culturale e, infine, tramite la sensibilizzazione dei giovani - in quanto possibili eredi professionali degli artigiani - e dei pubblici, che sono gli acquirenti, i sostenitori e i fruitori del patrimonio culturale dell'artigianato.

Nella precedente legge della Regione Veneto²⁸⁵, solamente l'articolo 33-bis era dedicato all'"eccellenza artigiana", esso accordava tutela e salvaguardia secondo la qualità delle lavorazioni artigianali, in quanto esprime la manualità, la creatività e l'originalità legate alla tradizione, alla cultura, all'economia del territorio. La nuova legge sull'artigianato, nonostante non abbia riferimenti alla Convenzione UNESCO 2003 e alla nozione di patrimonio culturale immateriale, risulta più attenta e articolata rispetto al valore e alla valorizzazione e tutela dell'artigianato artistico e tradizionale, che la precedente si limitava ad abbozzare. In linea con gli strumenti internazionali, la Regione Veneto riconosce ora la funzione sociale ed economica del artigianato nel territorio.

È al titolo III, dedicato al "sistema artigiano", che vengono introdotte diverse disposizioni specifiche per l'artigianato artistico e tradizionale; esso viene individuato tra gli ambiti di intervento prioritari e come oggetto di interventi specifici. La formulazione delle disposizioni sembra far trasparire consapevolezza verso le problematiche di queste sezioni specifiche del settore artigianale e la volontà al loro. I parametri di applicazione delle disposizioni, però, sono ancora in corso di discussione e la loro emanazione è prevista per il mese di aprile 2019 (180 giorni dopo l'entrata in vigore della legge), solo allora sarà possibile soppesare la portata dell'innovazione apportata dalla nuova legge.

Tra le dieci linee di intervento volte a favorire lo sviluppo del settore individuate dall'articolo 18, diverse sono dedicate all'artigianato artistico e tradizionale; le altre, possono essere di giovamento a tutti i tipi di imprese artigiane. Viene, innanzitutto, dichiarata la volontà di favorire - verosimilmente attraverso incentivi finanziari - la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e sostenere quelle già esistenti, con particolare riferimento alle imprese artigianali che ricadono sotto la definizione di artigianato artistico e tradizionale e tutte quelle le cui caratteristiche produttive interpretano la cultura delle comunità locali. Il sostegno concesso mira a salvaguardare le competenze e le professionalità artigianali, comprese quelle degli antichi mestieri a rischio di estinzione.

²⁸⁵ Cfr. cap. 1, par. 1.3.1.3.1.

A tal proposito è introdotta dal testo di legge la categoria dell'artigianato storico, che è costituita dalle imprese di artigianato artistico o tradizionale in attività da più di quarant'anni. Alle imprese storiche è dedicato un apposito registro, il registro regionale delle imprese artigiane storiche. Le imprese che vi saranno iscritte potranno fregiarsi di un contrassegno grafico, le cui caratteristiche estetiche sono ancora da definirsi e che riporterà informazioni circa la storicità dell'impresa e il mestiere in cui è specializzata. Questa iniziativa richiama quella francese del marchio per le imprese del patrimonio vivente; non mancano in Veneto imprese che risponderebbero ai ricercati criteri posti dalla legge francese per l'assegnazione del *label* francese, ma per conoscere i parametri di attribuzione del contrassegno per le imprese dell'artigianato storico bisognerà attendere, anche qui, il mese di aprile. Per ora la legge stabilisce che esso sarà attribuibile soltanto alle imprese con più di quarant'anni di attività alle spalle.

Gli sforzi della Regione non sono rivolti verso il territorio all'insegna della chiusura e dell'isolamento, ma spingono anche verso l'internazionalizzazione delle imprese con forme di supporto mirate nelle strategie di marketing e di comunicazione.

Per perseguire l'innovazione, la qualità e la coltivazione dei talenti si intendono favorire forme di collaborazione tra le imprese, tra imprese e scuole, università e centri di ricerca; si vuole inoltre favorire e la costituzione di reti territoriali tra i soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca.

Altri propositi tra le politiche di sviluppo riportate all'articolo 10, sono concentrati sull'educazione e sui passaggi generazionali: verranno adottate misure a sostegno dell'istruzione e formazione ai mestieri artigianali, della formazione imprenditoriale e dell'aggiornamento professionale; tali misure saranno rivolte anche verso il conseguimento del titolo di maestro artigiano. Il maestro artigiano si delinea come una figura professionale con spiccata attitudine all'insegnamento, che costituisce uno dei due requisiti minimi per l'attribuzione del titolo, assieme all'anzianità professionale (in aprile usciranno anche le modalità e i criteri specifici di attribuzione). Il titolo di maestro artigiano può essere acquisito dal titolare, da un socio o da un lavoratore di un'impresa artigiana. Le imprese che sono gestite da un maestro, o in cui opera un maestro, verranno iscritte all'elenco regionale dei maestri d'arte, che verrà istituito in seno alla struttura regionale competente. Le imprese insignite di tale riconoscimento potranno esplicitarlo nel loro nome, sulla loro insegna e sul logo aziendale. Il possesso di tale titolo conferisce alle imprese anche la possibilità di accedere allo status di bottega scuola, cosa che permetterà di operare anche nell'ambito

dell'alternanza scuola lavoro. La qualifica di maestro artigiano non è prevista dalla legge nazionale, ma è presente in altri strumenti regionali²⁸⁶ e, come abbiamo visto, nella legislazione francese.

Infine, la Regione Veneto vede l'artigianato anche come un elemento di attrazione all'interno della filiera turistica. Questo fatto potrebbe portare a occasioni di valorizzazione dei mestieri d'arte se perseguito coerentemente agli altri obiettivi posti dalla legge. Il settore turistico dovrebbe infatti essere indirizzato verso il turismo sostenibile ed esperienziale e favorire l'adozione di misure per facilitare il mantenimento o l'insediamento delle botteghe artigiane nei centri storici delle città turistiche.

286 Per esempio quello della regione Piemonte: Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1. Testo unico in materia di artigianato. In B.U. 22 gennaio 2009, n. 3.

2.3 L'integrazione di rifugiati e immigrati nell'Unione europea attraverso la cultura

Si delineano nei primi paragrafi i profili politici e normativi dell'Unione europea per quanto riguarda la permanenza sul territorio europeo di cittadini di paesi terzi. Essi possono essere rifugiati o immigrati: per quanto riguarda i primi si delinea il sistema di protezione internazionale offertogli e, relativamente ai secondi, le condizioni di ingresso, soggiorno e lavoro a cui devono sottostare. Questa panoramica è finalizzata a ritrovare i diritti che sono concessi a queste persone, ricollegandosi poi alle politiche elaborate per la loro integrazione. L'integrazione e l'inserimento lavorativo di migranti e rifugiati risultano molto importanti per l'Unione, per cui la presenza di queste persone rappresenta un complesso elemento da gestire, ma anche una grande risorsa da sfruttare. Si esamineranno quindi i propositi e le iniziative dell'UE per l'integrazione dei cittadini non comunitari, soffermandosi su quelli attuati in sinergia con le politiche culturali.

2.3.1 Quadro giuridico di riferimento

Secondo la normativa dell'Unione europea, le politiche di asilo e immigrazione e integrazione si basano sul titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea²⁸⁷ dedicati alla creazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Esso è caratterizzato dall'assenza di controlli su persone e merci alle frontiere interne per favorirne la libera circolazione; questo implica l'adozione di un sistema integrato di controlli alle frontiere esterne (Frontex) e di misure comuni per la circolazione tra i paesi dei cittadini non comunitari. I lavori per l'armonizzazione dei sistemi nazionali in materia di asilo e migrazione sono iniziati alla fine del secolo scorso con il Programma di Tampere e si sviluppano nel Programma de l'Aia e nell'attuale Programma di Stoccolma²⁸⁸.

²⁸⁷ Cfr. cap. 1, par. 1.2.1.2.

²⁸⁸ Cfr. cap. 1, par. 1.2.1.2. Il Programma di Tampere e quello dell'Aia erano diretti all'armonizzazione delle normative riguardanti lo spazio di sicurezza giustizia e libertà e, quindi, a quelle di asilo e migrazione; con il Trattato di Lisbona - da cui prende il via il Programma di Stoccolma - l'obiettivo di tale processo passa dall'armonizzazione alla creazione di una politica comune in materia di asilo. A giudizio di una parte della dottrina, tale politica sembra sacrificare i diritti dei rifugiati in nome del «diritto collettivo alla sicurezza dei cittadini dell'UE» cfr. L. ZAGATO, «Le competenze della UE in materia di asilo dopo i Trattati di Amsterdam e di Nizza, e nella prospettiva del Trattato su una Costituzione per l'Europa» in L. ZAGATO (a cura di), *Verso una disciplina comune europea del diritto d'asilo*, CEDAM, Padova 2006, p.198; cfr. V. CHÉTAIL, «La réforme française de l'asile: prélude à la banalisation européenne du droit des réfugiés», *Journal de Droit International*, 131, 2004. Malgrado il richiamo al rispetto dettato dalla disciplina prevista dalla Convenzione di Ginevra, a giudizio della dottrina critica ora richiamata la politica europea in materia di asilo porta con sé una chiusura del diritto

2.3.1.1 La protezione internazionale

L'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce i punti fondamentali per la costituzione del CEAS, il sistema comune di asilo politico, che prevede: la definizione di uno status uniforme per quanto riguarda i rifugiati, i beneficiari di protezione sussidiaria e temporanea, a cui è dedicata la Direttiva “qualifiche”²⁸⁹; procedure comuni per ottenimento e la perdita di tali status, delineati nella Direttiva “procedure”²⁹⁰; condizioni minime di accoglienza dei richiedenti protezione temporanea previste dalla Direttiva “accoglienza”²⁹¹; infine, criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente all'esame di una domanda di protezione, che sono stabiliti dal Regolamento di Dublino III²⁹² supportato dal sistema di riconoscimento biometrico Eurodac²⁹³.

La Direttiva 2011/95/UE è detta Direttiva “qualifiche”²⁹⁴ in quanto reca le norme di attribuzione della qualifica di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria, in modo tale che la protezione internazionale venga attribuita ai richiedenti secondo criteri comuni, scoraggiando il cosiddetto *asylum shopping*. Tale qualifica è attribuita in base alla situazione personale del richiedente e quella del suo paese di provenienza. Nel delineare lo status di rifugiato la Direttiva si basa sulla definizione data dalla Convenzione di Ginevra del 1951; esso viene concesso in base ad una “persecuzione personale” subita o temuta per la quale il richiedente non può far ritorno o avvalersi della protezione del suo paese d'origine. Le persone per cui sussista tale timore fondato, ma che non possiedono i requisiti adatti per ottenere lo status di rifugiato, perché la persecuzione non è personale ma è un rischio a cui tutta, o una parte, della popolazione è esposta, possono godere della protezione sussidiaria; essa termina con il cessare delle condizioni che l'hanno resa necessaria. Ai beneficiari di protezione internazionale e alla

sancito da tale strumento, operando una «omogeneizzazione al ribasso delle discipline nazionali» e alla riduzione della «nozione di persecuzione al proprio minimo semantico» cfr. L. ZAGATO, «Le nuove forme della persecuzione. Gli effetti sul regime della protezione, con particolare attenzione all'Europa» in G. CATALDI, A. DEL GUERCIO, A. LIGUORI (a cura di), *Il diritto di asilo in Europa*, L'Orientale University Press, Napoli, 2014, p. 123.

²⁸⁹ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.7.

²⁹⁰ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.9.

²⁹¹ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.10.

²⁹² Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.8.

²⁹³ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.11.

²⁹⁴ Per una valutazione critica della Direttiva qualifiche si veda: L. ZAGATO, *Le nuove forme della persecuzione. Gli effetti sul regime della protezione, con particolare attenzione all'Europa*, cit., pp. 123-127.

loro famiglia vengono rilasciati permessi di soggiorno di tre anni rinnovabili, in base al diritto di ciascuno di possedere un documento di identità; oltre a ciò viene concesso un titolo di viaggio, l'accesso all'occupazione, all'istruzione e a programmi di integrazione adatti alle loro esigenze. Ulteriori norme, per garantire ai richiedenti e alle loro famiglie condizioni di vita dignitose e il rispetto dei diritti umani, sono poste dalla Direttiva 2013/33/UE detta anche Direttiva "accoglienza".

L'accoglienza standard in tutti i paesi UE consiste in: vitto, alloggio, vestiario, sussidi economici, assistenza medica e psicologica, accesso al mercato del lavoro e all'istruzione per i minori. La Convenzione di Ginevra del 1951 e il suo Protocollo del 1967 stabiliscono definiscono in modo universale le persone da considerarsi rifugiati, ma non indicano le procedure per determinare tale status; tale compito è assolto per l'Unione europea dalla Direttiva 2013/32/UE o Direttiva "procedure". Essa stabilisce i criteri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria. Tali procedure si vogliono efficaci, rapide e giuste nei confronti dei richiedenti, nel rispetto degli standard unionali e, inoltre, mirano a prevenire il reiteramento delle richieste d'asilo per chi non necessita di protezione internazionale e deve essere rimpatriato.

Uno strumento a sé, la Direttiva 2001/55/CE²⁹⁵, è dedicato alla protezione temporanea prevista per gli sfollati, ovvero persone che arrivano in grandi gruppi da paesi terzi in cui non possono momentaneamente fare ritorno. A costoro è concesso, su delibera del Consiglio, di soggiornare per un anno - periodo estensibile a due anni – sul territorio del paese competente per la loro protezione. Gli sfollati hanno il diritto ad accedere al lavoro e all'istruzione, al ricongiungimento familiare, all'ottenimento di un permesso di soggiorno, assistenza sociale e sanitaria, ad un alloggio e a ad un sostegno economico.

2.3.1.2 Le politiche in materia di migrazione

Oltre alla politica comune sulla protezione internazionale, per ottenere un effettivo spazio di libertà, giustizia e sicurezza privo di frontiere interne, si rende necessaria una politica comune in materia di immigrazione, a cui è dedicato l'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo ambito si intende gestire efficacemente i flussi migratori secondo le necessità comunitarie, garantendo

²⁹⁵ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.1.

l'equo trattamento dei migranti in tutti i Paesi membri secondo norme trasparenti e condizioni di vita dignitose, contrastando inoltre l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. A tali fini si sviluppano strumenti specifici stabilenti le condizioni di ingresso e soggiorno dei migranti anche nell'ambito del ricongiungimento familiare, le modalità di rilascio dei visti e dei titoli di soggiorno, i diritti riconosciuti ai cittadini di paesi terzi, compresa la libertà di circolazione; si attuano misure di disincentivazione all'immigrazione e soggiorno clandestini e il rimpatrio dei migranti che non hanno il diritto a rimanere all'interno dell'Unione; infine si promuoveranno e sosterranno azioni di integrazione. Per la gestione dell'immigrazione, l'Unione non è pervenuta all'approvazione di uno strumento unitario circa l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro, ma è stata creata una normativa settoriale per categoria dell'impiego che il migrante svolgerebbe: la Direttiva 2009/50/CE²⁹⁶ riguardante i lavoratori altamente qualificati, la Direttiva 2014/36/UE²⁹⁷ per i lavoratori stagionali, la Direttiva 2014/66/UE²⁹⁸ che si occupa dei trasferimenti intra-societari, la Direttiva 2016/801/UE²⁹⁹ per ricercatori, studenti, volontari, alunni di programmi di scambio e lavoratori "alla pari". Nel 2015, la Commissione ha elaborato l'agenda europea sulla migrazione³⁰⁰ per riformare le politiche migratorie europee, riguardanti l'immigrazione sia legale che illegale, la gestione delle frontiere esterne e le politiche di asilo, in quanto si sono dimostrate inadatte a gestire e arginare la cosiddetta "crisi dei migranti" che sta interessando l'Europa da alcuni anni.

Secondo quanto dichiarato nell'agenda europea sulla migrazione, l'Unione considera l'immigrazione come una risorsa economica importante e attraverso gli strumenti a sua disposizione, vuole di agevolare l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi "di qualità", cioè istruiti e competenti; inoltre, per sfruttarne appieno il potenziale positivo, combina le politiche migratorie con quelle riguardanti lo sviluppo, il lavoro, l'istruzione, il commercio e la cultura. Ricercatori, studenti e lavoratori altamente qualificati portano e fanno circolare nuove competenze, conoscenze, tecnologie e investimenti, ma soprattutto possono arginare il crescente invecchiamento della popolazione europea che limita la produttività del continente³⁰¹. Secondo i dati raccolti da Eurostat, al 1° gennaio 2017 le persone in età lavorativa (15-64 anni)

²⁹⁶ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.4.

²⁹⁷ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.13.

²⁹⁸ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.14.

²⁹⁹ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.15.

³⁰⁰ Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.8.

³⁰¹ COM (2015) 240 final, agenda europea sulla migrazione, par. III.4.

rappresentavano il 64,9 % della popolazione dei paesi membri, i giovani sotto i 14 anni il 15,6 % e gli over 65 il 19,4 %; i tassi di natalità si mantengono bassi e l'aspettativa di vita aumenta, la percentuale di pensionati è dunque destinata ad aumentare, soprattutto quando le persone nate nel boom demografico del dopoguerra raggiungerà l'età di pensionamento³⁰². I cittadini di paesi terzi che lavorano nell'Unione, oltre a rimpinguare la fascia di persone in età lavorativa, apportano anche un contributo tributario netto positivo tale da poter pareggiare gli investimenti nelle politiche di integrazione³⁰³.

La Direttiva 2009/50/CE istituisce un permesso speciale di soggiorno e lavoro chiamato "carta blu UE", destinata ai lavoratori altamente qualificati che possono far valere un contratto o un'offerta di lavoro validi per almeno un anno e con uno stipendio di almeno 1,5 volte la retribuzione media annua lorda del paese ospitante. La carta blu è valida per un periodo da uno a quattro anni, prevede una procedura accelerata per il suo ottenimento, concede condizioni di lavoro favorevoli e accorda diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro di accoglienza. Il diritto di entrare e soggiornare nell'Unione è esteso anche ai familiari del titolare del permesso speciale, ma non godranno degli stessi diritti dei cittadini del Paese ospitante, bensì quelli accordati agli altri cittadini di paesi terzi in genere. Nei suoi primi due anni di vigenza, la carta blu non ha goduto del successo sperato; un suo riesame è previsto tra le priorità dell'Agenda europea sulla migrazione. Un'altra fattispecie di migranti cittadini di paesi terzi, benaccetti dall'Unione, è il personale altamente qualificato di società o imprese multinazionali. La Direttiva 2014/66/UE ne permette il distacco in filiali e succursali ubicate sul territorio dell'Unione europea per un periodo maggiore ai 90 giorni, estendendo il diritto di ingresso e soggiorno anche alle loro famiglie. La speranza di rendere attraente emigrazione di verso l'Unione di cittadini non comunitari di alto profilo, è riposta anche nella Direttiva 2016/801/UE³⁰⁴, adottata solo pochi giorni prima della pubblicazione dell'agenda. Essa riguarda le condizioni d'ingresso e soggiorno di studenti, ricercatori, lavoratori «alla pari», tirocinanti, volontari e partecipanti a programmi di scambio; essa intende facilitare e ampliare le loro

302 EUROSTAT, «Struttura e invecchiamento della popolazione», maggio 2018, disponibile al <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/it#La_percentuale_di_anziani_C3.A8_in_continuo_aumento>.

³⁰³ Per approfondimenti sull'impatto economico dei cittadini di paesi terzi in Europa cfr. COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI), *An economic take on the refugee crisis: A macroeconomic assessment for the EU*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2016.

³⁰⁴ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.15.

possibilità di ingresso nell'Unione e garantirgli maggiore protezione riconoscendogli diritti pari ai cittadini UE. Per ottenere tale permesso è necessario presentare un documento che attesti l'accordo siglato con l'istituzione presso cui svolgeranno la loro attività, ogni categoria dovrà poi soddisfare requisiti specifici supplementari.

Ai lavori stagionali non comunitari è dedicata la Direttiva 2014/36/UE³⁰⁵. Tale strumento, più che tentare di agevolare l'ingresso del flusso migratorio temporaneo e periodico da questi rappresentato, mira a controllarlo meglio per impedire che i lavoratori stagionali prolunghino il loro soggiorno oltre il tempo concessogli, rendendo illegale la loro presenza sul territorio UE. Il controllo applicato su questo settore vuole anche impedire lo sfruttamento dei lavoratori. Per ottenere tale permesso è necessario dimostrare di avere un alloggio adeguato e un contratto, o un'offerta, di lavoro vincolante; ai lavoratori stagionali vengono riconosciuti diritti pari ai cittadini del paese ospitante, ad esclusione delle prestazioni familiari e di disoccupazione.

La Direttiva che si occupa di lavoratori cittadini di paesi terzi nel contesto della lotta all'immigrazione irregolare, è la 2009/52/CE³⁰⁶, che stabilisce le sanzioni e i provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi presenti nel territorio dell'UE in situazione di clandestinità. I datori di lavoro riceveranno sanzioni finanziarie, dovranno chiudere temporaneamente o permanentemente la loro attività e per cinque anni saranno esclusi da appalti pubblici e da altre prestazioni pubbliche. Essi dovranno saldare le retribuzioni arretrate, versare i contributi previdenziali per i lavoratori illegalmente assunti e farsi carico delle eventuali spese di rimpatrio dei lavoratori. A questi ultimi sarà data la possibilità di sporgere denuncia verso i datori di lavoro. Inoltre, se i lavoratori illegali sono stati costretti a condizioni lavorative di sfruttamento, sono minorenni o vittime della tratta di esseri umani, la violazione perpetrata dai datori di lavoro è considerata fattispecie di reato; così è, anche se la violazione viene reiterata o se il numero di lavoratori illegali impiegati è consistente.

La Direttiva 2003/109/CE³⁰⁷ si occupa dei permessi di soggiorno per i cittadini non comunitari che vivono legalmente in un paese membro da almeno cinque anni, questa è la quantità di tempo stimata dall'UE per cui una persona possa essere considerata radicata in un territorio e perciò avere diritto a godere dello stesso

³⁰⁵ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.13.

³⁰⁶ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.5.

³⁰⁷ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.3.

trattamento dei cittadini di tale paese. Il permesso di soggiorno per i “soggiornanti di lungo periodo” ha una validità di cinque anni e si rinnova automaticamente. Nel 2011 la possibilità di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo è stato esteso a beneficiari di protezione internazionale.

Per tutti i cittadini di paesi terzi che non rientrano nelle categorie sopra citate e che intendono inoltrare la richiesta di essere ammessi nell’Unione per soggiornarvi e lavorare, oppure per coloro che sono autorizzati a vivere o lavorare nell’Unione indipendentemente dal motivo originario della loro ammissione, la Direttiva 2011/98/UE³⁰⁸ istituisce il permesso unico che combina il permesso di soggiorno e quello di lavoro in un unico atto amministrativo. Questo accorgimento rende più semplici e efficienti le procedure di rilascio, modifica e rinnovo di tali documenti e consente controlli più agevoli alla regolarità di soggiorno e lavoro. I diritti ottenuti con tale documento equivalgono a quelli dei cittadini del paese che lo rilascia, per quanto riguarda le condizioni di lavoro (retribuzione, licenziamento, orario di lavoro, permessi, salute e sicurezza), istruzione e formazione, riconoscimento delle qualifiche, determinati aspetti di sicurezza sociale, etc.

2.3.2 Le politiche d’integrazione

Le politiche di integrazione comunitarie si riferiscono all’articolo 79 comma 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che attribuisce al Parlamento e al Consiglio il compito di stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio. A ciò non si aggiunge l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, in quanto le politiche di integrazione, così come la determinazione del volume di ingresso di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro, sono competenza dei singoli Stati. L’Unione individua problematiche, stabilisce obiettivi e propone approcci, che supporta con azioni di monitoraggio, scambio di buone pratiche e con l’utilizzo degli strumenti finanziari a sua disposizione. Le più recenti comunicazioni emanate dalla Commissione europea su questo tema sono: 1) l’Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi del 2011³⁰⁹, che pone linee d’azione riguardanti l’integrazione all’interno del programma di

³⁰⁸ Cfr. cap. 1, par. 1.2.2.6.

³⁰⁹ Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.4.

Stoccolma sulle priorità unionali in materia di giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014; 2) la Comunicazione per un'Europa aperta e sicura³¹⁰ attraverso cui - nel 2014, all'approssimarsi del termine del programma di Stoccolma - la Commissione ha indicato la strada da seguire negli anni a venire per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; 3) il Piano d'azione sull'integrazione del 2016, che dà continuità e aggiorna l'agenda per l'integrazione del 2011, a seguito del grande aumento di richiedenti asilo del 2015³¹¹. L'Unione europea si descrive in tali strumenti come attraversante un periodo in cui deve far fronte ad una crisi dei valori fondamentali su cui si basa³¹² e, contemporaneamente, all'arrivo di un ingente flusso di persone che fuggono da guerre, povertà e disastri naturali³¹³.

In questo contesto risulta necessario sviluppare politiche di integrazione che favoriscano il dialogo interculturale tra vecchi e nuovi cittadini dell'Europa, per perseguire il benessere economico e sociale dell'UE; una priorità già sentita anche dal Consiglio d'Europa, che nel 2008 pubblica il Libro bianco sul dialogo interculturale. In esso il Consiglio d'Europa dà indicazioni sul tema ai responsabili politici come ai mezzi di comunicazione e alle associazioni della società civile³¹⁴. Come già riportato precedentemente, l'immigrazione emerge negli strumenti europei come un'importante risorsa per lo sviluppo economico e per la ricchezza culturale, purché accompagnate da adeguate politiche di integrazione. Gli investimenti in queste politiche sono investimenti a lungo termine necessari per costruire società coese, «le politiche di integrazione sono più efficaci se sono concepite per instaurare sistemi coerenti, che facilitano la partecipazione e l'emancipazione di tutti in seno alla società – sia dei cittadini dei paesi terzi che delle collettività in cui si stabiliscono»³¹⁵.

La Commissione riscontra che larga parte dei cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nell'Unione vive in una situazione di svantaggio in termini di

³¹⁰ Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.8.

³¹¹ Il numero di domande d'asilo deposte nel 2015 ammonta a 1.321.600, più del doppio rispetto al 2014 quando furono 626.960, cfr. EMN (EUROPEAN MIGRATION NETWORK), *Annual Report on Immigration and Asylum 2015: A Synthesis of Annual Policy Reports 2015 submitted by EU Member States and Norway*, Directorate General Migration and Home Affairs - European Commission, 2016.

³¹² Ai sensi dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, questi sono: la democrazia, lo Stato di diritto l'uguaglianza e il rispetto delle libertà e dei diritti umani.

³¹³ COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE, DELLA GIOVENTÙ, DELLO SPORT E DELLA CULTURA), *How Culture and the Arts Can Promote Intercultural Dialogue in the Context of the Migratory and Refugee Crisis: Report with Case Studies, by the Working Group of EU Member States' Experts on Intercultural Dialogue in the Context of the Migratory and Refugee Crisis under the Open Method of Coordination*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2017, p. 9.

³¹⁴ CONSIGLIO D'EUROPA, *Libro bianco sul dialogo interculturale: Vivere insieme in pari dignità*, Strasburgo, 2008.

³¹⁵ Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi, par. 3.

occupazione, istruzione e inclusione sociale. Bassi sono i livelli di occupazione straniera e spesso la forza lavoro immigrata è sovra qualificata, si concentra infatti in pochi settori lavorativi di scarso prestigio, rappresentando «una risorsa inutilizzata e uno spreco di capitale umano, senza contare che l'esperienza può risultare per loro degradante»³¹⁶. Oltre a prendere atto del problema dell'esclusione sociale dei cittadini non comunitari, il piano d'azione del 2016, rispetto all'agenda per l'integrazione del 2011, riporta il forte aumento di fenomeni di discriminazione, razzismo e xenofobia nei paesi europei. Tutti questi aspetti devono essere affrontati all'interno delle politiche di integrazione, che devono gestire i sentimenti di paura, rabbia e sospetto che possono nascere nel confronto con l'alterità.

La società civile è uno dei soggetti spronato ad agire: l'agenda del 2011 individua la partecipazione dal basso come una delle direttrici d'azione principali su cui agire per l'integrazione, assieme alle azioni a livello locale e di cooperazione con i paesi d'origine. Le politiche hanno il duplice compito di attivare la partecipazione degli immigrati alla società ospitante e, contemporaneamente, spronare l'apertura di quest'ultima verso di loro. Il piano d'azione del 2016, al paragrafo 4.1.5 si concentra sulla partecipazione attiva dei cittadini non comunitari nella comunità locale, regionale e nazionali in cui risiedono: essi dovrebbero poter prendere attivamente parte al processo di costruzione della società inclusiva attraverso la progettazione stessa di azioni di inclusione e, più in generale, mediante attività sociali, culturali e sportive che permettono di ampliare la propria rete di contatti interpersonali.

La Commissione vuole valorizzare il potenziale di migranti e rifugiati promuovendone l'istruzione, l'imprenditorialità e l'inserimento nel mercato del lavoro in posizioni corrispondenti alle loro qualifiche ed esigenze; supporta, quindi, iniziative circa la creazione di formazioni linguistiche accessibili, l'adattamento dei sistemi scolastici ad una popolazione studentesca sempre più multiculturale, la creazione di servizi di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze professionali e servizi di orientamento all'impiego. L'attenzione è rivolta soprattutto a donne e giovani, in quanto categorie con più difficoltà a trovare un impiego; per le persone più vulnerabili si prevedono azioni volte a ridurre l'isolamento, come servizi sociali e psicologici.

Gli strumenti di cui si serve l'Unione, per raggiungere gli obiettivi posti e supportare gli Stati e la società civile nel perseguimento degli stessi sono: la

³¹⁶ Agenda europea sulla migrazione, par. 1.2.

coordinazione delle politiche a livello nazionale, regionale e locale; la creazione di reti e banche dati; l’allocazione dei fondi dedicati; il coinvolgimento di esperti e di portatori di interessi. Nella diffusione dei valori positivi di cui l’Unione si è fatta portavoce, come il rispetto della diversità e il contrasto alle discriminazioni, grande importanza è data ai programmi per la cultura e di scambio come Europa Creativa, Erasmus+ o il Servizio di Volontariato Europeo³¹⁷.

2.3.3 L’integrazione di migranti e rifugiati attraverso l’arte e la cultura.

La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale nel 2005 chiama gli Stati contraenti a promuovere l’interculturalità e il dialogo tra le culture considerate tutte aventi eguale dignità; è proprio la promozione e il rafforzamento del dialogo interculturale il terreno su cui si incontrano le politiche d’integrazione e le politiche culturali dell’Unione europea per creare coesione sociale.

In ambito culturale l’Unione fa azioni di sostegno dei settori culturali e creativi in quanto fonti di valore sia culturale che economico e sociale; la politica culturale unionale è trasversale nel senso che sviluppa «attività culturali rientranti nel campo della coesione economica e sociale e, *in limine*, delle politiche di formazione e istruzione professionale»³¹⁸; la diversità e la ricchezza culturale vengono infatti considerate risorse fondamentali per l’innovazione e per il perseguimento dell’inclusione sociale, come valore aggiunto dell’Europa.

È il Consiglio d’Europa dare una definizione di ‘dialogo interculturale’ come «un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci»³¹⁹. Diversamente dalla multiculturalità, che è rivolta alla conservazione di culture distinte, il dialogo interculturale tenta di creare dei

³¹⁷ Queste ed altre iniziative previste per il biennio 2016-2017, sono elencate in fondo al testo del piano d’azione.

³¹⁸ L. ZAGATO, *La problematica costruzione di un’identità culturale europea*, cit.

³¹⁹ CONSIGLIO D’EUROPA, *Libro bianco sul dialogo interculturale*, p. 17. Tale definizione è riportata in COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE DELL’ISTRUZIONE, DELLA GIOVENTÙ, DELLO SPORT E DELLA CULTURA), *Report on the Role of Public Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue: Open Method of Coordination (Omc) Working Group of EU Member States Experts on the Role of Public Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue*, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2014, p. 16.

collegamenti e delle basi comuni tra culture, comunità e popolazioni diverse per promuovere la comprensione reciproca e l'interazione³²⁰.

Le iniziative “dall’alto” dell’Unione per favorire l’integrazione per mezzo dell’arte e della cultura si sono concretizzate attraverso tre iniziative principali: il dialogo strutturato del programma Voices of Culture nel 2016, la pubblicazione del manuale *How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis* del 2017 e i progetti finanziati dal bando del sottoprogramma Cultura di Europa Creativa dal 2016 ad oggi.

2.3.3.1 Il dialogo interculturale nell’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione

L’attuale agenda europea per la cultura - l’Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione del 2007 - chiama gli Stati a collaborare secondo tre obiettivi strategici: la promozione della diversità culturale e il dialogo interculturale, dando rilievo al patrimonio comune europeo e contemporaneamente a tutte le culture presenti sul territorio; la promozione della cultura come catalizzatore di creatività per la crescita e l’occupazione, sfruttando il contributo positivo delle industrie culturali e creative; la promozione della cultura come elemento fondamentale delle relazioni internazionali dell’Unione, valorizzando e diffondendo la conoscenza dell’eredità culturale dell’UE. Il tema del dialogo interculturale è molto presente nelle politiche dell’Unione europea per la volontà di unire culturalmente, oltre che economicamente, le nazioni che compongono l’Unione e le comunità che vi risiedono. È per creare connessioni e interazioni tra comunità e persone di diverse regioni che vengono istituiti programmi come Europa Creativa e Erasmus+ che mettono in primo piano la creazione di progetti transnazionali e la circolazione di persone sul territorio europeo e in particolare di opere e operatori culturali. È in questo contesto che viene designato il 2008 come Anno europeo del dialogo interculturale³²¹; il dialogo interculturale diviene una delle priorità dell’agenda con il piano di lavoro per la cultura 2011 – 2014³²², per cui viene istituito un gruppo di lavoro di esperti dagli Stati membri attraverso il metodo

³²⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Report on the Role of Public Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue*, cit., p. 18.

³²¹ Decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008). In GU L 412 del 30.12.2006, p. 44.

³²² Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura 2011-2014. In GU C 325 del 2.12.2010, p. 1.

di collaborazione aperto, che sfocia nel 2014 nella pubblicazione del *Report on the Role of Public Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue*³²³. Nel 2014 il Consiglio approva il piano di lavoro per la cultura per i quattro anni successivi³²⁴: in accordo con gli obiettivi dell'agenda e della strategia Europa 2020 "per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", la priorità A3 del piano di lavoro si prefigge la promozione del contributo della cultura all'inclusione sociale e la priorità D3 riguarda il dialogo interculturale e mobilità; fino a questo punto, gli sforzi per il dialogo internazionale sono rivolti principalmente verso i cittadini dell'Unione e le minoranze e i popoli nomadi presenti sul territorio.

Un anno dopo, nel 2015 - alla luce delle crescenti tensioni nella solidarietà tra gli Stati in ambito di politiche migratorie e dell'atteggiamento sempre più negativo da parte dell'opinione pubblica verso i migranti e i rifugiati - la priorità D3 del piano di lavoro viene modificata dal Consiglio per essere rivolta specificatamente all'integrazione sociale ed economica di migranti e rifugiati, assumendo che «la crisi migratoria e dei rifugiati è un obbligo comune che richiede una strategia globale e un impegno deciso nel corso del tempo, in uno spirito di solidarietà e responsabilità»³²⁵. Gli Stati e la Commissione sono chiamati a promuovere il dialogo interculturale, l'importanza della diversità culturale e a esplorare le possibilità offerte dall'arte e dalla cultura nell'attivare processi di avvicinamento tra le persone e i popoli. Tramite la comprensione reciproca e la partecipazione dei migranti e dei rifugiati alla vita culturale e sociale, si vuole evitare la marginalizzazione degli individui sulla base della loro identità culturale, contribuendo in questo modo a costruire una società coesa e aperta.

L'arte e la cultura possono stimolare il dialogo interculturale in vari modi: operatori e istituzioni culturali possono lavorare su questi temi attraverso le loro pratiche abituali passando messaggi di solidarietà o facendo prendere coscienza della situazione attuale; organizzare eventi a supporto di rifugiati e migranti per raccogliere fondi; possono lavorare in prima persona con i migranti, assumendoli, collaborandovi, includendoli in progetti partecipativi, dando spazio agli artisti migranti. L'UE non vuole fermarsi a stimolare il dialogo ma vuole creare delle vere e proprie occasioni di incontro nella vita quotidianità delle persone e delle comunità; si tratta di un'operazione complessa in quanto porta a operare cambiamenti in processi routinari consolidati, a

³²³ COMMISSIONE EUROPEA, *Report on the Role of Public Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue*, cit.

³²⁴ Cfr. cap. 1, par. 1.2.3.6.

³²⁵ Preambolo delle Conclusioni del Consiglio che modificano la priorità D3.

confrontarsi con tutte difficoltà che potrebbero insorgere nell'interazione dei soggetti coinvolti e con la necessità di creare infrastrutture che permettano questo tipo di interazioni tra le persone. L'approccio che si intende usare è pratico e non rigidamente prestabilito, perché si adatti a vari contesti di applicazione; «Cultures and identities – the basic elements of intercultural dialogue – are never fixed, unchangeable essences, but rather fluid processes open to transformations in the everyday relationships between people with different backgrounds»³²⁶. La priorità D3 è stata implementata attraverso i due strumenti principali previsti dall'agenda ovvero l'Metodo aperto di coordinamento e il Dialogo strutturato con la società civile.

2.3.3.2 Il gruppo di esperti del metodo aperto di coordinamento sul dialogo interculturale.

Il Metodo aperto di coordinamento è una forma di collaborazione tra gli Stati membri attraverso l'azione di esperti del settore da questi nominati. Tali esperti sono stati chiamati a mappare le politiche e le buone prassi in merito al dialogo interculturale per l'integrazione di migranti e rifugiati tramite le arti e la cultura, quindi a condividerli nell'ambito del gruppo di lavoro secondo il metodo aperto di coordinamento. Il rapporto finale del loro lavoro di studio viene pubblicato nel 2017 con il titolo *How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis* ed è stato utilizzato anche nella formulazione del Piano d'azione per l'integrazione del 2016.

Il rapporto contiene la descrizione di una selezione di 46 esempi di buone pratiche e politiche (sulle 200 inizialmente individuate³²⁷) e 23 raccomandazioni per le nuove pratiche per il dialogo interculturale, rivolte sia ai responsabili politici a livello UE, nazionale e locale, che agli *stakeholder* e le istituzioni culturali. Le buone pratiche e le raccomandazioni sono state scelte in base a tre temi chiave e due prerequisiti fondamentali per l'efficacia delle iniziative. I due prerequisiti imprescindibili - che devono sussistere reciprocamente sia per le comunità di migranti che per quelle di accoglienza - sono la propensione positiva verso l'integrazione e l'impegno nel dialogo e l'accettazione e il rispetto dello stato di diritto, dei diritti umani e quindi la condanna della violenza e del terrore. I progetti portati ad esempio nel rapporto spaziano in molti

³²⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *How Culture and the Arts Can Promote Intercultural Dialogue in the Context of the Migratory and Refugee Crisis*, cit., p. 16.

³²⁷ Sono state tutte pubblicate sull'European Web Site on Integration alla pagina <<https://ec.europa.eu/migrant-integration/integration-practices>>.

ambiti, dalla cucina al teatro, ma nessuno tra questi è centrato sull'artigianato, sebbene esso sia menzionato nella definizione di arte portata dagli esperti nel rapporto.

Il primo dei tre temi chiave individuati è "Empowerment", che consiste nel rafforzamento delle capacità personali attraverso il dialogo e le arti per diventare più sicuri di sé, avere il controllo della propria vita e dei propri diritti; si tratta di un processo fondamentale per aumentare la partecipazione dei migranti e dei rifugiati nella vita culturale e sociale ed è importante che essi non vengano considerati come identità collettive, ma che le singole persone vengano valorizzate come individui che hanno il diritto ad essere ascoltati. Il secondo tema è "Intersectorial" e riguarda il tipo di rapporti e i partenariati da costruire che devono essere intersettoriali o trasversali: è importante che le attività culturali siano messe in relazione con gli altri settori dell'azione pubblica, come l'occupazione, l'istruzione, il benessere, la residenzialità, la giustizia l'arte e la cultura in quanto nessuno di questi ambiti ricopre un ruolo indipendente nel raggiungimento di un'integrazione riuscita, ma sono interdipendenti. Il terzo tema chiave è "Evaluation" per porre l'accento sul monitoraggio e sulla valutazione delle attività svolte, sulla condivisione dei risultati e sull'apprendimento dalle reciproche esperienze, «affinché si possa affermare che l'arte e la cultura contribuiscono a unire individui e popoli»³²⁸.

2.3.3.3 Il dialogo strutturato con la società civile sull'inclusione

Il secondo metodo prediletto dalla Commissione per l'implementazione delle priorità dell'agenda è il dialogo strutturato con la società civile, ovvero con gli *stakeholder* del settore che apportano idee e messaggi riguardo i vari temi proposti dalla Commissione. Il dialogo strutturato si sviluppa secondo due filoni: l'*European Culture Forum* un incontro biennale che riunisce i principali attori del settore per discutere le attività e le politiche (l'ultimo si è tenuto il 7 e 8 dicembre 2017 a Milano) e *Civil Society Culture Platform* nel cui contesto dal 2015 è stato lanciato il programma *Voices of culture*. Quest'ultimo tipo di dialogo strutturato consiste nel lavoro di trentacinque rappresentanti della società civile, che vengono selezionati attraverso un bando e convocati per una sessione di *brainstorming* su degli argomenti prestabiliti; l'*output* di

³²⁸ DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE, DELLA GIOVENTÙ, DELLO SPORT E DELLA CULTURA (COMMISSIONE EUROPEA), *Come la cultura e le arti possono promuovere il dialogo interculturale, nel contesto della crisi migratoria e dei rifugiati: sintesi del report del gruppo di lavoro degli esperti degli stati membri UE sul dialogo interculturale*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2017, par. 4.

questo incontro è un rapporto. I contenuti di tale documento vengono ulteriormente discussi a Bruxelles dalla Commissione assieme ad alcuni dei partecipanti alla sessione di *brainstorming*.

Gli argomenti trattati in questi programmi sono in linea con le priorità del piano di lavoro per la cultura; nel 2015 infatti si trattava di *The role of culture in promoting the integration of refugees and migrants*, discusso nel giugno 2016³²⁹. Dal rapporto di tale sessione di *brainstorming* vediamo che i rappresentanti si sono interrogati circa la relazione tra il settore culturale e la realtà delle migrazioni attraverso la mediazione dell'azione dei governi, considerando che la cultura

is particularly significant as an enabler of sophisticated democracy: it provides spaces for the articulation and dissemination of complex ideas, and facilitates broad participation in social space. The dynamic nature of cultural participation makes the cultural sector the perfect space from which to catalyse the development of polity and society as spaces in which refugees and other new citizens are afforded equal voice and status.³³⁰

Per ogni nodo di sviluppo individuato i rappresentanti hanno sviluppato una serie di raccomandazioni, che non sono rivolte qui a chi concretamente mette in opera azioni e attività di dialogo, ma si indirizzano agli esperti e ai giuristi incaricati di sviluppare le nuove politiche culturali.

2.3.3.4 Il sostegno all'integrazione attraverso il programma Europa creativa

La sezione dedicata alla cultura di Europa creativa vuole favorire l'internazionalizzazione delle carriere, gli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità culturale e l'inclusione sociale, per enfatizzare i vantaggi sociali della cultura per gli individui e la società. Sviluppa perciò iniziative specifiche per il settore culturale, sostiene partenariati, reti e piattaforme transnazionali e l'azione degli operatori culturali.

Nel 2016 la Commissione lancia un bando straordinario³³¹ di Europa creativa diretto a finanziare progetti culturali rivolti al sostegno di rifugiati e migranti. Con un budget di 2.35 milioni di euro³³² sono stati finanziati 12 progetti per un totale di 62

³²⁹ Per maggiori informazioni: <<http://www.voicesofculture.eu/the-inclusion-of-refugees-migrants-through-culture/>>.

³³⁰ VOICES OF CULTURE, *Brainstorming report: The role of culture in promoting inclusion in the context of migration*, 2016, p. 8.

³³¹ Per maggiori informazioni cfr. <https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/refugee-integration-projects-eacea-122016_en>.

³³² Inizialmente ne erano stati stanziati 1.6 ma sono stati aumentati visto l'inaspettatamente alto numero di candidature.

organizzazioni in 20 Paesi europei; i progetti hanno avuto una durata massima di due anni e hanno debuttato le loro attività all'inizio del 2017. Gli obiettivi posti dal bando a cui hanno risposto tali progetti sono: aiutare i rifugiati e i migranti a socializzare ed esprimersi senza dover necessariamente parlare la lingua del paese d'accoglienza, che è l'obiettivo perseguito dal maggior numero di progetti vincitori (8 su 12); dare la possibilità ai cittadini UE di scoprire e imparare qualcosa da queste persone riguardo i loro valori e la loro cultura; sviluppare piattaforme di apprendimento per promuovere il rispetto e la comprensione per la diversità, l'interculturalità, le competenze civiche, i valori democratici e di cittadinanza; esibire e coniare lavori culturali e/o audiovisivi in tutta Europa.

Dopo questa prima esperienza, nei successivi bandi del sottoprogramma Cultura di Europa creativa per progetti di cooperazione europea viene incisa una priorità specifica per programmi dedicati a «Enhance intercultural dialogue, promote shared EU values and mutual understanding and respect for other cultures, thereby contributing to the social integration of migrants and refugees»³³³.

Tra i progetti vincitori del bando speciale sui rifugiati del 2016 e del bando per la cooperazione internazionale del 2017, nessun progetto è incentrato sulle pratiche dell'artigianato artistico e tradizionale. Dell'ultimo bando, che finanzia programmi a partire dal 2019, non sono ancora stati resi noti i progetti vincitori.

2.3.3.5 Il nuovo regolamento Europa creativa e la nuova agenda per la cultura

Dall'analisi qui presentata dei più recenti strumenti dell'Unione europea nell'ambito della cultura e dell'integrazione, si è riscontrato un progressivo aumento della interconnessione tra le politiche migratorie e culturali ai fini dell'integrazione di rifugiati e migranti, dovuta alla centralità e drammaticità che la questione dei flussi migratori verso l'Europa ha assunto negli ultimi anni. La Commissione europea sembra intenzionata a rafforzare la sinergia tra questi due settori nella formulazione, nel maggio 2018, sia di una proposta per una nuova agenda europea per la cultura che di un nuovo regolamento per il programma Europa Creativa, che sostituirà quello attuale nel 2021.

³³³ Questa priorità si trova identica nei due bandi sotto la sezione "Objectives and priorities". Per consultare il bando 2017 cfr. <https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf>, per il bando 2018 cfr. <https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_34_2018_coop_2019_0.pdf>.

Visto il giudizio complessivamente positivo della Commissione espresso nella relazione di valutazione intermedia del programma Europa creativa (2014-2020) dell'aprile 2018³³⁴, il nuovo programma Europa creativa proposto dalla Commissione ricalca quello precedente nel suo voler incidere positivamente sull'economia dell'Unione sostenendo la creazione, la promozione, la circolazione di beni culturali, l'accesso a servizi culturali e la competitività dei settori culturali e creativi europei e anche nel suo «forte orientamento sociale»³³⁵, sostenendo la diversità culturale e linguistica, la libertà artistica e creativa. Il preambolo della proposta del nuovo regolamento dichiara che «la cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive e coese. In un contesto di pressione migratoria, la cultura ha un ruolo importante da giocare nell'integrazione dei migranti, aiutandoli a sentirsi parte delle società ospiti e sviluppando buone relazioni tra migranti e nove comunità»³³⁶. La quantità dei progetti sostenuti dal programma rivolti a gruppi svantaggiati quali giovani, disoccupati e migranti è uno degli indicatori di performance relativi alla sezione Cultura, proposti dal secondo allegato alla proposta del nuovo regolamento Europa creativa³³⁷.

La proposta per una nuova agenda europea per la cultura ordina i nuovi obiettivi europei in campo culturale lungo tre assi: sociale, economico ed esterna. Nell'ambito della prima tra queste, quella sociale, la Commissione intende “sfruttare il potere della cultura e della diversità culturale per la coesione e il benessere sociali” assumendo che la partecipazione culturale migliori la salute ed il benessere delle persone, abbia forza trasformativa per la rigenerazione della comunità e infine che unisca le persone in quanto permette di comunicare nonostante le barriere linguistiche³³⁸. In relazione a quest'ultima affermazione, la commissione fa esplicito riferimento alla coesione sociale tra i migranti, i rifugiati e le popolazioni che li ospitano. Nel documento di lavoro che

³³⁴ SWD(2018) 159 final, relazione di valutazione intermedia del programma Europa creativa (2014-2020).

³³⁵ Proposta di Regolamento che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027), p. 7.

³³⁶ Proposta di Regolamento che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027), p. 17.

³³⁷ Proposta di Regolamento che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027), allegato II. Gli indicatori servono per accompagnare le azioni e monitorare i risultati del programma. Gli altri indicatori, oltre a quello riportato nel testo, sono: il numero e le dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma; il numero di artisti e operatori culturali e/o creativi mobili (geograficamente) oltre le frontiere nazionali grazie al sostegno del programma, per paese di origine; il numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee generate dal programma, incluse le opere di paesi diversi dal proprio; il numero di progetti sostenuti dal programma cui partecipano organizzazioni di paesi terzi.

³³⁸ Comunicazione su una nuova agenda europea per la cultura, par. 4.1.

accompagna la comunicazione della Commissione sulla nuova agenda³³⁹, si sottolinea l'importanza dell'integrazione di rifugiati e migranti, richiamando le raccomandazioni in materia raccolte nel rapporto *How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis*.

Le numerose iniziative di integrazione e dialogo interculturale sviluppate nell'ambito degli strumenti attualmente in vigore, si sono servite di svariate pratiche culturali dal teatro, alla musica all'arte culinaria, ma non si registrano attività incentrate sull'artigianato artistico e tradizionale. Si potrebbero vagliare diverse ipotesi riguardo tale assenza e forse l'analisi del caso studio nel prossimo capitolo può aprire delle piste di riflessione. In ogni caso sembra che le occasioni di supporto e finanziamento non verranno a mancare nel prossimo futuro vista l'ulteriore apertura verso le pratiche di inclusione attraverso l'arte e la cultura operate dalle proposte della Commissione per i nuovi strumenti culturali dell'Unione europea.

³³⁹ Commission Staff Working Document; A New European Agenda for Culture - Background Information, Bruxelles, 22.5.2018, SWD (2018) 167 final.

3 Caso Studio: La fabrique NOMADE

3.1 La fabrique NOMADE, un esempio positivo di integrazione attraverso i mestieri d'arte

Nel capitolo precedente si è mostrato in che modo l'artigianato artistico e tradizionale si inserisce nel panorama contemporaneo; si sono descritti i valori che incarna e le problematiche che incontra, sia in qualità di settore produttivo che di patrimonio culturale immateriale. La facoltà di contribuire allo sviluppo di società sostenibili attribuita al patrimonio culturale immateriale dai più recenti strumenti giuridici internazionali viene riconosciuta e ribadita, come descritto, nelle politiche dell'Unione europea, che intende ulteriormente valorizzarla per favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Nel moltiplicarsi di progetti di inclusione attraverso l'arte e la cultura, patrocinati e sovvenzionati dall'UE, non si registrano ancora progetti che facciano espresso uso delle possibilità offerte dalle pratiche artigianali per l'inclusione sociale; tale incontro potrebbe tuttavia, come già argomentato, risultare carico di risvolti positivi, tanto da un punto di vista culturale, quanto da quello dell'integrazione di rifugiati e di immigrati.

Il paragrafo 2.1.6. ha presentato alcune iniziative basate sull'interazione di pratiche di inclusione sociale e dei mestieri d'arte; il presente capitolo descriverà in modo più approfondito una di queste esperienze, ovvero quella dell'associazione parigina La fabrique NOMADE, che, nata e sviluppata al di fuori dei canali di finanziamento e di promozione europei, si ritiene apporti un esempio positivo di valorizzazione dei *savoir-faire* di rifugiati e immigrati.

La fabrique NOMADE è un'associazione non a scopo di lucro fondata nel 2016 a Parigi e si occupa dell'inserimento professionale di cittadini di paesi terzi risiedenti regolarmente sul territorio francese che possiedano competenze tecniche riconducibili alla sfera dei mestieri d'arte.³⁴⁰ Si tratta di un'iniziativa sperimentale che unisce organicamente due ambiti molto complessi: l'artigianato artistico tradizionale e l'inserimento professionale di stranieri. Come si evince dal sito internet dell'associazione, l'attività dell'associazione si sostanzia in un programma di accompagnamento di durata variabile, progettato per rinfrancare la fiducia degli

³⁴⁰ Dove non altrimenti specificato, le informazioni contenute in questa sezione si intendono tratte dal sito internet de La fabrique NOMADE <<http://lafabriquenomade.com/>>.

artigiani in sé stessi e per aumentare la loro conoscenza del settore dell'artigianato artistico e tradizionale occidentale. Il programma non deve però considerarsi strettamente alla stregua di una formazione o di un avviamento lavorativo, poiché non assicura una continuità diretta tra le attività svolte durante il percorso di accompagnamento e il mondo del lavoro; gli artigiani migranti che vi prenderanno parte devono dunque trovarsi nella condizione di poter dedicare diversi mesi al progetto e devono essere motivati a mettersi in gioco per poter avere la possibilità di praticare il proprio mestiere artigianale d'origine in Europa.

3.1.1 Storia e fondazione

Per comprendere le ragioni che hanno portato a quest'iniziativa unica e coraggiosa, vale la pena di affidarsi alle parole della fondatrice e presidentessa dell'associazione, Inès Mesmar, antropologa di formazione con un passato professionale in qualità di responsabile allo sviluppo di programmi di formazione lavorativa³⁴¹. Nel resoconto che ci offre la presidentessa, il progetto della *fabrique* ha trovato ispirazione nella sua vicenda personale; figlia di espatriati tunisini, Mesmar ha vissuto, attraverso i racconti dei genitori, il dramma della migrazione, della perdita di riferimenti culturali e dello straniamento che ne consegue. Ma la molla che ha fatto nascere il progetto muove da un evento, potremmo dire, fortuito e ben carico di valore carismatico; nel 2015, Mesmar scopre che sua madre, prima di lasciare la Tunisia, esercitava il mestiere di sarta, rinvenendo in soffitta alcuni abiti da lei confezionati. Il riaffioramento aggiunge un ulteriore tassello alla sua storia personale; la negazione di sé stessi e della propria identità, cui i migranti devono in certa misura sottoporsi e che è stata direttamente vissuta dai suoi familiari, si concretizza ora in degli oggetti la cui esistenza e bellezza era stata a lungo occultata. In questo modo Mesmar è condotta a riflettere sul portato di competenze tradizionali, anche complesse, che è stato perso con il trasferimento in Francia della sua e di molte altre famiglie; in questo quadro acquistano un valore particolare i mestieri dell'artigianato, che fino a quel momento erano legati solamente ai suoi ricordi d'infanzia nella medina di Tunisi, la città vecchia brulicante di botteghe. A questa scoperta segue una serie di incontri avvenuti con artigiani migranti risiedenti in

³⁴¹ Le informazioni contenute qui di seguito, salvo ove espressamente specificato, sono tratte da un'intervista personalmente condotta con la sig.ra Mesmar nell'estate 2018 e dai vari articoli pubblicati su La fabrique NOMADE, per una selezione di questi articolo cfr. <<http://lafabriquenomade.com/revue-de-presse/>>.

centri di accoglienza; si viene così perfezionando l'avvenuta presa di coscienza della violenza e del disorientamento vissuti da queste persone: la migrazione porta a dover rinunciare a parte della propria identità, quella legata alla vita *precedente*, inclusiva del mestiere svolto, e a doverne ricostruire una nuova, in un contesto culturale spesso insensibile al riconoscimento delle competenze personali e professionali pregresse.

Nell'arco del 2015 Mesmar elabora il progetto de La fabrique NOMADE, che viene alla luce ufficialmente nel gennaio 2016; nel settembre dello stesso anno l'associazione viene selezionata per prendere parte al programma di avviamento Les Audacieuses d'Ile de France de La Ruche³⁴², rivolto a donne imprenditrici nel sociale della regione di Parigi; la *fabrique* risulta inoltre assegnataria di una sede, dove vengono installati i laboratori artigianali³⁴³. Questi sono i primi passi di un progetto ancora giovane: ad oggi La fabrique NOMADE ha completato due cicli di accompagnamento lavorativo rivolti ad artigiani migranti (la conclusione del terzo è prevista per febbraio 2019), per un totale di 15 artigiani accompagnati, 3 collezioni sviluppate e centinaia di manufatti realizzati. Attualmente La fabrique NOMADE si appresta ad iniziare un nuovo ciclo e le candidature saranno ricevute a partire dal gennaio 2019.

3.1.2 Statuto e organico dell'associazione

La *fabrique* è stata fondata ed inizialmente sviluppata con ricorso a fondi propri; forme di supporto esterno, pubbliche e private, sono cominciate ad arrivare a partire dal 2018. Quest'ultime non si riducono esclusivamente a forme di supporto finanziario, ma si concretano anche e soprattutto sotto forma di materiali, utensili, spazi di lavoro o di esposizione. I fondi pubblici che La fabrique NOMADE ha fino ad ora ottenuto sono stati elargiti dal Ministero degli Interni francese, in rapporto alle attività svolte per quanto riguarda l'integrazione dei migranti; non si tratta dunque di finanziamenti direttamente rivolti a favorire l'attività di inserimento professionale, né diretti alla valorizzazione dell'artigianato. Nel 2018 La fabrique NOMADE ha ricevuto inoltre un finanziamento vincolato al pagamento dell'affitto in uno degli spazi del *Viaduc des arts*³⁴⁴, un polo per i mestieri d'arte situato nel centro di Parigi.

³⁴² Per una panoramica del progetto cfr. <<https://www.les-audacieuses.org/> <https://la-ruche.net/>>.

³⁴³ Prima gli atelier si trovavano a ICI Montreuil <<http://makeici.org/icimontreuil/>>, una comunità di *makers* che aveva accolto La fabrique NOMADE, mettendogli a disposizione spazi e utensili.

³⁴⁴ Cfr. <<http://www.leviaducdesarts.com/>>.

La fabrique NOMADE si auto-finanzia secondo queste modalità: parte dei fondi proviene da campagne di *crowdfunding*³⁴⁵, parte dalla vendita dei manufatti appartenenti alle serie limitate create dagli artigiani migranti nell'ambito delle collezioni *Traits-d'union* de La fabrique NOMADE, parte dalle quote di iscrizione agli atelier di pratiche artigianali tenuti dagli artigiani migranti. Tra le entrate dell'associazione *fabrique* si segnalano anche i premi; nel 2018, ad esempio, le viene assegnato il Trophée de l'économie sociale, un riconoscimento istituito dal comune di Parigi per le iniziative di solidarietà; il premio ha previsto l'elargizione di fondi e il conferimento di un vero e proprio trofeo, che gli organizzatori del premio hanno fatto realizzare ad Abou Dubaev, un artigiano migrante afferente alla *fabrique*³⁴⁶.

La *fabrique* annovera poi un ampio numero di collaboratori, che sono a tutti gli effetti membri della sua *equipe*; i collaboratori partecipano alle attività della *fabrique* su base volontaria: alcuni in qualità di tirocinanti, altri nell'ambito del servizio civile. La *fabrique* NOMADE si serve anche di figure professionali esterne, che comunque vi prestano servizio senza retribuzione; fanno parte dell'*equipe*, ad esempio, un operatore nell'inserimento sociale e lavorativo, un *coach* per gli artigiani, un responsabile della produzione per quanto riguarda le collezioni, un direttore artistico, grafici, fotografi e addetti alla comunicazione. È grazie all'intervento di questi ultimi che la *fabrique* vanta una veste grafica moderna e seducente, che assieme ad una comunicazione particolarmente efficace ha contribuito a renderla, in poco tempo, una realtà solidamente dinamica nell'ambito delle attività a sfondo sociale di ambito parigino.

3.1.3 Lo scopo dell'associazione e il ruolo in essa assunto dall'artigianato

Lo scopo più profondo, di maggiore ampiezza e di più lungo termine che anima le attività di inserimento professionale de La fabrique NOMADE, consta nel promuovere una visione dell'immigrazione come portatrice di ricchezza culturale, da opporre alla narrativa che vorrebbe che essa fosse principalmente causa di povertà, pericolo e degrado. La fabrique NOMADE propone un modello di integrazione basato sulla valorizzazione degli individui, che renda possibile per gli emigrati la realizzazione di sé stessi e offra loro una prospettiva di vita diversa da quella proposta dall'attuale sistema,

³⁴⁵ Attraverso la campagna di *crowdfunding* sulla piattaforma *Kisskissbankbank*, in maggio 2017 sono riusciti a raccogliere 15.917 euro, cfr. <<https://www.kisskissbankbank.com/it/projects/les-artisans-refugies-la-fabrique-nomade>>.

³⁴⁶ Cfr. <https://www.paris.fr/tropheesess#les-laureats-2018_1>.

che tende ad incarnare la forza lavoro migrante entro settori lavorativi poco gratificanti e privi di concrete prospettive di sviluppo personale. Mesmar, nella sua prima ricerca di artigiani presso i centri di accoglienza, incontra emblematicamente: «Kim, brodeuse au Vietnam, caissière en France; Ali, menuisier afghan, agent d'entretien en France; Shammim, brodeur au Bangladesh, pizzaiolo en France et tant d'autres...»³⁴⁷.

La valorizzazione dei mestieri d'arte, delle abilità e delle competenze artigianali dei migranti, risulta strumentale alla promozione dell'immagine dei rifugiati e degli immigrati come portatori di valore intrinseco. Come affermato da Mesmar nell'intervista, i mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale sono "iper-valorizzanti" in relazione alla creatività, alle abilità e alle tradizioni dei migranti, ossia ne permettono la più spontanea e culturalmente organica espressione. Gli oggetti creati dagli artigiani migranti sono materialmente tangibili, possono decorare, essere utilizzati ogni giorno oppure regalati; essi al contempo ritengono entro di sé la pratica produttiva che li ha generati e il loro usufrutto permette di percepire in modo diretto e sensibile il valore che le persone che li hanno creati apportano dalle loro realtà d'origine e che possono dispiegare nel paese dove vivono; ne consegue che una pratica che di per sé non acquisirebbe valori accessori se praticata nel proprio contesto genetico, contribuisce invece positivamente, grazie all'operazione della *fabrique*, alla società di accoglienza, in termini di vivificazione del contesto culturale e delle dinamiche dell'economia locale. Attraverso le parole della presidentessa: «Grâce aux échanges avec des professionnels et avec le public, les artisans ne sont plus ceux qui reçoivent, mais ceux qui donnent».³⁴⁸

Al di là dell'ispirazione ricevuta dalla fondatrice dalla propria vicenda personale, l'utilizzo che dell'artigianato artistico e tradizionale viene fatto nelle iniziative promosse da La fabrique NOMADE risulta dunque una scelta ponderata, giustificata cioè da fini che potremmo dire "comunicativi" anziché propriamente diretti all'avviamento lavorativo. La scelta de La fabrique NOMADE di occuparsi dell'inserimento professionale di una fascia molto ristretta e specifica di rifugiati e immigrati, cioè i rifugiati e gli immigrati artigiani, assottiglia infatti notevolmente la fascia di persone che risultano possibili beneficiari del programma di accompagnamento e non permette di ottenere risultati particolarmente significativi nei termini della

³⁴⁷ «Kim, ricamatrice in Vietnam, cassiera in Francia; Ali, carpentiere afgano, inserviente in Francia; Shammim, ricamatore in Bangladesh, pizzaiolo in Francia e tanti altri...» cfr. <<http://lafabriquenomade.com/lassociation/>>.

³⁴⁸ «Grazie agli scambi con i professionisti e con il pubblico, gli artigiani non sono più coloro che ricevono, ma coloro che donano.» cfr. <<https://www.kisskissbankbank.com/it/projects/les-artisans-refugies-la-fabrique-nomade>>.

percentuale delle persone accompagnate che trovano un impiego stabile in campo lavorativo. Oltre a ciò, dobbiamo comunque considerare che la *fabrique* opera entro un settore, quello dell'artigianato d'arte, che presenta numerose criticità, che come è stato messo in luce nella prima sezione del secondo capitolo (dove si è mostrato che si tratta di un settore che mostra una tendenza alla recessione, piuttosto che alla crescita, sebbene stia vivendo un periodo di ritrovato interesse da parte del mercato e delle industrie culturali e creative) rendono comunque delicato un inserimento lavorativo di lunga durata. La convinzione di chi scrive è tuttavia quella che la *fabrique*, al netto di queste considerazioni, abbia intrapreso una strategia molto fruttuosa e che dovrebbe servire d'esempio a realtà analoghe affacciantisi sul settore; è di fatti attraverso un approccio "comunicativo", che sfrutta cioè, tra le altre cose, le possibilità offerte dalla grafica e dallo *storytelling*, che il bene artigianale si può positivamente caricare del valore carismatico che gli è di fatto intrinseco, andando ad iniziare un processo autoalimentante, in cui entrano in gioco fattori e attori molteplici (la percezione del migrante, la sua soddisfazione personale, la bellezza di un oggetto, la sua storia e narrativa, coloro che degli oggetti artigianali faranno uso) e le cui ricadute dovrebbero andare a beneficiare, sul lungo periodo, anche realtà non direttamente correlate all'artigianato.

Le problematiche del settore dell'artigianato artistico e tradizionale individuate dalla *fabrique* nel contesto francese, fanno eco a quelle delineate alla prima sezione del secondo capitolo del presente lavoro in relazione al contesto italiano; alcuni mestieri tradizionali stanno scomparendo a causa della difficoltà a trovare acquirenti o successori per l'attività, della concorrenza dei prodotti industriali a basso costo e, più in generale, di un modello di sviluppo economico che punta allo sviluppo del terziario e alla delocalizzazione dei processi produttivi. Un altro fattore problematico è la scarsa innovazione del settore dell'artigianato artistico e tradizionale che, spesso, è percepito dal grande pubblico come superato sia a livello di tecnologia che di gusto estetico, oppure inaccessibile dai più perché facente parte del settore del lusso

3.2 L'azione de La fabrique NOMADE

L'obiettivo principale delle azioni de La fabrique NOMADE sono l'accompagnamento dei rifugiati e dei migranti partecipanti al programma per favorirne l'inserimento nel contesto culturale ed economico francese. A tal fine la *fabrique* ritiene prioritario rimuovere i gli ostacoli che limitano le possibilità di questi pubblici per l'esercizio della loro professione. I “freni” individuati dall'associazione sono: le barriere sociolinguistiche cioè la lingua e i codici di comportamento del paese di accoglienza; l'assenza di reti di rapporti interpersonali; il mancato riconoscimento delle loro qualifiche, esperienze e competenze professionali da parte della società di accoglienza; la scarsa conoscenza del mercato francese; l'*effacement de soi* ossia il sacrificio delle proprie aspirazioni e la perdita di fiducia nelle proprie possibilità e capacità da parte dei migranti³⁴⁹. Spesso infatti i rifugiati e i migranti sono soggetti che vivono in una situazione fragilità e precarietà a livello economico, sociale e psicologico.

3.2.1 Il programma di accompagnamento

Il programma di accompagnamento che La fabrique NOMADE ha concepito per rimuovere tali fattori problematici, si compone di cinque moduli interrelati. Il primo consiste in corsi di lingua specifici per i mestieri d'arte, ovvero focalizzati sui termini e le formule da utilizzare nell'ambito lavorativo. Per il secondo modulo, gli artigiani sono portati a visitare musei, esposizioni, rivendite di oggetti di design, imprese artigiane etc. alla scoperta del settore del mercato francese di riferimento, da un punto di vista sia estetico che commerciale. Di grande importanza è il terzo modulo: gli artigiani tengono degli atelier di pratica artigianale, diventando maestri e insegnanti del proprio *savoir-faire*. Questa attività, oltre a essere funzionale per la raccolta di fondi dalle quote di iscrizione dei partecipanti agli atelier e per aumentare la visibilità degli artigiani e dell'associazione, permette agli artigiani di praticare la lingua francese, intessere relazioni sociali, ma soprattutto di riacquistare fiducia in sé stessi comprendendo l'interesse e la stima che il loro *savoir-faire* suscita nel pubblico. Il quinto modulo è quello che assorbe maggiormente le energie degli artigiani e della *fabrique*, si tratta di una collaborazione professionale con alcuni designer francesi. Ogni artigiano, in coppia con un designer, crea una serie limitata di oggetti che vogliono essere rappresentativi

³⁴⁹ Queste informazioni sono ricavate dal rapporto di attività dell'anno 2017 che è stato fornito dall'associazione.

della loro abilità tecnica e delle loro competenze professionali. Questa attività si conclude un evento lancio della collezione dei manufatti prodotta da tutti i binomi artigiano-designer che la *fabrique* ha emblematicamente chiamato *Traits-d'union*. Ad oggi sono state create tre collezioni con le rispettive serate di lancio, che hanno riscosso grande successo in termini di partecipazione del pubblico e di vendita degli oggetti. Questo modulo per la sua complessità organizzativa e per le sue implicazioni è diventato il cuore dell'attività dell'associazione. Il momento di progettazione in collaborazione con i designer, seguito dalla fase produttiva seguita da un responsabile di produzione e da un responsabile della collezione, rappresentano una prima esperienza lavorativa per i migranti in qualità di artigiani in Francia. Vengono infatti portati a interfacciarsi con tali figure professionali e vengono invitati a rispettare degli orari di lavoro, delle quantità produttive e degli standard di qualità determinati. L'evento mondano del lancio della collezione ripaga gli artigiani degli sforzi fatti, mostrandogli - ancor più degli atelier di pratica artigianale - l'apprezzamento del pubblico verso il loro lavoro. Il quinto ed ultimo modulo del programma di accompagnamento consiste nell'attivazione di uno stage presso un ente esterno.

L'inizio dello stage è l'evento che chiude il programma di accompagnamento, ma La fabrique NOMADE non intende con ciò sottrarre il suo supporto agli artigiani migranti. Essa non impone dei limiti temporali al suo rapporto con gli artigiani e, se necessario, essa è disponibile a fare da tramite tra gli artigiani e le imprese che li accolgono per lo stage o che li assumono, oppure per continuare ad aiutarli nella ricerca di un impiego se lo stage non sfociasse in un'assunzione. Molti degli artigiani infatti, in virtù dell'apertura della *fabrique* verso di loro, continuano a frequentare attivamente l'associazione anche dopo il termine dell'attività e, di tanto in tanto, animano ancora degli atelier di pratica artigianale.

3.2.2 Altre azioni

Ulteriori strategie di valorizzazione e promozione degli artigiani e dei loro *savoir-faire* sono attuate da La fabrique NOMADE: oltre al programma di accompagnamento e al lancio della collezione *Traits-d'union*, viene messa in atto un'appropriata attività di comunicazione e pubblicizzazione attraverso i mezzi di comunicazione e i *social networks*, che si sviluppa anche nell'organizzazione di incontri con altri artigiani e professionisti del settore e nella partecipazione a conferenze e a grandi eventi. Alcuni

degli eventi con maggiore risonanza sullo scenario francese a cui hanno partecipato sono: la *Paris Design Week* nell'esposizione "Savoir-faire et design" presso l'INMA (l'Istituto nazionale francese dei mestieri d'arte) nel settembre 2018³⁵⁰; la *Biennale Emergences* nell'ottobre 2018 a Pantin³⁵¹, le *Journées Européennes des Métiers d'Art* nel maggio 2018³⁵², il *Carrousel des Métiers d'Art et de Création* nel dicembre 2018³⁵³. Nell'ambito di tali manifestazioni gli oggetti delle collezioni sono stati esposti e venduti, gli artigiani avuto inoltre l'occasione di interagire con altri artigiani, clienti ed eventuali possibili datori di lavoro.

3.2.3 I criteri per la scelta degli artigiani migranti

Gli artigiani che prendono parte al programma di accompagnamento de La fabrique NOMADE possono essere sia beneficiari di protezione internazionale che immigrati soggiornanti regolarmente sul territorio francese³⁵⁴. Il possesso del permesso di lavorare in Francia è infatti uno dei requisiti fondamentali che la *fabrique* richiede agli artigiani che segue. Gli altri parametri secondo cui vengono scelti gli artigiani sono, innanzitutto, le loro competenze artigianali, che devono già essere avanzate e certificate da almeno 10 anni di esperienza nel paese d'origine³⁵⁵, la *fabrique* non fa corsi di formazione artigianale e non valuta l'originalità e la creatività personale dell'artigiano, ma solamente la sua maestria tecnica. Non è richiesta alcuna conoscenza della lingua francese che, anzi, viene insegnata loro nell'ambito del primo modulo dell'accompagnamento. Come già accennato al primo paragrafo del presente capitolo, per la buona riuscita del programma di accompagnamento, la *fabrique* ricerca artigiani con una forte motivazione personale a continuare a lavorare in qualità di artigiano e le cui contingenze di vita siano abbastanza stabili, ovvero che i bisogni primari siano soddisfatti: è auspicabile che i rifugiati e i migranti siano già seguiti dalle strutture di

³⁵⁰ Cfr. <<https://www.institut-metiersdart.org/agenda/exposition/exposition-savoir-faire-et-design-a-l-inma>>.

³⁵¹ Cfr. <<https://biennale-emergences.fr/programme/la-fabrique-nomade>>.

³⁵² Cfr. <<https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/la-fabrique-nomade>>.

³⁵³ Cfr. <<https://www.carrousel-metiers-art.com/>>.

³⁵⁴ Gli artigiani che hanno preso parte ai primi due cicli di accompagnamento erano tutti beneficiari di protezione internazionale, Mesmar sostiene che sia una casualità.

³⁵⁵ Stando ai criteri posti nell'invito a presentare la candidatura per il prossimo ciclo di accompagnamento, pubblicati da *La fabrique NOMADE* sulla propria pagina Facebook il 30 gennaio 2019, disponibile al <<https://www.facebook.com/LaFabriqueNomadeParis/photos/a.900956159975155/2278982115505879/?type=3&theater>>.

assistenza sociale e residenziale preposte dallo stato francese per il loro supporto; che abbiano un alloggio e che questo sia situato in Île-de-France, cioè ad una distanza geografica dal centro di Parigi tale da permettergli di partecipare quotidianamente le attività proposte dall'associazione; che la loro situazione economica sia accettabile e che non siano obbligati a svolgere attività lavorative i cui orari potrebbero impedire un'attiva partecipazione al programma. La *fabrique* ha posto tali criteri basandosi sulle esperienze dei primi due cicli di accompagnamento, confrontandosi con le difficoltà e le necessità degli artigiani; la soddisfazione di tali parametri è importante per la buona riuscita del programma di accompagnamento perché esso richiede molto impegno da parte degli artigiani: il programma ha una durata di circa sei mesi e occupa una buona parte del tempo libero degli artigiani (che solitamente sono già molto occupati da attività obbligatorie di integrazione previste dalle istituzioni francesi); ulteriori ostacoli rappresentati, per esempio, dal non avere un alloggio, dal vivere troppo lontano dai luoghi di svolgimento delle attività o essere obbligati a lavorare molto nel periodo dell'accompagnamento, possono rendere nulli o addirittura controproducenti gli sforzi dell'associazione.

3.2.4 I tre cicli di accompagnamento

Il primo ciclo di accompagnamento inizia nel novembre 2016 e finisce un anno dopo, nel novembre 2017, e vede protagonisti tre artigiani: Abou Dubaev, stuccatore e gessista ceceno; Ablaye Mar, sarto senegalese; Yasir Elamine, vasaio sudanese. Il secondo ciclo, rispetto al primo, dimezza i tempi e raddoppia gli artigiani, si è infatti svolto tra gennaio e luglio 2018 e ha coinvolto sei artigiani: Adam Youssoupkhadjev, ebenista ceceno; Georges Elias, fabbro siriano; Lhamo Jigme, perliera d'arte tibetana; Maïmouna Diallo, sarta e stilista guineana; Zaker Huseini, pellettiera afgano; Hafizullah Tajik, sarto afgano. Il terzo ciclo di accompagnamento è iniziato in settembre 2018 e sta volgendo al termine (febbraio 2019); anche questo ciclo vede in azione sei artigiani: Burhan Hussein, tessitore afgano, Wadie Haddad, carpentiere e cestaio siriano; Sana Sanyang ebanista e carpentiere gambiano; Jeannette Enaku, gioielliera togolese; Fadhila Klich sarta tunisina; Fayun Yang ceramista cinese. Il prossimo ciclo di accompagnamento, stando all'invito a presentare le candidature per partecipare in

qualità di artigiani migranti pubblicato da La fabrique NOMADE in gennaio, si estenderà da aprile a dicembre 2019³⁵⁶.

Si può notare come le nazionalità e i mestieri degli artigiani migranti siano molto vari³⁵⁷, questo ha richiesto alla *fabrique* un gran dispendio di energie nella ricerca degli utensili e delle materie prime necessarie alle lavorazioni e dei mediatori culturali per poter comunicare con gli artigiani, che è fondamentale soprattutto nella fase iniziale del rapporto per chiarificare lo svolgimento e le finalità del programma. L'investimento di risorse è tale che i membri della *fabrique* hanno paventato l'idea di specializzarsi in una ristretta cerchia di mestieri per ammortizzare i costi di tali attività, ma a giudicare dall'ulteriore ampliamento dei mestieri del terzo ciclo, si può dedurre che questa opzione è stata scartata o per il momento accantonata.

3.3 Risultati ottenuti

La fabrique NOMADE è in attività da tre anni soltanto, è ancora presto per poter soppesare i risultati da questa ottenuti, sia per quanto riguarda gli obiettivi su lungo termine volti alla promozione del valore dell'immigrazione e dei mestieri d'arte, sia per quanto riguarda la finalità a breve termine di favorire l'inserimento lavorativo degli artigiani migranti. I premi, i finanziamenti e le varie forme di supporto che sono stati conferiti alla *fabrique*, gli articoli e reportage pubblicati che la riguardano, i partenariati che ha ottenuto e, infine, la sua partecipazioni a eventi di prestigio, sono tutti elementi indicativi dell'attenzione che l'associazione riscuote presso gli *stakeholder* dei settori in cui si inserisce e della visibilità che essa riesce a dare alle sue attività e, di conseguenza, anche alla valorizzazione dei migranti e dei mestieri d'arte. Più interessanti ai fini della presente ricerca sono i dati riguardanti gli esiti e gli effetti in termini di soddisfazione e occupazione degli artigiani migranti.

Il primo ciclo di accompagnamento si è concluso a fine 2017, il secondo a metà 2018 - gli artigiani che ne sono stati protagonisti hanno da poco terminato lo stage finale o lo stanno ancora effettuando – e il terzo ciclo è ancora in atto; gli artigiani che hanno già avuto dei risultati in termini di inserimento lavorativo sono, dunque, solamente gli artigiani del primo ciclo. Ablaye Mar è stato subito assunto dall'Atelier Caraco³⁵⁸ dove

³⁵⁶ Cfr. cap. 3, nota 355.

³⁵⁷ La *fabrique NOMADE* ha dedicato, sul suo sito ufficiale, una scheda e un video di presentazione per ogni artigiano migrante e il suo savoir-faire, cfr. <<http://lafabriquenomade.com/artisans/>>.

³⁵⁸ Cfr. <<https://ateliercaraco.com/>>.

aveva svolto il suo stage; si tratta di un'impresa di alta sartoria che crea abiti su misura e costumi di scena per le arti performative, come per esempio quelli per il teatro dell'opera di Parigi. Per Abou Dubaev si susseguono le collaborazioni, la prima effettuata è il restauro degli stucchi dell'Hôtel Bourrienne, un edificio storico situato nel cuore di Parigi; significativa è la sua collaborazione con l'artista Eve Chabanon per la creazione dell'installazione *The Surplus of the Non-Producer* che è stata esposta nello spazio espositivo della Fondazione delle Gallerie Lafayette "Lafayette anticipations" nell'ambito dell'esposizione *Le centre ne peut tenir*³⁵⁹; significativa è anche il restauro delle sculture esterne del Museo Carnavalet di Parigi. Yasir Elamine continua a condurre atelier di ceramica presso La fabrique NOMADE e presso altri centri dedicati alle pratiche artistiche e artigianali, ma integra tali attività a lavori più remunerativi in altri settori.

I risultati raggiunti da questi tre artigiani è da valutare anche in relazione al settore specifico del proprio mestiere. Senza entrare nel dettaglio di ogni settore, si portano qui alcune riflessioni portate dagli artigiani e dai membri della *fabrique*. La lavorazione in cui è specializzato Ablaye Mar è il ricamo semi-meccanico con la macchina *Cornely*, inventato in Francia ed esportato nelle sue ex-colonie; si tratta di una tecnica quasi scomparsa in Francia e risulta comprensibile che ad un atelier di alta sartoria possa interessare integrare tale savoir-faire alle proprie competenze. I decori in gesso e in stucco, la specialità di Abou Dubaev, non sono molto richiesti dal mercato occidentale: in Francia, contrariamente alla Russia - dice Dubaev - piacciono di più le cose *minimal* che barocche³⁶⁰. I lavori per cui è stato chiamato riguardano, infatti, il restauro di beni storici oppure la creazione di oggetti "fuori dal comune", come può essere un'installazione di arte contemporanea. Yasir Elamine, il vasaio, è l'artigiano meno fortunato dal punto di vista lavorativo (almeno per quanto riguarda il lavoro nell'ambito artigianale); il settore della ceramica fatta a mano soffre molto la concorrenza degli oggetti prodotti industrialmente ed è più fiorente nel mercato del lusso, che è però di meno immediato accesso.

Un risultato che merita di essere comunicato è la vittoria da parte di Lhamo Jigme e la sua serie di *Soliflore Methô* - i vasetti in vetro soffiato che ha creato in collaborazione con la designer Caroline Venet per la collezione *Tratits-d'union 2* - del

³⁵⁹ Cfr. <<https://www.lafayetteanticipations.com/fr/oeuvre/surplus-non-producer>>.

³⁶⁰ Dall'intervista a Dubaev.

primo premio dell'edizione 2018 del marchio indetto dal comune di Parigi "Fabriqué a Paris" per l'artigianato prodotto nella capitale³⁶¹.

Al di là della dimensione lavorativa, la partecipazione alle attività implementate dalla *fabrique*, ha dei risultati molto positivi sulla vita degli artigiani. La maggior parte degli artigiani ha dichiarato³⁶² che grandi cambiamenti sono intervenuti nella loro percezione delle loro possibilità in Francia grazie alla *fabrique*, sia per merito delle attività svolte, che per l'incoraggiamento e il sostegno ottenuto a livello personale dai membri dell'equipe e per il confronto con altri migranti con cui condividono trascorsi difficili affini. Alcuni sostengono che ricominciare a praticare il loro mestiere creativo abbia avuto influenze positive anche sul loro umore. Nell'arco dell'estate 2018 si sono intervistati 4 membri dell'equipe, 5 designer e 4 artigiani (due del primo ciclo e due del secondo); da questi colloqui è emerso che 2 artigiani su 9 sono insoddisfatti del programma e dei risultati ottenuti; entrambi hanno comunque portato a termine il loro percorso con la *fabrique*.

3.4 Coincidenza con le raccomandazioni e le priorità dei programmi UE di integrazione tramite la cultura

Sebbene La fabrique NOMADE nasca senza alcun supporto o finanziamento da parte dell'Unione europea, risulta interessante, ai fini di questa ricerca, abbozzare un confronto tra questa associazione e gli obiettivi e i parametri elaborati dagli strumenti dell'UE in ambito di integrazione mediante l'arte e la cultura descritti al paragrafo 2.3.3. del secondo capitolo, ovvero: il gruppo di esperti del metodo di collaborazione aperto sul dialogo interculturale³⁶³, il dialogo strutturato con la società civile sull'inclusione (che però presenta raccomandazioni rivolte dai rappresentanti della società civile selezionati ai responsabili delle politiche di integrazione e culturali, quindi non sono qui affrontate) e dal sottoprogramma Cultura di Europa creativa³⁶⁴. Questi si basano sulla priorità D3 del piano di lavoro per la cultura 2014-2018, modificata dal Consiglio nel 2015 per rispondere all'incremento di ingressi di migranti e di richieste di asilo, che

³⁶¹ Cfr. <<https://ww.paris.fr/fabriqueaparis>>.

³⁶² In base alle loro testimonianze riportate su articoli e reportage di cui sono protagonisti, cfr. <<http://lafabriquenomade.com/revue-de-presse/>> e alle interviste condotte ai fini della presente ricerca cfr. Allegato al testo.

³⁶³ Cfr. cap. 2, par. 2.3.3.2.

³⁶⁴ Cfr. cap. 2, par. 2.3.3.5.

pone obiettivi di promozione del dialogo interculturale e di attivazione di processi di avvicinamento tra le persone e i popoli attraverso l'arte e la cultura.

Il gruppo di esperti mappa le buone pratiche esistenti e formula delle raccomandazioni per le iniziative future; esso ritiene che queste dovrebbero perseguire l'*empowerment* di migranti e rifugiati, essere trasversali trattando più fattori importanti per l'effettiva integrazione e, infine, monitorare le attività svolte, producendo dati utili alla valutazione delle attività e alla condivisione dei risultati ottenuti. *La fabrique NOMADE*, secondo l'analisi al presente capitolo, risulta rispondere pienamente al rafforzamento dei migranti, accogliendoli in un ambiente familiare dove vengono valorizzate le loro capacità e dove hanno la possibilità di confrontarsi, tanto con persone che hanno un trascorso simile al loro, quanto con persone originarie del paese che le accoglie. Il programma proposto è intersettoriale nella misura in cui segue gli artigiani sotto svariati aspetti, a seconda delle necessità di ogni artigiano migrante, anche se, programmaticamente, si occupa solamente dell'ambito professionale. *La fabrique* non risulta soddisfare pienamente l'ultimo parametro posto dal gruppo di esperti (il monitoraggio delle attività, l'interpretazione dei dati e la loro condivisione) in quanto non si trovano informazioni circa il grado di soddisfazione degli obiettivi posti, sui loro canali di comunicazione ufficiali; questo non significa tuttavia che l'attività di monitoraggio non venga svolta in seno all'associazione, ma solamente che i risultati raccolti non vengono resi accessibili al grande pubblico.

Il bando del sotto programma Cultura di Europa creativa, presenta una priorità per i progetti rivolti all'integrazione di rifugiati e migranti, ovvero per progetti che migliorino il dialogo interculturale, promuovendo i valori condivisi dell'Europa, il mutuo rispetto e la comprensione tra le culture. La diffusione dei valori dell'Unione europea non compare tra le priorità de *La fabrique NOMADE*, ma sicuramente essa ha costruito uno spazio di efficace dialogo tra persone di diverse culture, con la volontà di valorizzare ogni persona senza gerarchie né paternalismi.

Conclusioni

I. Conclusioni della ricerca: risultati e difficoltà incontrate

Il presente studio ha portato alla luce la complessità delle valenze culturali incarnate nel settore dell'artigianato artistico e culturale, un settore molto ampio e vario, composto da innumerevoli *savoir-faire* che si posizionano a distanze variabili tra le due anime dell'artigianato: da una parte quella culturale, tangente il mondo dell'arte, legata alle tradizioni e all'identità di individui e comunità; dall'altra quella produttiva e commerciale della piccola e media impresa, concentrata sull'efficace produzione di manufatti di nicchia. Quest'anima duplice rende difficile rintracciare l'universo semantico a cui fare riferimento per la promozione dei mestieri d'arte. In ambito giuridico, è la Convenzione UNESCO del 2003 a sancire la tutela e valorizzazione dell'artigianato in qualità di bene culturale immateriale; a livello nazionale italiano e francese, la sua disciplina rientra in quella delle piccole e medie imprese di produzione di beni e servizi.

L'analisi degli strumenti internazionali ed europei riguardanti il patrimonio culturale trattati, ha mostrato la vastità e l'importanza dell'ambito di ricerca, che collega il tema dell'artigianato a quello dei diritti umani fondamentali e dello sviluppo sostenibile delle società: la Convenzione UNESCO del 2003 delinea il contributo positivo del patrimonio culturale immateriale sullo sviluppo della società, quando debitamente valorizzato e salvaguardato; la Convenzione UNESCO del 2005 amplia e completa la concezione del valore dei beni culturali che, in quanto espressione della diversità e della creatività dell'uomo, sono elevati a patrimonio universale dell'umanità, facendo della loro salvaguardia una condizione necessaria per la soddisfazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo; la Convenzione quadro di Faro sottolinea l'importanza dei soggetti nella definizione e nella partecipazione attiva al patrimonio culturale a cui appartengono o di loro elezione, formulando per la prima volta il diritto all'eredità culturale.

Si è visto come il tema del patrimonio culturale si inerisce nelle politiche dell'Unione europea e della legislazione italiana. Per l'UE i beni culturali materiali e immateriali sono strumenti utili per il suo rafforzamento economico e sociale; le politiche culturali unionali perseguono quindi obiettivi di innovazione, occupazione e inclusione attraverso finanziamenti mirati a progetti che si situano nel settore delle

industrie creative e culturali. La salvaguardia dei beni culturali immateriali non è stata pienamente integrata nel codice italiano dei beni culturali, prendendo in considerazione solo la faccia materiale dei beni intangibili; si è mostrato come la legge sulle politiche culturali della Regione Lombardia tenti di colmare un'inadempienza normativa nazionale e che, nel farlo, si rifaccia direttamente al concetto di patrimonio culturale immateriale elaborato dagli strumenti UNESCO.

Tra le normative specifiche sui mestieri d'arte rintracciabili a livello nazionale, si è argomentato che la disciplina italiana delle lavorazioni artistiche tradizionali e su misura risulti poco adatta alla complessità del tema, ma si è notato che a livello sub-nazionale, le Regioni abbiano facoltà di apportare in merito miglioramenti e correzioni. È stata infatti presa in esame la nuova legge regionale veneta sull'artigianato; il modo in cui tale legge è stata formulata può far sperare in un progressivo miglioramento delle condizioni del settore artigiano, soprattutto per quanto concerne le imprese cosiddette "storiche". Il raffronto tra normativa italiana e francese ha permesso di mettere in luce come oltralpe esistano diverse e ben più puntuali disposizioni in materia che, creando strumenti *ad hoc* come la qualifica di *maître artisan* e l'attribuzione del *label* "Entreprise du patrimoine vivant", dimostrano, a livello nazionale, una maggiore attenzione al patrimonio immateriale dei mestieri d'arte rispetto a quanto accada in Italia. La succitata legge della Regione Veneto presenta, è stato notato, alcuni elementi di contatto con l'assetto normativo vigente in Francia e si configura pertanto come uno strumento innovativo sul panorama nazionale; non appena verranno emanati i decreti applicativi relativi a tale legge, sarà possibile apprezzare compiutamente la misura di auspicabile avvicinamento al modello francese.

Nella presente ricerca è stata esplorata l'applicazione dell'artigianato in pratiche di inclusione sociale e si è giunti alla conclusione che essa costituisca una modalità alternativa per l'artigianato di vivere nella contemporaneità, che renda giustizia tanto al suo portato culturale quanto alle sue intrinseche prerogative commerciali. Si sono portati alcuni esempi di attività artigianali attivate in contesti di valorizzazione sociale, entro progetti orientati alla promozione di categorie "deboli": carcerati, disoccupati e migranti. Si è fatto notare come esista un numero esiguo di questo tipo di esperienze e che sovente esse non raggiungano livelli di qualità e maestria tecnica tali da renderle pienamente riconducibili all'ambito dei mestieri d'arte. Questo obiettivo di qualità è invece raggiunto da La fabrique NOMADE che, come descritto nel terzo capitolo, permette ai *savoir-faire* artigianali di rifugiati e di immigrati di dispiegarsi e di

continuare ad esistere anche dopo la loro migrazione in Francia. L'attività de La fabrique NOMADE amplia il novero delle tecniche artigianali praticate sul territorio francese e offre al contempo visibilità al settore dell'artigianato artistico e tradizionale, costituendosi come un buon esempio di integrazione e di dialogo interculturale. Quest'ultimo punto pare di particolarmente rilevante in rapporto all'attualità della "crisi migratoria", che tanto spazio assume nel dibattito contemporaneo e nelle politiche culturali dell'Unione europea. Tali politiche culturali sono state analizzate nella terza sezione del secondo capitolo, mettendone in luce obiettivi, priorità, raccomandazioni e criteri volti alla realizzazione di azioni di dialogo interculturale per l'integrazione di cittadini di paesi terzi attraverso attività artistiche e culturali. Secondo la convinzione di chi scrive, La fabrique NOMADE risponde pienamente a tali parametri. Sebbene l'attività de La fabrique NOMADE abbia risvolti positivi sia per quanto riguarda il dialogo interculturale che la visibilità dei mestieri d'arte, è stato mostrato che modesti sono tuttavia, ad oggi, i risultati dei suoi sforzi circa l'inserimento professionale dei migranti nel settore artigianale. Dalle ricerche condotte sul campo né infatti emerso che solo un numero ristretto di persone abbia di fatto accesso alle attività di accompagnamento messe in atto dall'associazione e, tra queste, si è rilevato che non tutte raggiungono una posizione lavorativa stabile nel loro mestiere. Va comunque tenuto conto del fatto che La fabrique NOMADE sia in attività da pochissimi anni e che i risultati finora raggiunti siano da imputare, oltre che alla giovane età del progetto, anche alle complessità del settore artigianale e che per questo, un'attività di questo tipo beneficerebbe particolarmente dallo sviluppo di una rete (anche transnazionale) di partner e del supporto dell'UE. L'associazione sta comunque conoscendo una rapida crescita di visibilità, successo ed efficacia; questi fattori possono far ben sperare per il futuro.

II. Novità intervenute in itinere e sviluppi futuri

Questa ricerca si è potuta avvalere anche di elementi di novità sopraggiunti nel corso del lavoro e che si evolveranno ulteriormente nei prossimi mesi. Se ne offre qui un breve rendiconto:

La fabrique NOMADE, ha concluso, nel gennaio 2019 il suo terzo ciclo di accompagnamento, mostrando buoni margini di miglioramento rispetto ai cicli precedenti, dimostrano una maggiore efficacia nella gestione delle attività e nelle

tempistiche di conseguimento degli obiettivi prefissati. Il quarto ciclo sta già prendendo forma e ci si aspetta che le importanti acquisizioni degli ultimi mesi verranno ulteriormente consolidate.

Nell'ottobre 2018 è stata emanata la legge della Regione Veneto sull'artigianato, che aggiorna il quadro normativo italiano in materia e che introduce, come si è detto, diverse e significative novità. Al fine di valutare compiutamente gli effetti di tale strumento sarà tuttavia necessario attendere l'emanazione dei decreti applicativi delle disposizioni in esso contenute, prevista per l'aprile 2019.

Risalgono al maggio 2018 la proposta del Parlamento europeo e del Consiglio per il nuovo Regolamento del programma Europa creativa (2021-2027) e la proposta della Commissione per una nuova agenda europea per la cultura, a cui sono seguite, nel dicembre dello stesso anno, le conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura per il periodo 2019-2022. Le future azioni in campo culturale dell'Unione europea faranno riferimento a questi nuovi strumenti, in cui vengono mantenuti e rinnovati i già espressi propositi di perseguire la coesione sociale attraverso la cultura.

III. Questioni meritevoli di ulteriore studio

La tesi ha presentato i profili politici e normativi riguardanti l'artigianato, focalizzandosi su Italia e Francia; per raccogliere le buone pratiche sviluppate anche in altri contesti, sarebbe interessante prendere in considerazione anche le normative elaborate da altri Stati - europei e non - che presentino un diverso approccio. Inoltre, per elaborare una panoramica esaustiva sulla normativa italiana è necessario confrontare anche altre leggi regionali; interessante risulta, per esempio, il caso del Piemonte.

Per quanto riguarda il tema specifico dell'integrazione di immigrati e rifugiati, un argomento a questo correlato e di grande interesse per i risvolti qui discussi, ma che non è stato possibile sviluppare all'interno della presente ricerca, riguarda la tutela dei diritti culturali di rifugiati e immigrati e la salvaguardia dei loro saperi tradizionali. Questi diritti sono effettivamente riconosciuti dagli strumenti internazionali e regionali europei, ma quanto sono effettivamente presi in considerazione delle politiche nazionali e unionali?

Infine, nel ricercare esempi di iniziative che sfruttano la sinergia tra artigianato e inclusione sociale, è spesso emersa la figura del designer come punto di mediazione tra i gusti estetici più "alla moda" e gli artigiani, depositari di tecniche tradizionali. Si ritiene

che sondare le possibilità di innovazione del linguaggio e delle tecniche artigianali, attraverso l'incontro e la collaborazione tra persone che afferiscono a diversi universi estetici e tecnici - come artigiani e designer o creativi di diverse culture - possa essere un frangente ricco di spunti per ulteriori approfondimenti. Infatti, secondo quanto emerso dalle interviste ai designer che hanno collaborato con *La fabrique NOMADE*, è proprio questa feconda possibilità di scambio e interazione che li ha spinti a lavorare con gli artigiani migranti.

Allegato: interviste

Tra luglio e agosto 2018 sono stati intervistati 4 artigiani migranti de La fabrique NOMADE, 6 designer che hanno collaborato in binomio con degli artigiani e 4 membri dell'equipe, tra cui la presidentessa dell'associazione:

- Yasmin Baggi, responsabile della produzione de La fabrique NOMADE;
- Lola Day, designer (collaborazione con Zaker Huseini per la collezione *Traits-d'union 2*);
- Pierre Diascorn, operatore socio-professionale;
- Abou Dubaev, artigiano (primo ciclo di accompagnamento de La fabrique NOMADE, nov. 2016-nov. 2017);
- Yassir Elamine, artigiano (primo ciclo di accompagnamento de La fabrique NOMADE, nov. 2016-nov. 2017);
- Zaker Huseini, artigiano (secondo ciclo di accompagnamento de La fabrique NOMADE, gen. 2018-lug. 2018);
- Laureline de Leeuw, designer (collaborazione con Yassir Elamine per la collezione *Traits-d'union 1*);
- Chloé Levesque, designer (collaborazione con Maimouna Diallo per la collezione *Traits-d'union 2*);
- Inès Mesmar, presidentessa de La fabrique NOMADE;
- Pauline Richard-André, direttore artistico de La fabrique NOMADE;
- Caroline Venet, designer (collaborazione con Lhamo Jigme per la collezione *Traits-d'union 2*);
- Olivier Wagnies dello Studio BuroBonus, designer (collaborazione con Abou Dubaev per la collezione *Traits-d'union 1*);
- Adam Youssoupkhadjiev, artigiano (secondo ciclo di accompagnamento de La fabrique NOMADE, gen. 2018-lug. 2018).

Bibliografia

I. Opere, saggi e articoli

- N. ADELL, R. F. BENDIX, C. BORTOLOTTO, M. TAUSCHEK, *Between Imagined Communities of Practice Participation, Territory and the Making of Heritage*, Göttingen University Press, Göttingen, 2015.
- S. ALFOLDY (a cura di), *Neocraft: modernity and the crafts*, Press of the Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, 2007.
- C. BANZ, M. KROHN, A. SACHS, *Social Design: participation and empowerment*, Lars Muller, Zurigo, 2018.
- M. BETTIOL, *Raccontare il Made in Italy: un nuovo legame tra cultura e manifattura*, Marsilio, Venezia, 2015.
- J. BLAKE, *International cultural heritage law*, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- R. BODEI, *La vita delle cose*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2011.
- G. BOLDON ZANETTI, *Il nuovo diritto dei beni culturali*, Cafoscarina, Venezia, 2016.
- F. BOLOGNA, *Dalle arti minori all'industrial design: Storia di una ideologia*, Laterza, Bari, 1972.
- A. BRANZI, *La casa calda: esperienze del nuovo design italiano*, Idea books, Milano, 1984.
- C. BRAUNSTEIN-KRIEGEL, F. PETIOT (a cura di), *Crafts: Today's Anthology for Tomorrow's Crafts*, Norma, Parigi, 2018.
- M. CARCIONE, «Diritti culturali: Alle radici dei diritti dell'uomo», in M. CARCIONE, G. RAVASI (a cura di), *Patrimonio in pericolo*, Nagard, Milano, 2003, pp. 111-116.
- M. CARCIONE, «Dal riconoscimento dei diritti culturali nell'ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio culturale come diritto fondamentale» in *Aedon*, 2, 2013.
- M. CAROSSO, S. GHEZZI, «Introduzione. Artigiani fra bottega e artigianato industriale», in *Antropologia*, 2 (2), 2015, pp. 7-17.
- A. CAVALLI, *Il valore del mestiere: Elementi per una valutazione dell'eccellenza artigiana*, Marsilio, Venezia, 2014.
- V. CHETAİL, *La réforme française de l'asile : prélude à la banalisation européenne du droit des réfugiés*, *Journal de Droit International*, 131, 2004.
- P. COLOMBO (a cura di), *La grande Europa dei mestieri d'arte: l'artigianato artistico d'eccellenza nei paesi dell'Unione europea*, Vita e Pensiero, Milano, 2007.
- M. COSTA, *Capacitare l'innovazione: la formatività dell'agire lavorativo*, Angeli, Milano, 2016.

- D. COSTANTINI, F. PEROCCO, L. ZAGATO (a cura di), *Trasformazioni e crisi della cittadinanza sociale*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2015.
- M. FERRI, *Dalla partecipazione all'identità: l'evoluzione internazionale della tutela dei diritti culturali*, Vita e pensiero, Milano, 2015.
- A. GIACOMELLI, *Il capability approach per l'active aging dell'artigiano senior in ambienti d'innovazione*, Tesi di dottorato, Università Ca' Foscari, Venezia, 2018.
- M. HERZFELD, «Artigianato e società: pensieri intorno a un concetto», in *Antropologia*, 2015, pp. 19-33.
- S. HUNG, J. MAGLIARO, *By hand: the use of craft in contemporary art*, Princeton Architectural Press, New York, 2007.
- A. JOURDAIN, «La construction sociale de la singularité. Une stratégie entrepreneuriale des artisans d'art», in *Revue Française de Socio-Économie*, 2 (6), pp. 13-30.
- A. JOURDAIN, «Réconcilier l'art et l'artisanat. Une étude de l'artisanat d'art», in *Sociologie de l'Art*, 3 (OPuS 21), 2012, pp. 19-42.
- U. LA PIETRA, *Fatto ad arte. Né arte né design: scritti e disegni (1976-2018)*, Marsilio, Venezia, 2018.
- S. MICELLI, *Futuro artigiano: l'innovazione nelle mani degli Italiani*, Marsilio, Venezia, 2011.
- D. MILLER, «The power of making», in D. CHARNY, *The Power of Making*, V&A Publishing, Londra, 2011, pp. 14-27.
- D. MILLER, *The comfort of things*, Polity Press, Cambridge, 2008 (trad. it. E., COCCIA (a cura di), *Cose che parlano di noi: un antropologo a casa nostra*, Il mulino, Bologna, 2014).
- A. PANICO, *Coesione, integrazione, inclusione: la solidarietà nel pensiero sociologico*, Carocci, Roma, 2007.
- A. PAPA, «L'influenza del diritto internazionale e comunitario sulla tutela dei beni culturali nell'ordinamento italiano», in *Alberico Gentili: La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno XII Giornata Gentiliana, San Ginesio, 22-23 settembre 2006*, Giuffrè, Milano, 2008.
- M. PETRY, *The art of not making: the new artist, artisan relationship*, Thames and Hudson, Londra, 2011.
- M.L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2014.
- L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Giuffrè, Milano, 2006.

- S. PINTON, L. ZAGATO, (a cura di), *Cultural Heritage: scenarios 2015-2017*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2017.
- E. SCIACCHITANO, «Tavolo 1 - L'ESPERIENZA: comprendere, capire, acquisire e conservare nel tempo l'esperienza della visita per l'accrescimento della conoscenza», in E., SCHIACCITANO (a cura di), *Quaderni della valorizzazione – 2: Primo colloquio sulla valorizzazione, Esperienza, Partecipazione, Gestione 12 ottobre 2011*, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale Servizio I, Roma, 2011, pp. 52-53.
- E. SCIACCHITANO, «La Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005)», in UFFICIO STUDI SEGRETARIATO GENERALE (a cura di), *Notiziario XXV-XXVI 92-97 / gennaio 2010 - dicembre 2011*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Roma, 2012, p.170.
- T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè, Milano, 2012.
- D. SECONDULFO, *Sociologia del consumo e della cultura materiale*, Angeli, Milano, 2012.
- R. SENNETT, *The craftsman*, Yale University Press, New Haven, 2008 (trad. it. A., BOTTINI (a cura di), *L'uomo artigiano*, Feltrinelli, Milano, 2008).
- I. SERANGELI, *Il riconoscimento dello status di rifugiato nel diritto internazionale e nel sistema comune di asilo dell'Unione europea. Analisi critica e ricerca di un metodo comune*, Tesi Magistrale, Università degli studi di Trento, Trento, 2015.
- H. SHU, J. MAGLIARO, *By hand: the use of craft in contemporary art*, Princeton Architectural Press, New York, 2007.
- L. SMITH, *The uses of heritage*, Routledge, Londra-New York, 2006.
- A.L. TARASCO, «Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana», in *La Ricerca Folklorica No. 64*, 2011, pp. 55-61.
- W. TATARKIEWICZ, *Dzieje szesciu pojec*, Naukowe PWN, Warszawa, 2005, (trad. it. O. BURBA, K. JAWORSKA (a cura di), *Storia di sei idee: l'arte, il bello, la forma, la creatività, l'imitazione, l'esperienza estetica*, Aesthetica, Palermo, 2011).
- R. TUCCI, «Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale: qualche riflessione fra dicotomie, prassi, valorizzazione e sviluppo» in L.M. LOMBARDI SATRIANI (a cura di), *VOCI, Annuale di Scienze Umane*, Gruppo Periodici Pellegrini, Cosenza, 2013, pp.184-190.
- E. VARRICCHIO, «Il patrimonio immateriale nella legislazione italiana», *Nuova Museologia*, 19, 2008, pp. 18-21.
- M. VECCO, «A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible», in *Journal of Cultural Heritage*, 2010, pp. 321-324.

- S. VERCLYTE, *Sincere Dynamics or Innovation Fetishism? The role and position of human-centred design by means of cultural heritage in improving self-reliance in social development practices*, MA Theses, University of Gent, 2017.
- Y. YANG, M. SHAFI, X. SONG, R. YANG, «Preservation of Cultural Heritage Embodied in Traditional Crafts in the Developing Countries. A Case Study of Pakistani Handicraft Industry», in *Sustainability*, 10 (5), 2018.
- L. ZAGATO, «Le competenze della UE in materia di asilo dopo i Trattati di Amsterdam e di Nizza, e nella prospettiva del Trattato su una Costituzione per l'Europa» in L. ZAGATO (a cura di), *Verso una disciplina comune europea del diritto d'asilo*, CEDAM, Padova 2006.
- L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, CEDAM, Padova, 2008.
- L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Franco Angeli, Milano, 2011.
- L. ZAGATO, «Le nuove forme della persecuzione. Gli effetti sul regime della protezione, con particolare attenzione all'Europa» in G. CATALDI, A. DEL GUERCIO, A. LIGUORI (a cura di), *Il diritto di asilo in Europa*, L'Orientale University Press, Napoli, 2014.
- L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Citizens of Europe: culture e diritti*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2015.
- L. ZAGATO, S. PINTON, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale: circolazione e restituzione*, Cafoscarina, Venezia, 2018.

II. Documenti, studi e rapporti

- AUSTRIAN INSTITUTE FOR SME RESEARCH AND VVA EUROPE, «Boosting the competitiveness of cultural and creative industries for growth and jobs», European Commission - Policies, information and services, 2016.
- COMMISSIONE EUROPEA, *Commission Staff Working Document: Design as a driver of user-centred innovation*, SEC(2009) 501 final, Bruxelles, 2009.
- COMMISSIONE EUROPEA, *Libro verde: Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare*, COM (2010) 183 definitivo, Bruxelles, 2010.
- COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della commissione Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM (2010) 2020 final, Bruxelles, 2010.
- COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE, DELLA GIOVENTÙ, DELLO SPORT E DELLA CULTURA), *Report on the Role of Public Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue: Open Method of Coordination (Omc) Working Group of EU Member States*

Experts on the Role of Public Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2014.

COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE PER LA MIGRAZIONE E GLI AFFARI INTERNI), *Un sistema europeo comune di asilo*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2014.

COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE), *Getting cultural heritage to work for Europe: Report of the Horizon 2020 Expert Group on Cultural Heritage*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2015.

COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI), *An economic take on the refugee crisis: A macroeconomic assessment for the EU*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2016.

COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE PER LA MIGRAZIONE E GLI AFFARI INTERNI), *Annual Report on Immigration and Asylum 2015: A Synthesis of Annual Policy Reports 2015 submitted by EU Member States and Norway*, European Migration Network, 2016.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa: Attuazione dell'agenda europea sulla migrazione: la Commissione presenta un piano d'azione sull'integrazione e riforma il sistema della Carta blu per i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2016.

COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE, DELLA GIOVENTÙ, DELLO SPORT E DELLA CULTURA), *Come la cultura e le arti possono promuovere il dialogo interculturale, nel contesto della crisi migratoria e dei rifugiati: sintesi del report del gruppo di lavoro degli esperti degli stati membri UE sul dialogo interculturale*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2017.

COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE, DELLA GIOVENTÙ, DELLO SPORT E DELLA CULTURA), *How Culture and the Arts Can Promote Intercultural Dialogue in the Context of the Migratory and Refugee Crisis: Report with Case Studies, by the Working Group of EU Member States' Experts on Intercultural Dialogue in the Context of the Migratory and Refugee Crisis under the Open Method of Coordination*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2017.

COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE PER LA MIGRAZIONE E GLI AFFARI INTERNI), *Annual Report on Immigration and Asylum 2017*, European Migration Network, 2018.

COMMISSIONE EUROPEA, *Commission staff working document: A New European Agenda for Culture - Background Information Accompanying the document Communication from the European Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee*

and the Committee of the Regions A New European Agenda for Culture, SWD/2018/167 final, Bruxelles, 2018.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al consiglio europeo e al consiglio - Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione*, (2018) 250 final, Bruxelles, 2018.

CONSIGLIO D'EUROPA, *Faro Convention Action Plan Handbook 2018-2019*, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2018.

CONSIGLIO D'EUROPA, *Libro bianco sul dialogo interculturale: Vivere insieme in pari dignità*, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2008.

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE, *An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals: A Judicial Analysis*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2016.

LA FABRIQUE NOMADE, *Je suis réfugié artisan d'art, Rapport moral janvier 2016 – août 2017*, La fabrique NOMADE, Parigi 2017.

LA FABRIQUE NOMADE, *La fabrique NOMADE – Programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle des artisans réfugiés*, La fabrique NOMADE, Parigi 2018.

R. LAZZARI, F. MAZZARIOL, L. MUNARI (a cura di), *Guida ai finanziamenti europei 2018-2019*, Europe Direct Venezia Veneto, Mestre, 2018.

N. MORANDI, P. BONETTI (a cura di), *Lo status di rifugiato, Scheda pratica: ASGI*, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, 5 febbraio 2013.

N. MORANDI, P. BONETTI (a cura di), *La protezione sussidiaria, Scheda pratica: ASGI*, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, 11 marzo 2012.

OECD, UNIONE EUROPEA, *Matching Economic Migration with Labour Market Needs*, OECD Publishing, 2014.

M.C. ROMANO (a cura di), *Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, Scheda pratica: ASGI*, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, 30 giugno 2018 2018.

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA, *Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Parigi, 2018.

VOICES OF CULTURE, *Brainstorming report: The role of culture in promoting inclusion in the context of migration*, Voices of Culture, 2016.

III. Contributi online

- L. CHARMEIL, «Aider les artisans migrants à exercer leur vrai métier: le défi de La fabrique NOMADE», We demain, 26 luglio 2016, disponibile al <https://www.wedemain.fr/Aider-les-artisans-migrants-a-exercer-leur-vrai-metier-le-defi-de-la-Fabrique-NOMADE_a2040.html>.
- E. CONROY, «Refugees crafting a new life in France», in DW, 01 aprile 2017, disponibile al <<http://p.dw.com/p/2aOhA>>.
- S. DE COURTIVRON, «Dans le monde, il y a un ADN commun à tous les artisans», Le Monde des Artisans, 22 gennaio 2018, disponibile al <<https://www.lemondedesartisans.fr/actualites/dans-le-monde-il-y-un-adn-commun-tous-les-artisans>>.
- C. ECHCHIHAB, «A Paris, une association valorise le savoir-faire des artisans réfugiés» Télémà 12 maggio 2017, disponibile al <<http://www.telerama.fr/sortir/a-paris-une-association-valorise-le-savoir-faire-des-artisans-refugies,157957.php>>.
- C. FORNARI, «Avec La fabrique NOMADE, les savoir-faire n'ont pas de frontiere», UP, 24 ottobre 2016, disponibile al <<http://www.up-inspirer.fr/30646-avec-la-Fabrique-NOMADE-les-savoirs-faire-nont-pas-de-frontieres>>.
- GENERATION RESPONSIBLE, «Aider les réfugiés à trouver leur place dans le monde professionnel», Génération Responsable, 13 novembre 2017, disponibile al <<https://www.generation-responsable.com/aider-refugies-trouver-place-monde-professionnel>>.
- K. LAHRICHI, «Abou Dubaev & BuroBonus – quand sculpter insuffle un nouvel élan», UNHCR France, 22 agosto 2017, disponibile al <<http://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2017/8/598d82424/abou-dubaev-burobonus-quand-sculpter-insuffle-un-nouvel-elan.html#>>.
- K. LAHRICHI, «Ablaye Mar & Sabatina Leccia – quand un réfugié sénégalais est porteur d'un savoir-faire français», UNHCR France, 01 agosto 2016, disponibile al <<http://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2016/7/597b05434/ablaye-mar-sabatina-leccia-quand-un-refugie-senegalais-est-porteur-dun.html#>>.
- K. LAHRICHI, «Yasir Elanime & Laureline de Leeuw – de la sculpture franco-soudanaise», UNHCR France, 01 agosto 2016, disponibile al <<http://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2017/8/597b06644/yasir-elanime-laureline-de-leeuw-de-la-sculpture-franco-soudanaise.html>>.
- K. LAHRICHI, «Quand la passion du métier réunit les artisans et les réfugiés», UNHCR France, 01 agosto 2017, disponibile al <<http://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2017/8/597721954/quand-la-passion-du-metier-reunit-les-artisans-et-les-refugies.html>>.
- X.E. LUNION, D. TARDE, «Ces artisans du bout du monde qui partagent leur savoir», Solidariorum, 04 agosto 2017, disponibile al <<http://www.solidarum.org/culture-et-savoirs/ces-artisans-du-bout-du-monde-qui-partagent-leur-savoir>>.

- S. MICELLI, «Il made in Italy? Non è un prodotto, ma un'idea del mondo», Linkiesta, 01 luglio 2015, disponibile al <<https://www.linkiesta.it/it/article/2015/07/01/il-made-in-italy-non-e-un-prodotto-ma-unidea-del-mondo/26516/>>.
- E. MOREAU, «Une association ouvre ses ateliers aux artisans réfugiés, immigrés pour qu'ils exercent leur vrai métier», France Inter, 12 giugno 2018, disponibile al <<https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-12-juin-2018>>.
- D. SCALFARI, Parigi, «"Fabrique NOMADE" dove i migranti s'integrano col lavoro e riprendono in mano la loro vita», R.it Volontariato, 18 giugno 2018, disponibile al <<https://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2018/06/18/news/parigi-199340308/>>.
- P. SIGNORET, «A Montreuil, les artisans migrants renouent avec leur savoir-fair », in Liberation, 31 agosto 2016, disponibile al <http://www.liberation.fr/futurs/2016/08/31/a-montreuil-les-artisans-migrants-renouent-avec-leur-savoir-faire_1475513>.
- E. TON, «Valorisons le savoir-faire des artisans migrants!», l'express, 25 settembre 2016, disponibile al <https://www.lexpress.fr/actualite/societe/valorisons-le-savoir-faire-des-artisans-migrants_1833788.html>.
- UNESCO OFFICE IN SANTIAGO, «Crafts and Design», UNESCO, 2017, disponibile al <<http://www.UNESCO.org/new/en/santiago/culture/creative-industries/crafts-design/>>.
- V. ZOCCHETTI, «La fabrique NOMADE valorise les artisans migrants», Le Parisien, 18 marzo 2018, disponibile al <<http://www.leparisien.fr/societe/la-Fabrique-NOMADE-valorise-les-artisans-migrants-16-03-/2018-7608663.php>>.

IV. Siti di riferimento

Sito del Archivio dell'integrazione e unificazione europea
<<http://aei.pitt.edu/>>.

Sito dell'Associazione per la promozione e l'attuazione della Convenzione di Faro a Venezia
<<https://farovenetia.org/>>.

Sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
<<https://www.asgi.it/>>.

Sito dell'Asylum Information Database
<<http://www.asylumineurope.org/>>.

Sito del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
<<http://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL>>.

Sito del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
< <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx>>.

Sito della Commissione europea
<http://ec.europa.eu/index_it.htm> .

Sito della Commissione europea - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
<https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture_en>.

Sito della Commissione europea – Europa Creativa
<<https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/>>.

Sito della Commissione europea – European Migration Network
<https://ec.europa.eu/home-affairs/content/about-emn-0_en>.

Sito della Commissione europea - European Web Site on Integration
<<https://ec.europa.eu/migrant-integration/home>>.

Sito del Consiglio d’Europa
< <https://www.coe.int/en/web/portal/home>>.

Sito del Consiglio dell’Unione europea
<<http://www.consilium.europa.eu>>.

Sito di Eur-Lex – Portale d’accesso gratuito al diritto dell’Unione europea
<<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>.

Sito dell’European Migration Network - Punto di contatto nazionale italiano
<<http://www.emnitalyncp.it/>>.

Sito dell’Eurostat
< <https://ec.europa.eu/eurostat/home>>.

Sito della Fondazione Leone Moressa
<<http://www.fondazioneleonemoressa.org/>>.

Sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
<<http://www.gazzettaufficiale.it/>>.

Sito del Label Entreprises du Patrimoine Vivant
<<http://www.patrimoine-vivant.com/>>.

Sito de La fabrique NOMADE
<<http://laFabriqueNOMADE.com/>>;
<<https://www.facebook.com/LaFabriqueNOMADEParis/>>.

Sito di Legifrance, il portale di diffusione del diritto francese
<<https://www.legifrance.gouv.fr>>.

Sito dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
<<https://www.iom.int/>>.

Sito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura –
sezione cultura
<<http://www.UNESCO.org/new/en/culture>>.

Sito del Parlamento europeo
<<http://www.europarl.europa.eu/portal/it>>.

Sito della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO
<<http://www.UNESCO.it/>>.

Sito dell'Unione europea
<<http://Europa.eu/>>.